



Università degli Studi di Ferrara

DOTTORATO DI RICERCA IN
"Modelli, Linguaggi e Tradizioni
nella Cultura Occidentale"

CICLO XX

COORDINATORE Prof. Fabbri Paolo

*Ascesa e "decadenza" politica
di un favorito regio nell'Inghilterra giacobita:
George Villiers, primo duca di Buckingham
(1592-1628).*

Settore Scientifico Disciplinare
SPS/03

Dottoranda
Dott.ssa Lupini Eleonora

Tutore
Prof.ssa Scandellari Simonetta

Anni 2005/2007

Indice

Abstract	p. 4
Introduzione	p. 6
Capitolo primo	
<i>Il profilo del favorito regio nell'Inghilterra dell'inizio del XVII secolo alla luce delle condizioni culturali, istituzionali e socio-economiche del tempo.</i>	p. 20
<i>1. La teoria della sovranità nel pensiero politico di Giacomo I: il "Basilikon Doron".</i>	p. 20
<i>1.1 La prerogativa regia in: "The True Law of Free Monarchies".</i>	p. 27
<i>2. Il rapporto tra il sovrano e il diritto: gli "Speeches" di Giacomo I (1604-1616).</i>	p. 33
<i>3. L'organizzazione della Real Casa di Giacomo I.</i>	p. 45
<i>4. La "bounty" regia: definizione e funzioni.</i>	p. 53
Capitolo secondo	
<i>George Villiers, primo duca di Buckingham (1592-1628).</i>	p. 60
<i>1. L'ascesa di George Villiers: 1614-1622.</i>	p. 60
<i>1.1 L' "avventuroso" viaggio in Spagna di George Villiers e di Carlo, principe di Galles.</i>	p. 77
<i>2. Il clan dei Villiers: John, Christopher e Edward Villiers.</i>	p. 84
<i>3. Alcuni casi esemplari della gestione del "patronage" amministrativo da parte di George Villiers.</i>	p. 91

Capitolo terzo

L'opposizione parlamentare al favorito: Buckingham sotto accusa. p. 108

1. *La sessione di Oxford del Parlamento del 1625 (1-12 agosto).* p. 108

2. *Il Parlamento del 1626.* p. 127

2.1 *I lavori parlamentari della Camera dei Lords.* p. 135

2.2 *Il caso Bristol e l'“impeachment” di Buckingham.* p. 140

3. *Epilogo: 1627-1628.* p. 149

Appendice

*La figura del favorito negli “Essayes”
e nelle “Lettere di Consiglio” di Francis Bacon:
riflessi letterari dell’ “impeachment” del Lord Chancellor .* p. 154

Conclusioni p. 186

Bibliografia p. 193

Abstract

La presente ricerca prende l'avvio dalle riflessioni proposte da autori quali J. Elliott, F. Beningno, I.A.A. Thompson e A. Feros, in relazione alla figura istituzionale del *valido* seicentesco. Allo scopo di indagare il modello storiografico posto in essere da questi storici, lo studio presenta un'analisi della carriera politica di George Villiers (1592-1628), primo duca di Buckingham, favorito regio di Giacomo I e Carlo I.

In questa ottica, si è trattato in primi luogo di stabilire le condizioni culturali, istituzionali, economiche e sociali che determinano il nesso esistente tra la figura del favorito e la gestione della prerogativa della *bounty* regia nell'Inghilterra del prima metà del XVII secolo. Lo studio ha infatti evidenziato come tale connessione dipendesse da fattori di varia natura. Tali elementi erano, in parte, riconducibile alla stessa riflessione teorica sui caratteri della sovranità, testimoniata dalle opere politiche del primo monarca Stuart, in parte alle regole del cerimoniale della corte-*household* inglese, e infine alla necessità di comporre esigenze economiche e sociali in conflitto le une con le altre. L'analisi dei documenti di stato ha permesso in primo luogo non solo di ricostruire gli aspetti salienti della biografia e della carriera politica e cortigiana del primo duca di Buckingham, ma ha soprattutto messo in luce alcuni aspetti rilevanti della sua gestione della prerogativa di *bounty* regia attraverso un complesso ed articolato sistema di *patronage*. Due elementi in particolare sono emersi con particolare chiarezza: la capacità dimostrata dal favorito di utilizzare tale prerogativa dell'autorità sovrana per porre in atto un complesso sistema di affiliazioni e clientele teso a rafforzare e garantire la stessa preminenza cortigiana del duca di Buckingham e la crescente venalità, che, tra il 1617 e il 1628, caratterizzava la gestione della *bounty* soprattutto in relazione alle risorse amministrative della Corona inglese. Tali elementi rappresentano una radicale trasformazione delle funzioni tradizionalmente riconosciute al potere di *bounty* regia- il dovere del sovrano di ricompensare i suoi più stretti e fedeli servitori e la necessità politica di creare legami di affiliazione tra la monarchia e le comunità municipali-, costituendo il motivo principale della crescente ostilità nobiliare e parlamentare nei confronti del favorito. L'analisi della critica parlamentare e del tentativo di *impeachment* che negli anni 1625-1626 il Parlamento inglese produsse a carico del duca di Buckingham dimostrano con chiarezza la centralità di tali elementi nell'opposizione al favorito, costituendo un primo momento di riflessione politica, che confluirà nelle ben note vicende rivoluzionarie.

Abstract

Facing with an evaluation of main contemporary theories, concerning the figure of the royal favourite in the context of early modern Europe, and in particular with the works of J. Elliott, F. Beningno, I.A.A. Thompson and A. Feros, this research is focus on the political career of George Villiers (1592-1628), first duke of Buckingham and royal favourite in the early Stuart England. Beginning with an analysis of the political and institutional context of the reign of James I Stuart, this study tries to establish the institutional origins of the figure of the royal favourite. In this context, it seems crucial the development of a political theory concerning royal absolutism and the necessity for the English monarch, facing with the traditional prerogative of royal bounty and the petitions of many suitors, to maintain this new perception of his power, using the favourite to manage this prerogative. This point of view is reinforce through the study of the economical and social conditions of England in the first part of XVII century.

The study of the political career of Villiers, infact, testifies the monopoly of bounty, used by the favourite, through a complex system of political clients and supporters, to gain a position of preeminence in the context of the struggle for power of the factions, in the court of James I and Charles I. At the same time, his private use of a royal prerogative is the first reason of the political opposition of the English Parliament of 1625 and 1626, in which the power of the favourite is put in jeopardize through a parliamentary procedure of impeachment. The monopoly of the royal counsel and of the prerogative of bounty determined, for the nobility, a deep subversion of the Ancient English Constitution, in which there was a strict connection between the power of monarch to reward his subjects and royal servants and the abilities and professional skills of those who received honors, offices and pensions.

Introduzione

Nell'ambito della redazione della mia tesi di laurea, che proponeva una interpretazione dei principi filosofici e politici del *Norte de Principe*, trattato di educazione politica, che, nel 1626, l'autore, Juan Pablo Martí Rizo, dedicava al sovrano spagnolo Filippo IV, la lettura di una serie di saggi e articoli incentrati sulla carriera politica del Conte-Duca di Olivares suscitò il mio interesse per la figura del *valido* seicentesco. Furono, in particolare modo, i saggi di J. Elliott, di F. Benigno, di I. A. A. Thompson e di A. Feros a indurmi a riflettere su tale figura e sul ruolo che essa esercitò in relazione allo sviluppo istituzionale delle grandi monarchie europee.

L'apporto scientifico di ciascuno di questi studiosi, infatti, mi permise di cogliere il fenomeno storico del *validimiento* europeo sotto prospettive diverse, che sottolineavano il carattere problematico e in parte irrisolto di una sua definizione complessiva, mettendo, al tempo stesso, in luce le indubbie correlazioni che il fenomeno della *privanza* aveva con le dinamiche istituzionali, politiche e financo cortigiane delle principali monarchie europee, tra la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo.

In questo senso, la biografia dedicata da John Elliott al Conte-Duca di Olivares, dal titolo *The Count-Duke of Olivares: the statesman in an age of decline*¹, e l'articolo, comparso, qualche anno dopo, sull'*Anuario de la Historia del Derecho Español*, con il titolo di *Unas reflexiones acerca de la privanza española en el contexto europeo*², rappresentano due contributi di enorme interesse e profilo scientifico. Lo studio biografico dedicato al ministro plenipotenziario di Filippo

¹ ELLIOTT JOHN, *The Count-Duke of Olivares: the statesman in an age of decline*, New Haven, London, Yale University Press, 1986. Per completezza cito l'edizione in lingua spagnola da me consultata: ELLIOTT JOHN, *El Conde-Duque de Olivares: el político en un época de decadencia*, traducción castellana de TEOFILO DE LOZOY; revisión de ANTONIO FEROS y el autor, Barcelona, Editorial Critica, 1991.

² ELLIOTT JOHN, *Unas reflexiones acerca de la privanza española en el contexto europeo*, in "Anuario de la Historia del Derecho Español" (AHDE), Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1997, vol. 67, n. 2, pp. 885-899.

IV ripercorre infatti l'intera vicenda politica del Conte-Duca, sottolineando le ambiguità della sua *privanza* e i motivi del fallimento del suo progetto politico. Secondo l'interpretazione dello studioso britannico, infatti, il *valimiento* di Olivares fu uno strumento di rafforzamento dell'autorità regia sia nei confronti delle pretese politiche della grande nobiltà spagnola sia in relazione al farraginoso meccanismo, che presiedeva alla organizzazione amministrativa della monarchia degli Asburgo. Il grandioso progetto di riforma concepito da Olivares nella prima parte del suo *ministeriat*, che comprendeva, tra le altre iniziative, la sostituzione del *millones* con una tassa fissa in grado di assicurare alla monarchia una maggiore sicurezza finanziaria, la creazione di un sistema bancario nazionale e la messa in campo di una forza militare, la famosa "Union de las Armas", che coinvolgesse tutti i regni facenti parte della monarchia spagnola, esprimeva, infatti, le esigenze di maggiore coordinamento e direzione che avevano caratterizzato la stessa monarchia spagnola a partire dalla fine del XVI secolo. Nell'analisi fornita da Elliott, tale progetto risultò fallimentare per la perdurante opposizione del patriziato urbano, delle *élites* amministrative e della grande nobiltà spagnola, gruppi di potere, che vedevano nella crescente influenza di Olivares una minaccia alla fruizione delle loro tradizionali prerogative e libertà. Contemporaneamente l'articolo sopraccitato ha l'indubbio pregio di voler contestualizzare il fenomeno della *privanza* in una ottica europea. Riprendendo, talora in maniera critica, i risultati dell'indagine condotta da Francisco Tomás y Valiente sui favoriti spagnoli del XVII secolo³, Elliott sottolinea in primo luogo la radice istituzionale della *privanza*, argomentando come il sorgere del *valimiento* nelle monarchie europee della seconda metà del XVI secolo fu reso possibile dalla esistenza di spazi di potere, pertinenti sia alla sfera amministrativa della Cancelleria e della Segreteria di Stato sia a quella cortigiana della Real Casa, "que podían servir de plataformas desde las que sus titulares podrían conquistar la privanza de sus señores"⁴. In Spagna, in particolare, il fenomeno della *privanza* aveva avuto modo di rafforzarsi e di "semi-istituzionalizzarsi" sia grazie

³Cfr., TOMÁS Y VALIENTE FRANCISCO, *Los validos en la monarquía española del siglo XVII: estudio institucional*, Madrid, Siglo XXI de España, 1990.

⁴ Cfr., ELLIOTT JOHN, *Unas reflexiones*, *op. cit.*, p. 887.

all'introduzione del cerimoniale borgognone, a cui si sommava la volontà di Filippo II Asburgo di coltivare un modello di regalità inaccessibile e semioculto, sia in virtù dell'esistenza di una complessa struttura "polisnodale". In generale, per Elliott, l'esistenza simultanea, a partire dalla seconda decade del XVII secolo, di potenti *ministros-privados*, alla guida delle principali monarchie dell'epoca, costituisce una riprova del carattere strumentale di tale figura in relazione alle esigenze politiche di quelle stesse monarchie. In questa ottica, lo studioso britannico individua tre ragioni di natura istituzionale e politica, che possano, in parte, spiegare l'emergere del fenomeno della *privanza* in un contesto storico europeo.

Nella Spagna del XVII secolo, per esempio, è usuale che i favoriti governino attraverso l'ausilio di commissioni e giunte create ad *hoc*, e tale caratteristica costituisce, per Elliott, il meccanismo attraverso cui la monarchia rivendica la propria autonomia politico-esecutiva, tentando di vincere l'ostruzionismo corporativo dei vari consigli.

Ma è forse la gestione del *patronage* regio la caratteristica che accomuna i principali favoriti dell'Europa del Seicento. Per l'autore, infatti, il monopolio esercitato dai principali *privados* europei nella distribuzione delle risorse pertinenti alla Corona corrisponde sia alla necessità di promuovere la lealtà e il servizio alla Corona tra gli esponenti dell'aristocrazia inglese, sia all'esigenza di creare un gruppo di affiliazione, all'interno della Corte e della stessa amministrazione, che garantisca una vita politica omogenea e coesa. Infine nell'articolo di Elliott emerge il ruolo svolto dal *valido* nel supportare e rafforzare l'autorità della Corona all'interno delle comunità locali: lo studioso, lamentando la mancanza di studi dedicati a tale aspetto, ne sottolinea la centralità tra gli attributi qualificanti il profilo funzionale del favorito seicentesco.

Un altro contributo, che precede di alcuni anni l'articolo di Elliott, e che risulta essere centrale nella definizione degli attributi del favorito e del significato istituzionale del suo apparire nel contesto europeo di inizio '600 è, a mio avviso, lo studio di Francesco Benigno, edito, all'inizio degli anni novanta del secolo scorso, con il titolo di *L'ombra del re: ministri e lotta politica nella Spagna del*

*Seicento*⁵. Il saggio introduttivo dell'opera, tesa a studiare in termini comparativi la *privanza* del Duca di Lerma, favorito di Filippo III e quella del Conte-Duca di Olivares, presenta una serie di acute riflessioni sul fenomeno del *ministeriat* e fornisce una sintesi delle varie prospettive emerse nella storiografia contemporanea sul valore istituzionale del *valimiento* europeo. Benigno sottolinea in primo luogo il carattere ambivalente del favorito seicentesco: che, in parte, ricalca aspetti propri dell'archetipo classico del favorito, soprattutto in relazione alla dipendenza di quest'ultimo dal rapporto amicale e fiduciario intrattenuto con il sovrano, e, in parte, invece, costituisce una prefigurazione della figura settecentesca del primo ministro, nel quadro di una crescita degli ambiti di intervento della compagine statale, che, a sua volta, richiede l'attuazione di un'opera di direzione degli affari politici e di coordinamento degli apparati burocratici. Benigno inoltre dà voce ad alcune delle principali teorie istituzionali sulla figura del favorito, sottolineando la debolezza argomentativa di alcune di esse e affermando come ciascuna di queste teorie non possa di per sé costituire una spiegazione esaustiva del fenomeno in questione e non debba essere impiegata come un modello predefinito di indagine della realtà.

Definendo insufficiente la teoria che tenta di spiegare l'emergere della figura del favorito facendo riferimento al progressivo iato venutosi a creare tra l'educazione cerimoniale del principe e le crescenti e ben note esigenze di coordinamento delle monarchie europee tra XVI e XVII secolo⁶, Benigno dedica maggiore attenzione, pur non condividendone in assoluto gli assunti conclusivi, alla interpretazione che fa del binomio favorito-*patronage* regio la chiave di volta istituzionale di tale figura. In una situazione di crescente squilibrio tra le risorse della monarchia e la pressione esercitata da una massa di "postulanti", il significato istituzionale del *valido* sarebbe completamente sotteso ad una gestione politica di tale facoltà

⁵ BENIGNO FRANCESCO, *L'ombra del re: ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento*, Venezia, Marsilio, 1992.

⁶ Si veda a questo proposito: BENIGNO FRANCESCO, *idem*, pp. XI-XIV.

Benigno non condivide neppure la teoria che considera il *valimiento* lo strumento di una "offensiva" di matrice aristocratica, tesa a impiegare, a vantaggio del ceto nobiliare, le risorse della monarchia. Secondo lo storico, qualora la nobiltà abbia espresso una chiara coscienza cetuale, tale coscienza è stata connotata, nella quasi totalità, da un sentimento di aperta critica nei confronti del favorito.

monarchica, e, alla capacità di salvaguardare la preminenza sacrale della maestà e di veicolare le tensioni sociali derivanti dalla gestione del *patronage* dalla figura del sovrano a quella dello stesso *valido*. In diretta opposizione a quanto affermerà Elliott in relazione al fatto che la creazione di un'unica fazione di clienti ed affiliati del favorito sia propedeutica ad instaurare un clima di coesione politica, Benigno, sottolinea invece la natura escludente della *reductio ad unum* che il favorito opera sulle lotte di fazione e le conseguenze in termini di dissenso e aperta critica di tale nuova impostazione delle dinamiche cortigiane. La miscellanea di studi, edita da J. Elliott e L. Brockliss, con il titolo di *The World of the Favourite*, frutto di uno storico seminario sul tema, tenutosi ad Oxford nel 1996, costituisce un'ulteriore tassello dei miei interessi⁷. Al suo interno spicca, per l'accento posto sulle problematiche istituzionali, l'intervento di Thompson, dal titolo *El contexto institucional de la aparición del ministro-favorito*⁸, in cui l'autore, che sottolinea la difficoltà di una definizione esaustiva della figura del favorito seicentesco, pone in luce alcuni aspetti che, a suo avviso, contribuiscono in maniera significativa a individuarne il profilo funzionale. Accanto alla combinazione di attributi di governo e di *patronage* e agli intenti riformisti che ne contraddistinguono l'operato politico, il favorito, secondo lo studioso, si distingue per il carattere extra-istituzionale del suo *status* e del suo agire. Secondo lo storico, pur non possedendo un preciso e riconosciuto rango ministeriale, il *valido* seicentesco, infatti, interviene e modifica l'*iter* tradizionale di accesso e di comunicazione con il sovrano, facendo di tale trasformazione la base del proprio potere. In definitiva, secondo Thompson, l'elemento di maggiore incidenza nella definizione del profilo istituzionale della figura del favorito, soprattutto in ambito spagnolo, va rintracciato nelle trasformazioni che si vennero configurando nell'ambito della relazione esistente tra Corona e poteri locali, trasformazioni di cui lo stesso favorito fu il principale fautore. Sfruttando l'accresciuta autonomia delle *élites* politiche municipali, diretta conseguenza della patrimonializzazione

⁷ ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (edited by), *The World of the Favourite*, New Haven, London, Yale University Press, 1999. Anche in questo caso, per completezza, cito l'edizione in lingua spagnola da me consultata: ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la dirección de), "El mundo de los validos", Madrid, Tauros, 1999.

⁸ THOMPSON I. A. A., *El contexto institucional de la aparición del ministro-favorito*, in ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la dirección de), "El mundo", *op. cit.*, pp. 25-41.

sistematica delle cariche, il *valido* fu capace di esercitare, in maniera diretta e personale o attraverso l'ausilio di reti di affiliazione clientelare, un certo grado di pressione e di controllo sui lavori delle assemblee rappresentative, al fine di ottenere il consenso della comunità ai propri progetti politici. Infine la lettura della monografia dedicata da Antonio Feros al Duca di Lerma, con il titolo di *Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621*⁹, rappresenta il momento conclusivo di questa ricerca. L'opera di Feros, che si ricollega esplicitamente agli assunti di Elliott¹⁰, di cui l'autore è stato per lungo tempo discepolo e collaboratore, ha l'indubbio pregio di non esaurire lo studio del *valimiento* del duca di Lerma in un approccio meramente biografico e di fornire un quadro complessivo del panorama intellettuale, filosofico, politico e istituzionale dell'epoca, nella consapevolezza degli indubbi nessi, che legano prassi e teoria politica. Il testo di Feros, infatti, che, da un punto di vista istituzionale, sottolinea sia il ruolo di intermediario svolto dal Duca di Lerma nell'ambito del processo di consultazione sia l'impiego sistematico e politico di un vero e proprio *patronage* elettorale, considera il *valimiento* anche e soprattutto da una prospettiva puramente intellettuale. L'autore, infatti, fornendo una ricognizione delle principali teorie politiche esistenti in Spagna tra la fine del XVI secolo e le prime due decadi del XVII secolo, pone in luce come l'ascesa di Lerma costrinse a riformulare i termini teorici del consiglio regio, producendo indiscusse novità nel panorama intellettuale spagnolo.

Il tentativo, presente in particolar modo negli studi di Elliott, Thompson e Feros, di definire il fenomeno storico del *valimiento* nei termini di un modello generalmente valido nell'ambito di uno studio comparativo delle istituzioni dell'Europa moderna, mi indussero a voler verificare l'esattezza degli assunti

⁹ FEROS ANTONIO, *Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

¹⁰ Il rapporto intellettuale tra Feros e Elliott è in realtà duplice. Da un lato, in aperta opposizione con lo studioso britannico, che considera il *valimiento* di Lerma una esperienza politica di scarso profilo, Feros ribadisce il carattere innovativo e archetipico della sua *privanza*, in cui vengono elaborati espedienti politici, come il governo attraverso giunte e commissioni o l'uso politico del *patronage* elettorale, che verranno poi riutilizzati dallo stesso Conte-Duca Olivares. Dall'altro lato, Feros fa sua la tesi di Elliott relativa alla funzione del *valimiento* in termini di rafforzamento dell'autorità regia nei confronti sia delle pretese della grande nobiltà sia dell'ostruzionismo dell'amministrazione e delle istituzioni territoriali spagnole.

formulati da questi storici. In questa ottica, spostando il campo di ricerca dall'area spagnola a quella inglese, decisi di appuntare la mia attenzione sulla figura di George Villiers, primo duca di Buckingham (1592-1628). Questa scelta era motivata sia da affinità linguistiche sia dalla considerazione che il duca fosse giudicato un favorito *sui generis*¹¹. Questa sua peculiarità sembrava derivare in primo luogo dal carattere personale della relazione intrattenuta con Giacomo I Stuart, di segno completamente diverso da quelle che legavano il Conte-Duca di Olivares a Filippo IV o il cardinale Richelieu a Luigi XIII¹², e dall'assenza di un preciso piano di riforme amministrative, che, secondo alcuni studiosi, circoscriveva il peso e l'eredità politica del favorito inglese.

Le riflessioni suscitate dalla lettura dei numerosi saggi sulla figura del favorito seicentesco e l'attenta analisi della biografia politica, che Roger Lockyer aveva dedicato a Buckingham, e che era caratterizzata da una minuziosa ricostruzione della vita del duca e della contesto storico dell'epoca¹³, mi indussero a organizzare il lavoro secondo una impostazione di segno diverso.

¹¹ A questo proposito si veda: BENIGNO FRANCESCO, *L'ombra del re*, op.cit., pp. XXIV-XXV; ELLIOTT JOHN, *Unas reflexiones*, op. cit., p. 894; e Brockliss Lawrence, *Observaciones finales: anatomía del ministro-favorito*, in ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la dirección de), "El mundo", op. cit., pp. 397-439.

La figura del duca di Buckingham è esplicitamente citata sia nel saggio introduttivo di Francesco Benigno, sia nell'articolo di John Elliott, sia in un'altro dei contributi presenti nella miscellanea, co-edita da John Elliott e Lawrence Brockliss, ad opera dello stesso Brockliss, dal titolo, *Observaciones finales: anatomía del ministro-favorito*.

I tre studiosi affrontano la figura del favorito inglese da prospettive diverse. Benigno, che per primo fa riferimento al duca di Buckingham, sostiene come la causa principale dell'opposizione parlamentare che investì George Villiers negli anni finali della sua carriera politica era da ricercarsi nella stessa politica cortigiana condotta dal favorito. Secondo lo studioso, infatti, l'azzeramento delle lotte di corte mediante l'identificazione dello spazio cortigiano con la fazione clientelare del *valido*, aveva indotto l'estremizzazione di quella che l'autore definisce una vera e propria "idiosincrasia" di matrice nobiliare. Elliott, dal canto suo, sottolinea invece come la biografia politica del duca sia caratterizzata dalla preminenza della gestione del *patronage* regio. Brockliss, infine, definisce la categoria dei *validos* seicenteschi nei termini di "ministri-favoriti", sottolineando la necessità di porre l'accento sulla novità rappresentata da queste figure rispetto ai loro predecessori cinquecenteschi. Buckingham, che pur rientra in tale categoria, rappresenta, secondo lo stesso Brockliss, un'eccezione, per il fatto che l'ascendente che seppe esercitare su Giacomo I dipese più da "modales atractivos" che da "su presunta competencia como administratores".

¹² A questo proposito, si veda: ELLIOTT JOHN, *Richelieu e Olivares*, traduzione di GIANLUIGI MAINARDI, Torino, Einaudi, 1990, pp. 30-55. Per completezza, cito l'edizione originale del testo di John Elliott: ELLIOTT JOHN, *Richelieu and Olivares*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

¹³ Cfr., LOCKYER ROGER, *Buckingham: the Life and Political Career of George Villiers, First Duke of Buckingham 1592-1628*, London, Longman, 1981.

Gli interrogativi, infatti, sembravano indirizzarsi verso una triplice direzione.

1- Da un lato, approfondire il *milleu* culturale, filosofico, istituzionale e financo socio-economico che aveva costituito il contesto dell'ascesa del duca di Buckingham quale favorito di Giacomo I Stuart, al fine di verificare quali fossero gli elementi che avessero maggiormente determinato l'emergere, in ambito inglese, di una figura assimilabile ai *privados* spagnoli.

2- In secondo luogo, si trattava di fornire una breve ricostruzione biografica della vita e della carriera del duca di Buckingham, con l'intento di verificare gli ambiti e gli attributi di potere esercitati dal favorito inglese.

3- E, infine, sembrava doveroso approfondire gli aspetti, le tematiche e le dinamiche che connotarono l'opposizione parlamentare, di cui il duca fu oggetto durante la convocazione dell'assemblea rappresentativa inglese nel biennio 1625-1626.

1- In relazione al primo punto della ricerca, appare centrale indagare quale percezione della sovranità possedesse lo stesso Giacomo I e se tale percezione trovasse dei diretti riscontri pratici non solo nella organizzazione e nella composizione della Real Casa, ma anche nel cerimoniale di corte adottato a partire dalla incoronazione dello Stuart a nuovo monarca di Inghilterra. I risultati di questa indagine dovranno poi essere posti in relazione con elementi chiave del contesto istituzionale e socio-economico dell'Inghilterra del tempo, al fine di fornire una ipotesi, storicamente fondata e comprovata, che motivi ascesa e ruolo politico del duca di Buckingham. A tal fine, sarà opportuno prendere in esame sia il *Basilikon Doron* sia *The True Law of Free Monarchies*¹⁴, trattati politici che Giacomo IV Stuart scrisse quando era il sovrano di Scozia, seppur si profilava già

¹⁴ Per l'edizione consultata, si veda: JAMES I, *The True Law of Free Monarchies and Basilikon Doron. A modernized edition*, edited by DANIEL FISCHLIN e MARK FORTIER, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 1996. Questa edizione, a sua volta, si basa sull'in-folio del 1616. Per approfondimenti, si vedano: JAMES I, *The Political Works of James I, reprinted from the edition of 1616*, edited by CHARLES HOWARD MCILWAIN, Cambridge-London, Harvard University Press-Oxford University Press, 1918 [II edizione: 1965, per la casa editrice Russel and Russel di New York; III edizione: 1992, per la UMI di Ann Arbor, Michigan] e JAMES I, *The Basilikon Doron of King James VI*, edited by JAMES CRAIGIE, Edinburgh, The Scottish Text Society, 1944-50, 2 vol..

concretamente l'ipotesi di una sua successione al trono di Inghilterra¹⁵. La scelta di questi due testi, a cui verrà dedicata una analisi comparativa, tesa a sottolineare l'esistenza di elementi comuni o all'opposto di evidenti discrepanze¹⁶, è motivata in primo luogo dal carattere eminentemente politico ed educativo delle due opere, ma anche dalla stessa importanza che Giacomo riconobbe ad entrambi i trattati nelle complicate vicende di successione al trono inglese¹⁷, come strumento di

¹⁵ JAMES I, *Letters of King James VI and I*, edited by G. P. V. AKRIGG, Berkeley, University of California Press, 1984, pp. 178-183, 192-195 e 198-205. Le lettere citate, scritte tra il 1601 e il 1602, attraverso l'impiego di un codice numerico cifrato, forniscono una chiara delucidazione di quanti tra i principali cortigiani e ufficiali di Elisabetta si prodigarono per assicurare il trono inglese a Giacomo IV di Scozia. In questa ottica, appare evidente il coinvolgimento di Henry Howard, dello stesso Robert Cecil, Segretario di Stato e destinatario della maggior parte delle lettere citate, di Henry Percy, conte di Northumberland e del conte di Nottingham, Lord Ammiraglio della Marina inglese.

¹⁶ Sulla polemica relativa alle opposte interpretazioni del pensiero politico di Giacomo I, si veda: SOMMERVILLE JOHANN, *King James VI and I and John Selden: Two Voices on History and the Constitution*, in FISCHLIN DANIEL, FORTIER MARK, (edited by), "Royal Subjects. Essays on the Writings of James VI and I", with an introduction of KEVIN SHARPE, Detroit, Wayne State University Press, 2002, pp. 290-322. L'autore dell'intervento, attraverso circostanziate e puntuali riferimenti ai testi di Giacomo, sia alle opere politiche del periodo scozzese sia ad alcuni discorsi parlamentari, contesta l'interpretazione di Paul Christianson, secondo cui il pensiero politico dello Stuart subirebbe tra il 1610 e il 1621 una radicale trasformazione, motivata dalla progressiva familiarità di Giacomo con il sistema legale inglese, passando dalla teorizzazione di un trionfante assolutismo ad una teoria costituzionale della sovranità, direttamente debitrice della "medieval common law legacy" inglese. Sommerville decostruendo in primo luogo, il concetto di costituzionalismo di Christianson, sostiene come Giacomo non abbia mai riconosciuto l'esistenza di una "ancient constitution" superiore al potere del monarca e come le sue affermazioni, relative alla necessità, esemplare, ma non coattiva, di una conformità dell'agire del sovrano alla legge, trovino un eco profondo nei principali scrittori assolutisti dell'Europa dell'epoca. Più in generale, sul panorama teorico inglese della prima metà del XVII secolo e sulle polemiche ad esso inerenti nell'ambito della più recente storiografia anglo-americana, si vedano: KENYON JOHN PHILIPPS, *Stuart England*, London, Allen Lane, 1978 (II edizione 1985 per la casa editrice Penguin di Harmondsworth); BURGESS GLENN, *The Politics of the Ancient Constitution: an introduction to the English Political Thought, 1603-1642*, Basingstoke, Macmillan, 1992, e *Absolute Monarchy and the Stuart Constitution*, New Haven-Londra, Yale University Press, 1996; CHRISTIANSON PAUL, *Royal and Parliamentary Voices on the Ancient Constitution c.1604-1621*, in "The Mental World of the Jacobean Court", edited by LINDA LEVY PECK, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 71-95 e *Ancient Constitutions in the Age of Sir Edward Coke and John Selden*, in "The Roots of Liberty: Magna Carta, Ancient Constitution, and the Anglo-American Tradition of Rule of Law", edited by ELLIS SANDOZ, Columbia, University of Missouri Press, 1993, pp. 89-146. Si veda inoltre: SOMMERVILLE JOHANN, *James I and the Divine Right of Kings: English Politics and Continental Theory*, in "The Mental World", edited by LINDA LEVY PECK, *op. cit.*, pp. 55-70 e *Royalists and Patriots: Politics and Ideology in England 1603-1640*, Londra, Longman, 1986 (II ed. 1999).

¹⁷ Molti furono gli impedimenti formali che ostacolarono la successione di Giacomo Stuart al trono di Elisabetta I. Durante la dinastia Tudor, sia Enrico VIII sia Elisabetta I avevano emanato alcuni statuti tendenti a ricondurre la scelta del proprio successore nell'ambito della prerogativa regia o in quella del *king-in-parliament*. Enrico VIII, infatti, non solo aveva stabilito con l'*Act of Succession* [28 Henry VIII, c.7] che fosse di competenza del monarca regnante la scelta del proprio successore, ma aveva diseredato per via testamentaria la sorella maggiore Margaret, che

auto-rappresentazione regia. Basti considerare le indubbe affinità che accomunano le vicende editoriali di entrambi i trattati, che non solo vennero composti a breve distanza l'uno dall'altro, *The True Law of Free Monarchies* nel 1598, mentre il *Basilikon Doron*, il cui olografo venne redatto in lingua scozzese, nel 1599 e pubblicato in inglese in una prima edizione a tiratura limitata in quello stesso anno; ma furono rapidamente ristampati a Londra, a quattro giorni dalla morte di Elisabetta. Il primo senza che vi venissero apportate modifiche di sorta, il secondo, corredato da significativi ampliamenti nella parte introduttivo-esplicativa¹⁸. L'analisi si avvale, inoltre, dello studio di alcuni dei primi discorsi parlamentari, che lo stesso Stuart, una volta divenuto Giacomo I di Inghilterra e Scozia, terrà al Parlamento inglese, nella lunga sessione degli anni 1604-1610, unitamente al famoso e illuminante discorso tenuto ai giudici della Corona inglese, nel giugno del 1616¹⁹. L'integrazione degli *speeches* parlamentari, nonostante costituisca una anticipazione, una vera e propria prolessi di carattere cronologico, che, imponendo un ritmo diacronico all'analisi, anticipa tematiche e motivi strettamente connessi al regno inglese di Giacomo, risulta essere

nel 1503 aveva sposato Giacomo IV di Scozia ed era quindi la bisnonna del futuro Giacomo VI di Scozia. Successivamente, Elisabetta I, negli anni in cui la presenza di Maria Stuart in Inghilterra aveva maggiormente minacciato la stabilità del suo regno, aveva emanato in Parlamento un altro statuto [13 Eliz., c. 1], che condannava per alto tradimento tutti coloro che avessero osato contestare il diritto parlamentare di decidere della successione al trono inglese. A tutto ciò, si aggiunga il divieto, percepito come legge fondamentale del regno inglese, per qualunque straniero di poter ascendere al trono. Sulla questione, si veda: D'AVACK, LORENZO, *La Ragione dei Re. Il pensiero politico di Giacomo I*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 38-39 e p. 66.

¹⁸ FISCHLIN DANIEL, FORTIER MARK, *Introduction*, in JAMES I, "The True Law", *op. cit.*, p. 26. Per gli ampliamenti, del *Basilikon Doron*, si veda: SOMMERVILLE JOHANN P., *King James*, in DANIEL FISCHLIN and MARK FORTIER, (edited by), "Royal Subjects", *op. cit.*, p. 297.

¹⁹ Cfr., JAMES I, *The Political Works of James I*, *op. cit.*, pp. 269-345. I discorsi presi in esame sono nella maggior parte riconducibili al primo Parlamento inglese convocato da Giacomo, che si protrasse dal 1604 al 1610 e sono nell'ordine: il discorso inaugurale tenuto dallo Stuart nel marzo del 1604 al Parlamento inglese, in sessione congiunta, il discorso del novembre 1605, tenuto in occasione della scoperta del *Gunpowder Plot*, la cosiddetta "Congiura delle Polveri"; il discorso del marzo 1607, incentrato principalmente sui benefici del progetto di unificazione anglo-scozzese, il discorso del marzo 1610, che trae spunto dalla recente pubblicazione del libello, il *The Interpreter* (1607), di John Cowell e dalla presentazione dell'orazione sul passo biblico Ezechiele XXXI, 11 dell'Arcivescovo di York, Samuel Harsnett, entrambi scritti filo-assolutistici, e infine il famoso e conosciuto discorso ai giudici della Corona inglese, tenuto nella *Star-Chamber*, nel giugno del 1616. L'edizione di Charles Howard McIlwain contiene la citazione dei testi secondo la datazione seicentesca: nell'Inghilterra del XVII secolo, infatti, l'ultimo giorno dell'anno era il 24 marzo. Ho quindi adeguato le indicazioni alla datazione contemporanea, avvalendomi del riscontro con altri testi di edizione più recente. Si veda in proposito: *Constitutional Documents of the Reign of James I A.D. 1603-1625*, edited by J.R. TANNER, Cambridge, Cambridge University Press, 1930, pp. 14-17.

necessaria, al fine di precisare alcuni aspetti del pensiero politico dello Stuart, inerenti, in primo luogo, al delicato rapporto sussistente tra la figura del sovrano e la composita tradizione legislativa inglese.

Dal punto di vista del materiale documentale impiegato, questo primo nucleo dell'indagine si avvale inoltre sia dello studio delle *Ordinanze della Real Casa*²⁰ risalenti al regno di Guglielmo III d'Orange, che contengono una serie di provvedimenti a carattere ufficiale tesi a organizzare spazi e ambiti di potere all'interno della *household* regia; sia dell'analisi del *Book of Bounty*²¹, documento pubblicato nel 1610, che sancisce il contenuto e le norme procedurali atte a regolare la tradizionale prerogativa di ricompensa da parte del sovrano dei propri sudditi più meritevoli e fedeli.

Il primo documento verrà analizzato nel tentativo di far emergere i principi strutturanti l'organizzazione della Real Casa, principi che a loro volta testimoniano una precisa simbologia del potere regale, mentre il *Book of Bounty* permetterà di sciogliere interrogativi e dubbi inerenti l'origine e la definizione istituzionale di tale prerogativa regia e le stesse procedure amministrative che la regolavano.

2- La seconda parte dello studio ha lo scopo di ricostruire la biografia di George Villiers, primo duca di Buckingham, sottolineando con particolare attenzione quelli che furono i passaggi cruciali della sua carriera politica.

²⁰ Le *Ordinanze* sono conservate nel manoscritto della British Library: BL, Stowe MSS 563.

²¹ JAMES I, *By the King A Declaration of His Maiesties Royall pleasure, in what sort he thinketh fit to enlarge, or reserve himselfe in matter of Bountie*, Imprinted at London by Robert Barker, Printer to the Kings most Excellent Maiestie, 1610.

Tale ricostruzione, che si avvale dell'apporto documentale fornito da numerose fonti dirette, in parte edite²² e in parte manoscritte²³, si pone l'obiettivo di indagare l'ascesa politica di George Villiers sia in relazione al tema della vicinanza spaziale e dell'accesso alla persona del sovrano sia in riferimento alle dinamiche della corte giacobita della seconda decade del XVII secolo. La ricostruzione biografica è di fatto propedeutica al tentativo di fornire un quadro complessivo delle funzioni politiche che il favorito di Giacomo I svolse nel corso del suo breve seppur intenso *ministeriat*. Una attenta disamina dei documenti permetterà infatti di chiarire la veridicità delle affermazioni di Elliott in riferimento al *valimiento* di Buckingham. Secondo lo studioso britannico, infatti, la peculiarità distintiva dell'esperienza politica del favorito inglese risiede nella capacità di controllare e dirigere il *patronage* regio, a tal punto “[...] de crear una extensa red de clientes, lo que le convertió, en su papel de valido y criado del rey, en el intermediario imprescindible entre los pretendientes y la gracia real”²⁴. Se l'interpretazione fornita da John Elliott dovesse risultare fondata, la ricostruzione della biografia di Buckingham potrebbe fornire indirettamente la possibilità di una indagine tipologica delle varie forme di concessioni che costituivano nel loro insieme la prerogativa della *bounty* regia, organizzata, come sappiamo, attraverso

²² Si vedano a questo proposito, le indicazioni contenute in: WOTTON HENRY, *Reliquiae Wottonianae: or A Collection of Lives, Letters, Poems; with characters of Sundry Personages: And other Incomparable Pieces of Language and Art. Also Additional Letters to Several Persons, not before Printed, by the Curious Pencil of the Ever Memorable Sir Henry Wotton Knight Late Provost of Eaton College*, edited by IZAAC WALTON, printed by R. Marriott and F. Tyton, London, 1672. La serie di documenti di stato, che coprono il periodo che va dal 1611 al 1628 è contenuta in: *Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1611-1618*, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by ROBERT LEMON, London, Longman, 1858; *Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1619-1623*, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by MARY ANN EVERETT GREEN, London, Longman, 1858; *Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1623-1625*, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by MARY ANN EVERETT GREEN, London, Longman, 1859; *Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1625-1626*, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by JOHN MURRAY, London, Longman, 1859; *Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1627-1628*, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by JOHN MURRAY, London, Longman, 1859. E, infine, la corrispondenza del noto uomo di corte: CHAMBERLAIN JOHN, *The Letters of John Chamberlain*, edited with an introduction by NORMAN EGBERT MCCLURE, Philadelphia, American Philosophy Society, 1939, (2 vol.).

²³ A questo proposito, cito i manoscritti conservati alla British Library e che riportano gran parte della corrispondenza di Buckingham: BL, Harleian MSS, 1850 e 6987.

²⁴ Per questo riferimento vedi nota 12 della presente introduzione.

un vero e proprio sistema di *patronage* monarchico²⁵. Inoltre la centralità del nesso favorito-*patronage* regio, se supportata dai riscontri documentali, costituirebbe una chiave di lettura in grado di fornire una interpretazione istituzionale dell'emergere di tale figura nell'ambito della monarchia inglese del primo XVII secolo.

3- La terza parte dell'indagine si propone di investigare le tematiche e le dinamiche che contraddistinsero l'opposizione parlamentare al favorito inglese durante le convocazioni delle assemblee del 1625 e del 1626. In questa ottica è prioritario sottolineare la necessità di uno studio, che approfondisca il contesto storico, istituzionale e storiografico di tali assemblee. I dibattiti parlamentari del biennio citato sono infatti, in primo luogo, il frutto di precise condizioni storiche, che influenzarono profondamente l'andamento dei lavori dell'assemblea. In questa ottica, una visione complessiva non può quindi prescindere da uno sforzo di ricognizione contestuale, che al tempo stesso sottolinei il carattere peculiare dell'assemblea parlamentare, a livello sia istituzionale sia procedurale²⁶. L'analisi del materiale documentale di riferimento²⁷ permette di confrontarsi con una serie di interrogativi relativi al grado di formalizzazione dei meccanismi procedurali impiegati dal Parlamento inglese, per esplicitare le proprie facoltà più tradizionali. Tale indagine è, a sua volta, strettamente connessa con una più ampia valutazione del ruolo del Parlamento nell'ambito dell'assetto costituzionale della monarchia inglese. Si tratterà, in definitiva, di interrogarsi sul valore politico dell'opposizione parlamentare al favorito regio: il dissenso esplicito durante le prime convocazioni parlamentari del regno di Carlo I Stuart fu utile al Parlamento inglese al fine di sviluppare temi e procedure, che rivendicassero e tutelassero il ruolo istituzionale dell'assemblea cetuale del regno. Da un punto di vista

²⁵ Sulla definizione di *patronage*, si veda per esempio: PECK LEVY LINDA, *Court Patronage and Corruption in Early Stuart England*, Boston, Unyman, 1990.

²⁶ Per una ricognizione sintetica sulle origini, la storia e gli sviluppi istituzionali del Parlamento inglese, si veda: BOBBIO NORBERTO, MATTEUCCI NICOLA e PASQUINO GIANFRANCO, (a cura di), *Dizionario di Politica*, Torino, UTET, 1983, pp. 774-784; e DE BENEDICTIS ANGELA, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna, Il mulino 2000, pp. 161-203.

²⁷ A questo proposito, si vedano: GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates in the House of Commons in 1625*, London, Camden Society, 1873; e BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceeding in Parliament, 1626*, New Haven, London, Yale University Press, 1991-1995, (4 vol.).

storiografico, tale interrogativo si colloca direttamente nel contesto di un superamento della tradizionale visione dicotomica delle relazioni esistenti tra istituzioni della Corona e assemblea parlamentare rappresentativa, tra i due poli, per lungo tempo giudicati antitetici, di *court* e *country*, superamento, che è avvenuto, in ambito inglese, soprattutto attraverso l'asserzione di legami trasversali di affiliazione in grado di unire le due Camere parlamentari²⁸, e che equivale ad una ridefinizione dello stesso assolutismo monarchico seicentesco, in termini di tendenza storica congiunturale e non sistemica²⁹.

Da questo punto di vista, la lettura critica del materiale documentale reperito sarà propedeutica ad accertare, laddove sia possibile, il carattere e il significato di tali affiliazioni, la cui esistenza, a mio avviso, non pregiudica la possibilità di una crescente consapevolezza politica dei membri del Parlamento in relazione al loro ruolo istituzionale di portavoce delle rivendicazioni della nazione inglese³⁰.

²⁸ In relazione a tale approccio, si veda: GRUENFELDER JOHN, *Influence in Early Stuart Elections*, Columbus, Ohio, Ohio State University Press, 1981.

²⁹ Si veda a questo proposito: BENIGNO FRANCESCO, *idem*, pp. XXIX-XXX. L'intervento introduttivo di Benigno è di notevole interesse anche perché pone in luce la necessità di collocare lo studio del favorito seicentesco nell'ottica delle più recenti acquisizioni proprie della storiografia moderna sulla costituzione dello Stato assoluto e sulla "dicotomia" tra centro e località, che lo contraddistinguerebbe. Benigno ribadisce non solo il carattere congiunturale e non sistematico dell'assolutismo, ma anche l'esistenza, ormai più che appurata, di legami trasversali di affiliazione che univano la corte e le *élites* delle comunità urbane locali.

³⁰ A questo proposito, si vedano le conclusioni dell'indagine di Conrad Russell, contenute in: RUSSEL CONRAD, *Parliaments and English Politics 1621-1629*, Oxford, Clarendon Press, 1979, pp. 1-80. Secondo lo studioso, infatti, l'esistenza di legami di affiliazione trasversale tra le due Camere del Parlamento inglese costituirebbe una riprova del limitato ruolo politico svolto dalla Camera dei Comuni durante le convocazioni degli anni '20 del XVII secolo. A tale elemento si sommano nell'interpretazione di Russell, la natura istituzionalmente "effimera" della stessa assemblea cetuale, la maggiore incidenza delle rivendicazioni della base elettorale su considerazioni di carattere nazionale e la mancanza totale di una consapevolezza politica condivisa.

Capitolo primo

*Il profilo del favorito regio nell’Inghilterra
dell’inizio del XVII secolo alla luce delle condizioni culturali,
istituzionali e socio-economiche del tempo.*

1. *La teoria della sovranità nel pensiero politico di Giacomo I: il “Basilikon Doron”.*

La complessità interpretativa del *Basilikon Doron* dipende in particolar modo dalla sua collocazione di genere. Ad una prima valutazione, il trattato politico, che Giacomo IV di Scozia dedicò nel 1599 al figlio primogenito Enrico, sembra possedere tutte le caratteristiche proprie degli *specula principum*, cioè di quel genere letterario destinato all’educazione dei reggitori del potere temporale, di cui si rintracciano antecedenti fin dall’epoca classica, e che ebbe particolare diffusione in età umanistica, proprio per le indubbie implicanze pedagogiche di questa tipologia di scritti³¹. L’opera in questione condivide con gli *specula principum* la finalità educativa, il destinatario, e da un punto di vista più strettamente contenutistico, l’impiego della metafora dello specchio unitamente alla definizione della sovranità intesa come *ministerium*³² e all’impiego di passi biblici, I Sam. 8, 11-17 e Deut. 17, 14-20, la cui rielaborazione in termini unitari è finalizzata alla duplice definizione dell’equo sovrano e del tiranno³³.

³¹ Sulla diffusione in ambito umanistico del genere degli *specula principum*, si veda: GILBERT FELIX, *Niccolò Machiavelli e la vita culturale del suo tempo*, traduzione di ALDA DE CAPRARIIS, Bologna, Il mulino, 1969, pp. 113-133. Gilbert, prendendo in esame alcuni dei più noti *specula* italiani del XV secolo, discerne, in primo luogo, gli aspetti riconducibili al modello tradizionale di origine medievale dello “specchio del perfetto principe” e gli elementi, che emergono come innovativi e del tutto originali, mettendoli poi in relazione con la situazione politica contingente.

³² Per queste caratteristiche degli *specula principum*, si veda il bell’intervento di DIEGO QUAGLIONI, *Il Modello del Principe Cristiano. Gli «specula principum» fra Medio Evo ed prima Età Moderna*, in “Modelli nella Storia del pensiero politico”, a cura di VITTOR IVO COMPARATO, Firenze, Leo S. Olschki, 1987, vol. 1, p. 104 e p. 108.

³³ Cfr. DE BENEDICTIS ANGELA, *Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna*, op. cit., pp. 297-305. In realtà, la De Benedictis sottolinea come l’impiego negli *specula* di questi due passi biblici individua due distinte tipologie di sovranità: il monarca deuteronomico è *sub lege*, mentre il sovrano di I Sam. 8, 11-17 è un tiranno in quanto *legibus solutus*.

Non si può negare che il trattato sia destinato ad un futuro sovrano, ma è sulla funzionalità della metafora dello specchio e di conseguenza sul tipo di educazione, che Giacomo vuole impartire al proprio primogenito, che si viene producendo uno iato tra il genere tradizionale degli *specula* e le specificità proprie del *Basilikon Doron*, frattura in gran parte riconducibile all'emergere di tendenze speculative di realismo politico, che mal si coniugano con il carattere esemplare degli *specula*. La metafora dello specchio infatti non ha nel testo dello Stuart una valenza prevalentemente educativo-normativa, ma più semplicemente informativa: non vuole in altre parole costituire un modello del perfetto principe, bensì risulta funzionale alla definizione di una vera e propria teoria politica, cosa quest'ultima che non appartiene al genere³⁴, che si alimenta figurativamente della relazione analogico-esemplare tra Dio e il sovrano, da un lato e quest'ultimo e i propri sudditi, dall'altro lato. In definitiva, la metafora dello specchio, la cui polifunzionalità è stata efficacemente descritta dal Quaglioni³⁵, non rimanda alla volontà di costruire un'immagine del perfetto monarca, a cui Enrico, figlio primogenito di Giacomo, erede del trono di Scozia e potenziale candidato alla successione di Elisabetta I, dovrà tendere per procedimento speculare, ma è propedeutica alla definizione di un potere di origine divina, che in quanto tale non è sottoponibile al giudizio di alcuno, se non a quello ultra-mondano di Dio.

Tale asserzione è comprovata da numerosi indizi intertestuali, che esprimono il punto di vista di Giacomo relativamente ad un giudizio complessivo sulle finalità dell'opera, sulle potenzialità di una qualunque azione pedagogica e sui fini della conoscenza umana. Lo Stuart stesso sostiene in primo luogo che il testo non è un trattato sull'istituzione del perfetto principe, ma che nasce da precise esigenze contingenti, è frutto della sua specifica esperienza di governo ed infine è direttamente finalizzato all'educazione del principe Enrico³⁶. Inoltre, in due passi

³⁴ QUAGLIONI DIEGO, *Il Modello*, *op.cit.*, pp. 107-108.

³⁵ QUAGLIONI DIEGO, *idem.*, pp. 106.

³⁶ JAMES I, *The True Law*, *op. cit.*, , p. 99. Nella parte introduttiva del *Basilikon Doron*, lo Stuart così presenta la sua opera: "Yet in truth it was not my intention in handling of this purpose (as it is easy to perceive) fully to set down here all such grounds as might out of the best writers have been alleged and out of my invention and experience added for the perfect institution of a king, but only to give some such precepts to my own son for the government of this kingdom as was meetest for him to be instructed in and best became me to be the informer of".

successivi dell'opera, l'autore non solo circoscrive ampiamente le potenzialità di perfettibilità dell'essere umano proprie di qualsiasi azione educativa³⁷, ma rivendica per la conoscenza umana un fine pratico e non esclusivamente contemplativo³⁸. La duplice analogia, istituita tra Dio e il sovrano, da un lato, e il monarca e i propri sudditi, dall'altro, stabilisce i contorni formali ed inderogabili della sovranità: un potere di origine divina, cristallizzato in una monarchia di carattere dinastico, in cui vale il principio della primogenitura maschile. L'origine divina del potere³⁹, è altresì funzionale a definire il principio dell'insindacabilità del potere sovrano e di conseguenza quello dell'illegittimità di qualunque forma di ribellione, essendo considerata dallo Stuart un atto esecrabile persino la ribellione contro un sovrano tiranno⁴⁰. La definizione del tiranno nel *Basilikon Doron* è modellata, come è già stato detto, sulla base delle indicazioni contenute nel passo biblico I Sam. 8, 11-17, laddove l'iniquo sovrano governa dominato dai propri appetiti personali, incurante del bene e della prosperità dei propri sudditi⁴¹. In realtà, una più attenta contestualizzazione critica del principio di insindacabilità del potere permette non solo di chiarificare il funzionamento di quella duplice analogia più volte richiamata, ma anche di disvelare alcune incongruenze proprie del *Basilikon Doron*. Incoerenze, queste ultime, relative agli attributi distintivi

³⁷ Si veda: *idem*, p. 132. Disquisendo della scelta dei membri della *household*, Giacomo consiglia ad Enrico, suo figlio primogenito, di scegliere con oculata saggezza, facendo particolare attenzione al loro lignaggio familiare, poiché: “ It is an old and true saying that a kindly aver will never become a good horse; for albeit good education and company be grat helps to nature, and education be, therefore, most justly called *altera natura*, yet to get out the flesh that is bred in the bone, as the old proverb saith”.

³⁸ Cfr., *idem*, p. 146. Lo Stuart, consigliando al figlio quali debbano essere gli ambiti di studio, da apprendere, afferma preliminarmente: “[...], that ye study not for knowledge nakedly, but that your principal end be to make you able thereby to use your office, practicing according to your knowledge in all the points of your calling not like these vain astrologians that study night and day on the course of stars only that they may, for satisfyg their curiosity, know their course”.

³⁹ Si veda: *idem*, p. 103. Il primo libro del *Basilikon Doron*, dal titolo emblematico di “Of a King’s Christian Duty towards God” si apre con un’affermazione dal significato inequivocabile: “Therefore, my son, first of all things learn to know and love that God whom to ye have a double obligation: first, for that he made you a man; and next, for that *he made you a little god to sit on his throne and rule other men*” (il corsivo è mio). Sulla novità rappresentata in ambito inglese da una tale asserzione, si veda: D’AVACK, LORENZO, *La Ragione dei Re*, *op. cit.*, pp. 56-70.

⁴⁰ JAMES I, *The True Law*, *op. cit.*, p. 114-115. Per lo Stuart, l’uccisione del tiranno è in primo luogo un atto esecrabile, foriero di pericolosi precedenti giudiziari: “[...] and although that rebellion be ever unlawful on their part, yet is the world so wearied of him that his fall is little meaned by the rest of his subjects and but smiled at by his neighbours. [...], it is oft falleth out that the committers not only escape unpunished but, farther, the fact will remain as allowed by the law in divers ages thereafter”.

⁴¹ *Idem*, p. 114.

della sovranità, e riconducibili, a mio avviso, al tentativo di sintesi, operato dall'autore di istanze speculative e storiche confliggenti. Per Giacomo I, così come, al sovrano è preclusa la conoscenza di alcune verità teologiche, che Dio ha volutamente reso inaccessibili e imperscrutabili all'uomo, anche ai sudditi è negata la piena conoscenza dell'operato del loro monarca⁴². In questa ottica, strettamente affine alla teoria medievale degli *arcana imperii*, o *mysteries of state*⁴³, la sovranità si ammanta di un'aurea di segretezza semi-sacrale, che nega ai sudditi qualsiasi legittimità cognitiva ed esegetica.

In contrasto con gli assunti di segretezza e di insindacabilità, che caratterizzano i tratti peculiari della sovranità nel *Basilikon Doron*, e che sono chiaramente una diretta conseguenza delle teorie sull'origine divina di tale potere, si pone l'impianto epidittico della terza parte, dal titolo di "Of A King's Behaviour in Indifferent Things". Sia nella parte introduttivo-esplicativa, esplicitamente indirizzata al lettore, ed impostata secondo i canoni classici dei proemi, sia nelle pagine incipitarie della terza parte, infatti lo Stuart definisce contenuto e fini di quest'ultimo "capitolo", sottolineando la necessità per il principe Enrico di modulare i propri comportamenti esteriori, - in termini di abitudini alimentari, sonno, abbigliamento, oratoria, scrittura, prossemica, sports, passatempi e compagnie convenienti -, in modo che essi siano "specchio" delle sue virtù intellettuali interiori⁴⁴. Questa ricerca di conformità etica tra dimensione interiore e dimensione esteriore, è funzionale per lo Stuart a tacitare tutti coloro, che, basandosi esclusivamente sull'apparenza, finiscono con l'esprimere giudizi e

⁴² Cfr., *idem*, p. 107 e p. 118. Il riferimento ai limiti che Dio ha legittimamente posto alla conoscenza e all'esegesi biblica, è inserito al termine di un lungo elenco di luoghi scritturali, la cui conoscenza sarà utile ad Enrico ai fini di una educazione e religiosa e politica: "[...] but press not curiously to seek outfarther than is contained therein, for that were over unmannerly a presumption, to strive to be further upon God's secrets than he hath will ye be".

Riferimenti impliciti all'insindacabilità del potere sovrano, si rintracciano ogni qualvolta lo Stuart enuncia la teoria della esclusiva responsabilità del sovrano nei confronti di Dio. Corollario specifico di tale assunto è rappresentato da quei passi nei quali l'autore invita a punire tutti coloro che disonorano pubblicamente, con calunnie e false critiche, la stirpe reale, concludendo che: "I grant we have all our faults, which privately betwix you and God should serve you for examples to meditate upon and mend in your person, but should not be a matter of discourse to others whatsoever".

⁴³ JAMES I, *The Political Works of James I*, *op. cit.*, p. 287 e p. 332.

⁴⁴ Cfr., JAMES I, *The True Law*, *op. cit.*, p. 93 e p. 154.

critiche relativi alla natura interiore del principe⁴⁵. È chiaro quindi che nonostante le dichiarazioni e gli assunti teorici, lo Stuart è costretto ad ammettere implicitamente la necessità di una consensualità alla monarchia e la terza parte del *Basilikon Doron* si risolve in una serie di consigli di natura pratica, finalizzati ad ottenere la benevolenza dei sudditi, attraverso una loro corretta interpretazione delle azioni del sovrano. Dal punto di vista delle funzioni, nel *Basilikon Doron* l'immagine del sovrano delineata dallo Stuart rispecchia le più tradizionali teorizzazioni che precedono quella di Jean Bodin: l'autore infatti pur conoscendo il pensatore politico francese, il cui testo più famoso, *I Sei Libri della Repubblica*, faceva parte della biblioteca di Giacomo fin dal periodo scozzese⁴⁶, nel definire il rapporto intercorrente tra il sovrano e la legge, pone l'accento non tanto sul momento legislativo, la cui rilevanza è stata ampiamente sottolineata dall'indirizzo romanistico della speculazione politica, ma su quello esecutivo⁴⁷. Se

⁴⁵ JAMES I, *The Political Works of James I*, op. cit., pp. 285-286, p. 292, p. 306 e p. 325. La metafora dello specchio è, con tutta evidenza, di particolare valore semantico-simbolico per lo Stuart, a tal punto che è possibile rintracciarne echi anche nei suoi discorsi politici, nel discorso del 1605, in quello del 1607, in cui per l'esattezza si parla di "transparent glass" e in quello del 1609. In particolare modo, nello *speech* del 1609, essa riacquisisce e al tempo stesso precisa l'idea di una conformità tra dimensione interiore ed esteriore, tra intenzioni ed azioni, in relazione alla figura del sovrano. Lo specchio, la cui metafora impone una struttura circolare al discorso parlamentare del 1609, essendo impiegata dallo Stuart sia all'inizio sia a chiusura dello *speech*, assurge con chiarezza a strumento di cognizione delle reali intenzioni del monarca. La trasparenza cristallina di tale "mirror", equivale ad una finestra aperta sul petto del monarca, permettendo ai suoi sudditi di conoscere ciò che si agita nel cuore stesso del loro sovrano. I sudditi, a loro volta, hanno il dovere di non sovrapporre a tale visione un'idea pregiudizievole e strumentale delle intenzioni del sovrano, perché ciò equivarrebbe ad insozzare lo specchio con "a foule breath, and unclean hands" o ad alterare l'immagine con l'impiego di una luce non adatta. In maniera sintetica, eppure efficace, tale metafora, negli scritti di Giacomo, diventa quindi paradigma rappresentativo di meccanismi psicologici di indagine e percezione della realtà.

⁴⁶ A questo proposito, si veda: D'AVACK LORENZO, *Dal Regno alla Repubblica: studi sullo sviluppo della coscienza costituzionale in Inghilterra*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 30 e SOMMERVILLE JOHANN, *King James VI*, in FISCHLIN DANIEL, FORTIER MARK, (edited by), "Royal Subjects", op. cit., p. 305. Il testo di Bodin venne aggiunto alla raccolta personale di libri di Giacomo attorno al 1577.

⁴⁷ In questo ambito, il distacco dello Stuart dalla tradizione romanistica e da Bodin è incontrovertibile. Uno iato reso ancora più profondo se solo si confrontano i passi del *Basilikon Doron* e dei *I Sei Libri della Repubblica* dedicati alla diretta contrapposizione del sovrano e del tiranno. La definizione dello Stuart, infatti, omette completamente qualunque riferimento alla legge di natura, la cui subordinazione da parte dell'equo sovrano è cifra distintiva nella teoria del Bodin, mentre pone in luce l'eterodirezione delle azioni del sovrano. Per lo Stuart infatti ciò che contraddistingue il giusto sovrano dal tiranno è la finalità pubblica, eterodiretta appunto, del suo agire. Anche in Bodin, appare questo tratto, ma esso è secondario rispetto alla definizione del rapporto tra sovrano e legge di natura. La totale mancanza di un riferimento alla legge nel *Basilikon Doron* è, a mio avviso, spiegabile con la non centralità del momento legislativo nella teoria della sovranità dello Stuart e con la sua estranietà alla teoria del triplice ordine di leggi, a cui

infatti è vero che uno dei principali compiti del sovrano è quello di “[...] establishing and executing (which is the life of the law) good laws among your people”⁴⁸, è altrettanto vero che il principe Enrico, a detta dello stesso Giacomo, dovrà, una volta divenuto re di Scozia, preoccuparsi non tanto di emanare nuove leggi, quanto piuttosto della buona esecuzione di quelle già esistenti⁴⁹. L’esecuzione delle leggi e l’amministrazione della giustizia sono quindi due delle attività principali del sovrano: una giustizia, intesa in termini interni, ovvero diretta a dirimere le controversie tra i propri sudditi ed esterna, ovvero volta a vendicare gli affronti subiti da parte di nazioni straniere. Nell’ambito di una non ancora chiara e stringente definizione dello *ius bellum*, Giacomo fa discendere il dovere di intervento del sovrano dal concetto stesso di giustizia. Legittima è infatti la guerra per giusta causa, anche se non possono essere ad essa del tutto estranee considerazioni concernenti l’onore della monarchia e il suo concreto vantaggio: “[...] otherwise a[n] honourable and just war is more tolerable than a dishonourable and disadvantageous peace”⁵⁰.

Relativamente all’accezione tradizionale dell’esercizio della giustizia, lo Stuart consiglia al figlio di essere inizialmente inflessibile, ma di saper con il tempo mitigare le istanze della giustizia con quelle proprie della grazia, tenendo conto delle intenzioni del criminale e dei suoi comportamenti passati⁵¹. In definitiva, l’analisi delle funzioni distintive, che lo Stuart riconosce al sovrano, oltre a porre in luce, come è già stato più sopra detto, la superiorità del momento esecutivo rispetto a quello legislativo e la mancanza di una reale definizione del rapporto

corrisponde nella Scolastica un triplice ordine di fini. I passi presi in esame per questo confronto sono: JAMES I, *The True Law*, *op. cit.*, p. 113-114 e BODIN JEAN, *I Sei Libri dello Stato*, a cura di MARGHERITA ISNARDI PARENTE, Torino, U.T.E.T, 1964, vol. I, p. 594-595.

⁴⁸ Cfr., JAMES I, *The True Law*, *op. cit.*, p. 113.

⁴⁹ *Idem*, p. 115. “[...] besides that in this country we have already more good laws than are well execute[d], and am only to insist in your form of government anent their execution”. “[...] for few laws and well put in execution are best in a well-ruled commonweal”.

⁵⁰ Cfr., *idem*, p. 131.

⁵¹ Cfr., *Idem*, p. 116. Giacomo consiglia ad Enrico: “And when ye have by severity of justice once settled your countries and made them know that ye can strike, then may ye thereafter all the days of your life *mix justice with mercy*, punishing or sparing as ye shall find the crime to have been willfully or rashly committed and according to the by-past behaviour of the committer” (il corsivo è mio). E poco oltre, facendo riferimento alla sua esperienza personale in Scozia: “For I confess, where I Thought by being gracious at the beginning to win all men’s hearts to a loving and willing obedince, I by the contrary found the disorder of the country and the loss of my thanks to be all my reward”.

intercorrente tra sovrano e legge positiva, individua nell'esercizio della giustizia uno strumento di disciplinamento sociale. Se infatti, da un lato, l'autore consiglia al primogenito di attuare quel temperamento di giustizia e grazia soprattutto nei confronti dei soggetti socialmente ed economicamente più deboli, ai quali deve essere indirizzata in via preferenziale la magnanimità principesca,⁵² dall'altro, egli è convinto che un esercizio esemplare della giustizia si possa rivelare di particolare utilità se esercitato nei confronti di un nobile al fine di stemperare la naturale litigiosità della nobiltà, e di ricondurre i suoi membri nell'alveo del servizio alla Corona⁵³.

Seppur di origine divina, il potere che Giacomo riconosce al sovrano nel *Basilikon Doron* ha alcuni limiti, la cui individuazione, finalizzata in parte ad avvalorare la propria candidatura al trono inglese, coincide con una distinzione *in nuce* delle competenze e delle prerogative esercitabili da parte del sovrano in quanto figura istituzionale, da un lato e in quanto persona privata, dall'altro⁵⁴.

Dovendo in primo luogo negare la legittimità sia di alcuni statuti emanati in epoca Tudor, che attribuivano il potere di scelta del successore ora al sovrano ora al *king-in-parliament*, sia delle volontà testamentarie di Enrico VIII⁵⁵, lo Stuart affermò il carattere istituzionale e non patrimoniale della monarchia, le cui leggi fondamentali esulavano dalla capacità giuridico-legislativa di intervento del sovrano.

⁵² Cfr., *Idem*, p. 119. "And although the crime of oppression be not in this rank of unpardonable crimes, yet the over common-use of it in this nation, as if it were a virtue, especially by the greatest rank of subjects in the land, requireth the king to be a sharp censurer thereof. Be diligent, therefore, to try and awful to beat down the horns of proud oppressors; embrace the quarrel of the poor and distressed as your own particular, thinking it your greatest honour to oppress the oppressors [...]"

⁵³ *Idem*, pp. 125-126. "And for their barbarous feids, put the laws to due execution made by me there-ament, beginning ever rathest at him that ye love best and is most oblised unto you, to make him an example to the rest". "[...]; and so use yourself lovingly to the obedient and rigourously to the stubborn, as may make the greatest of them to think that the chiefest point of their honour standeth in striving with the meanest of the land in humility towards you and obedience to your laws, beating ever in their ears that one of the principal points of the service that ye crave of them is in their persons to practice, and by their power to procure, due obedince to the law, without the which no service they can make can be agreeable unto you".

⁵⁴ La distinzione impiega la figura giuridica, di origine privata, del tenentario o usufruttuario: il sovrano, in quanto «live-renter», ha il diritto di disporre delle entrate derivantigli dalla amministrazione dello stato, ma non di modificarne le regole fondamentali, ovvero quelle regole che presiedono al suo funzionamento.

⁵⁵ Si veda la nota numero 18 dell'Introduzione.

Al sovrano non spettava né la designazione del proprio successore, dipendendo quest'ultima, anche in assenza di un erede diretto, da meccanismi genealogico-parentali, né, in caso avesse più di un discendente diretto, il diritto di dividere i territori della Corona tra di essi, né, infine, l'impiego del patrimonio della Corona come strumento di *bounty regia*⁵⁶. Il patrimonio della monarchia era infatti indivisibile e inalienabile, e nel ricompensare sia i principi di sangue reale sia i propri sudditi, il re avrebbe dovuto attingere alle risorse del patrimonio personale.

1.1. *La prerogativa regia in: "The True Law of Free Monarchies"*.

Lo studio comparativo di *The True Law of Free Monarchies*⁵⁷ mostra da un lato profonde assonanze di natura formale, metodologica e contenutistica con gli assunti teorici espressi dallo Stuart nel *Basilikon Doron*, contenendo contemporaneamente alcune affermazioni, che rappresentano una radicalizzazione di quegli stessi concetti, e che, del resto, non troveranno traccia alcuna nei discorsi pubblici, che Giacomo terrà nei primi due decenni del suo regno inglese.

L'opera, composta nel 1598 e anch'essa confluita, senza modifiche di sorta, nella pubblicazione complessiva degli scritti dello Stuart del 1616, condivide con il *Basilikon Doron* la struttura sintetica⁵⁸ e la finalità pedagogico-informativa, che l'autore esplicita in più di un'occasione⁵⁹. Ciò che distingue il trattato del 1598 dall'opera dedicata al principe ereditario Enrico e che, a mio giudizio, spiega

⁵⁶ *Idem*, pp. 142-143 e p. 153. "And in case it please God to provide you to all these three kingdoms, make your eldest son Isaac, leaving him all your kingdoms, and provide the rest with private possessions. [...] But if God give you not succession, defraud never the nearest by right, whatsoever conceit ye have of the person. For kingdoms are ever at God's disposition and in that case we are but live-renters, [it] lyng no more in the king's nor people's hands to dispossess the righteous heir". In seguito, Giacomo affronta anche la questione legata al corretto esercizio della liberalità, che mai deve eccedere in prodigalità rischiando di esurire le risorse della monarchia: "In special impair not by your liberality the ordinary rents of your crown, whereby the estate royal of you and your successors must be maintained".

⁵⁷ Per dovere di completezza, il titolo per intero dell'opera di Giacomo è: *The True Law of Free Monarchies: or The Reciprocal and Mutual Duty Betwixt a Free King and his Natural Subjects*.

⁵⁸ *Idem*, p. 49 e p. 52. Giacomo infatti parla esplicitamente di "short treatise", ma anche di "pamphlet", parola quest'ultima che allude sia alla veste sintetica sia alla natura polemica, che sottende l'intera opera.

⁵⁹ *Idem*, p. 49 e p. 51. Lo Stuart, a più riprese, impiega verbi quali "to instruct" o più semplicemente "to teach" per indicare la finalità prima di *The true Law of Free Monarchies*.

anche le disomogeneità teoriche tra l'una e l'altra opera, è l'impianto polemico di *The True Law of Free Monarchies*. Pur non arrivando mai a esplicitare i propri riferimenti oppositivi, strategia compositiva tesa fin da subito a svalutare il valore scientifico delle loro proposizioni, l'intera opera è infatti percorsa da impliciti riferimenti polemici nei confronti di quegli autori, tra cui, l'umanista e filologo, nonché ispiratore della Chiesa Presbiteriana scozzese, Andrew Melville e George Buchanan, filosofo e mentore dello Stuart, le cui tesi vengono puntualmente confutate da Giacomo⁶⁰. L'obiettivo primario dello Stuart è infatti quello di definire il rapporto intercorrente tra il sovrano e i propri sudditi, ponendo in luce la natura ambivalente di tale relazione. Se da un lato, impiegando con frequenza termini riconducibili alla tradizione feudale⁶¹, lo Stuart afferma la natura bilaterale di tale accordo per quanto riguarda gli obblighi dell'uno e dell'altro⁶², dall'altro lato egli impiega, come parte centrale delle proprie argomentazioni, lo stesso passo scritturale di I Sam. 8, 9-20, già presente tra le fonti del *Basilikon Doron*, per legittimare la natura assolutamente irrevocabile di tale accordo. Omettendo i versetti introduttivi di tale passaggio, nei quali è esplicita la condanna di Samuele, primo grande profeta del regno israelitico e di Dio nei confronti della richiesta del popolo di ottenere un re, che nella Bibbia equivale ad un atto di ripudio

⁶⁰ Sul contesto del pensiero politico scozzese a cavallo tra la fine del XVI e l'inizio del secolo successivo, si veda: MASON ROGER A., *Kingship and Commonweal: Political Thought in Renaissance and Reformation Scotland*, East Linton, Tuckwell, 1998.

⁶¹ Nell'opera, i sudditi sono definiti con frequenza sia "lieges", o vassalli, sia "vassals". L'impiego di termini direttamente mutuati dalla tradizione feudale è propedeutico a rafforzare il valore storicistico delle affermazioni di Giacomo. Non a caso, infatti, l'opera in questione, contiene una vera e propria ricostruzione storica della nascita del regno di Scozia, ricostruzione, che pur ispirandosi all'opera di Hector Boethius, *Historia Scotorum*, ha con la fonte ben poche affinità. Se infatti lo storico e umanista scozzese aveva sottolineato il ruolo decisivo del popolo e il carattere consensuale e partecipato della fondazione del regno scozzese, all'opposto lo Stuart descrive l'avvenimento come frutto esclusivo della decisione di Fergus, primo re di Scozia. La matrice culturale medievale dell'opera emerge anche laddove Giacomo descrive la legittima pretesa del sovrano a reclamare per sé tutta la terra del regno: tale rivendicazione si fonda su un originario, ma pur sempre attuale, diritto di proprietà, che è di fatto alla base dell'intero sistema feudale e che connota il carattere patrimoniale dello stato pre-moderno. Per i termini "lieges" e "vassals": JAMES I, *The True Law*, *op. cit.*, p. 57, p. 68, p. 70 e p. 72. Per la ricostruzione storica di Giacomo: *idem*, pp. 68-69. Per la natura patrimoniale della monarchia: *idem*, p. 71.

⁶² Cfr., *idem*, p. 56 e p. 66. Da parte del sovrano, gli obblighi inerenti al proprio ruolo sono sanciti dal giuramento di incoronazione, una delle leggi fondamentali del regno, e inseriti da Giacomo nel contesto teorico di una concezione ministeriale della sovranità. Con il giuramento, il sovrano si obbliga a mantenere la religione del regno, a conservare le leggi fatte dai propri predecessori e a farne di nuove, a seconda che la necessità lo richieda, a tutelarne la corretta esecuzione, a mantenere gli antichi privilegi e le libertà del paese e dei ceti e infine a garantire pace e prosperità generali. I sudditi, a loro volta, dovranno al sovrano assoluta obbedienza, lealtà e dedizione.

dell' autorità divina⁶³, Giacomo sostanzia, sulla base di un riferimento scritturale, in realtà abilmente contraffatto, il principio della irrevocabilità di tale concessione, annullando qualsiasi possibilità di resistenza da parte del popolo⁶⁴. Se nel *Basilikon Doron* questo luogo scritturale viene impiegato da Giacomo come fonte nella descrizione dell' iniquo tiranno, in *The True Law of Free Monarchies* diventa quindi strumento di definizione di una sovranità assoluta e incontestabile, perfino laddove il sovrano, sulla scia delle indicazioni contenute nel passo biblico veterotestamentario, si macchi di orribili crimini, sovvertendo la più elementari regole di giustizia ed equità⁶⁵. Nel quadro complessivo di una affermazione del diritto divino dei monarchi e del principio di esclusiva responsabilità ultra-mondana del loro operato⁶⁶, che apparenta le due opere,

⁶³ Il significato dei versetti biblici omissi, ovvero 1 Sam. 8, 6-8, è inequivocabile. Si legge nella Bibbia, a questo proposito: «Agli occhi di Samuele la proposta era cattiva perché avevano detto: «Dacci un re che governi». Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore rispose a Samuele: «Ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di essi. Come si sono comportati dal giorno che li ho fatti uscire dall' Egitto, fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così intendono fare a te»». Questo stesso passo, centrale come abbiamo detto, nella legittimazione delle teorie di Giacomo, è presente anche in *De Jure Regni Apud Scotos*. In quest' opera, Buchanan ne coglie il significato con assoluta aderenza alla fonte sottolineando come il popolo di Israele stesse ripudiando Dio e Samuele e che le caratteristiche descritte dalla Bibbia non potevano che connotare l' esercizio di un potere tirannico. In risposta alle sollecitazioni della controparte, rappresentata nel dialogo da Thomas Maitland, Buchanan precisa infatti come il regno di Samuele fu un regno equo, in cui la giustizia veniva amministrata in stretta osservanza delle leggi divine, e che la richiesta fatta dal popolo israelitico di avere un sovrano simile ai sovrani confinanti, equivaleva a invocare l' ascesa di un tiranno. Infine, sulla scorta del passaggio deuteronomico, Buchanan afferma che la descrizione del potere politico fatta in I Sam. 8, 6-20 è la descrizione di un potere tirannico istituito in dispregio del precedente *covenant* stretto tra Dio e il popolo di Israele.

Si veda: BUCHANAN GEORGE, *A dialogue on the law of kingship among the Scots: a critical edition and translation of George Buchanan's De jure regni apud Scotos Dialogus*, edited by ROGER A. MANSON and MARTIN S. SMITH, Aldershot, Ashgate, 2004, pp. 109-111.

⁶⁴ JAMES I, *The True Law*, op. cit., p. 62. La forza delle argomentazioni di Giacomo risiede tutta nell' impiego di un paradigma biblico. La Bibbia, di cui Giacomo era un profondo conoscitore, a tal punto da prepararne, nel 1611, una versione autorizzata, rappresenta infatti per ogni credente un modello esegetico inconfutabile. Egli la impiega non solo per definire i contorni e le caratteristiche della regalità, ma anche come vero e proprio "pattern" politico per ciascuna monarchia cristiana. Religiosa è la fonte legittimante, e religioso è anche il legame che permette di generalizzare il principio, ponendolo alla base della costruzione di tutte le monarchie. Si legge infatti in *The True Law of Free Monarchies*: "Now then, since the erection of this kingdom and monarchy among the Jews and the law thereof may and ought to be a *pattern* to all Christian and well-founded monarchies [...]" (il corsivo è mio).

⁶⁵ *Idem*, p. 61. Il sovrano di *The True Law of Free Monarchies* può legittimamente contravvenire alle più semplici norme di giustizia e di equità, ignorando il diritto alla libertà personale dei suoi sudditi e le regole inerenti la proprietà.

⁶⁶ *Idem*, pp. 54-55, p. 56 e pp. 79-80.

sussistono comunque alcune significative differenze anche nella definizione del ruolo e degli attributi della sovranità.

Come Davide, il fondatore del regno israelitico e Salomone, suo figlio e successore, il sovrano di *The True Law of Free Monarchies* ha il compito di amministrare la giustizia e dirimere con saggezza le controversie, ma egli è anche e soprattutto l'unico ed esclusivo *law-maker*, l'unico ed esclusivo autore della legge positiva⁶⁷, capace di interpretarla e di modificarla secondo necessità e senza l'obbligo di comunicare il motivo delle sue decisioni in merito⁶⁸. Questa facoltà definisce, a sua volta, la posizione del sovrano nei confronti delle varie fonti normative: egli è infatti sottoposto unicamente all'osservanza dei dettami divini, mentre è completamente svincolato dall'osservanza di tutte le altre tradizioni legislative, nell'ordine le leggi fondamentali, tra cui rientra lo stesso giuramento di incoronazione, a cui Giacomo demanda il compito di definire gli obblighi del sovrano nei confronti dei propri sudditi, le leggi di natura e il diritto positivo, di cui egli è autore e che quindi non costituiscono un vincolo di per sé cogente. La conformità coscienziale del sovrano alle leggi è infatti motivata unicamente da una finalità esemplare nei confronti dei propri sudditi⁶⁹. In definitiva, *The True Law of Free Monarchies* rappresenta per molti aspetti una radicalizzazione delle posizioni che lo Stuart esprimerà nel *Basilikon Doron*, radicalizzazione che non trova echi negli scritti dei primi due decenni del regno inglese dello Stuart. Tale lacuna è, a mio avviso, riconducibile in primo luogo al carattere polemico di quest'opera, il cui intero impianto compositivo è finalizzato a confutare teorie politiche che sulla base di tesi storicistiche o contrattualistiche riconoscevano al popolo un legittimo potere di resistenza⁷⁰, ma essa dipende in egual, se non maggiore, misura, dalla vitalità politica del Parlamento inglese, e dall'altro grado di consapevolezza che tale istituzione aveva di sé, del proprio ruolo e delle proprie

⁶⁷ Sull'esclusività della facoltà legislativa attribuita al sovrano, che è l'unico fautore del diritto statutario, ivi comprese le stesse ordinanze regie: *idem*, pp. 70-71.

⁶⁸ Cfr., *idem*, p. 72. “ And where he sees the law doubtful or rigorous, he may interpret or mitigate the same, lest otherwise *summum jus* be *summa injuria*. And therefore general laws made publicly in Parlaiment may, upon known respects to the King, by his authority be mitigated and suspended upon causes only known to him”.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Si veda a questo proposito: MASON ROGER, *Kingship, op.cit.*, pp. 187-213.

competenze. Tale consapevolezza è ampiamente testimoniata da un testo come la *Form of Apology and Satisfaction*⁷¹, una “humble declaration”⁷² che i Comuni redigeranno, indirizzandola a Giacomo, nel giugno del 1604. Il testo, che non verrà mai ufficialmente consegnato al sovrano⁷³, costituisce una rappresentazione storicamente veridica⁷⁴ delle funzioni e del ruolo della Camera Bassa e dell’intero Parlamento inglese e al tempo stesso una difesa degli antichi privilegi e delle tradizionali libertà dei suoi membri⁷⁵, difesa resasi necessaria di fronte alle innumerevoli dichiarazioni di segno opposto fatte dallo Stuart⁷⁶. Nel documento la precisazione del ruolo e delle funzioni istituzionali dei Comuni si inserisce nel contesto di una visione tesa a comporre in maniera armonica gli ambiti e le prerogative della Corona e del Parlamento: oltre all’impiego della metafora

⁷¹ Si veda: *Form of Apology and Satisfaction*, in TANNER J.R., “Constitutional Documents”, *op. cit.*, pp. 217-230.

⁷² *Idem*, p. 218.

⁷³ Si veda a questo proposito l’articolo di: HEXTER, J. H., *Power Struggle, Parliament, and Liberty in Early Stuart England*, in “The Journal of Modern History”, Chicago, University Chicago Press, 1978, vol. 50, n. 1, p. 32, nota 58.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Cfr., *idem*, p. 220 e p. 224 “First, That we held not privileges of right, but of grace only, renewed every Parliament by way of donature upon petition, and so to be limited”. Nel testo dell’*Apology*, i Comuni affermano con chiarezza i propri tradizionali diritti concernenti la totale autonomia giurisdizionale nel giudicare delle controversie direttamente connesse alle elezioni dei propri membri e alla libertà personale e di parola di quegli stessi membri. La difesa di questi diritti costitutivi e fondanti la stessa identità istituzionale della Camera dei Comuni si basa nel documento sul riferimento ad una tradizione storica consolidata attraverso l’impiego di formule di vario tipo,- “[...] according to the ancient use and liberty of Parliament”, “[...] our right and due inheritance” o ancora “[...] the ancient inheritance of our liberty”-, tutte tendenti a sottrarre implicitamente tali diritti ad un originario potere di concessione del sovrano.

⁷⁶ L’articolo di Hexter contiene una chiara delucidazione del contesto politico entro cui si colloca la redazione dell’*Apology*. Nel marzo del 1604, infatti, nel tentativo di porre fine alla controversia nata tra i membri del *Privy Council* e i Comuni, relativamente a chi detenesse legittimamente il potere in ultima istanza per giudicare le elezioni dei membri di quella stessa camera, lo Stuart aveva pubblicamente dichiarato che tutte le prerogative parlamentari erano da considerarsi una graziosa concessione del monarca. Ma il testo della dichiarazione parlamentare contiene di per sé alcune indicazioni che permettono di ampliare questo stesso contesto: è probabile infatti che l’*Apology* debba essere intesa come la risposta a questo episodio particolare, ma anche ad alcune affermazioni contenute negli scritti di Giacomo, che i parlamentari mostrano di conoscere. A tale proposito, si legga quanto contenuto nella parte incipitaria della dichiarazione del 1604: “[...] was the great and extraordinary love which we bear towards your Majesty’s most royal and renowned person, and a longing thirst to enjoy the happy fruits of your Majesty’s most wise, religious, just, virtuous, and gracious heart; whereof not rumour but your Majesty’s own writings had given us a strong and undoubted assurance” (il corsivo è mio). L’uso della parola “writings” fa infatti pensare che in questo caso i redattori della dichiarazione facessero riferimento proprio alle opere politiche di Giacomo e non esclusivamente al discorso parlamentare citato da Hexter, che, in termini tecnici, era detto *speech*. *Idem*, p. 220. Per il contesto storico dell’*Apology*: HEXTER, J. H., *op. cit.*, pp. 34-35.

organicistica, che definisce uno spazio gerarchicamente strutturato, in cui ciascun elemento trova la sua collocazione in base ad un preciso insieme di diritti e di doveri⁷⁷, la dichiarazione dei Comuni precisa il carattere composito e unitario dello stesso Parlamento, costituito dal sovrano e dalle due Camere⁷⁸ e al tempo stesso sottolinea come la duplice obbligazione politica che lega i Comuni al sovrano e al corpo degli elettori ne legittimi il ruolo di *trait d'union* tra queste due realtà. L'*Apology* infatti contiene una cosciente esaltazione del carattere rappresentativo dei Comuni, da cui discendono in prima istanza la facoltà di sottoporre al monarca petizioni finalizzate a rimuovere situazioni di ingiustizia o condizioni oppressive, seppur legali, appellandosi, in questo caso, al potere di grazia del sovrano e in un secondo momento il dovere di consigliare politicamente il monarca, impedendo il verificarsi di uno stato di "misinformation" che pregiudichi l'armoniosa collaborazione delle istituzioni inglesi⁷⁹. Accanto alla facoltà rappresentativa dei Comuni, il testo del 1604 evidenzia il ruolo di suprema corte di giustizia del Parlamento, che sanciva la superiorità di tale istituzione persino nei confronti della *common law*, quello legislativo, che prevedeva la partecipazione attiva dei Comuni all'*iter* normativo⁸⁰ ed infine la facoltà di proporre l'ammontare complessivo dei sussidi straordinari da concedere al sovrano⁸¹. L'*Apology*, in definitiva, testimonia l'alto grado di consapevolezza politica di una parte consistente del Parlamento inglese: una consapevolezza che, a questa data, non equivale all'elaborazione di una cultura politica di opposizione, ma ne costituisce l'imprescindibile punto di avvio. Lo studioso J. H. Hexter, nel suo articolo, dal titolo *Power Struggle, Parliament and Liberty in Early Stuart England*, dimostra, infatti, in aperta polemica con il cosiddetto indirizzo

⁷⁷ *Form of Apology and Satisfaction*, in TANNER J.R., "Constitutional Documents", *op. cit.*, p. 223. "[...], by which an harmonical and stable State is framed, each member under the Head enjoying that right and performing that duty which for the honour of the Head and the happiness of the whole is requisite".

⁷⁸ *Idem*, p. 224. [...], doing the same with due reverence to the Sovereign Court of Parliament, that is, to your Majesty and both the Houses, who all in this case make but one politic body whereof your Highness is the Head".

⁷⁹ *Idem*, p. 218.

⁸⁰ *Idem*, pp. 226-227.

⁸¹ Dalla lettura del documento, si evince che il Parlamento stesse discutendo l'abolizione di alcuni diritti feudali della Corona, considerati particolarmente oppressivi per la popolazione, come la prerogativa della *wardship*, in cambio del riconoscimento al sovrano di una somma annuale fissa. *Idem*, pp. 227-228.

revisionista della storiografia anglo-americana della seconda metà del secolo scorso, il carattere di continuità, nella *leadership* così come nelle tematiche, che caratterizza l'opposizione parlamentare alla politica dei primi due sovrani Stuart. Hexter, discernendo tra il piano della prassi politica e l'ambito dell'elaborazione intellettuale, individua profonde consonanze, di accenti e contenuti, tra i vari documenti che hanno segnato la storia parlamentare inglese di questi anni: dalla *Apology* alla *Great Protestation* del 1614 alla famosa *Petition of Right* del 1628 per arrivare al *Triennial Act* del 1641⁸². Nel 1604 l'*Apology*, pur essendo ancora espressione di una volontà politica di armonica composizione delle prerogative del monarca e dell'assemblea parlamentare, rappresenta da parte dei Comuni un atto di consapevole descrizione e affermazione della propria identità politico-istituzionale, la cui difesa equivaleva alla tutela dei diritti di tutti i sudditi inglesi.

2. *Il rapporto tra il sovrano e il diritto: gli "Speeches" di Giacomo I (1604-1616).*

I principi fino ad ora enucleati, in relazione all'analisi del *Basilikon Doron* e in parte del *The True Law of Free Monarchies*, trovano una loro puntuale conferma nei discorsi, che Giacomo tenne durante il suo primo Parlamento inglese. In essi emerge, come filo conduttore e imprescindibile riferimento per la loro contestualizzazione storica e politica, il motivo, tanto caro al primo Stuart, dell'unione anglo-scozzese, motivo che monopolizzerà i dibattiti parlamentari della prima e della terza sessione. Gli accenti dell'assolutismo di Giacomo, infatti, subiscono una lieve modulazione, nei toni e nelle affermazioni, che trova una spiegazione nella volontà del sovrano di addivenire ad un compromesso con il Parlamento inglese, fin da subito refrattario al progetto di unificazione. In quest'ottica, infatti, l'intera sessione parlamentare, che dal 1604 si protrae fino al 1610, istituisce un serrato confronto tra le posizioni di Giacomo, fautore di un progetto di unione, che pur mantenendo in essere le distinzioni istituzionali dei due regni, era volto a creare un'unione legislativa ed economica e a porre le basi

⁸² HEXTER, J. H., *op. cit.*, pp. 34-50.

di un comune senso di appartenenza nazionale⁸³, e quelle del Parlamento inglese, che all'opposto scorgeva in tale disegno la volontà di sovvertire il tradizionale assetto istituzionale e legale inglese⁸⁴. Accanto a motivi di carattere istituzionale e procedurale⁸⁵, i discorsi di Giacomo lasciano intravedere, quale fosse il principale timore, che alimentava l'opposizione del Parlamento inglese al progetto: la diffusa sensazione, che l'unificazione sarebbe equivalsa ad una progressiva subordinazione dell'Inghilterra alla Scozia⁸⁶.

Al contrario, per Giacomo, l'unione dei regni di Scozia e di Inghilterra era motivata da ragioni storiche, attinenti il corso stesso dell'evoluzione degli stati – da piccoli regni a monarchie di ben più vaste proporzioni-, da indubbe affinità di natura linguistica, religiosa e di costume, esistenti tra le due nazioni, da fattori di

⁸³ Sul progetto anglo-scozzese, si vedano in particolare i discorsi del marzo 1604 e del marzo 1607: JAMES I, *The Political Works of James I*, op. cit., pp. 269-280 e pp. 290-305.

Il progetto di unione anglo-scozzese, tanto caldeggiato da Giacomo I, al punto che è possibile trovarne riferimenti nella maggior parte dei discorsi, che il sovrano tenne nel periodo compreso tra il 1604 e il 1610, prevedeva il mantenimento non solo delle principali istituzioni (Parlamenti, corti giudiziarie, consigli), ma anche gli antichi privilegi e delle antiche libertà di ciascuno dei due regni. Si trattava, in primo luogo, di un'unificazione legislativa, nel segno della *common law* inglese, da cui discendevano, secondo lo Stuart, le stesse leggi municipali scozzesi, un'unione di natura economica, che favorisse gli scambi e la cooperazione commerciale tra Inghilterra e Scozia, e infine di un progetto di naturalizzazione di tutti gli scozzesi. La fattibilità dell'unione legislativa risiedeva per lo Stuart non solo nel rapporto di filiazione diretta, che accomunava il sistema legale scozzese a quello inglese, ma nella totale estraneità della Scozia all'ambito dello *ius civile*, impiegato solo come fonte procedurale per il Parlamento scozzese o come diritto suppletivo, o sussidiario, laddove la legislazione vigente risultasse lacunosa. Nei discorsi parlamentari di Giacomo I è inoltre evidente come tale unione legislativa finisse per confluire in un più ampio progetto di razionalizzazione del diritto e delle sue fonti, finalizzato a realizzare un sistema legislativo complessivo, in cui non vi fossero né ridondanze né incoerenze, e in cui le leggi, statuti e *common law*, le sentenze e i cosiddetti *responsa prudentum*, scritti in lingua inglese, venissero inseriti in un'unica codificazione.

⁸⁴ *Idem*, p. 330. Nel discorso ai giudici, dal titolo *A Speech in the Starre-Chamber*, Giacomo ripercorre le trattative per il progetto di unificazione anglo-scozzese, sottolineando che il principale ostacolo alla sua realizzazione furono proprio i pregiudizi parlamentari. La maggior parte dei membri del Parlamento era infatti convinta che, con l'unione, Giacomo avrebbe “ [...] change, damnifie, vilifie or supresse the Law of this Land [...]”.

⁸⁵ Si veda: *idem*, p. 329 e pp. 300-301. Dai discorsi di Giacomo emerge come il Parlamento inglese impiegasse di preferenza due argomentazioni tecniche per invalidare l'ipotesi dell'unione. Da un lato, citando le incoerenze sussistenti nell'*Instrument scozzese*, in cui la Scozia era definita una monarchia libera ed assoluta e in cui vi era un diretto riferimento all'intangibilità delle leggi del paese, entrambi principi in contrasto con il progetto di unificazione, dall'altro, sostenendo che il Parlamento inglese non avesse la facoltà di sancire l'unione dell'Inghilterra con un paese che non fosse rappresentato in quello stesso Parlamento. Nel discorso ai giudici, si legge a questo proposito: “ It was a foolish Querke of some Iudges, who held that the Parliament of England, could not unite Scotland and England by the name of Great Britain, but that it would make an alteration of Lawes, though I am since come to knowledge, that an Acte of Parliament can doe great wonders [...]”.

⁸⁶ *Idem*, p. 329.

prossimità geografica e infine da un disegno escatologico e provvidenziale, che la scelta dello Stuart per la successione al trono inglese rendeva manifesto. Con lo Stuart, diretto discendente di Enrico VII (1485-1509), si avverava un disegno di pacificazione interna, che poneva fine ad antiche discordie: come discendente del primo sovrano della dinastia Tudor, imparentato con le casate di York e di Lancaster, che nel XV secolo si erano contese la Corona inglese, Giacomo rinnovava, con la sua successione, quell'antica pacificazione, incarnando al tempo stesso lo strumento di una ben più attuale riunificazione, che avrebbe reso il nuovo regno una delle maggiori potenze europee dell'epoca⁸⁷.

Il parlamento del *Great Contract*⁸⁸ rappresenta inoltre per Giacomo I un momento di vero e proprio apprendistato sia legale sia istituzionale, permettendogli di coniugare la propria formazione romanistica con la diretta conoscenza degli istituti della tradizione legale inglese e di sviluppare una teoria complessiva della legge, ivi ricomprendente legge divina, *jus gentium* o legge delle nazioni, *common law* e leggi statutarie⁸⁹. Come è già stato sottolineato, i discorsi pubblici, che Giacomo I tenne nel corso della prima decade del suo regno, presentano indubbe consonanze con le tesi delle sue opere politiche maggiori e al tempo stesso rivelano, come vedremo, lievi, ma emblematiche modulazioni di significato, riconducibili, quest'ultime, più che a trasformazioni nell'orientamento teorico dell'autore, all'incerto procedere delle trattative parlamentari per l'unione.

Fin dal suo primo discorso parlamentare, Giacomo non solo sottolineava, con accenti ed espressioni molto simili a quelli contenuti in *The True Law of Free*

⁸⁷ *Idem*, pp. 271-272.

⁸⁸ Con l'espressione *Great Contract*, in riferimento al primo Parlamento inglese di Giacomo, si intende il tentativo di riconoscere al monarca inglese un appannaggio annuale fisso, che lo sottraesse alla necessità di dover convocare il Parlamento ogni qual volta si verificasse il bisogno di fondi straordinari. Fu soprattutto Robert Cecil, conte di Salisbury, a promuovere questo accordo, che prevedeva da parte della monarchia la rinuncia agli antichi diritti di *purveyance* e di *wardship*. Sui termini precisi di tale accordo, si veda: COOPER J. P., *La caduta della monarchia Stuart*, in "Storia del mondo moderno, La decadenza della Spagna e la guerra dei Trent'anni 1610-1648", IV vol., a cura di J.P. COOPER, Milano, Garzanti, 1971, pp. 636-637. Per una esplicitazione chiara e sintetica dei diritti feudali di *purveyance* e di *wardship*, si veda: D'AVACK LORENZO, *La ragione dei re*, op. cit., p. 260, note 20 e 21. Una trattazione più articolata, tesa a porre in luce quanto vi fosse di corrotto e oppressivo nell'esercizio del diritto di *wardship* da parte della Corona inglese è rappresentata dal testo di: STONE LAWRENCE, *La crisi dell'aristocrazia: l'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, traduzione di ALDO SERAFINI, Torino, Einaudi, 1972, pp. 656-660.

⁸⁹ A questo proposito, si veda il testo di: KNAFLA LOUIS A., *Britain's Solomon: King James and the Law*, in FISCHLIN DANIEL, FORTIER MARK, (edited by), "Royal Subjects", op. cit., pp. 235-264.

Monarchies e nel *Basilikon Doron*, il carattere divino della monarchia, legittimando la sua ascesa al trono inglese in base al principio di successione dinastico-genealogica, che costituisce una delle leggi fondamentali del regno scozzese⁹⁰, ma riproponeva la stessa distinzione tra equo sovrano e tiranno già presente nel primo libro del *Basilikon Doron*, distinzione propedeutica a confermare la superiorità del momento esecutivo rispetto al momento legislativo⁹¹.

Al tempo stesso, lo Stuart affronta una serie di tematiche, nuove perché strettamente connesse all'assetto istituzionale e legale inglese, che precisano la sua teoria della sovranità. Sia nel discorso del novembre del 1605, avvenuto all'indomani della scoperta del Complotto delle Polveri, sia in quello del marzo 1610, in risposta alle decise riaffermazione, da parte della Camera dei Comuni, del principio di consensualità parlamentare alla tassazione⁹², lo Stuart precisa natura, composizione, competenze e limiti del Parlamento inglese.

In primo luogo, Giacomo chiarifica la posizione del Parlamento, inserendo tale istituzione all'interno dell'assetto costituzionale della monarchia inglese: il Parlamento è, a pieno titolo, un organo della monarchia inglese, di cui però non ne

⁹⁰ A questo proposito, si vedano i passaggi contenuti in: JAMES I, *The Political Works of James I*, *op. cit.*, p. 268, p. 281 e pp. 326-328. Si tratta di affermazioni, che, nel corso degli anni, lo Stuart riproporrà nei suoi discorsi, finendo con il cristallizzarle in un vero e proprio formulario dell'assolutismo.

⁹¹ Cfr., *idem*, pp. 277-278. Se il tiranno è colui che agisce guidato unicamente dal desiderio di soddisfare i suoi personali ed irrazionali istinti, il sovrano è all'opposto ben consapevole del dovere ministeriale, che il suo ruolo gli impone. Egli dovrà esercitare il proprio potere, di natura legislativa ed esecutiva, tenendo in considerazione l'esclusivo e prioritario benessere del *commonwealth*. Si legge, a questo proposito: "The third reason of my conuening of you at this time [...] It consists in these two points; In making of Lawes at certaine times, which is onely at such times as this in Parliament; or in the carefull execution thereof at all other times. As for the making of them, I will thus farre faithfully promise unto you, That I will ever preferre the weale of the body and of the whole Common-wealth, in making of good Lawes and constitutions, to any particular ends of mine [...]: A point wherein a lawfull King doeth directly differ from a Tyrant. But at this time I onely thus farre to forewarne you in that point, That you beware to seeke the making of too many Lawes, for two especiall reasons: First, because *In corruptissima Republica plurimae leges*; and the execution of good Lawes is farre more profitable in a Common-wealth, then to burden mens memories with the making of too many of them". E più oltre: "[...] That whereas the proude and ambitious Tyrant doeth thinke his Kingdome and people are onely ordeined for satisfaction of his desires and unreasonable appetites; The righteous and iust King doeth by the contrary acnowledge himselfe to bee ordeined for the procuring of the wealth and prosperitie of his people, and that his greatest and principall wordly felicitie must consist in their prosperitie".

⁹² A questo proposito, si veda: SOMMERVILLE JOHANN P., *King James*, in FISCHLIN DANIEL, FORTIER MARK, (edited by), "Royal Subjecs", *op. cit.*, p. 301.

costituisce una parte permanente, essendo, la sua convocazione così come il suo scioglimento, dipendenti da una decisione regia⁹³. L'assemblea parlamentare, per Giacomo, è in primo luogo il gran consiglio del sovrano, la cui composizione mista⁹⁴, la rende un'istituzione eminentemente rappresentativa della nazione, atta a svolgere funzioni legislative⁹⁵, giudiziarie⁹⁶ e consultive. Il carattere rappresentativo della Camera dei Comuni determina infatti la natura informativa e consultiva, che entrambe le Camere devono svolgere nei confronti del sovrano, terzo membro del Parlamento. Nelle parole dello Stuart, infatti, il Parlamento ha il "dovere" istituzionale di comunicare: "[...] the discouery of any latent euill in the Kingdome, which peradventure may not have comen to the Kings ears"⁹⁷. Il Parlamento inglese ha quindi il compito di avanzare proposte e disegni di legge tesi a realizzare il bene comune, ma non può avere alcuna voce in capitolo nell'esecuzione di quelle stesse leggi, materia, quest'ultima, di esclusiva competenza regia. Nel discorso del 1610, Giacomo precisa ulteriormente i limiti giurisdizionali del Parlamento inglese proprio in relazione alla sua funzione informativa. L'accoglimento delle cosiddette petizioni, o "grievances", è infatti uno dei principali doveri istituzionali del Parlamento inglese: in primo luogo, per la sua natura rappresentativa e in secondo luogo, per gli attributi giurisdizionali della Camera Alta, ma tale funzione ha, in ogni modo, dei limiti di natura sia formale⁹⁸ sia contenutistica. Per Giacomo, infatti, sia le questioni inerenti il governo della monarchia, sia la definizione delle prerogative del sovrano e quella dell'intero sistema giudiziario delle corti di prerogativa regia⁹⁹ sono materie, che esulano completamente da tale funzione parlamentare, ricadendo esclusivamente

⁹³ JAMES I, *The Political Works of James I*, op. cit., p. 287.

⁹⁴ *Idem*, p. 287. Il Parlamento inglese è composto dal sovrano e dalle due Camere. Queste ultime, a loro volta, si distinguono in una Camera Alta, costituita da nobili, il cui seggio è ereditario, e da alti prelati, che ne sono membri *ad vitam*, e in una Camera Bassa, composta dai rappresentanti delle contee e delle città.

⁹⁵ *Idem*, p. 288. Delle leggi parlamentari, Giacomo precisa in particolar modo il carattere generale: esse infatti devono essere finalizzate a realizzare la prosperità del regno nel suo insieme, e non possono essere al contrario espressione di interessi particolari e personali.

⁹⁶ Si veda: *idem*, p. 287. Anche se Giacomo non approfondisce tale funzione, credo che alluda proprio al ruolo del Parlamento come alta corte di giustizia, quando parla del "[...] publike punishment of notorious euill doers, or the praie and reward of the vertuous and well deseruers [...]".

⁹⁷ *Idem*, p. 289.

⁹⁸ *Idem*, p. 314.

⁹⁹ *Idem*, p. 315.

nell'ambito degli attributi del monarca. In questa ottica, infatti, è estremamente significativo il rilievo fatto dallo Stuart relativamente alle contestazioni mosse in seno al Parlamento circa l'*High Commission*, ovvero la più alta corte di giustizia in materia ecclesiastica, esistente in seno al sistema giudiziario inglese. Giacomo ammette che il Parlamento possa recepire e dare voce alle lagnanze, inerenti le procedure in essere in tale tribunale, a condizione che le petizioni siano fondate su prove inoppugnabili, ma contemporaneamente dichiara illegittima qualunque rimostranza parlamentare, che metta in discussione l'esistenza stessa della *High Commission*¹⁰⁰. Dall'altro lato, il tema del rapporto tra sovrano e leggi, così determinante nella definizione della concezione di sovranità, è affrontato dallo Stuart sia nel discorso parlamentare del 1610 sia nel discorso ai giudici, che Giacomo tenne nella *Star Chamber*, nel giugno del 1616. Nel primo caso, lo Stuart si rivolge all'uditorio parlamentare allo scopo di fugare due interrogativi di capitale importanza: se egli volesse, in primo luogo, pervertire la forma tradizionale di governo inglese attraverso l'esercizio di una potestà assoluta, intesa nell'accezione etimologica del termine ovvero un potere *ab-solutus*, sciolto dall'obbligo dell'osservanza delle leggi, e se, in secondo luogo, volesse sostituire la *common law* con il diritto romano¹⁰¹.

Da un lato, il sovrano rassicura i sudditi, chiarendo la propria intenzione di governare secondo le leggi del regno inglese: tale dichiarazione è sostanziata non solo attraverso il riferimento al giuramento di incoronazione, il cosiddetto *Oath of Coronation*, che rappresenta un vincolo esplicito all'operato del sovrano, ma anche attraverso una sapiente ricostruzione storica, che distingue la natura del potere del monarca, a seconda che si tratti di un regno appena nato, o che, all'opposto, si tratti di una monarchia ben consolidata¹⁰². Se infatti la definizione del potere del sovrano è possibile solo attraverso uno sforzo intellettuale di contestualizzazione e di ricognizione storica ed istituzionale, che moduli le

¹⁰⁰ Sull'*High Commission*, si veda: D'AVACK LORENZO, *La ragione dei re*, op. cit., p. 272, n. 53.

¹⁰¹ JAMES I, *The Political Works of James I*, op. cit., p. 307.

¹⁰² *Idem*, p. 309. "So in the first originall of Kings, whereof some had their beginning by Conquest, and some by election of the people, their wills at that time serued for Law; Yet how soone Kingdomes began to be settled in ciuilitie and policie, then did Kings set downe their minds by Lawes, which are properly made by the Kung onely, but at rogation of the people, the Kings grant being obtained thereunto".

prerogative regie in relazione con quello che Giacomo definisce “ [...] the settled and established State of this Crowne, and Kingdome”¹⁰³, è indubbio che questo stesso impianto sia frutto del volere del sovrano, il quale governa attenendosi alle leggi, di cui è autore, così come è fonte unica delle concessioni fatte al popolo, in tema di libertà e privilegi. Relativamente al secondo interrogativo, Giacomo si premura di rassicurare il Parlamento inglese di non avere alcuna intenzione di cambiare l’assetto legislativo inglese, sostituendo la *common law* con il diritto romano, bensì di voler realizzare un sistema integrato, in cui ciascuna tradizione abbia ambiti e materie distinti. La *common law*, che per Giacomo, nel discorso del 1609, rappresenta uno strumento di rafforzamento e di ampliamento delle prerogative regie, è infatti la tradizione legislativa che definisce non solo i poteri del sovrano¹⁰⁴, ma l’intera gamma delle fattispecie di diritto proprietario, mentre, al contrario, al diritto romano, o *civil law*, spetta, in quanto *ius gentium*, la definizione dei rapporti interstatuali di diplomazia internazionale, da un lato, e delle regole procedurali di alcune corti di giustizia, che per tradizione si rifanno a tale *corpus* legislativo, ovvero le corti ecclesiastiche, la Corte dell’Ammiragliato e la *Court of Requests*¹⁰⁵. Nelle parole di Giacomo, la *common law* inglese acquisisce una posizione di superiorità non solo rispetto a tutte le altre leggi municipali, ma anche rispetto a quella che lo Stuart definisce “legge giudiziaria di Dio” o “legge giudiziaria di Mosè”¹⁰⁶ e tale superiorità è legittimata in virtù di un giudizio di natura prettamente storico-antropologica. Le leggi municipali sono infatti il frutto di determinate condizioni sia antropologiche sia storiche, che circoscrivono la loro applicabilità e il loro valore esemplare ad una determinata nazione. Il confronto tra diritto romano e *common law* inglese rappresenta inoltre per lo Stuart l’occasione di delineare quel progetto di riforma legislativa, che, nelle parole di Giacomo, è irriducibilmente connesso al tema politico dell’unione

¹⁰³ *Idem*, p. 308.

¹⁰⁴ *Idem*, p. 311. Per la precisione Giacomo impiega sia l’espressione “Kings Prerogative” sia la perifrasi “how should a King governe”, quest’ultima, a mio avviso, impiegata nel senso moderno di *policy*.

¹⁰⁵ *Idem*, pp. 310-311. Sulla *Courts of Requests* e sui *Masters of Requests*, si vedano: COOPER J.P., *La caduta della monarchia Stuart*, in *op. cit.*, p. 628, n. 1; PECK LINDA LEVY, “*For a King Not to be bountiful were a Fault*”: *Perspectives on Court Patronage in Early Stuart England*, in “The Journal of British Studies”, Chicago, University of Chicago Press, 1986, vol. 25, n. 1, pp. 31-62.

¹⁰⁶ JAMES I, *The Political Works of James I*, *op. cit.*, p. 311.

anglo-scozzese. A questo riguardo, Giacomo individua nel Parlamento inglese la sede deputata a tale processo di razionalizzazione del diritto: è l'assemblea parlamentare, in qualità di suprema autorità legislativa, che ha, nelle parole dello Stuart, il compito di porre mano ad una riforma complessiva della *common law* e della legislazione statutaria. Si tratterà quindi di procedere alla stesura di una codificazione, redatta in lingua inglese, che costituisca una vera e propria *summa* delle leggi inglesi, capace di ordinare in modo coerente ed organico le varie fonti del diritto anglosassone, consuetudini, sentenze, "reports" giudiziari, i pareri dei giudici, e statuti parlamentari. La riforma legislativa, che Giacomo auspica, dovrebbe quindi compiersi all'insegna di due principi guida: da un lato, la coerenza e congruità delle varie fonti legislativo-giuridiche, dall'altro, il paradigma della certezza vincolante dei precedenti, principio, quest'ultimo, il cui formale riconoscimento sarebbe equivalso a sottrarre il dominio della legge alla capacità esegetica e creativa dei giudici¹⁰⁷. Il discorso che Giacomo tenne in occasione della controversia dei *commendams*¹⁰⁸, caso che, per le sue implicanze di carattere costituzionale¹⁰⁹, determinò la rimozione di Sir Edward Coke dall'incarico di *Chief Justice*, di primo giudice, della corte di prerogativa regia del *King's Bench*¹¹⁰, rappresenta un ulteriore tassello per comprendere appieno il pensiero dello Stuart in relazione al rapporto intercorrente tra sovrano e legge.

¹⁰⁷ *Idem*, p. 312.

¹⁰⁸ Sulle concessioni regie di beni in *commendam*, si veda: D'AVACK LORENZO, *La ragione dei re*, *op. cit.*, pp. 278-279, nota 66.

¹⁰⁹ La controversia in questione non solo costituì una diretta messa in discussione delle prerogative regie di concedere beni in *commendam*, ma rappresentò il pretesto per una polemica di ben più vasta portata, che oppose Giacomo a Sir Edward Coke, fautore, quest'ultimo, del principio di assoluta indipendenza dei giudici da qualsiasi forma di condizionamento da parte della Corona. *In nuce*, la materia del contendere era rappresentata dalla funzione costituzionale dei giudici, che per Coke, precognizzando il principio di sindacabilità costituzionale, che la tradizione giuspubblicistica riconosce ai giudici a partire dalla seconda Costituzione americana del 1787 risiedeva nella capacità di determinare, attraverso la legge, l'equilibrio reciproco dei poteri del sovrano e del parlamento. All'opposto, la visione di Giacomo del ruolo dei giudici era estremamente riduttiva. Essi dovevano attenersi ad un'interpretazione letterale della legge e non potevano altresì interpretarla, sconfinando nell'ambito, a loro del tutto estraneo, dello *ius dare*. Sulla controversia dei *commendams*, si veda: GARDINER SAMUEL RAWSON, *History of England from the Accession of James I to the Outbreak of Civil War, 1616-1621*, London, Longman, 1885, pp. 13-19, (vol. III) (la citazione è ripresa da D'Avack). Sui principi fondanti della *common law*, si veda: POUND ROSCOE, *Lo spirito della Common Law*, a cura di GIUSEPPE BUTTA, presentazione a cura di ENRICO PARESCE, Bologna, Il mulino, 1970.

¹¹⁰ Sulla corte del *King's Bench*, si veda: D'AVACK LORENZO, *La ragione dei re*, *op. cit.*, p. 277, nota 63.

Tale discorso infatti contiene non solo una puntuale contestazione di alcuni dei principali assunti teorici di Edward Coke, ma rappresenta una radicalizzazione delle tesi relative alla legge, esposte nel discorso del 1610. La polemica con Coke ha come acme teorico il rapporto intercorrente tra i giudici e la legge: le argomentazioni di Giacomo in questo discorso sono infatti finalizzate a circoscrivere il ruolo interpretativo dei giudici, a cui spetta unicamente quella funzione che lo Stuart definisce nei termini di *ius dicere*, ovvero di proclamare il diritto, attenendosi quanto più fedelmente possibile ad una interpretazione letterale della legge¹¹¹. La volontà dello Stuart di sottrarre il campo legislativo alle incertezze dell'esegesi giudiziaria è confermata anche dal richiamo al paradigma interpretativo del "senso comune"¹¹². Laddove si verificassero situazioni e fattispecie non previste dalla legge o laddove il diritto si dimostrasse incompleto o poco chiaro, spetta al giudice sentenziare in base ad un criterio di "common sense": tale affermazione è in diretta antitesi con le dichiarazioni di Coke, che all'opposto si appella ad un'esegesi basata esclusivamente su principi di rigorosa logica. La dicotomia è evidente, così come lo è il motivo, che la sostanzia: Giacomo, facendo riferimento ad un criterio insito nella natura umana, vuole infatti negare il ruolo esclusivo, che Coke riconosceva ai giudici, quali custodi della tradizione legislativa, e contemporaneamente affermare la propria capacità interpretativa¹¹³, laddove Coke l'aveva esplicitamente messa in discussione,

¹¹¹ JAMES I, *The Political Works of James I*, op. cit., p. 332.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Cfr., *idem*, p. 299 e p. 327. Il discorso del 1616 non è il primo, in ordine di tempo, a contenere indicazioni volte ad attribuire al sovrano il potere di ultima istanza nell'interpretazione legislativa: se ne trovano riscontri a partire dallo *speech* del 1605 e da quello del 1607, in cui, discutendo della naturalizzazione degli scozzesi, Giacomo si riconosce una facoltà decisionale inconfutabile, in virtù del fatto che la questione dell'unione anglo-scozzese ricada nell'ambito della politica internazionale e sia regolata dal diritto romano, in quanto *ius gentium*. Tale facoltà, a ben vedere, si estende a tutte le forme di normazione, poiché Giacomo afferma in maniera perentoria che: "The other, that in any case wherein the Law is thought not to be cleare (as some of your selves doe doubt, thet in this case of the *post nati*, the Law of England doth not clearly determine) then in such a question wherein no positive Law is resolute, *Rex est Iudex*, for he is *Lex loquens*, and is to supply the Law, where the Law wants [...]". Nel discorso del 1616, le affermazioni di Giacomo in questo senso sono, se è possibile, ancora più radicali, arrivando a dichiarare, che tra i compiti di un sovrano rientra anche quello di determinare le direttive interpretative dei giudici: "[...] But as the number of them (dei giudici), the forme of government, the maner of interpretation [...]; these varie according to the varietie of government, and institution of divers Kings [...]".

basandosi proprio sul criterio della logica e dell'esperienza giuridica¹¹⁴. Al di là della polemica con Sir Edward Coke, l'importanza del discorso del 1616 è rappresentata, dal fatto che esso costituisca, per stessa ammissione del suo autore¹¹⁵, la conclusione del suo apprendistato istituzionale e che assurga a momento di sintesi teorica ed intellettuale delle conoscenze acquisite dallo Stuart durante la prima decade del suo regno. Nel quadro delineato da Giacomo infatti, i limiti riconosciuti al potere del sovrano sembrano tesi ad istituire una sovranità *sub-lege*, ma una disamina più attenta permette di cogliere il carattere formale e non sostanziale di tali limitazioni. Nel discorso dello Stuart, il sovrano è infatti subordinato all'osservanza di due vincoli di ordine e cogenza differenti: da un lato, egli è sottoposto all'osservanza della legge divina o "Gods Law", di cui rappresenta il principale ed indiscusso custode¹¹⁶, dall'altro lato, il monarca giacobita è vincolato, in maniera esplicita dal Giuramento di Incoronazione, che lo obbliga al mantenimento delle leggi del regno¹¹⁷. In realtà, l'*Oath of Coronation*, non istituisce un vincolo tassativo per il sovrano, poiché, come sottolinea lo Stuart, esiste un rapporto di filiazione di tutte le tradizioni legislative,

¹¹⁴ A questo proposito: COKE EDWARD, *The twelfth part of the Reports of Sir Edward Coke with note and reference by JOHN FARQUHAR FRASER*, London, Butterworth and Son, 1827, vol. XII, pp. 280-282. Nel caso delle "prohibitions", in relazione alla petizione dell'Arcivescovo di Canterbury Barcroft, Coke nega in primo luogo che il sovrano inglese possa emettere in maniera autonoma una sentenza criminale o patrimoniale: la tradizione giurisprudenziale inglese, infatti, prevede che qualunque sentenza venga emessa in seno ad un tribunale e che via sia una specifica gerarchia di gradi, che preveda la possibilità di appellarsi dalla corte di *Common Pleas*, a quella del *King's Bench*, fino alla Camera Alta del Parlamento, che rappresenta "the supreme Judge over all other Judges". Questo divieto viene inoltre legittimato da Coke facendo riferimento alla distinzione tra ragione naturale e ragione artificiale, quest'ultima basata su di una meditata conoscenza delle leggi e delle consuetudini inglesi.

¹¹⁵ JAMES I, *The Political Works of James I*, *op. cit.*, p. 328.

¹¹⁶ Il carattere esclusivo del ruolo del monarca nei confronti della legge divina si fonda sulla nota analogia esistente tra Dio e il sovrano, che Giacomo ribadisce nel discorso ai giudici, citando il passo biblico tratto dai Salmi [Salm. 71 (72)], di cui fornisce un'interpretazione sia letterale sia mistico simbolica, entrambe tese ad istituire una relazione speculare tra Dio e Cristo, da un lato e Davide e Salomone, dall'altro. In piena consonanza con la tradizione medievale della sovranità, il monarca dello Stuart ha il compito precipuo di porsi come *trait d'union* tra sfera ultramondana e dimensione terrena, trasponendo le leggi divine dall'uno all'altro ambito. A questo proposito, come segnala lo studioso Louis A. Knafla, Giacomo impiega di sovente la parola "pattern", modello, paradigma, per significare tale operazione di trasposizione: poiché nello sua visione della legge "[...] he himself had a pattern of knowledge on the subject that was rooted deeply in conscious thought. The key to that pattern was God". Per il discorso di Giacomo, si veda: *Idem*, p. 327. Per il commento di Knafla, si veda: KNAFLA LOUIS A., *Britain's Solomon*, in FISCHLIN DANIEL, FORTIER MARK, (edited by), "Royal Subjects", *op. cit.*, p. 237.

¹¹⁷ JAMES I, *The Political Works of James I*, *op. cit.*, p. 329.

positive o consuetudinarie che esse siano, dalla legge divina e anzi la stessa cogenza di tali tradizioni è sancita dalla conformità dei loro atti ai principi della legge divina¹¹⁸.

Se quindi il sovrano è l'unico custode della "Gods Law" e se tali leggi costituiscono un paradigma di riferimento per tutte le altre forme di normazione, è evidente che per lo Stuart non esistano vincoli effettivi all'agire del monarca e che l'osservanza delle leggi positive da parte di quest'ultimo è determinata dalla volontà di porsi come *exemplum* di legalità per i propri sudditi, ma non da un atto di coercizione estraneo alla stessa intenzione del sovrano. In posizione di gerarchica inferiorità rispetto alle leggi divine, Giacomo colloca sia la *common law* inglese sia il diritto romano o "Law of Nations", cui riconosce due ambiti di applicazione: i rapporti di diplomazia internazionale, da una parte, e alcune materie specifiche di normazione, quali per esempio, i crimini di pirateria, la normativa inerente le unioni matrimoniali e il diritto successorio¹¹⁹. L'entusiastica esaltazione, di cui la *common law* era stata oggetto nel discorso del 1609, lascia il posto al riconoscimento del valore puramente storico-antropologico di tale tradizione, definita dallo Stuart nei termini di "law of inheritance (of this Kingdome)"¹²⁰, espressione, che seppur debitrice, da un punto di vista linguistico, dell'*Apology* parlamentare del 1604¹²¹, è tesa a sottolineare non tanto la superiorità costituzionale della *common law* rispetto al sovrano, quanto il suo carattere di struttura stratificata, venutasi costituendo sotto la spinta di precise circostanze e storiche e antropologiche.

In definitiva i discorsi di Giacomo, presi in esame, avvallano le teorie politiche, che lo Stuart aveva già espresso nelle opere del periodo scozzese, con le quali hanno in comune non solo consonanze di natura linguistica e contenutistica, ma anche il sostrato di riferimenti e fonti extratestuali.

¹¹⁸ *Idem*, p. 330.

¹¹⁹ *Idem*, p. 331.

¹²⁰ *Idem*, p. 330.

¹²¹ *Form of Apology and Satisfaction*, in TANNER J.R., "Constitutional Documents", *op. cit.*, p. 220, p. 221 e p. 224.

I discorsi rappresentano, infatti, una sovranità connotata in senso sacrale e divino, una sovranità pubblica¹²², ma intangibile¹²³, il cui esercizio sottopone il sovrano al giudizio esclusivo di Dio. In un'ottica interpretativa di continuità¹²⁴, i discorsi pubblici di Giacomo rappresentano un sorta di precisazione degli assunti teorici, già chiaramente espressi nel *Basilikon Doron* e in *The True Law of Free Monarchies*, precisazione, che avviene attraverso il confronto con una realtà istituzione dissimile da quella originaria. L'esperienza di governo in Inghilterra ha infatti "costretto" Giacomo a riconoscere il ruolo e il valore istituzionali del Parlamento inglese¹²⁵, ma tale riconoscimento non è incompatibile con una riaffermazione, che è al tempo stesso un'atto di progressiva determinazione, degli ambiti di potere di esclusiva pertinenza regia. Il Parlamento inglese, di cui Giacomo sottolinea in particolare modo il carattere rappresentativo e informativo, non ha alcuna legittima facoltà di intervento nell'esecuzione delle legge, nella *policy* monarchica, nella definizione delle prerogative regie né tanto meno in quella delle corti e dei tribunali inglesi. Il sovrano governa attenendosi alle leggi

¹²² JAMES I, *The Political Works of James I*, op. cit., p. 324.

¹²³ *Idem*, p. 315 e pp. 332-333. Nei discorsi pubblici di Giacomo l'affermazione del principio di insindacabilità del potere sovrano ha un duplice e concreto obiettivo polemico. Giacomo difende l'intangibilità delle prerogative regie, appellandosi a quella che egli stesso definisce la "mysticall reverence" propria della sovranità, dagli attacchi del Parlamento e dei giudici della Corona, colpevoli per lo Stuart di volersi attribuire il potere di definizione di tali prerogative.

¹²⁴ In tale quadro di continuità teorico-intellettuale, emergono alcuni sensibili elementi di disomogeneità, circoscrivibili al discorso del marzo 1610, in cui Giacomo sembra operare il riconoscimento del valore costituzionale della *common law*, da cui discenderebbero, a detta dello Stuart, le leggi fondamentali del regno inglese, mentre la classica dicotomia tiranno-equo sovrano, acquisisce in questo contesto un nuovo significato rispetto a quanto affermato sia nel *Basilikon Doron* sia nel discorso inaugurale del 1604. Essa infatti non è più connotata dal criterio distintivo dell'interesse personale, a cui il tiranno subordinerebbe le proprie azioni, bensì dalla osservanza delle leggi positive, a cui l'iniquo monarca si sottrarrebbe per regnare libero da qualsiasi limitazione legislativa. La struttura compositiva del discorso ha infatti l'obiettivo principale di autorappresentare Giacomo nelle vesti dell'equo sovrano e nel fugare qualsiasi timore relativo ad un suo agire anticostituzionale. Ma questa *captatio benevolentiae* non equivale al riconoscimento teorico di una sovranità limitata, poiché originata da un patto bilaterale tra popolo e sovrano: i sudditi infatti non hanno alcun potere di resistenza, né passivo né attivo, nei confronti del tiranno. La presenza nel testo stesso di formule dal tono volutamente conciliante e la mancanza totale di riscontri nei successivi discorsi dello Stuart avvalorano ulteriormente la tesi, che lo *speech* del 1610 rappresenti un *unicum*, la cui peculiarità trovi una sua spiegazione nell'immediato contesto del confronto politico tra Corona e Parlamento sulla questione dei sussidi straordinari. A questo proposito, si veda: JAMES I, *The Political Works of James I*, op. cit., pp. 309-310.

¹²⁵ Il riconoscimento del ruolo istituzionale del Parlamento inglese è subordinato, da parte di Giacomo, alla presa d'atto relativa alla debolezza economico-finanziaria della Corona inglese e alla sua dipendenza, in questo settore, dall'approvazione parlamentare di sussidi straordinari, o *supplies*. In riferimento alle necessità della Corona, si veda: JAMES I, *idem*, pp. 317-319.

del regno, ma tale subordinazione, come abbiamo detto, non costituisce un limite costituzionale all'agire del monarca in virtù di una visione "teologica" della legge, che attribuisce al monarca il compito di principale custode ed interprete delle legge divina, da cui discendono tutte le altre tradizioni legislative. Infine, come nel *Basilikon Doron*, anche nei discorsi, Giacomo esalta l'importanza e la centralità, nell'esercizio della sovranità, sia del momento esecutivo sia dell'amministrazione della giustizia¹²⁶, attributi quest'ultimi, che connotano una concezione ministeriale della sovranità, che Giacomo mutua direttamente dal pensiero politico scozzese del XV secolo e in particolare dalle teorie di Andrew Melville e di George Buchanan, suo mentore¹²⁷.

3. *L'organizzazione della Real Casa di Giacomo I.*

L'analisi fin qui condotta ha lo scopo, in primo luogo, di definire con precisione i principi caratterizzanti il concetto di sovranità nel pensiero politico di Giacomo e, in secondo luogo, di porre in luce come dall'affermazione di tali principi derivi una definizione di prassi politica, tesa ad individuare le linee organizzative delle strutture e delle istituzioni, che ruotano attorno alla persona del monarca. In questa ottica interpretativa, l'attenzione va appuntata, più che sulla corte in generale, luogo di rappresentazione dell'armoniosa unione tra il sovrano e i membri più eminenti della nobiltà, sulla natura, la composizione e i principi organizzativi della *household* regia, la Real Casa¹²⁸, che rappresenta lo spazio

¹²⁶ *Idem*, p. 277, p. 288 e p. 326.

¹²⁷ Per questi riferimenti, si veda: SMUTS MALCOLM, *The making of Rex Pacificus: James VI and I and the Problem of Peace in an Age of Religious War*, in FISCHLIN DANIEL, FORTIER MARK, (edited by), "Royal Subjects", *op. cit.*, p. 376.

¹²⁸ Sulla difficoltà di dare una duplice ed esaustiva definizione dei termini *court* (corte) e *king's household* (Real Casa), si veda: ASCH RONALD G., *Introduction Court and Household from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries*, in "Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age c. 1450-1650", edited by RONALD G. ASCH E ADOLF M. BIRKE, London, Oxford University Press, 1991, pp. 1-38. Lo storico Asch, in primo luogo, mette in discussione come il criterio dell'accesso al monarca possa rappresentare un fattore distintivo, di per sè sufficiente, a stabilire i contorni reciproci della corte, da un lato e della Real Casa, dall'altro. In questo senso, sembra molto più utile appuntare l'attenzione sul carattere istituzionale della Real Casa, che continua a sussistere anche dopo la morte di un sovrano, e di quello non istituzionale della corte, strettamente legata alla persona fisica del monarca, e non definibile nei termini

politico, in cui l'ambito pubblico e la dimensione privata del monarca finiscono con l'entrare in stretto contatto, sovrapponendosi in alcuni casi ed escludendosi reciprocamente, in altre circostanze. La Real Casa, infatti, era sia l'insieme degli appartamenti privati del monarca, sia il luogo nel quale il sovrano poteva svolgere alcune funzioni più propriamente riconducibili al ruolo pubblico, che egli rivestiva, come la conduzione di trattative e negoziati segreti con ambasciatori stranieri o le udienze concesse ai Segretari di Stato e ad alcuni dei principali ufficiali giudiziari della Corona. In definitiva, la *household* regia è uno spazio politico potenzialmente polifunzionale, posto al crocevia di esigenze confliggenti, che vanno dalla necessità prioritaria di preservare la doverosa intimità del monarca, al bisogno, circoscritto ad alcune circostanze specifiche, di rappresentare la dimensione pubblica del suo ruolo. La virtuale ambivalenza funzionale di questa istituzione, rende, quindi, lo studio delle trasformazioni e delle evoluzioni della *household* regia di particolare interesse. E' la Real Casa, infatti, a riflettere maggiormente, attraverso le regole del cerimoniale, le abitudini del monarca, una più o meno rigida determinazione delle regole di accesso al sovrano e il diverso spazio riconosciuto, ora, all'ambito privato, ora, a quello pubblico delle attività del re, quale sia il concetto di sovranità, che, al fondo, determina tale organizzazione.

La matrice "mistico-sacrale", che connota il concetto di sovranità nel pensiero politico di Giacomo, si riverbera quindi in alcune trasformazioni, che la stessa *household* regia inglese andò subendo negli anni immediatamente successivi all'ascesa dello Stuart al trono di Inghilterra. Se è vero infatti che lo Stuart proveniva da un'esperienza, quella scozzese, di segno completamente opposto da quella inglese, - a tal punto che lo storico Neil Cuddy, con felice sintesi, descriverà nel caso scozzese l'estrema facilità con cui fosse possibile accedere alla persona del sovrano e, al contrario, parlerà della capacità di manipolare la distanza

dell'insieme del personale posto al servizio del sovrano. Un altro parametro di distinzione, potrebbe essere rappresentato dalle funzioni dell'una e dell'altra. Per le funzioni amministrative della *household*, si veda: STARKEY DAVID, *Court, Concil, and Nobility in Tudor England*, in RONALD G. ASCH E ADOLF M. BIRKE, (edited by), "Princes, Patronage", *op. cit.*, pp. 175-204.

come caratteristica saliente della corte inglese¹²⁹ -; è, a mio avviso, altrettanto fondato sostenere che tali trasformazioni non siano dipese esclusivamente da un adeguamento del monarca scozzese a tendenze evolutive già in atto nell'ambito della corte inglese elisabettiana, ma che egli sia stato parte attiva di tale cambiamento, operando una sintesi, che nel *Basilikon Doron* è già delineata nelle sue linee principali¹³⁰. Nella parte conclusiva del *Basilikon Doron*, al termine del II libro e all'inizio del III¹³¹, infatti, Giacomo consiglia il figlio primogenito Enrico sull'organizzazione e sulla composizione della sua futura *court-household* regia.

È, in primo luogo, necessario sottolineare come Giacomo impieghi in maniera indistinta termini quali, *court*, *household*, *company*, *followers*, *servants*, ecc., e che il vero significato istituzionale da attribuire a ciascuno di essi debba, di volta in volta, essere rintracciato attraverso un'operazione di più ampia ricognizione contestuale. Al termine del II libro del *Basilikon Doron*, infatti, lo Stuart impiega queste stesse espressioni riferendosi in maniera generica all'insieme dei servitori della Corona, ivi ricomprendendo coloro che ricoprono cariche di stato, i servitori, con compiti puramente meniali, membri della *household* regia, e i nobili della corte. L'unica determinazione linguistica che si coglie, leggendo approfonditamente questi due passi è quella che identifica, a mio avviso, la parola

¹²⁹ Si veda, a questo proposito, il testo di: CUDDY NEIL, *The revival of the entourage: the Bedchamber of James I, 1603-1625*, in DAVID STARKEY, (edited by), "The English Court: from the Wars of the Roses to the Civil War", London, Longman, 1987.

¹³⁰ Ad avvalorare la tesi che Giacomo abbia fattivamente contribuito alle modifiche relative al cerimoniale di corte, ma più in generale all'intero sistema di "public rituals of kingship", si veda il bell'intervento di: SMUTS MALCOLM R., *Public Ceremony and Royal Charisma: the English Royal Entry in London, 1485-1642*, in A. L. BEIER, DAVID CAMMADINE e JAMES M. ROSENHEIM, "The First Modern Society. Essay in English History in Honour of Lawrence Stone", Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 65-93. Il testo di Malcolm Smuts analizza l'evoluzione storica delle "royal entries" dall'inizio della dinastia Tudor al regno di Carlo I Stuart, focalizzando in particolare l'attenzione sull'epoca di Elisabetta I e su quella di Giacomo. Uno degli interrogativi, a cui lo storico tenta di dare una risposta è infatti quello relativo alle motivazioni del progressivo declinare di tale tradizione sotto il regno di Giacomo, laddove con l'ultima sovrana Tudor tali cerimonie erano state impiegate con frequenza. Smuts individua una tessitura variegata di ragioni: la repulsa di Giacomo per la folla, la poca familiarità del sovrano con i rituali celebrativi della monarchia inglese, il fatto che tali cerimonie potessero costituire l'occasione di contestazioni popolari della politica del sovrano, questioni di ordine finanziario, l'evoluzione delle abitudini sociali della grande aristocrazia inglese, ma anche e soprattutto l'adesione di Giacomo nei confronti di un nuovo modello di sovranità, estraneo ai rituali inglesi e teso ad isolare il sovrano nell'ambito di un "courtly, aristocratic milieu".

¹³¹ JAMES I, *The True Law*, *op. cit.*, pp. 132-134 e pp. 156-158.

*chalmer*¹³², termine scozzese per indicare la *chamber* inglese, con la determinazione, che la storiografia contemporanea riconosce alla vera e propria *household*¹³³. Tali indeterminatezze sia linguistiche sia semantiche trovano, a mio giudizio, una spiegazione complessiva nella volontà dell'autore di fornire al principe ereditario Enrico una conoscenza facilmente fruibile, ma al contempo esse riflettono la mancanza di una precisa funzione istituzionale per ciascuno degli spazi che caratterizzavano la corte scozzese all'epoca di Giacomo.

Tra i *servants* indicati da Giacomo, gli ufficiali con compiti di stato si differenziano non tanto per specifiche attribuzioni funzionali quanto per i connotati caratteriali che debbono possedere: Giacomo, infatti, consiglia Enrico di scegliere uomini di età matura, dotati di una certa esperienza e capaci di scelte sagge e ponderate. All'opposto, i membri della corte e dell'*household* appaiono accumulati dalle stesse caratteristiche, così come non sembra emergere dal testo una distinzione funzionale tra l'una e l'altra istituzione. *Court* e *household* sembrano infatti entrambe finalizzate a rappresentare un insieme istituzionale dal valore altamente esemplificativo, in cui l'esercizio della virtù da parte dei cortigiani si riverbera sull'intero insieme dei sudditi, costituendo un *exemplum* da emulare¹³⁴.

Per Giacomo, la corte e la Real Casa dovranno essere composte da giovani "lords", scelti oltre che per l'età, per la loro elevata estrazione sociale, che di per sé li preserva dal vizio, secondo una teoria che coniuga creazionismo divino, (- è Dio che crea l'anima -), con l'idea, derivante dalla dottrina teologica del traducianesimo, che se non l'intera anima, vizi e virtù si trasmettono di padre in figlio. L'unica impercettibile distinzione, che differenzia i membri della corte dagli ufficiali della Real Casa, è costituita dal fatto che il personale della *household*, per Giacomo, dovrà essere composto da uomini particolarmente

¹³² *Idem*, p. 136 e p. 158.

¹³³ *Ibidem*. L'identificazione linguistico-semantiche tra *chalmer*, il termine impiegato da Giacomo, e l'accezione che la storiografia contemporanea attribuisce alla parola *household*, ha una sua ragione d'essere nel più ampio contesto delle affermazioni di Giacomo. Nel primo caso, infatti lo Stuart fa riferimento esplicitamente a quelli che egli definisce gli "inward offices", mentre nel secondo caso afferma che, per quanto riguarda gli affari condotti nella *chalmer*, sia necessaria la più completa segretezza.

¹³⁴ *Idem*, p. 136.

affidabili e discreti. Sarà compito specifico del sovrano quello di selezionare direttamente i membri della corte, non dando alcuna importanza alle indicazioni e ai suggerimenti altrui, che spesso si rivelano essere il frutto del tentativo di controllare le azioni del monarca¹³⁵. Nei loro confronti, il sovrano dovrà svolgere in primo luogo un'azione educativa, insegnando loro sia la virtù dell'umiltà sia il carattere esclusivo del vincolo di obbedienza, e punendo quanti si prestano alle calunnie e all'insolenza, ma dovrà anche sapere costruire un rapporto di fraterna amicizia. Più oltre nel testo, all'inizio del III libro, Giacomo distingue fra l'abitudine, che qualunque buon sovrano deve fare propria, di pranzare con frequenza in pubblico, e la segretezza, e quindi implicitamente la distanza, che devono caratterizzare gli appartamenti privati del sovrano. Per lo Stuart, mangiare pubblicamente, seppur con moderazione e continenza, impedirà al sovrano di essere tacciato di tirannia, -poiché sono i tiranni a temere la compagnia-, mentre all'opposto l'accesso alle sue stanze private dovrà essere strettamente controllato, per motivi di convenienza e per impedire pericolose fughe di notizie¹³⁶. Le indicazioni contenute nel *Basilikon Doron*, a loro volta elaborazione pratica di una precisa teoria del potere, trovano riscontro in un manoscritto contenente le *Ordinanze* di Guglielmo III di Inghilterra¹³⁷.

Il documento in questione contiene molte delucidazioni in relazione all'organizzazione, la composizione e le funzioni dei membri dei *Privy Lodgings*, gli appartamenti privati del sovrano, all'epoca di Giacomo, ed è una fonte giudicata da più parti attendibile¹³⁸, anche se non coeva del periodo in esame, di cui, del resto non sono sopravvissuti documenti originali relativi all'amministrazione dei suddetti appartamenti. Il documento, siglato nel giugno del 1689, proprio nel primo anno di regno dell'Orange, presenta alcune

¹³⁵ *Idem*, pp. 132-134.

¹³⁶ *Idem*, pp. 156-158.

¹³⁷ BL, Stowe MSS 563, ff.1-41, (mia numerazione). Il manoscritto reca il titolo di "A Book containing his Majesty's Orders for the Government of the Bedchamber and the Private Lodgings, under the charge of the Groom of the Stool, as were made by His Majestys Royal Predecessors, which said orders are now revived and confirmed according to his Majestys Pleasure in the first year of His Majestys Reign 1689".

¹³⁸ Cfr., CUDDY NEIL, *The revival*, in DAVID STARKEY, (edited by), "The English Court", *op. cit.*, p. 186, nota 34. Nella nota, Cuddy sostiene che le Ordinanze di Guglielmo III siano una diretta filiazione di quelle di Carlo II Stuart, conservata presso la biblioteca della Università di Nottingham, che a loro volta fanno esplicitamente riferimento alla corte del primo Stuart.

interessanti chiavi di lettura soprattutto in relazione al tema della gestione dell'accesso alla persona fisica del sovrano, che richiamano i consigli dati da Giacomo al primogenito nel *Basilikon Doron*. È in primo luogo necessario puntualizzare alcune precisazioni sulla organizzazione spaziale e sui settori amministrativi, che componevano la Real Casa durante il regno di Giacomo. Se infatti le *Ordinanze* in questione si occupano esclusivamente dell'organizzazione degli appartamenti privati del sovrano, esse di riflesso contengono anche alcune proficue indicazioni, relative all'altro settore della Real Casa, tradizionalmente denominato "above the stairs"¹³⁹ e sottoposto alla responsabilità del *Lord Chamberlain*, mentre omettono quasi completamente il terzo dipartimento, citato solo nominalmente, quello facente capo al *Lord Steward*, la cui estensione in termini spaziali coincideva unicamente con la *Hall*. Dal documento, che molto probabilmente riflette la necessità di precisare i limiti di ambiti giurisdizionali fino ad allora frequentemente confliggenti¹⁴⁰, emerge la netta suddivisione delle competenze del *Groom of the Stool*, responsabile dell'efficiente funzionamento e del personale dei *Private Lodgings*, composti nell'ordine dalla *Withdrawing Room*, dalla *Privy Gallery*, dalla *Withdrawing Room* minore, dal *closet* o salottino privato e infine dalla *Bed Chamber*, la camera da letto vera e propria del sovrano, e di quelle del Lord Ciambellano, sotto la cui responsabilità, a partire dal 1603, ricadeva il personale, l'organizzazione e l'amministrazione della zona compresa tra la Cappella e la *Privy Chamber*, quest'ultima comunicante con la Galleria Privata, su cui si affacciava alla stessa altezza della *Withdrawing Room*. Più precisamente, il *Groom of the Stool* era in primo luogo il custode degli appartamenti privati del monarca, ruolo, simbolicamente rappresentato dalla "gold

¹³⁹ Cfr., BL, Stowe MSS 563, f. 39.

¹⁴⁰ Sull'ipotesi di sovrapposizioni giurisdizionali tra i responsabili dei tre dipartimenti, ipotesi che spiegherebbe la necessità di precisare in maniera così perentoria l'autonomia di ciascuno, e che spiega anche il significato simbolico della chiave d'oro, si legga: "[...] of Our Groom of the Stool, whom when we first constitute in the said office, it shall be by Our delivery to him of a Gold Key of Our Bed-Chamber, which shall be a sufficient warrant to Our Lord Chamberlain or Lord Steward to swear him in the said place, without being subject to any Orders and Commands but from us alone and no other". Cfr., BL, Stowe MSS 563, f. 13.

key in blew ribbon”¹⁴¹, una chiave d’oro, avvolta da un cordoncino di color blu, che egli riceveva in consegna direttamente dal sovrano, segno del rapporto di diretta dipendenza che lo legava al monarca e che gli imponeva il compito di gestire e supervisionare strettamente il servizio e l’accesso al re. Da un lato, infatti il *Groom of the Stool* era responsabile delle chiavi date ai propri sottoposti, nell’ordine *First Gentleman of Bedchamber, Gentlemen of Bedchamber, Grooms* e *Pages*¹⁴², dall’altro, invece, era colui che ammetteva formalmente alla presenza del sovrano, tutti coloro che non possedevano un diritto automatico di accesso al monarca. Con l’unica eccezione dei principi di sangue, dei *Gentlemen* e dei *Grooms*, infatti il *Groom of the Stool* sanzionava l’accesso al monarca nella sua camera da letto e spesso presenziava anche alle udienze private tra il sovrano e i maggiori ufficiali della Corona, nell’ordine i Segretari di Stato, il *Master of Requests*, il Lord Ciambellano e i membri del *Privy Council*¹⁴³. Gli unici casi in cui l’autorità del *Groom of the Stool* era subordinata a quella del Lord Ciambellano in termini di accesso erano infatti rappresentati dalle cerimonie pubbliche, come l’incoronazione, e dalle visite ufficiali di ambasciatori stranieri¹⁴⁴. Studiando le *Ordinanze*, è evidente che vi sia una proporzione stringente tra progressivo avvicinarsi agli appartamenti privati del sovrano inglese e crescente restrizione delle norme di accesso al sovrano: gli estranei e i *suitors*, i cosiddetti “postulanti”, quell’insieme socialmente indefinito di persone che si rivolgevano al sovrano per ottenere favori di varia natura, potevano arrivare all’entrata delle *Backstairs*, e superarle solo se avessero ottenuto il beneplacito del *Groom*, dietro esplicita comunicazione del motivo della loro visita¹⁴⁵. Nella *Withdrawing Room* minore rimangono in attesa di essere convocati direttamente

¹⁴¹ Cfr., BL, Stowe MSS 563, f. 13. La chiave è di fatto un *passpartout*, che apre tutte le stanze, gallerie e perfino giardini pertinenti gli appartamenti privati del sovrano a Whitehall, così come nelle altre residenze regie.

¹⁴² Rientrano nel personale sotto la responsabilità del *Groom of the Stool*, anche il *Master of the Robes* e il *Keeper of the Privy Purse*, anche se entrambi non sembrano possedere chiavi *passpartout*, che permettano l’accesso agli appartamenti privati. Si veda a questo proposito: BL, Stowe MSS 563, f. 39.

¹⁴³ Cfr., BL, Stowe MSS 563, f. 16.

¹⁴⁴ Cfr., BL, Stowe MSS 563, f. 3.

¹⁴⁵ Si veda: BL, Stowe MSS 563, f. 14. Nelle *Ordinanze*, si legge: “That not suitors or strangers be admitted to attend at the Backstairs, or in any of the Rooms belonging to Our Bed-Chamber, without the knowledge and leave of Our Groom of the Stool, and without giving him account *what their business is [...]*” (il corsivo è mio).

non solo il primo medico di corte, i chirurghi, i barbieri, i farmacisti, ma anche figure come il *Master of Wardrobe*, responsabile del vestiario principesco, il *Keeper of the Privy Purse*, che ha in carico il fondo privato detto appunto *Privy Purse*, e il *Keeper of the Closet*, mentre alcuni addetti alla vestizione “superiore”¹⁴⁶ del monarca, il *Gentleman of the Robes*, ossia colui incaricato di far indossare il farsetto al sovrano, o lo *Yeoman of the Robes*, che portava nella camera da letto il cosiddetto “appeal”, abito o mantello, rimanevano in presenza del monarca solo il tempo necessario di svolgere il loro compito, anch’essi altrimenti potendo accedere liberamente solo fino alla *Withdrawing Room*¹⁴⁷. In alcuni casi, ovvero quando il sovrano si ritirava nella propria camera da letto, la stanza diventava completamente inaccessibile e l’unico che poteva affiancare il monarca era proprio il *Groom*¹⁴⁸.

In sintesi, le *Ordinanze* dell’Orange, in linea con le prescrizioni dello Stuart, raffigurano in primo luogo la *Bedchamber*, come il fulcro privato e in alcuni casi completamente inaccessibile della dimensione pubblica del sovrano, un universo strutturato gerarchicamente, in cui ogni azione aveva il fine di prestare una “constant attendance” alla persona e ai bisogni del sovrano, e in cui emerge l’autonomia e la centralità primaria del ruolo del *Groom of the Stool* nel regolare l’accesso al sovrano. Come ho già detto, l’ascesa al trono inglese di Giacomo comportò una felice sintesi di elementi, che derivavano dall’esperienza scozzese di quest’ultimo e di caratteri, che, pur già connotando le linee evolutive della corte inglese, erano pure presenti nella speculazione dello Stuart. Della corte di Scozia¹⁴⁹, Giacomo mantenne in via esclusiva l’abitudine, consigliata anche al

¹⁴⁶ Cfr., BL, Stowe MSS 563, f. 7. L’impiego del termine “superiore”, è per differenziare questo momento della vestizione del sovrano, da quello più intimo che la precede e che è condotto da altri servitori ovvero dai *Grooms of Bedchamber*, che hanno il compito di far indossare al sovrano una camicia di lino, materiale molto pregiato nell’Inghilterra dell’epoca.

¹⁴⁷ Cfr., BL, Stowe MSS 563, f. 28.

¹⁴⁸ Cfr., BL, Stowe MSS 563, f. 27.

¹⁴⁹ Sulle caratteristiche della corte di Scozia, si veda: CUDDY NEIL, *The revival*, in DAVID STARKEY, (edited by), “The English Court” *op. cit.*, pp. 174-180.

Nel testo, viene messa in luce la radice francese di molte di tali caratteristiche: non solo l’etichetta di corte era francese, di origine francese era pure la nomenclatura dei suoi membri, così come l’organizzazione spaziale, pensata come un continuum di stanze, in cui il sovrano lavorava, dormiva, mangiava e accedeva alle stanze della regina subito adiacenti. La “pervasiva” influenza francese era del resto spiegabile con il fatto, che era stato proprio Esmè Stuart, di ritorno dalla

figlio nel *Basilikon Doron*, dei pranzi semi-pubblici, che egli era solito tenere nella *Privy Chamber*, una certa attrazione per l'etichetta francese, che però non impose al cerimoniale di corte inglese, facendone un fattore discriminante nella scelta dei propri favoriti e l'abitudine di scegliere nobili scozzesi, destinati a ricoprire i principali uffici della Real Casa. Per il resto si attenne ai caratteri della corte inglese, che appaiono in piena consonanza con le sue speculazioni teoriche: gli elementi di segretezza e quindi di maggiore distacco tra sovrano e sudditi e la rigida e restrittiva regolamentazione dell'accesso alla persona fisica del sovrano, consolidata attraverso l'istituzionalizzazione della distinzione tra *Privy Chamber* e *Bed Chamber*. Tali elementi sono, in parte, riconducibili alle stesse attitudini personali dello Stuart: secondo lo studioso Neil Cuddy, infatti, l'amore per la caccia determinò la tendenza di Giacomo a servirsi di un ristretto numero di servitori, che lo accompagnava durante le sue spedizioni venatorie nelle residenze regie di Royston e Newmarket. Contemporaneamente l'esclusività della *Bed Chamber* inglese venne rafforzata dalla diffidenza dello Stuart nell'ammettere estranei all'interno del proprio più ristretto cerchio di servitori, abitudine quest'ultima, acquisita nei difficili anni del suo regno scozzese, funestati da numerosi tentativi di usurpazioni e congiure¹⁵⁰.

4. La "bounty" regia: definizione e funzioni.

Con l'analisi delle opere politiche e dei discorsi pubblici di Giacomo I si è cercato di porre in evidenza il carattere "semi-sacrale" della sovranità, connotata da una chiara origine divina, che svincola l'agire del sovrano dal giudizio della comunità politica, sottoponendola all'esclusivo giudizio ultra-mondano di Dio. La matrice religiosa, sulla quale si modulano gli attributi del potere sovrano, secondo il monarca inglese, determinava infatti l'assolutezza e la segretezza di questa stessa facoltà, che, come abbiamo già sottolineato, negava ai sudditi qualunque capacità cognitiva ed esegetica. Contemporaneamente lo studio delle Ordinanze di

corte di Enrico III di Francia, ad avere nel 1588 l'incarico di organizzare la prima *household* di Giacomo, da poco uscito dalla minorità.

¹⁵⁰ Cfr., CUDDY NEIL, *idem.*, pp. 193-194.

Guglielmo III ha posto in luce come la *household* inglese si venisse connotando, agli inizi del XVII secolo, attraverso un principio di progressiva restrizione dell'accesso al sovrano inglese: l'intera struttura degli appartamenti regi era infatti governata da regole tese a sottolineare il carattere sacro ed intangibile della persona del monarca, attraverso una sapiente manipolazione della distanza. I caratteri di semisacralità e di inaccessibilità, che sembrano emergere in particolare tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, come elementi connotanti la sovranità inglese, si sommano e integrano con una visione dei doveri e delle funzioni istituzionali e politiche del monarca, già ampiamente delineata dalla tradizione dei giuramenti di incoronazione, risalenti al periodo anglo-sassone, che precede, quindi, l'invasione normanna della seconda metà del XII secolo¹⁵¹. In questa tradizione, infatti, il patto di reciproca fedeltà, che legava sovrano e sudditi, imponeva al monarca due precisi doveri, entrambi riconducibili all'esercizio della giustizia: il re inglese era, infatti, il garante dell'equa gestione della giustizia, intesa sia in senso punitivo, sia in senso distributivo. Tra i doveri del monarchi infatti vi era la necessità di ricompensare i propri sudditi, che si erano distinti per meriti particolari o per il lungo servizio prestato alla Corona. La longevità politica della prerogativa di *bounty* regia, che ancora all'inizio del XVII secolo, come vedremo, era considerata uno dei principali attributi distintivi della sovranità inglese, si ricollega in parte a fattori di natura sociale e in parte a fattori culturali. Da un lato, infatti, attraverso tale prerogativa, il sovrano rinnovava il proprio legame di fedeltà con l'intero corpo della nazione sulla quale era chiamato a regnare, attuando un atto di vera e propria strutturazione della società, che si traduceva nella creazione di legami di affiliazione che dal centro della monarchia si irraggiavano verso le più lontane comunità municipali¹⁵². Dall'altro lato, la vitalità politica della prerogativa di *bounty* era riconducibile all'enfasi che, nella riflessione umanistico-rinascimentale, veniva data al tema della liberalità principesca: seppur con accenti diversi, tesi a sottolineare, di volta in volta, il carattere strumentale, piuttosto che la sua diretta filiazione dalla virtù classica

¹⁵¹ PECK LEVY LINDA, *Court Patronage*, op. cit., pp. 12-13.

¹⁵² A questo proposito, si veda: THOMPSON I.A.A., *El contexto institucional*, in JOHN ELLIOTT y LAURENCE BROCKLISS, (bajo la direccion de), "El mundo", pp. 25-42.

della magnanimità, la graziosa generosità del titolare del potere politico diventava il principale requisito del principe nella nuova società cortigiana europea¹⁵³. Nel 1610, nel tentativo di risollevarlo lo stato deficitario delle finanze della Corona inglese, cercando di negoziare un accordo con il Parlamento inglese, accordo che prevedeva la definizione di una contribuzione annua fissa, che l'assemblea cetuale avrebbe riconosciuto alla monarchia in cambio della rinuncia da parte della Corona dei diritti feudali di *purveyance* e di *wardship*, Giacomo I avallava ufficialmente la pubblicazione del *Book of Bounty*, un documento idealmente finalizzato a ridurre l'enorme dispendio di risorse che l'esercizio della *bounty* regia implicava per la Corona¹⁵⁴. In questa ottica, il *Book of Bounty* non solo rappresenta il principale testo per la definizione della "royal bountie" nelle prime decadi del XVII secolo, sia dal punto di vista istituzionale sia da quello più squisitamente procedurale, ma costituisce inoltre una prova indiretta delle numerose critiche, che, proprio in sede parlamentare, erano state mosse alla gestione dispendiosa e corrotta di tale prerogativa durante i primi anni del regno di Giacomo I¹⁵⁵. Nel documento, che è costituito da tre diverse sezioni¹⁵⁶, si rintraccia in primo luogo una definizione esaustiva di questa prerogativa, che equivale al dovere del monarca di ricompensare i più stretti e fedeli collaboratori

¹⁵³ Sulla centralità della *liberalitas* negli *specula principum* di età umanistica, si veda: GILBERT FELIX, *Niccolò Machiavelli, op. cit.*, pp. 124-125. Secondo l'autore tale centralità, che rappresenta un elemento del carattere empirico e realistico di tale genere, è dovuta alla convinzione, nutrita da molti scrittori politici dell'Umanesimo politico, tra i quali Francesco Patrizi e il Platina, che la virtù della *liberalitas* costituisca non solo una condizione imprescindibile del nuovo profilo mondano del principe, ma anche uno strumento di consolidamento del suo potere.

¹⁵⁴ JAMES I, *By the King, op. cit.*, pp. 1-27.

¹⁵⁵ Nel documento emergono numerosi elementi che alludono, a mio avviso, al monopolio della *bounty* esercitato in quegli anni da Robert Carr e da alcuni dei più eminenti membri dell'entourage scozzese di Giacomo I, come il duca di Lennox. A questo proposito si veda: *idem*, p. 11 e p. 29. Sulle critiche mosse in sede parlamentare in relazione alla gestione della *bounty*, si veda: RICHARDS JUDITH, *The English Accession of James VI: "National" Identity, Gender and the Personal Monarchy of England*, in "English Historical Review", Oxford, Oxford University Press, v. 117, n. 447, pp. 513-535.

¹⁵⁶ Il *Book of Bounty* è costituito da una premessa, contenente i principi generali e da due "Memoriali", dal titolo, rispettivamente di: "Memorial of those Speciall Things for which wee expresly command that no Suitor presume to move us, being matters either contrari to Our lawes, or such principall Profits of Our Crowne, and settled Revenue, as are fit to be wholly reserved to Our owne use, untile Our Estate be repaired" e di "A Memorial of those suits wherein We are contented to bee moved by Our Servants and Subiects, and to reward them according to the particular merit of the Suitor".

della Corona inglese¹⁵⁷ e che ha quindi lo scopo di arricchire la nazione inglese, attraverso l'apporto della liberalità del sovrano¹⁵⁸. Contemporaneamente il *Book of Bounty* prevedeva una riduzione delle spese relative all'esercizio di tale prerogativa, sia sancendo un nuovo iter procedurale per la formalizzazione delle concessioni, sia definendo chiaramente il contenuto delle concessioni considerate legali. Nel primo caso, il documento non solo sanciva il potere decisionale del sovrano, che supervisionava e controllava l'intera procedura attraverso la ratifica dei mandati di concessione e la partecipazione a frequenti udienze con i principali ufficiali della Corona responsabili delle procedure, ma prevedeva anche l'istituzione di una commissione costituita da esperti nel campo del diritto che aveva il compito di esaminare preventivamente le varie richieste e di presentarle al *Privy Council* inglese¹⁵⁹. Dall'altro lato, il *Book of Bounty* vincola la legalità delle concessioni a due criteri fondamentali, l'uno di natura prettamente legislativa, ovvero che esse non siano, in alcun modo, contrarie alle leggi del regno inglese, l'altro di natura economica, ovvero che esse non danneggino le entrate della Corona. Secondo tali parametri, il documento giudica illegali e vieta alcune delle più frequenti concessioni impiegate fin dai tempi di Elisabetta I, come i monopoli, i privilegi di natura penale, le esenzioni doganali e le pensioni onorifiche, mentre considera legittime la concessione di uffici, il conferimento delle terre e dei beni mobili di coloro che erano stati condannati in via definitiva per omicidio, il riconoscimento della cittadinanza inglese e la concessione di monopoli industriali, tesi a tutelare le nuove invenzioni¹⁶⁰.

Il fallimento delle trattative parlamentari per assicurare alla monarchia inglese un più adeguato sistema contributivo rese ancora più drammatica la situazione della

¹⁵⁷ Cfr., *idem*, pp. 2-3 e p. 25. In realtà nel documento al criterio dell'idoneità professionale dei suitors, si viene sommando l'affermazione da parte di Giacomo della assoluta discrezionalità dell'esercizio di tale tipo di prerogativa.

¹⁵⁸ Cfr., *idem*, p. 3. Le condizioni economiche della monarchia rischiano di pregiudicare e di sovvertire radicalmente la stessa funzione ideale della *bounty*: "Yet We meane not in respect of the vaine or unnecessary EXPENCE, [...], as to cast Our Selves and Our Posteritie into those wants [...] which may drive Us to lay burdens on Our People".

¹⁵⁹ Cfr., *idem*, p. 5 e pp. 7-9.

¹⁶⁰ Cfr., *idem*, pp. 13-16 e pp. 17-29.

Corona, inducendo Giacomo I e i suoi più stretti consiglieri ad individuare forme alternative di finanziamento¹⁶¹.

Agli inizi del XVII secolo, infatti, l'esercizio della prerogativa di *bounty* regia era divenuto particolarmente gravoso, a causa del concomitante verificarsi di alcuni fattori confliggenti.

La crisi finanziaria della grande aristocrazia, verificatasi in particolare negli anni finali del regno di Elisabetta I e riconducibile alle conseguenze negative dell'inflazione dei prezzi sulla gestione della proprietà terriera¹⁶² e la crescita demografica della *gentry* e della *gentry*, quei ceti che si annoveravano tra i naturali destinatari di questa prerogativa, unitamente al processo di de-ruralizzazione, che aveva coinvolto la piccola nobiltà di campagna, confluita a Londra, attratta dalle enormi risorse della capitale¹⁶³, avevano sottoposto l'intero sistema ad un'enorme pressione. Le parole dello stesso Giacomo, che, rivolgendosi ad un *suitors*, così stigmatizza la sua inopportuna invadenza, esemplificano con ironia questo stesso squilibrio: " You will never let me alone. I would to God you had first my doublet, and then my shirt, and when I were naked I think you would give me leave to be quiet"¹⁶⁴.

Dall'altro lato, l'ascesa di Giacomo I al trono inglese era coincisa non solo con una situazione di crescente deficit pubblico, ma più in particolare con il progressivo esaurirsi delle risorse tradizionalmente impiegate per ricompensare i sudditi inglesi. Sia Enrico VIII (1509-1547) sia Elisabetta I (1558-1603), nella gestione della *bounty* regia, avevano infatti perseguito una politica economica tesa a conservare il nucleo dei territori facenti parte del demanio regio all'epoca di Enrico VII (1485-1509), servendosi di risorse fondiari alternative, quali erano,

¹⁶¹ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 241, lettera di Ralph Winwood a Carleton, (vol. LXXVII), p. 310, n. 115, (vol. LXXXI) e p. 486, n. 105, (vol. XCIII). Gli atti ufficiali della monarchia sono pieni di riferimenti allo stato drammatico delle finanze della Corona: citerò solo due dati relative alle finanze della monarchia nel periodo subito successivo al fallimento delle trattative parlamentari: nel settembre 1615, il debito complessivo ammontava a 700,000 sterline, mentre il debito contratto nel solo 1617 equivaleva a 137,029 sterline.

¹⁶² STONE LAWRENCE, *La crisi dell'aristocrazia, op. cit.*, pp. 170-181.

¹⁶³ Sulla crescita di *gentry* e *gentry*, si veda: PECK LEVY LINDA, *Court patronage, op. cit.*, pp. 31-35. Sulla de-ruralizzazione della nobiltà, si veda: SHARPE KEVIN, *Crown, Parliament and Locality: Government and Communication in Early Stuart England*, in "English Historical Review", Oxford, Oxford University Press, 1986, vol. 101, n. 399, pp. 321-350.

¹⁶⁴ BL, Harl. MSS, 1581, ff. 78-78v.

per esempio, le terre ecclesiastiche, attraverso il sistema delle permutate forzate, le terre sottratte a quanti erano stati accusati di alto tradimento e i patrimoni fondiari, che in assenza di eredi maschi, venivano riassorbiti dall'erario della monarchia. Con l'ascesa di Giacomo I, come abbiamo detto, molte di queste fonti si vennero esaurendo: il precedente e massiccio impiego dei beni episcopali aveva ridotto considerevolmente, sia per qualità sia per quantità, le antiche proprietà ecclesiastiche, mentre la stabilità politica, che caratterizzò il regno dello Stuart, dopo la Congiura delle Polveri avvenuta nel 1605, aveva reso sempre più difficile il ricorso alla redistribuzione delle terre dei traditori. A tutto ciò si vada aggiungendo che Robert Cecil, conte di Salisbury e Lord Tesoriere, nel suo intento di porre delle regole restrittive alla eccessiva liberalità del primo sovrano Stuart, nel 1609 aveva imposto un vero e proprio vincolo di inalienabilità sulle terre della Corona. Dopo il fallimento delle trattative parlamentari e la morte di Salisbury (1612), per ovviare al penoso stato delle finanze della Corona, Giacomo I e i suoi più stretti collaboratori furono costretti a individuare forme alternative di finanziamento, sfruttando la natura ambivalente della *bounty* regia. Tali forme coincisero in larga parte con la vendita dei titoli di cavaliere e di baronetto, un ordine che, creato *ad hoc* nel 1611, non era considerato parte costitutiva della nobiltà, ma la sua acquisizione, per una somma equivalente a 1,095 sterline, rappresentava la *conditio sine qua non* di successive elevazioni¹⁶⁵. In secondo luogo, la politica economica intrapresa da Giacomo I determinò il crescente aumento delle concessioni monopolistiche, connesso alla prerogativa della monarchia inglese di regolamentare lo sviluppo industriale e le attività commerciali inglesi *tout court*, e giustificato dalla sistemica mancanza di strutture in grado di svolgere adeguati controlli su tali attività, a fronte di un tentativo di ampliamento degli ambiti di intervento della monarchia inglese, che caratterizzò la Corona nei primi decenni del XVII secolo¹⁶⁶. La natura conflittuale delle condizioni socio-economiche, fino ad ora esaminate, e la necessità di pervertire le funzioni ideali e i tradizionali criteri di selezione dei destinatari della *bounty* regia

¹⁶⁵ C.S.P.D., 1611-1618, p. 41, n. 24, (vol. LXIV), lettera del Visconte Fenton a Salisbury e C.S.P.D., 1611-1618, p. 205, n. 4, (vol. LXXV), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

¹⁶⁶ STONE LAWRENCE, *La crisi dell'aristocrazia*, op. cit., pp. 437-475.

affinché essa potesse diventare una forma alternativa di finanziamento della Corona, da un lato; e la necessità di conservare il carattere sacrale e intangibile della figura del sovrano, dall'altro, determinarono la parziale delega di questa prerogativa a favore del *privado*.

Tale connessione, che caratterizza sia la carriera di Robert Carr, conte di Somerset, sia quella di George Villiers, duca di Buckingham, rispecchia, infatti, esigenze socio-economiche ed istanze istituzionali che trascendono le singole vicende biografiche. In questa ottica, come vedremo, la carriera politica e cortigiana di Buckingham risulta essere particolarmente significativa: il favorito inglese di Giacomo, infatti, non solo esercitò in maniera semi-monopolistica la gestione della *bounty* regia, ma soprattutto nell'ambito del reclutamento dei maggiori ufficiali della Corona inglese riuscì a sovrapporre alle istanze economiche della monarchia, le esigenze di consolidamento della propria posizione di preminenza, attraverso il controllo di tutti coloro che fossero coinvolti nelle procedure di approvazione delle concessioni.

Capitolo secondo

George Villiers, primo duca di Buckingham (1592-1628).

1. *L'ascesa di George Villiers: 1614-1622.*

Nelle *Reliquiae Wottonianae* di Sir Henry Wotton, testo edito in versione definitiva nel 1672¹⁶⁷, è possibile rintracciare la prima biografia di George Villiers, duca di Buckingham. L'autore mosso esplicitamente dall'intento di gettare nuova luce su accadimenti recenti¹⁶⁸, di cui egli stesso era stato protagonista diretto, inserisce nella miscellanea sia una breve biografia, dal titolo *A View of the Life and Death of George Villiers, Duke of Buckingham*¹⁶⁹ sia una *comparatio* letteraria tesa ad evidenziare differenze e similitudini nell'ascesa di due famosi favoriti inglesi, da un lato lo stesso Villiers, e dall'altro il conte di Essex, Sir Robert Devereux¹⁷⁰. Entrambi i documenti, seppur in modo diverso contribuiscono a fornire un primo quadro dell'ascesa e della carriera politica di Buckingham. La *comparatio* letteraria, genere estremamente in voga in quegli anni¹⁷¹, possiede l'indubbio merito, infatti, di sottolineare alcune caratteristiche peculiari che, secondo l'autore, connotarono la *privanza* di Buckingham. Nel testo, Sir Henry Wotton sottolinea come, nonostante sia possibile rintracciare,

¹⁶⁷ WOTTON HENRY, *Reliquiae Wottonianae*, *op. cit.*. La miscellanea ad opera di Henry Wotton viene edita per la prima volta nel 1652: nel 1654 viene pubblicata la seconda edizione, a cui segue una terza pubblicazione riveduta ed ampliata. Ad onor di cronaca, l'edizione del 1672 non è quella definitiva: nel 1685, infatti, viene dato alle stampe un nuovo esemplare, del tutto simile al precedente, ma contenente numerose lettere inedite indirizzate da Sir Henry Wotton a Lord Zouche.

¹⁶⁸ Si veda: *idem*, p. 208. “[...] unless, after the period of their Splendour, which must needs dazle their beholders, and perhaps oftentimes themselves, we could as in Same Scenes of the Faboulous Age, excite them again and confer a while with their naked ghosts (il corsivo è mio)”.

¹⁶⁹ Si veda: *idem*, pp. 205-238.

¹⁷⁰ *Of Robert Devereux, Earl of Essex, and George Villiers, Duke of Buckingham: Some observations by way of Parallel, in the time of their estates of Favour*, in WOTTON HENRY, *idem*, pp. 161-183.

¹⁷¹ La stessa miscellanea di Sir Henry Wotton contiene anche un'altra *comparatio*, dedicata a porre in luce le differenze che caratterizzarono la carriera politica del conte di Essex e del duca di Buckingham, composta dal conte di Clarendon: *The Difference and Disparity between the Estates and Conditions of George Duke of Buckingham and Robert Earl of Essex*, in WOTTON HENRY, *idem*, pp. 184-202.

nella biografia di entrambi i favoriti, evidenti consonanze soprattutto in relazione alle cariche di stato che essi ricoprono, una sorta di vero e proprio *cursus honorum*¹⁷², la *privanza* di Buckingham si distingue da quella di Essex essenzialmente per due motivi: in primo luogo, la capacità del duca di mantenere la propria posizione di preminenza sia con Giacomo sia con Carlo, fatto oltremodo straordinario considerata la natura priva di riconoscimento istituzionale del ruolo di *privado* e la sua assoluta dipendenza dalla volontà del sovrano¹⁷³, e, in secondo luogo, il carattere non mediato dell'influenza di Buckingham a corte. Se infatti tutta la carriera di Essex si configura, secondo l'autore, come un costante tentativo di mediazione con le altre fazioni presenti alla corte di Elisabetta I, e in particolare con quella guidata da Sir Robert Cecil, la cui influenza sarà alla fine causa della caduta in disgrazia del conte, Buckingham, secondo Wotton, seppe collocare con abilità i propri più stretti e fidati collaboratori nei ruoli chiave dell'amministrazione e della *household*, finendo con l'acquisire una posizione di assoluta preminenza¹⁷⁴.

Secondo il resoconto biografico fornito da Sir Henry Wotton, George Villiers nasceva il 20 agosto 1592 a Brooksby, un piccolo villaggio del Leicestershire¹⁷⁵, luogo in cui la famiglia Villiers risiedeva da generazioni, facendo parte della *gentry*, la piccola nobiltà di campagna, di quella contea. George Villiers era figlio terzogenito di George Villiers, cavaliere, e di Mary Beaumont, figlia dell'*Esquire* di Colearton, Anthony Beaumont. La mancanza di mezzi finanziari della famiglia dovette sicuramente pesare sull'educazione di George, che nel 1602 si apprestava

¹⁷² Si veda: *idem*, pp. 182-183. Henry Wotton nella sua disamina pone in luce come sia Essex sia Buckingham ricoprono le stesse cariche: entrambi vengono nominati membri del *Privy Council*, rivestono ruoli di comandanti militari, ricoprono la carica di *Master of the Horse* e di Cancelliere dell'Università di Cambridge e soprattutto gestiscono il complesso e gravoso sistema del *patronage regio*.

¹⁷³ *Idem*, p. 164. In questo modo, Wotton sottolinea l'unicità del *ministeriat* di Buckingham: "This Duke becomes now secondly seized of favour, as it were by descent (though the condition of that estate be commonly no more than a *tenancy at will*, or at most for the life of the first lord) and rarely transmitted [...]" (il corsivo è mio).

¹⁷⁴ *Idem*, p. 176. "For the first: the Duke had a care to introduce into near place at the Court divers of his confident Servants, and into high place very found and grave Personages. Whereas, except a Pensioner or two, we can scant name any one man advanced of the Earls breeding [...] but the truth is, in this point, the Cecilians kept him back, as very well knowing that upon every little absence or disassiduity, he should be subject to take cold at his back".

¹⁷⁵ Sulla contea di origine della famiglia Villiers, si veda: WOTTON HENRY, *idem*, p. 208; *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 423, n. 10, (vol. XC), gennaio 1617.

a frequentare una scuola della contea di origine, presso Billesdon, dove aveva la possibilità di apprendere i principi delle arti liberali, in particolare della musica e della letteratura¹⁷⁶, ma l'esperienza scolastica si concludeva prematuramente con la morte del padre avvenuta nel 1606. La morte del padre e il nuovo matrimonio di Mary Beaumont con Thomas Compton, figlio secondogenito del conte di Northampton, determinano una svolta nella vita di George Villiers. La madre, in considerazione non solo della poca attitudine mostrata dal figlio per gli studi, ma anche della sua totale mancanza di mezzi di sostentamento, - infatti secondo la tradizione anche in questo caso i figli non primogeniti erano stati completamente esclusi dall'eredità paterna -, e degli appoggi cortigiani che il matrimonio con Compton poteva fornire, decideva di avviare il figlio alla carriera di corte. In questa ottica, infatti, è necessario considerare il soggiorno che George Villiers svolgeva, tra il 1610 e il 1613 circa, in Francia, al solo scopo di acquisire familiarità con la lingua, i costumi nobiliari e tutte quelle attività, dalla danza alla scherma alla musica, che potevano facilitare l'ingresso nel mondo della corte di un giovane di pochi mezzi, ma ricco di fascino, avvenenza e buone maniere¹⁷⁷. Saranno proprio tutte queste caratteristiche a colpire Giacomo nel primo incontro con il giovane Villiers, avvenuto nella grandiosa residenza di Sir Anthony Mildmay, a Apethorpe, nel Northamptonshire, durante l'agosto del 1614. Come il primo favorito del sovrano inglese, Esmè Stuart, poi duca di Lennox per volere dello stesso Giacomo, George Villiers possedeva infatti una straordinaria bellezza, come dimostra il suo ritratto, dipinto nel 1616 circa, attribuito a William Larkin e oggi conservato alla *National Portrait Gallery* di Londra¹⁷⁸, e una innata grazia, che unite ad una buona conoscenza dell'etichetta francese ne facevano l'archetipo del perfetto cortigiano, permettendogli fin da subito di attirare l'attenzione e il favore del sovrano, e di divenire con il tempo il "compagno delle sue ore di

¹⁷⁶ WOTTON HENRY, *op. cit.*, p. 209.

¹⁷⁷ Si veda: *ibidem*. "But finding him (as it should seem) by nature little studious and contemplative, she chose rather to endue him with conservative qualities and ornaments of youth, as dancing, fencing and the like; not without aim, perchance, (though for off) at a Courtiers life [...]".

¹⁷⁸ A questo proposito, si veda il catalogo della stessa *National Portrait Gallery*: COOPER JOHN, *National Portrait Gallery A visitor's guide*, London, National Portrait Gallery Publications, 2006, pp. 28-47.

malinconia”¹⁷⁹. I documenti dell’epoca non forniscono alcuna delucidazione riguardo alla possibilità che, a questa data, George Villiers fosse già in contatto con alcune delle personalità che inseguito facilitarono e sostennero la sua iniziale ascesa a corte. Sia lo storico Roger Lockyer sia lo studioso John Hill Barcroft¹⁸⁰ sono comunque concordi nel sottolineare l’importanza rappresentata dal sostegno iniziale fornito da alcune delle più eminenti personalità della corte di Giacomo I. L’appoggio dell’Arcivescovo di Canterbury, William Abbot, di William Herbert, il quattordicesimo conte di Pembroke, di uno dei due Segretari di Stato, Ralph Winwood e della stessa regina Anna di Danimarca, risultò, infatti, sostanziale per vincere le opposizioni e le rimostranze di Robert Carr, conte di Somerset, nonché favorito *in pectore* dello stesso Stuart, permettendo così a Villiers di ottenere i primi, più importanti, incarichi di corte. Il sostegno e la protezione dei personaggi citati possedevano infatti un chiaro significato politico, che trascendeva quelli che potevano essere considerati fattori di secondaria importanza in relazione all’ascesa di un nuovo favorito. Da anni, a corte, si fronteggiavano tre fazioni, divise da motivi di carattere sia religioso sia politico. Vi era, da un lato, il partito di coloro che si opponevano all’ipotesi di un’alleanza con la Spagna degli Asburgo, rivendicando per la Corona inglese la necessità di un serio ed effettivo coinvolgimento a fianco delle maggiori potenze protestanti europee. Tale partito era guidato dallo stesso Arcivescovo di Canterbury, dal conte di Pembroke e dal Segretario Winwood. Dall’altro lato, vi era il gruppo, che, fautore di una politica filo-francese, era guidato dal potente duca di Lennox e dal conte di Carlisle, ed era costituito per la maggior parte dai membri dell’*entourage* scozzese, che avevano seguito Giacomo in Inghilterra, ricoprendo importanti cariche all’interno della *household* regia.

Vi era infine la compatta fazione della famiglia degli Howard, costituita in primo luogo da Thomas Howard, conte di Suffolk e a partire dal giugno 1614, Lord Tesoriere della monarchia inglese; da Charles Howard, conte di Nottingham e Lord Ammiraglio e dal Segretario di Stato, Thomas Lake. Nel corso degli anni, la

¹⁷⁹ Cfr., WOTTON HENRY, *op. cit.*, p. 165.

¹⁸⁰ Si veda: LOCKYER ROGER, *The Life, op. cit.*, pp. 17-20; e BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham and the Central Administration, 1616-1625*, Ph. D Thesis, University of Minnesota, 1963, p. 39.

fazione degli Howard aveva acquisito una posizione di preminenza politica rispetto agli altri due gruppi, grazie a due accadimenti: la morte, avvenuta nel 1612, di Robert Cecil, conte di Salisbury e influente Lord Tesoriere, che aveva tentato di promuovere alcuni programmi di riforma tesi a riequilibrare il bilancio della Corona, costituendo al tempo stesso un punto alternativo di aggregazione cortigiana, e il matrimonio, celebrato nel dicembre del 1613, tra Robert Carr, potente favorito di Giacomo, e Frances Howard, figlia di Thomas Howard, che sanciva di fatto l'affiliazione di quest'ultimo alla politica degli Howard. Il marco politico distintivo degli Howard era infatti costituito dal convinto appoggio ad una alleanza con la Spagna di Filippo III, che si rifletteva nell'ambito della politica interna nel sostegno alla causa dei cattolici inglesi¹⁸¹.

Nonostante le rimostranze di Robert Carr, che in qualità di nuovo Lord Ciambellano, si opponeva al conferimento di qualunque carica di corte al giovane Villiers, un riconoscimento che avrebbe facilitato ed accresciuto l'ascendente che, fin dall'inizio, lo stesso Villiers sembrava esercitare su Giacomo I, il crescente interesse del sovrano, unitamente agli appoggi politici di cui egli godeva, si concretizzarono con il conferimento di un ruolo all'interno della ristretta cerchia di servitori della *household* regia. Lo Stuart, infatti, decise di assegnare a Villiers, nel novembre del 1614, il posto di *cupbearer*, ossia di coppiere, addetto quindi alla somministrazione delle bevande durante i pasti del sovrano, ruolo che permetteva al giovane di usufruire di un contatto non mediato, anche se più saltuario di quello fruito dagli attendenti della vera e propria *bedchamber* regia, con il sovrano inglese, *conditio sine qua non* per instaurare con il monarca un rapporto di intimità¹⁸².

La crescente influenza di George Villiers presso lo Stuart coincise con la concessione in breve tempo di una serie cospicua di riconoscimenti sia di carattere

¹⁸¹ Sulle fazioni della corte giacobita, si veda: SHARPE KEVIN, *Faction at the Early Stuart Court*, in "History Today", London, Longman Group - Journal Division, 1983, vol. 33, n.10, pp. 39-46; e PECK LEVY LINDA, *Court patronage, op. cit.*, pp. 53-55. Sia lo studioso Kevin Sharpe sia la storica Linda Levy Peck sono concordi nel sottolineare il carattere dinamico delle fazioni presenti alla corte di Giacomo I, sottolineando come tale elemento dipendesse in parte dalle stesse ambiguità che caratterizzavano il *milieu* cortigiano, in parte dal fatto che la componente politica di tali affiliazioni fosse meno importante e vincolante di altre considerazioni relative alla possibilità di usufruire o meno del favore del sovrano.

¹⁸² Si veda: WOTTON HENRY, *op. cit.*, p. 210.

onorifico e patrimoniale, sia di natura professionale: George Villiers otteneva, in primo luogo, nell'aprile del 1615, la nomina a *Gentleman of the Bedchamber* del monarca Stuart, ruolo a cui si aggiungeva, a breve distanza di tempo, quello di *Master of the Horse*¹⁸³, carica che, secondo la tradizione, prevedeva per colui che la ricopriva un costante servizio al fianco del sovrano in tutte le occasioni formali al di fuori degli appartamenti regi¹⁸⁴, e che quindi, aggiungendosi alla precedente carica, siglava il diritto del giovane Villiers di assistere il monarca dentro e fuori il perimetro di tutte le residenze regie.

Sulla nomina di George Villiers a *Gentleman of the Bedchamber* esiste una bella lettera scritta dallo stesso Ralph Winwood all'ambasciatore inglese Thomas Edmondes. La missiva è particolarmente significativa perché svela alcuni dei retroscena cortigiani della nomina: in essa appare evidente non solo il coinvolgimento della regina Anna, che risulta decisivo nel vincere l'opposizione di Robert Carr, ma anche lo stesso appoggio fornito dal Segretario Winwood nel facilitare il conferimento dell'incarico di corte¹⁸⁵.

Il 1616 rappresenta un primo momento cruciale nell'ascesa di George Villiers e non solo per il crescente favore dimostrato dal sovrano nei suoi confronti: sarà solo a partire dal 1616, infatti, che egli potrà essere considerato definitivamente il nuovo favorito di Giacomo. In quell'anno, infatti, uno dei maggiori ostacoli che si frapponeva tra il giovane ed ambizioso George Villiers e il ruolo di favorito regio veniva meno. L'omicidio di uno dei più stretti collaboratori di Robert Carr, Sir

¹⁸³A questo proposito si vedano: *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 344, n. 16, (vol. LXXXVI), lettera di Sir George Lord Carew a Sir Thomas Roe, Ambasciatore inglese presso la corte del Gran Mogul; FAIRHOLT FREDERICK WILLIAM, *Poems and Songs relating to George Villiers, Duke of Buckingham, and his assassination by John Felton*, with an introduction and notes by FREDERICK WILLIAM FAIRHOLT, in "Early English Poetry, Ballads, and Popular Literature of the Middle Ages", London, Percy Society, 1850, vol. XXIX, p. XII, (Appendix). Nell'appendice del volume di Fairholt è pubblicato un rendiconto complessivo delle finanze di Buckingham, in cui compare una voce relativa al pagamento da parte di Giacomo I al precedente *Master of the Horse*, il conte di Worcester, di una pensione del valore annuo di 1,500 sterline. La necessità di ricompensare il precedente titolare della carica si inserisce in una più ampia percezione patrimoniale delle cariche di corte, che venivano considerate alla stregua di veri e propri vitalizi personali.

¹⁸⁴ LOCKYER ROGER, *The Life, op.cit.*, p. 25. La carica in questione, che prevedeva la cura delle stalle regie, era una carica più onoraria che remunerativa: il titolare percepiva una pensione annua di circa 1,000 sterline, a cui si sommava il diritto di consumare almeno un pasto giornaliero presso la mensa del sovrano, diritto commutabile in denaro ed equivalente a circa 1,500 sterline annue.

¹⁸⁵ BL, Stowe Mss, 175, f. 310, lettera di Ralph Winwood a Thomas Edmondes, (25 aprile 1615).

Thomas Overbury, avvelenato mentre era in carcere presso la Torre di Londra¹⁸⁶, e la conseguente apertura del processo, che vedeva tra i maggiori imputati lo stesso Carr e la di lui neo-moglie, Frances Howard, coincisero con la precoce interruzione della carriera cortigiana di Carr, che, riconosciuto colpevole di omicidio nel maggio 1616¹⁸⁷, finì i suoi giorni in esilio forzato dalla corte, totalmente privo di mezzi e di influenza politica¹⁸⁸.

Nei mesi iniziali del 1616, Villiers, un gentiluomo definito da Sir Alexander William “[...] so little known and poor”¹⁸⁹, otteneva inoltre il conferimento del prestigioso Ordine della Giarrettiera, l’*Order of the Garter*, a cui si venivano sommando il riconoscimento di una pensione annua di 1,000 sterline¹⁹⁰, parte del patrimonio fondiario di Lord Grey of Warke e la promessa di ulteriori concessioni terriere, derivanti dal riassorbimento da parte della Corona dell’immenso patrimonio appartenuto in precedenza allo stesso Robert Carr. Nell’estate del 1616, infatti, dopo che alcuni dei principali cortigiani dell’epoca avevano già previsto la sua elevazione nobiliare a pari del regno inglese¹⁹¹, il giovane favorito

¹⁸⁶ C.S.P.D., 1611-1618, p. 344-345, n. 16, (vol. LXXXVI), lettera di George Lord Carew a Sir Thomas Roe, Ambasciatore inglese presso la corte del Gran Mogul. La lettera del 24 gennaio 1616 descrive le prime fasi dell’indagine, durante le quali emergono le responsabilità del conte di Somerset, di sua moglie, del conte di Northampton e di Thomas Monson.

¹⁸⁷ C.S.P.D., 1611-1618, p. 370, n. 40/b, (vol. LXXXVII), lettera del Segretario di stato Ralph Winwood a Sir Henry Wotton (maggio 1616). Nella lettera, che fornisce un sintetico commento sull’intero procedimento giudiziario, così è descritto l’atteggiamento del conte di Somerset durante la lettura della sentenza di condanna: “The Earl was pale, showing both guilt and fear of death. The evidence was clear that he led to Sir Thomas Overbury’s imprisonment, by persuading him to refuse the preferment offered him by the King, and then sent him poison”.

¹⁸⁸ A questo proposito si vedano: BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op.cit.*, p. 49.

¹⁸⁹ C.S.P.D., 1611-1618, p. 363, n. 152, (vol. LXXXVI), lettera di Sir Alexander William a Sir Dudley Carleton (26 aprile 1616). In questa occasione, George Villiers otteneva il conferimento dell’*Order of the Garter* assieme al conte di Rutland e Sir Alexander William, l’autore della lettera, fa notare al suo destinatario come per motivi diversi né il nuovo favorito di Giacomo né Rutland fossero idonei a ricevere quella che era unanimemente riconosciuta come la più prestigiosa carica onorifica del regno inglese: per Villiers si trattava in primo luogo di obiezioni di natura e patrimoniale e di lignaggio, mentre per il conte l’obiezione dipendeva dal fatto che sua moglie fosse una nota *recusant*.

¹⁹⁰ C.S.P.D., 1611-1618, p. 344, n. 16, (vol. LXXXVI), lettera di Sir George Lord Carew a Sir Thomas Roe, Ambasciatore inglese presso la corte del Gran Mogul.

¹⁹¹ C.S.P.D., 1611-1618, p. 373, n. 55, (vol. LXXXVII), lettera di Sir Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton e C.S.P.D., 1611-1618, p. 391, n. 57, (vol. LXXXVIII), lettera di Sir Edward Sherburne a Sir Dudley Carleton. Tra il giugno e l’agosto del 1616, nell’imminenza di una nuova elevazione di Villiers, Sir Edward Sherburn ipotizza, in una lettera a Sir Dudley Carleton, che Villiers verrà creato conte di Leicester, pochi mesi dopo lo stesso Sherburn, sottolineando l’importanza di Villiers nella gestione del *patronage*, precognizza la sua elevazione a visconte Beaumont.

diventava finalmente pari del regno inglese con il titolo di Barone di Whaddon e Visconte Villiers¹⁹², un riconoscimento a cui si accompagnava, come promesso in precedenza dallo stesso Giacomo, la concessione della immensa tenuta di Sherborne, situata nella contea del Dorset, appartenuta in precedenza al conte di Somerset e ceduta dallo stesso Villiers al vice-cancelliere Sir John Digby, futuro conte di Bristol, per una somma complessiva di 80,000 sterline¹⁹³.

Tra il gennaio del 1617 e il gennaio del 1618 i segni della benevolenza di Giacomo furono costanti e la carriera cortigiana e politica del Visconte Villiers subì una rapida progressione.

Il favorito veniva infatti creato in breve tempo prima conte e poi marchese di Buckingham¹⁹⁴, un titolo, quest'ultimo, la cui concessione sollevò numerose proteste in seno alla più antica nobiltà inglese in virtù della considerazione della evidente disparità esistente tra le origini oscure del destinatario e la grandezza della dignità concessagli, che lo collocava al di sopra dei maggiori e più antichi magnati del regno¹⁹⁵. Contemporaneamente al conferimento delle due dignità nobiliari, George Villiers otteneva inoltre il riconoscimento formale della sua crescente influenza politica, attraverso la nomina a membro del *Privy Council*, il più alto organo di consiglio della monarchia inglese¹⁹⁶, e il conferimento della carica di *Lieutenant* della contea del Buckinghamshire, carica che rappresentava il massimo potere militare e amministrativo dell'intera area¹⁹⁷. Tra la fine del 1619 e

¹⁹² *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 391, n. 60/b, e pp. 391-392, n. 61, (vol. LXXXVIII), lettera di Thomas Wilson al Lord Cancelliere (29 agosto 1616). Nella lettera è detto che Giacomo, durante la cerimonia di creazione, ha svolto il proprio ruolo con insolita partecipazione ed alacrità.

¹⁹³ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 398, n. 121, (vol. LXXXVIII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

¹⁹⁴ Per la creazione a conte di Buckingham di George Villiers, avvenuta il primo gennaio del 1617, si veda: *C.S.P.D., 1611-1618*, (vol. XC), pp. 421-422, (vol. XC). Per il conferimento del titolo di marchese, avvenuto a distanza di un anno, nel gennaio del 1618, si veda la lettera di Sir Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton, che descrive i festeggiamenti tenutesi nella residenza dello stesso neo-marchese per questo ulteriore segno del favore regio: *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 510 e p. 511, n. 6, (vol. XCV), lettera di Sir Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton.

¹⁹⁵ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 1, n. 4, (vol. CV), lettera di John Levingston a Sir Dudley Carleton.

¹⁹⁶ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 469, n. 43, (vol. XCII), lettera di Sir Edward Sherbourne a Sir Dudley Carleton. A breve distanza dalla nomina a membro del *Privy Council* inglese, e in coincidenza con la visita di Giacomo al regno di Scozia, viaggio avvenuto nella primavera-estate del 1617, Buckingham ottiene un seggio, del tutto nominale, anche all'interno del Consiglio Privato scozzese.

¹⁹⁷ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 432, n. 56, (vol. XC), lettera di Sir Edward Sherbourne a Sir Dudley Carleton.

i primissimi mesi del 1620 si consumava inoltre un inatteso rivolgimento delle dinamiche della corte giacobita, la cui preparazione era, in realtà, in atto già a partire dalla prima metà del 1618¹⁹⁸: come il 1616 era stato un anno cruciale per Buckingham in considerazione della caduta in disgrazia del suo maggiore rivale nel favore del sovrano, ora era l'intera fazione degli Howard a subire un durissimo contraccolpo.

Nel novembre del 1619, il conte di Suffolk e la di lui consorte venivano infatti rinchiusi nella Torre di Londra con l'accusa di peculato e di appropriazione indebita di ingenti risorse della monarchia¹⁹⁹. Il processo, tenutosi presso la corte della *Star Chamber*, massimo organo giudiziario competente nei casi di alto tradimento²⁰⁰, accertava le responsabilità di Thomas Howard, che nel corso di appena quattro anni era riuscito a sottrarre indebitamente alle casse della Tesoreria regia una somma pari a 50,000 sterline. La condanna finale, che comportava il pagamento di una somma pari a 30,000 sterline e la detenzione nella Torre per tutto il tempo che il sovrano avesse ritenuto necessario²⁰¹, coincideva con la fine del primato cortigiano degli Howard. La caduta in disgrazia del conte di Suffolk coinvolgeva, infatti, anche i principali e più fedeli affiliati della sua fazione, decidendo la rapida interruzione della loro carriera politica e cortigiana. Con Thomas Howard cadevano, in primo luogo, il Segretario di Stato, Thomas Lake, anch'egli incarcerato nella Torre e accusato assieme alla moglie e alla figlia, Lady Roos, di aver indebitamente calunniato la giovane moglie del conte di Exeter²⁰², e il figliastro del conte di Suffolk, William Knollys, visconte

¹⁹⁸ In questo senso, lo studioso Barcroft ricollega le proposte di tagli nei settori della Tesoreria e della Marina, formulate nel 1617 da Lionel Cranfield, *Master of Requests*, e la conseguente decisione di creare due commissioni *ad hoc*, con la volontà politica dello stesso Villiers di iniziare a circoscrivere l'influenza degli Howards. A questo proposito si veda: BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, pp. 54-55.

¹⁹⁹ *C.S.P.D., 1619-1623*, n. 34, p. 97, (vol. CXI), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. Nella lettera è detto con una certa ironia che ora nella Torre è detenuta un'intera corte: oltre al conte di Suffolk e alla sua consorte vi sono anche il Lord Ciambellano, ovvero Robert Carr e lo stesso Segretario di Stato, Thomas Lake.

²⁰⁰ *C.S.P.D., 1619-1623*, n. 35, p. 97, (vol. CXI), lettera di Abraham Williams a Sir Dudley Carleton.

²⁰¹ *C.S.P.D., 1619-1623*, n. 29, p. 115, (vol. CXII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁰² *C.S.P.D., 1619-1623*, n. 103, pp. 13-14, (vol. CV), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

Wallingford, costretto a dimettersi dalla carica di *Master of the Court of Wards*²⁰³. Cadevano anche entrambi i figli del conte di Suffolk, Lord Warden e Sir Thomas Howard, estromessi dalle loro cariche presso la *household* del principe Carlo: condizione, quest'ultima, del rilascio dal carcere del conte e della contessa di Suffolk²⁰⁴.

Cadeva infine il Lord Ammiraglio, costretto a rassegnare le dimissioni piuttosto che essere chiamato in giudizio per corruzione: la commissione creata per indagare sullo stato della Marina inglese aveva infatti raccolto numerose prove relative non solo al suo crescente stato di decadenza e inefficienza, ma anche alla frequente corruzione che ne caratterizzava la gestione²⁰⁵.

L'intera vicenda aveva un indiscusso valore politico, il cui reale significato era però, a mio avviso, diverso da quello sotteso alle vicende relative alla caduta in disgrazia di Robert Carr. In questa ottica, è necessario sottoporre entrambe le vicende ad un'analisi retrospettiva, che equivale a considerare gli effetti reali di entrambe le sentenze di condanna. Alla lunga detenzione del favorito scozzese, che verrà rilasciato dalla Torre di Londra solo nel 1624, a pochi mesi dalla morte dello Stuart, quando ormai gli era preclusa qualsiasi possibilità di reintegro non solo nell'ambito della grande nobiltà inglese, ma ancora di più in quello della corte giacobita, si contrappone l'estrema benevolenza dimostrata da Giacomo nei confronti della fazione degli Howard, e in particolare modo in relazione al conte e alla contessa di Suffolk. Questi ultimi infatti non solo venivano rilasciati dopo appena dieci giorni dalla lettura pubblica della sentenza di condanna, ma ottenevano inoltre lo sgravio di più di un terzo della multa comminata da quella stessa sentenza²⁰⁶. E' evidente quindi che, da un lato, il giudizio emesso contro Robert Carr equivaleva alla definitiva ed inappellabile interruzione della sua carriera, dall'altro lato, il fine politico delle vicende giudiziarie che, a vario titolo, coinvolsero i maggiori esponenti della fazione Howard sembrava non tanto quello di realizzare il loro completo ostracismo politico e cortigiano, bensì quello di

²⁰³ BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, p. 58.

²⁰⁴ *C.S.P.D., 1619-1623*, n. 1, p. 111, (vol. CXII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁰⁵ BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, pp. 59-60.

²⁰⁶ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 101, n. 62, (vol. CXI), lettera di Sir Robert Naunton a Sir Dudley Carleton e lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

ridimensionarne la capacità di gestire ed influenzare le dinamiche di corte e di accedere alle risorse della Corona inglese per sé e per i propri affiliati.

La caduta in disgrazia degli Howard costituiva per Buckingham una occasione e una promessa: in primo luogo, essa forniva la possibilità di riassegnare un numero consistente di alte cariche di stato, alcune delle quali, come vedremo, direttamente conferite al favorito, e in secondo luogo, garantiva a Villiers la certezza di poter usufruire, con sempre maggiore larghezza, della liberalità di Giacomo.

Mentre il ruolo di Lord Tesoriere, nonostante vi fossero molti potenziali candidati disponibili a ricoprirlo, rimase affidato ad una commissione fino al termine del 1620, data in cui venne conferito a Sir Henry Montagu, in precedenza *Lord Chief Justice of England*. Lo stesso marchese di Buckingham beneficiava personalmente di alcune delle cariche lasciate libere dalla caduta in disgrazia degli Howard. Nel 1619 il favorito, infatti, subentrava al conte di Nottingham sia nella carica di *Chief Justice in Eyre South of the Trent*²⁰⁷, cedendo a sua volta quella di *Chief Justice in Eyre North of the Trent* al conte di Rutland²⁰⁸, sia in quella ben più importante di *Lord Admiral*, conferita ufficialmente il 28 gennaio di quello stesso anno,²⁰⁹ e di cui, già a partire dal dicembre del 1617, ne aveva condiviso la gestione con il precedente Ammiraglio²¹⁰. I retroscena della nomina di Buckingham a Lord Ammiraglio dimostrano ancora una volta l'estensione del favore di Giacomo nei confronti del suo favorito: nonostante la precarietà della posizione del conte di Nottingham, precedente comandante della Marina inglese, il sovrano, infatti, pur di assicurare a Buckingham la successione nella carica, concesse una serie di vitalizi allo stesso conte, alla di lui moglie e al figlio primogenito per un valore complessivo annuo di 3,100 sterline²¹¹.

²⁰⁷ La carica in questione implica la responsabilità della gestione giudiziaria delle controversie legate alle violazioni delle norme per la tutela dei parchi e delle foreste regie site nella sezione meridionale del Trent. A questo proposito si veda: WOTTON HENRY, *op. cit.*, p. 211.

²⁰⁸ *C.S.P.D., 1619-1623*, n. 34, p. 97, (vol. CXI), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁰⁹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 8, n. 67 e 67/a, (vol. CV), lettera di Sir Thomas Wynn a Sir Dudley Carleton e concessione regia.

²¹⁰ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 504, n. 74, (vol. XCIV), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²¹¹ FAIRHOLT FREDERICK WILLIAM, *Poems, op. cit.*, p. XII, (Appendix).

La carica di Lord Ammiraglio della Marina inglese, nel corso degli anni, catalizzerà infatti, in modo crescente l'attenzione e le energie di Buckingham, impegnato, unitamente alla commissione della Marina, in un inteso programma di complessiva ristrutturazione, teso a realizzare un duplice obiettivo: da un lato, ridurre sensibilmente le spese, dall'altro, aumentare l'efficienza del settore, dotando la Marina di due nuovi vascelli all'anno²¹². Il numero crescente di informazioni contenute nella corrispondenza ufficiale dell'Ammiraglio dimostra come Buckingham abbia profuso enormi sforzi nel tentativo di imprimere un indirizzo personale alla sua conduzione di comandante in capo della Marina inglese, infondendo a questo stesso ruolo un reale ed effettivo contenuto amministrativo e gestionale. Gli sforzi di Buckingham, infatti, furono in primo luogo finalizzati a risollevare le sorti della flotta inglese, aumentando la sua efficienza e diminuendo i casi di corruzione che, come ha ampiamente dimostrato la studiosa Linda Levy Peck, erano da imputare sia alla inadeguatezza degli stipendi degli ufficiali della Marina sia alla possibilità che quegli stessi ufficiali figurassero contemporaneamente anche tra i principali costruttori di navi e fornitori di beni per la Corona²¹³. Oltre a guidare la riorganizzazione della Marina, il favorito si impegnò in prima persona nel disbrigo quotidiano della sua amministrazione. In tale gestione rientrava la cura delle numerose controversie giudiziarie che ricadevano nell'ambito della *High Court of Admiralty*, ma anche in quello delle varie corti della Ammiragliato²¹⁴, in cui Buckingham fece abilmente valere i propri diritti nelle controversie giurisdizionali con il *Lord Warden of*

²¹² *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 93, n. 16, (vol. CXI), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. Nella lettera, Chamberlain riporta le congratulazioni di Giacomo al nuovo Ammiraglio per aver saputo ridurre le spese della Marina della metà, passando da 60,000 a 30,000 sterline, e per aver fatto costruire ben due imbarcazioni. Le navi in questione venivano ufficialmente battezzate, quello stesso novembre 1619, dal sovrano con il nome, l'una, di "Buckingham's Entrance" e, l'altra, di "Reformation", celebrando formalmente sia la nomina di Buckingham sia il nuovo corso che con lui avrebbe caratterizzato la gestione della Marina inglese.

²¹³ PECK LEVY LINDA, *Court patronage*, op. cit., pp. 106-133.

²¹⁴ In questo senso, si veda per esempio: *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 370, n. 104, (vol. CXXVIII), lettera indirizzata a Lord Buckingham. Nel marzo (?) 1622, un anonimo scrivente si rivolge a Buckingham, in qualità di Lord Ammiraglio, richiedendo la sua intercessione in una *querelle* che ricadeva nell'ambito delle competenze giurisdizionali del Lord Ammiraglio. L'autore della lettera supplicava, infatti, il favorito di essere nominato assistente del procuratore in un caso che divideva i legittimi proprietari di alcuni preziosi, imbarcati su una nave olandese, che diretta da Amsterdam ad Amburgo, aveva fatto naufragio sulle coste del Norfolk, e alcuni degli abitanti della suddetta contea, che si erano impossessati dei preziosi e si rifiutavano di riconsegnare i beni.

*Cinque Ports*²¹⁵, carica che prevedeva il conferimento di attributi e competenze similari a quelle dell’Ammiraglio inglese, ma geograficamente circoscritte alle contee costiere dell’Inghilterra meridionale²¹⁶. A partire dal 1623, a tali responsabilità di natura puramente organizzativa e giudiziaria, si venne inoltre sommando la direzione dei preparativi navali, che coinvolsero l’Inghilterra nel quadro di un rinnovato sforzo bellico²¹⁷.

²¹⁵ Sulle contese giurisdizionali tra Lord Ammiraglio e *Lord Warden of Cinque Ports* si veda per esempio: *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 101, n. 65, (vol. CXI), lettera del Lord Ammiraglio a Edward, Lord Zouche, *Lord Warden of the Cinque Ports*; *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 121, n. 72 e 73, (vol. CXII), breviario di Edward Nicholas di precedenti statuti e lettera del Lord Ammiraglio a Lord Zouch, *Lord Warden of the Cinque Ports*. Nella prima comunicazione, datata 7 dicembre 1619, Buckingham non solo rivendica entro la propria giurisdizione tutte le imbarcazioni che hanno subito naufragio all’interno del perimetro dei *Narrow Seas*, ovvero dei mari inglesi e irlandesi, ma inoltre auspica che i reciproci ambiti di competenza possano essere definiti e accertati al più presto. Nel secondo caso, il breviario, una serie di appunti su precedenti statuti risalenti al regno di Edoardo III, e la lettera, entrambi documenti del febbraio 1620, attestano l’esistenza di una nuova *querelle* tra Buckingham e Lord Zouch, diverbio che doveva vertere anche in questo caso sulle ridotte capacità giurisdizionali della *Chancery of the Cinque Ports*.

²¹⁶ Sulle funzioni della carica di *Lord Warden of the Cinque Ports*, si veda: GRUENFELDER JOHN K., *The Lords Wardens and Elections, 1604-1628*, in “*Journal of British Studies*”, Chicago, Chicago University Press, 1976, vol. 16, n. 1, pp. 1-23. L’articolo di John Gruenfelder prende in esame, nel periodo che va dal regno di Elisabetta I ai primi anni di quello di Carlo I, la capacità del *Lord Warden* di influenzare le elezioni parlamentari delle sette comunità costiere facenti parte della organizzazione di *Cinque Ports*. Questa corporazione, che raggruppava comunità situate nelle contee del Kent, del Sussex e dell’Essex, risaliva con tutta probabilità al lungo periodo di ostilità che aveva contraddistinto i rapporti tra Francia ed Inghilterra durante la Guerra dei Cento Anni: il carattere strategico della posizione delle sue comunità, sinteticamente definito dallo stesso Gruenfelder nei termini di “England’s traditional bridge to Europe”, aveva determinato la costituzione di una comunità regolata da privilegi e franchigie di carattere sia giuridico sia elettorale. Secondo tali privilegi, le comunità della corporazione non solo erano dotate di un sistema autonomo di corti giudiziarie, ma avevano il diritto di nominare quattordici membri della Camera dei Comuni detti “barons”. Lo studio di Gruenfelder è teso a sottolineare come a partire dal 1626 circa la capacità di *patronage* elettorale del *Lord Warden* venne limitata dall’emergere di una opposizione politica, che criticava aspramente la *policy* internazionale e le scelte religiose perseguite da Carlo e Buckingham.

²¹⁷ A questo proposito si veda per esempio: *C.S.P.D., 1619-1623*, n. 53, 54, 54/I, 54/II, p. 170, (vol. CXVI).

In questo senso si trattava, in primo luogo, di scegliere le navi, poiché a questa data la flotta inglese era ancora costituita in parte da vascelli regi, in parte da imbarcazioni appartenenti a compagnie mercantili private, che spesso si dimostravano particolarmente refrattarie a concedere il proprio aiuto, e secondariamente, di reclutare i comandanti e l’equipaggio di ciascuna delle singole imbarcazioni coinvolte e di provvedere ad armare la flotta e a dotarla delle necessarie vettovglie e munizioni. Nel riferimento sopracitato, che si riferisce ai preparativi per una spedizione contro i pirati di Algeri, sia il Lord Ammiraglio sia il *Lord Warden*, quest’ultimo, su diretta sollecitazione dello stesso Buckingham, approntano misure atte al reclutamento di uomini di mare da impiegare in quella stessa spedizione. Le istruzioni del favorito contengono inoltre il bilanciamento di due istanze confliggenti: da un lato la necessità di reclutare marinai per approntare una spedizione che garantisse la sicurezza del commercio internazionale inglese, dall’altro la necessità che le attività commerciali e ittiche delle contee costiere non venissero completamente pregiudicate da una eccessiva mancanza di risorse.

Gli anni che precedono il viaggio in Spagna di Buckingham, sono anni di inteso apprendistato sia cortigiano sia politico, sotto il costante consiglio e la sollecita supervisione di Giacomo I, e si caratterizzano per un inusitato conferimento di risorse a tutto beneficio del favorito, primo destinatario della *bounty* regia. In questa ottica, ciò che colpisce non è semplicemente il gran numero di concessioni, ma anche la varietà tipologica di queste stesse concessioni, che, a mio avviso, rende difficile fornire una valutazione complessiva dello stato finanziario del marchese di Buckingham.

Al conferimento delle dignità di conte e di marchese, si accompagnarono in primo luogo la concessione di parte dell'eredità della regina Anna di Danimarca, la cui morte, avvenuta nel maggio del 1619, dopo una breve malattia, aveva fin da subito scatenato le ambizioni dei cortigiani²¹⁸. Varie fonti coeve sono concordi nel sottolineare come Buckingham, pur non essendo imparentato con la famiglia reale, beneficiò della morte della sposa di Giacomo, ottenendo parte dei gioielli e del corredo, la proprietà di *Denmark House*, la residenza londinese ufficiale della regina Anna e proprietà terriere per un valore annuo complessivo di 1,200 sterline²¹⁹. In questa occasione, la straordinaria consistenza dei benefici conferiti²²⁰ e il fatto che essi derivavano direttamente dall'eredità della regina furono delle obiezioni che vennero tacitate dalle stesse dichiarazioni del sovrano. Giacomo stesso infatti giustificò pubblicamente la propria liberalità ricollegandola all'attenzione e al servizio costante prestato dal favorito durante la malattia, che nella primavera di quello stesso anno aveva fatto temere per la vita dello Stuart²²¹. In quella occasione il sovrano aveva pubblicamente indicato al figlio tutta una

²¹⁸ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 1, n. 1, (vol. CV), lettera di John Tonstall a Sir Dudley Carleton e *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 1, n. 2, (vol. CV), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. Nella prima missiva, datata 1 gennaio 1619, Tonstall informa Sir Dudley Carleton su coloro che hanno accesso al capezzale della regina, presso Hampton Court, costantemente assistita dalla contessa di Derby: Giacomo, che visita Anna due volte a settimana, lo stesso Buckingham e il Principe Carlo. Nella seconda lettera, scritta da Chamberlain e anch'essa indirizzata all'ambasciatore inglese, si dà notizia degli intrighi di coloro tra i membri della corte giacobita che aspirano a partecipare alla spartizione dell'eredità di Anna.

²¹⁹ A questo proposito, si vedano: *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 45, n. 32, (vol. CIX), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton, e *C.S.P.D., 1619-1623*, pp. 48-49, n. 59, (vol. CIX), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton

²²⁰ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 43, n. 16, (vol. CIX), lettera di Sir Edward Conway a Sir Dudley Carleton. In questa lettera Conway sottolinea il carattere straordinario dell'intera transazione.

²²¹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 45, n. 32, (vol. CIX), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

serie di nobili che si erano particolarmente distinti nel servizio alla monarchia inglese, tra cui spiccavano i nomi di Lord Digby, ambasciatore inglese alla corte spagnola, per lungo tempo coinvolto nelle trattative per il matrimonio spagnolo di Carlo, del conte di Pembroke, Lord Ciambellano, dimostratosi particolarmente abile nella cura con la quale aveva gestito la *household* del sovrano, e infine dello stesso marchese di Buckingham, distintosi per il profondo affetto manifestato per la persona del monarca²²².

Nel luglio di quello stesso anno, in diretta considerazione dei crescenti oneri imposti dal conferimento della dignità di marchese e quindi per il suo migliore sostentamento, George Villiers otteneva l'affitto di numerose ed estese tenute, situate in varie contee inglesi, per un valore complessivo annuo di 1,198 sterline²²³, tra cui il maniero di Layston, nella contea del Suffolk, di cui Giacomo rivendicava la piena proprietà da parte della Corona a seguito della scadenza del mandato di concessione, che lo aveva conferito in precedenza ad alcuni esponenti della grande nobiltà inglese e scozzese, tra cui spiccavano i nomi del conte di Worcester e del duca di Lennox²²⁴. Come già preannunciato, a questo tipo di concessioni, di natura più tradizionale, negli anni si venivano a sommare altre forme di ricompense indirette, alcune delle quali correlate alle cariche formalmente ricoperte dal marchese, altre che estendevano al favorito prerogative tradizionalmente attribuite al sovrano o destinavano a lui parte dei proventi della amministrazione doganale e commerciale del regno inglese. Nel primo caso, si trattava di ricompense connesse, nella maggior parte dei casi, all'espletamento delle funzioni di Lord Ammiraglio, tra cui, in primo luogo il monopolio, estremamente remunerativo, della fabbricazione di polvere da sparo²²⁵ e la concessione di 200 querce, che Buckingham poteva scegliere personalmente e a propria discrezione tra gli alberi della foresta di Rockingham, nella contea del

²²² Di questo vero e proprio discorso, esistono due differenti resoconti: *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 33, n. 15, (vol. CVIII), lettera di Sir Edward Harwood a Sir Dudley Carleton e *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 35, n. 33, (vol. CVIII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. In quest'ultima versione, al posto di Pembroke viene citato il marchese di Hamilton.

²²³ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 64, n. 147/a, (vol. CIX). Le tenute sono situate per l'esattezza nelle contee di Lincoln, Hereford, Northampton, Kent, Salop, Cambridge, Huntingdon e Suffolk.

²²⁴ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 65, (vol. CIX).

²²⁵ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 116, (vol. CXII). La concessione è del 24 gennaio 1620.

Northampton²²⁶. Negli altri due ambiti ricadeva una varietà tipologica di concessioni, che andava dall'ottenimento dell'appalto delle dogane irlandesi, il cui valore era stimato attorno alle 3,100 sterline²²⁷ e dei proventi di una nuova tassa imposta sul commercio di panni lana, nell'estate del 1619, per un valore complessivo stimato attorno alle 10,000 sterline annue²²⁸, al conferimento del potere di nomina degli affittuari di alcune porzioni della foresta regia di Lyfield²²⁹, fino alla concessione in enfiteusi dei proventi ricavati dalle multe imposte per violazioni navali verificatesi sul Tamigi dai tempi dell'ascesa di Elisabetta I al trono inglese²³⁰. L'esame del bilancio complessivo delle entrate e delle spese di Buckingham per l'anno 1619-1620 permette di trarre alcune conclusioni di carattere generale. Il documento denota non solo come la più cospicua porzione delle risorse del marchese derivasse dalle ampie proprietà fondiari ottenute nel corso di quegli anni, ma anche come fossero estremamente ingenti le spese di rappresentanza che Buckingham era costretto a sostenere in virtù del suo titolo nobiliare e della sua posizione a corte. Gli enormi guadagni, derivanti dalla liberalità del sovrano, venivano quasi completamente consumati per garantire al marchese un dispendioso livello di vita, in cui le spese principali erano quelle per il vestiario, per la compravendita e il mantenimento di un numero adeguato di cavalli e per i lavori di ristrutturazione delle proprie residenze²³¹.

In questi anni, almeno un evento è degno di essere menzionato per motivi in parte puramente biografici in parte politici.

Nel maggio del 1620, infatti, dietro il suggerimento dello stesso Giacomo, che fin dall'inizio dell'anno precedente aveva caldeggiato i propositi matrimoniali del suo favorito²³², si celebravano le nozze di George Villiers e Katherine Manners, figlia

²²⁶ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 237, n. 37/a, (vol. CXX).

²²⁷ FAIRHOLT FREDERICK WILLIAM, *Poems, op. cit.*, p. XII, (Appendix). In realtà nei documenti pubblicati dallo studioso Fairholt il valore complessivo dell'appalto delle dogane irlandesi equivale a 7,000 sterline annue.

²²⁸ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 70, n. 14, (vol. CX), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²²⁹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 442, (vol. CXXXII). Nel mandato è specificato che il potere di nomina concesso a Buckingham dovrà essere sottoposto al vaglio e all'approvazione dei borghigiani della contea di Rutland in cui è situata la stessa foresta.

²³⁰ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 432, n. 65/c, (vol. CXXXII).

²³¹ BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, pp. 62-63.

²³² *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 2, n. 7, (vol. CV), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. Nella lettera non solo è detto che Giacomo ha da tempo espresso il desiderio che Buckingham si sposi,

di Francis Manners, conte di Rutland. Il matrimonio, che era stato preceduto da lunghe trattative e da numerosi ritardi, in parte imputabili all'ostilità dimostrata dallo stesso Buckingham nei confronti della inclinazione cattolica della promessa sposa²³³, verrà risolto da un vero e proprio *coupe de theatre* della stessa contessa di Buckingham. La madre del favorito, infatti, costringendo la futura nuora a dormire nella propria residenza quando anche Buckingham ne era ospite, comprometteva ufficialmente l'onore della giovane donna e costringeva il conte di Rutland a dare il proprio assenso definitivo alla celebrazione delle nozze²³⁴.

Al di là delle vicende matrimoniali, queste nozze avevano in realtà un forte significato politico, oltre a costituire un indubbio vantaggio economico²³⁵. Con la sua celebrazione si tentava di risanare il dissidio, che si era venuto a creare all'indomani del processo istruito contro il conte e la contessa di Suffolk, tra la famiglia degli Howard e lo stesso Buckingham: non solo, infatti, l'amata zia di Katherine Manners era la contessa di Suffolk, ma le relazioni tra la famiglia Manners e quella degli Howards erano particolarmente strette ed amichevoli. In questa ottica, vanno quindi interpretati alcuni eventi che si verificarono nei mesi successivi al matrimonio di Buckingham e che attestano la crescente vicinanza del favorito agli Howards e il nuovo favore accordato da Giacomo ad alcuni dei suoi maggiori membri e in particolare allo stesso Thomas Howard²³⁶.

ma anche che l'onnipotente Lady Hatton ha organizzato una cena con successiva rappresentazione teatrale al solo scopo di indurre il favorito a considerare, tra le potenziali candidate al ruolo di sposa, Lady Diana Cecil.

²³³ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 140, n. 92, (vol. CXIII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. Nella lettera Chamberlain nota come durante i festeggiamenti a corte per San Giorgio, il favorito abbia disdegnato il conte di Rutland, nonostante siano già in atto a questa data, il 20 aprile 1620, le trattative per la mano della figlia e sottolinea come il matrimonio si sarebbe celebrato solo a condizione che Katherine Manners avesse ripudiato pubblicamente la religione cattolica, in cui credeva fin dalla nascita. La madre, come sappiamo, era infatti una nota *recusant*.

²³⁴ In realtà la scelta della contessa di Buckingham sembrò affossare definitivamente le trattative matrimoniali e solo la mediazione di Giacomo riuscì sia a rabbonire lo stesso Buckingham, che aveva giudicato le accuse di Rutland, chiaramente risentito per l'accaduto, un attacco indebito al proprio onore, sia a far riconciliare lo stesso conte con l'idea del matrimonio della figlia. Per il resoconto si veda: LOCKYER ROGER, *The Life, op. cit.*, pp. 59-60.

²³⁵ Secondo l'approfondito resoconto di Roger Lockyer, Katherine Manners era erede sia delle sostanze della madre, morta nel 1605 e figlia di un ricco gentiluomo del Wiltshire, sia dell'intero patrimonio dei Manners, costituito per la maggior parte da estese tenute site nelle contee del Northampton e dello York. La dote richiesta da Buckingham ammontava a 24,000 sterline, comprendendo terre e liquidità. *Idem*, pp. 58-59.

²³⁶ *Idem*, pp. 64-65. Lo studioso Lockyer riporta non solo come Buckingham fu in quei mesi padrino del primogenito di Lord Walden, uno dei figli dello stesso Thomas Howard, ma come lo

1.1 L' "avventuroso" viaggio in Spagna di George Villiers e di Carlo, principe di Galles.

Tra il febbraio e l'ottobre del 1623, inoltre, si consumava una delle più rocambolesche vicende dell'intera biografia di Buckingham, vicenda che segnava, a mio avviso, la fine dell'apprendistato del favorito e l'acquisizione di una personale e autonoma visione della politica internazionale dell'epoca. Nelle *Reliquae Wottonianae*, per esempio, Sir Henry Wotton riporta con precisione e dovizia di particolari, una scelta che lo stesso autore giustifica in considerazione dell'enorme scalpore ed apprensione che l'intera vicenda suscitò nell'opinione pubblica inglese²³⁷, le varie tappe del viaggio in incognito dei due gentiluomini attraverso mezza Europa. Partiti dalla residenza del favorito nella contea di Essex, il 18 febbraio 1623, Buckingham e Carlo²³⁸, che per l'occasione non solo si erano travestiti con barbe e baffi posticci²³⁹, ma avevano anche assunto dei nomi fittizi, quali quelli di Thomas e John Smith, si erano recati a Dover da cui erano salpati alla volta di Boulogne. La narrazione di Sir Henry Wotton è esplicita nel riferire come il viaggio dei due gentiluomini fosse stato segretamente organizzato all'insaputa di tutti i consiglieri, membri del Consiglio Privato della Corona inglese, nonché dello stesso Giacomo. A suffragare tale interpretazione, l'autore delle *Reliquae Wottonianae* riporta l'episodio, avvenuto nei pressi di Canterbury, del tentativo di arresto dei due uomini, segnalati alle autorità da un traghettatore che era stato insospettito dai loro modi, episodio conclusosi, nel resoconto di Wotton, con la confessione di Buckingham. Il marchese, infatti, avrebbe scongiurato l'arresto per sé e per il principe ereditario, dichiarando di essere il Lord Ammiraglio inglese, accompagnato da un fidato e scelto servitore e di essere

stesso conte di Suffolk ottenne di poter presenziare ad una udienza privata con Giacomo, durante la quale, in segno di perdono e rinnovato favore, il sovrano gli permise di baciargli la mano.

²³⁷ WOTTON HENRY, *op. cit.*, p. 212.

²³⁸ *Idem*, p. 213.

²³⁹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 494, n. 51, (vol. CXXXVIII), lettera di Dudley Carleton a Sir Dudley Carleton. Nella lettera, datata 20 febbraio 1623, è riportato non solo il camuffamento di Carlo e Buckingham, ma anche l'episodio del tentato arresto da parte del *Lord Mayor* di Canterbury e l'incontro avvenuto presso Rochester tra il principe e il favorito, da un lato e l'ambasciatore spagnolo dall'altro.

in procinto di recarsi a visionare la flotta in preparazione. Sembra, però, abbastanza improbabile che Giacomo fosse stato tenuto completamente all'oscuro dei disegni di Carlo e Buckingham, e, sembra più plausibile pensare, all'opposto, che il sovrano fosse a conoscenza della missione spagnola del figlio e del proprio favorito e che la segretezza fosse in realtà un mezzo per tutelare entrambi i gentiluomini dalla possibilità di venire intercettati dal servizio di spie di una qualche potenza ostile, come ben dimostra il dispaccio, datato 23 febbraio 1623, del Segretario di Stato George Calvert al secondo Segretario di Stato, Edward Conway²⁴⁰.

In soli due giorni di viaggio a cavallo, il 21 febbraio, i due gentiluomini, accompagnati da tre tra i più fedeli servitori del favorito, Sir Richard Graham, *Master of the Horse* del marchese, Francis Cottington e Edymion Porter²⁴¹, giungevano infine a Parigi, dove, pur mantenendo celata la loro identità, avevano la possibilità di partecipare ai festeggiamenti di corte, a cui prendevano parte anche Luigi XIII e la consorte Anna d'Austria, la regina madre Maria de Medici e la sorella di Luigi, Enrichetta Maria²⁴². Da Parigi, i quattro gentiluomini si recarono a Bayon, località nel sud del regno francese, nei pressi di Bourdeaux, per poi dirigersi verso il confine spagnolo ed entrare nella notte del 5 marzo del 1623 a Madrid. Il giorno successivo al loro arrivo a Madrid, il Conte-Duque di Olivares, il potente favorito di Filippo IV, veniva informato da Don Diego de Gondomar, ambasciatore spagnolo a Londra, della presenza di Carlo e di Buckingham a Madrid.

Le trattative ufficiali per il matrimonio tra l'Infanta Maria di Spagna, figlia di Filippo III, e il principe di Galles, si aprivano con l'accoglienza di Buckingham e Carlo da parte di una nutrita delegazione della corte spagnola comprendente il re,

²⁴⁰ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 497, n. 65, (vol. CXXXVIII), lettera del Segretario Calvert al Segretario Conway.

²⁴¹ WOTTON HENRY, *op. cit.*, p. 213.

²⁴² A questo proposito si veda anche: BL, Harl. Mss, 6987, f.11, lettera di Carlo a Giacomo del 22 febbraio 1623. La lettera, in questione, assicura un evidentemente preoccupato Giacomo del fatto che né Carlo né Buckingham, pur avendo assistito ad una "maske" organizzata alla corte parigina dalla regina Anna, siano stati riconosciuti.

In questo caso, la calligrafia della lettera è del principe Carlo, ma la missiva, come accadrà per l'intera corrispondenza del periodo spagnolo salvo rare eccezioni, è sottoscritta sia dal principe "Your Mties humble and obedient sone and servant" sia da Buckingham "your humble slave and doge Steenie".

la regina, la stessa Infanta, don Carlos, Olivares, il nunzio papale e gli ambasciatori di alcune delle maggiori monarchie europee²⁴³.

Nonostante la fastosa accoglienza ricevuta, il soggiorno di Carlo e Buckingham in Spagna, durato per l'esattezza sei mesi, si risolverà in un completo fallimento diplomatico. Non sembra opportuno soffermarsi a ripercorre le interminabili trattative che coinvolsero Filippo IV e il Conte-Duque di Olivares, da un lato, la corte papale di Roma, chiamata in causa per la concessione della dispensa matrimoniale, che doveva sancire i termini religiosi dell'unione, e dall'altro, lo stesso Buckingham, il principe Carlo, gli ambasciatori inglesi residenti in Spagna, Lord Digby e Walter Aston, Giacomo e i suoi principali consiglieri, con cui sia Buckingham sia Carlo erano in costante contatto. Quello che, invece, mi pare importante sottolineare ai fini di questo lavoro è la crescente distanza delle rispettive posizioni politiche e religiose delle corti di Londra e Madrid. Per il sovrano inglese, il viaggio di Carlo e di Buckingham in Spagna, pur costituendo un vero e proprio azzardo diplomatico²⁴⁴, rappresentava in realtà la risposta inglese ad una serie di problematiche sia politiche sia economiche. Per lo Stuart, infatti, la conclusione delle trattative matrimoniali, che erano in realtà già in essere da tempo²⁴⁵, rappresentava non solo l'unico modo per risollevare lo stato deficitario delle finanze della Corona inglese attraverso l'acquisizione di una dote più che sostanziosa²⁴⁶, ma anche e soprattutto la possibilità di impiegare l'alleanza

²⁴³ BL, Harl. Mss, 6987, ff. 21-22, lettera di Carlo e Buckingham a Giacomo del 10 marzo 1623. Nella lettera emergono con chiarezza le loro prime impressioni della accoglienza spagnola: sia l'estrema cortesia di Olivares sia l'enorme e sfarzoso ricevimento sono infatti per i due uomini chiari segni di benevolenza.

²⁴⁴ A questo proposito si veda: BL, Harl. Mss, 6987, ff. 21-22, lettera di Carlo e Buckingham a Giacomo (senza data). Nella lettera, così gli autori sottolineano come la presenza del principe Carlo a Madrid abbia posto Filippo IV in una posizione di obbligo nei confronti del re inglese: "[...] that the Kinge of England hath put such an obligation upon this Kinge in sending his sone the heir that he [il re di Spagna] intreats him [il cardinale Ludovisi, nipote del papa] to make hast of the dispensation for he can denie him nothing that is in his Kingdome".

²⁴⁵ Sulla possibilità di un matrimonio anglo-spagnolo e sulle attitudini filo-spagnole di Giacomo, si veda: *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 427, (vol. XC) e *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 284, n. 85, (vol. LXXX), lettera di George Lord Carew a Sir Thomas Roe, Ambasciatore inglese presso la corte del Gran Mogul.

²⁴⁶ In relazione alla dote dell'Infanta Maria, si veda: BL, Harl. Mss, 1850, ff. 132-133, lettera di Lord Digby a Giacomo del 24 settembre 1623. Nella lettera l'ambasciatore inglese riferisce a Giacomo di aver espresso agli spagnoli le richieste dello Stuart in relazione non solo alla effettiva consistenza della dote, ma anche alle tempistiche della sua consegna. Il pagamento della dote, che doveva ammontare a due milioni di reali spagnoli, sarebbe stata liquidato nel giro di tre anni

matrimoniale come uno strumento di pressione politica per la risoluzione pacifica della questione del Palatinato²⁴⁷. Dall'altro lato, per Filippo IV e per Olivares il matrimonio non equivaleva al coinvolgimento della Spagna in un'alleanza politica con l'Inghilterra per il reintegro di Federico V nel titolo di Elettore del Palatinato, - dignità che egli aveva perduto nel novembre del 1620 a seguito dell'invasione di una porzione consistente della regione da parte delle truppe di Massimiliano I Elettore di Baviera -, ed era, all'opposto, uno strumento di pressione sulla politica religiosa inglese. Le clausole inserite nella dispensa papale imponevano a Giacomo I non solo la revoca delle leggi penali contro i cattolici inglesi, una revoca che doveva essere formalmente avvallata sia da tutti i membri del *Privy Council* inglese, con un apposito giuramento, sia dall'intero Parlamento, ma anche la piena libertà di culto²⁴⁸. Tra il marzo e l'ottobre del 1623, la corte di Madrid fu il teatro sontuoso di un'impossibile conciliazione: da un lato, infatti Giacomo, pur esprimendo realistiche riserve sulla propria capacità di imporre al Parlamento inglese la revoca delle sanzioni contro i *recusants*²⁴⁹, aveva al fine accettato tutte le condizioni con l'unica eccezione della concessione della libertà di culto²⁵⁰; dall'altro lato, Filippo IV e Olivares non potevano e non volevano trasformare il matrimonio tra l'Infanta Maria e il principe ereditario inglese in una alleanza politica. Ad impedirlo erano evidenti considerazioni di natura dinastica, religiosa,

circa: il primo mezzo milione nel momento della ratifica dei "desposorios" ovvero dell'accordo ufficiale di ambo le parti, che veniva sancito dal formale pronunciamento in favore del futuro sposo della stessa Infanta e che coincideva a livello giuridico con il passaggio della potestà sulla donna dalla *junta* spagnola incaricata di garantire condizioni favorevoli da un punto di vista religioso ed educativo per la donna, i figli e il suo seguito, all'autorità del futuro marito. Una altra porzione della dote sarebbe stata consegnata in coincidenza con l'arrivo in Inghilterra di Maria nella primavera dell'anno a venire, mentre il restante milione in due distinte transazioni al ritorno della flotta spagnola dalle colonie americane nel 1625 e nel 1626.

²⁴⁷ BL, Harl. Mss, 6987, ff. 27-28, lettera di Giacomo a Carlo e Buckingham (senza data). Giacomo, lamentando la sua completa mancanza di fiducia nelle promesse dell'Imperatore Ferdinando II circa il Palatinato, sottolinea la necessità e politica e economica di una rapida conclusione della trattative matrimoniali con la Spagna.

²⁴⁸ BL, Harl. Mss, 1850, ff. 307-308, lettera del Segretario di Stato, Edward Conway a Buckingham del 17 luglio 1623. La lettera riporta non solo le richieste della Spagna trasmesse a Giacomo da Killigrew, l'emissario inglese di ritorno da Madrid, ma la stessa reazione del sovrano.

²⁴⁹ *Idem*, f. 307. "[...] Touching the Parliament his Majestie sawe it impossible for him to effect; neither did his Affection and Reason incline to exercise his pauer that way *if it were in his hand*" (il corsivo è mio).

²⁵⁰ *Idem*, f. 307 v. La decisione di Giacomo è avvenuta dopo una lunga consultazione con i membri del *Privy Council* e con alcuni degli uomini maggiormente coinvolti nelle trattative: lo stesso Segretario Edward Coway, del Segretario George Calvert e di Francis Cottington.

ma soprattutto politica, considerazioni che la stessa Corona inglese aveva sottostimato e gli esiti della Guerra dei Trenta Anni renderanno evidente all'intera comunità politica internazionale. Per la casa regnante spagnola era infatti inconcepibile la possibilità di una alleanza politica con la monarchia inglese contro le forze dell'Imperatore Ferdinando II d'Asburgo: in primo luogo perché il sovrano inglese regnava sulla maggiore potenza europea protestante e la Spagna aveva edificato la propria identità monarchica e nazionale sul principio della salvaguardia della ortodossia cattolica, ma ancor di più perché il sovrano spagnolo e l'imperatore tedesco condividevano una comune origine familiare e dinastica.

Infine, ad impedire la possibilità di una alleanza anglo-spagnola vi erano anche considerazioni di natura prettamente politica, che forse risultavano essere ben più profondi di quelle di natura dinastica e religiosa. Il re di Spagna non solo non aveva in realtà alcuna effettiva influenza sull'imperatore tedesco, che, in quel momento, dipendeva economicamente e militarmente in misura ben maggiore da Massimiliano I di Baviera, guida indiscussa dell'esercito della Lega Cattolica, e deciso ad ottenere per sé il titolo e le terre dell'Elettore del Palatino, ma gli stessi interessi dei due rami della casata Asburgo nella area nord-europea stavano sensibilmente differenziandosi. L'analisi dello storico John Huxtable Elliott, nel volume dal titolo *La Spagna Imperiale: 1469-1716*, dimostra ampiamente come con la fine della Guerra dei Trenta Anni si verificò un crescente divario tra le priorità geo-politiche della dinastia regnante spagnola, da un lato, e del ramo tedesco degli Asburgo, dall'altro. Se, infatti gli imperatori tedeschi Ferdinando II (1619-1637) e Ferdinando III (1637-1657) si prefissero come principale obiettivo politico la supremazia nell'ambito dell'Impero tedesco, la Spagna di Filippo III (1598-1621) e di Filippo IV (1621-1665) profuse la maggior parte dei propri sforzi politici, militari ed economici nel tentativo di sedare la ribellione delle Province Unite olandesi²⁵¹.

Il soggiorno spagnolo di Carlo e Buckingham si concluse nell'agosto del 1623, quando i due gentiluomo si imbarcarono sulla nave inglese che li avrebbe riportati a Londra nell'ottobre di quello stesso anno. La fine della permanenza spagnola

²⁵¹ ELLIOTT JOHN, *La Spagna Imperiale: 1469-1716*, Bologna, Il Mulino, 1982.

coincise con l'acquisizione da parte sia di Buckingham sia del principe Carlo di una più chiara visione politica: il matrimonio anglo-spagnolo infatti si sarebbe celebrato solo a patto che esso costituisse lo strumento diplomatico del reintegro dell'Elettore Federico nei propri legittimi possedimenti tedeschi²⁵². Il colpo definitivo, che pose fine alle trattative matrimoniali con la Spagna, fu rappresentato dalla crescente ostilità dimostrata da entrambe le Camere del neo-convocato parlamento inglese ai progetti di alleanza e dinastica e politica di Giacomo. Sia i Comuni sia i *Lords* espressero a gran voce la propria avversione, considerando i termini di politica religiosa posti dalla Spagna come condizione della celebrazione dell'unione, una grave offesa lesiva della stessa sovranità della Corona inglese²⁵³.

La riluttanza di Giacomo nell'abbandonare le trattative con la Spagna si scontrò quindi con un fronte compatto e ostile alla prosecuzione di quelle stesse trattative, costituito dal principe Carlo, da Buckingham e da gran parte dei membri del Parlamento inglese e al fine costrinse il sovrano ad aprire un nuovo fronte di negoziazione con la Francia di Luigi XIII²⁵⁴.

Il lungo soggiorno spagnolo era quindi destinato a rivelarsi un completo fallimento diplomatico, ma dal punto di vista della carriera di Buckingham rappresentò il culmine della sua influenza su Giacomo: la lontananza fisica del favorito infatti non aveva per nulla smorzato la devozione del sovrano nei suoi confronti, e le lettere del periodo spagnolo testimoniano non solo l'intenso legame che univa i due uomini, ma anche come tale legame fosse destinato a produrre concrete conseguenze in ambito economico. L'analisi comparata dei dati contenuti nei documenti dell'epoca permette infatti di verificare le stesse dichiarazioni del sovrano in merito alla sua promessa di risollevarne personalmente la situazione deficitaria delle finanze di Buckingham. In una delle tante missive di Giacomo al proprio favorito, datata 30 febbraio 1623, il sovrano comunicava al

²⁵² *C.S.P.D.*, 1623-1625, p. 91, n. 31/b, (vol. CLIII), lettera del Segretario Conway a Sir Dudley Carleton.

²⁵³ *C.S.P.D.*, 1623-1625, p. 175, n. 11 e 12, (vol. CLX), discorso di Edward Coke e discorso dell'Arcivescovo di Canterbury, entrambi datati 2 marzo 1624.

²⁵⁴ *C.S.P.D.*, 1623-1625, p. 203, n. 61, (vol. CLXI), lettera di Sir Francis Nethersole a Sir Dudley Carleton. Nella lettera, datata 31 marzo 1624, si parla dei preparativi in atto per una missione diplomatica in Francia al solo scopo di negoziare un nuovo matrimonio per Carlo.

marchese di aver ricevuto un pieno resoconto delle sua situazione economica da parte di Thomas Fotherley e di aver già provveduto alla firma di vari mandati per la concessione di terre, che avrebbero risanato le finanze del favorito²⁵⁵. La lettera, in questione, si chiude con una frase che al tempo stesso dimostra la piena disponibilità del sovrano affinché si verifichi una rapida risoluzione degli affari di Buckingham, ma anche il senso di solitudine che la lontananza dell'uomo gli causava: "I have commendit him (si riferisce a Fotherley) to come boldlie to me, (g)when ever he hath occasion for any of youre busiennesis, for I have take the chairge of thame upone me, I have no more to saye, but that I weare Steenies picture in a blew ribbon [...] next my harte [...]"²⁵⁶. Nel volume corrispondente dei *Calendar of State Papers* si trova in effetti traccia di quanto affermato da Giacomo nella lettera. Tra l'aprile e il marzo del 1623, il sovrano inglese si era infatti impegnato a sottoscrivere personalmente e senza l'avvallo del Consiglio Privato, legalmente necessario poichè le terre erano parte del demanio regio, una serie di concessioni fondiari del valore annuo complessivo di 723 sterline circa, concessioni che in parte erano poi state direttamente rivendute a terzi per una somma complessiva di 6,000 sterline, in parte erano state date in affitto agli stessi acquirenti della precedente transazione²⁵⁷. Queste concessioni erano entrambe sollecitate dalla mancanza di liquidità del favorito e costituivano parte di un più vasto progetto di riorganizzazione delle finanze di Buckingham, che prevedeva inoltre tagli concreti alle numerose spese di rappresentanza che il favorito doveva sostenere per motivo di prestigio nell'ambito della corte giacobita²⁵⁸. Nel maggio del 1623, durante la sua permanenza in Spagna, inoltre, Villiers riceveva il conferimento della massima dignità nobiliare del regno inglese: Giacomo, in considerazione del gravoso servizio svolto durante il soggiorno spagnolo, elevava il favorito al titolo di duca di Buckingham²⁵⁹. Nei manoscritti, conservati alla British Library, è possibile rintracciare la lettera scritta da Buckingham a Giacomo in conseguenza del ricevimento della patente di creazione ducale: dal

²⁵⁵ BL, Harl. Mss., 6987, ff. 15-16, lettera di Giacomo a Buckingham del 30 febbraio 1623.

²⁵⁶ *Idem*, f. 16.

²⁵⁷ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 573, (vol. CXLIII) e pp. 526-527, (vol. CXXXIX).

²⁵⁸ BL, Harl. Mss., 6987, f. 16.

²⁵⁹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 589, n. 39, (vol. CXLV), lettera di Lord Kensington al Segretario Conway.

contenuto della lettera infatti si evince che il favorito aveva già scritto in precedenza al sovrano nel tentativo di dissuaderlo da quella decisione e che di fronte alle obiezioni dello stesso Giacomo era ora costretto ad accettare il conferimento della dignità nobiliare pur rimarcando ancora una volta le ragioni del suo disaccordo.

Buckingham, infatti, metteva in campo tutta una serie di argomentazioni tese a sottolineare in primo luogo la propria totale inadeguatezza, dal punto di vista sia personale sia patrimoniale, sottolineando contemporaneamente come il conferimento di tale titolo costituisse non solo un pericoloso precedente per tutti coloro che aspiravano al favore del sovrano, in grado di alimentare le invidie dei principali e più influenti membri della corte giacobita. Buckingham infine esplicita la consapevolezza che una tale concessione avrebbe accresciuto e non diminuito l'obbligo di riconoscenza e il carico di responsabilità che egli aveva nei confronti del proprio sovrano: “[...] and I can bouldlie say, it is not in the power of your large and bountifull hand and hart ever hereafter eyther to encrease my duty and love to you [...]”²⁶⁰. La lettera si chiude comunque con la dicitura “Youre poor steenie as duke of buckingham” chiaro indizio che alla fine la volontà di Giacomo aveva prevalso su qualunque tipo di obiezione²⁶¹.

2. *Il clan dei Villiers: John, Christopher e Edward Villiers.*

Il successo di Buckingham e la sua crescente influenza presso il primo monarca Stuart furono tali che la grazia del sovrano non si limitò ad investire unicamente il nuovo favorito, ma si riflettè anche sulla cerchia più ristretta della sua parentela, che potè godere a vario titolo della prodigalità di Giacomo. La scelta di elevare la famiglia di George Villiers, attraverso, come vedremo, il riconoscimento a vario titolo di uffici, pensioni, titoli, prebende e terreni fino ad arrivare in alcuni casi all'appoggio regio nelle difficili trattative matrimoniali, che coinvolsero alcuni dei

²⁶⁰ BL, Harl. Mss., 6987, ff. 153-153v, lettera di Buckingham a Giacomo (senza data).

²⁶¹ *Idem*, f. 153 (v). “Steenie” rappresenta l'abbreviazione di Stephen, l'arcangelo divino, la cui bellezza Giacomo aveva fin da subito paragonato a quella di Buckingham.

maggiori membri della famiglia Villiers, fu in primo luogo l'espressione indiretta del favore di Giacomo nei confronti del suo giovane favorito e di conseguenza della necessità di conferire una posizione idonea anche ai suoi più stretti congiunti, ma fu, anche se in misura minore, il segno di una precisa strategia politica di Buckingham, tesa a collocare alcuni di questi membri in posizioni chiave per il controllo politico della corte. Lo studio dei documenti dell'epoca dimostra come tra i numerosi affiliati di quello che a buon diritto può essere definito un vero e proprio *clan*, furono in particolar modo i fratelli del favorito John, Christopher e Edward Villiers, che, seppur con alterne vicende, usufruirono maggiormente della *bounty* di Giacomo. Dei tre fratelli di Buckingham, infatti, ben due, come vedremo, verranno collocati all'interno della *household* del principe ereditario Carlo, che negli anni precedenti al viaggio in Spagna non era certo da annoverare tra i sostenitori del favorito. La loro collocazione in tale ambito non era foriera di radicali cambiamenti istituzionali, ma forniva al favorito la possibilità di essere a conoscenza di quanto accadeva tra le pareti degli appartamenti del principe di Galles. Come la Real Casa del sovrano inglese, anche la *household* del principe ereditario era sottoposta ad un preciso cerimoniale e farne parte in qualità di *groom* o di *gentleman* della *bedchamber*, equivaleva all'aver libero accesso alla parte più privata degli appartamenti del principe e alla possibilità di poter controllare e riferire l'identità di coloro a cui Carlo dava udienza.

L'esordio cortigiano di John Villiers è particolarmente interessante perché conferma la tesi, appena formulata, della collocazione strategica di alcuni dei membri della famiglia Villiers in posizioni di particolare rilevanza ai fini del controllo delle dinamiche di corte. John Villiers, infatti, entra a far parte della corte giacobita, ottenendo nel giugno del 1616 sia la nomina a *groom* della *bedchamber* del principe Carlo sia il titolo onorifico di cavaliere²⁶². La scelta doveva essere stata particolarmente ponderata da parte di Buckingham: tra il marzo e il maggio di quello stesso anno, infatti, le fonti riportano con dovizia di particolari due episodi della crescente e manifesta ostilità di Carlo nei confronti

²⁶² C.S.P.D., 1611-1618, p. 426, (vol. XC).

del favorito, che con tutta probabilità considerava Villiers un indebito concorrente nell'affetto del padre²⁶³. E' probabile che Buckingham temesse che l'ostilità personale di Carlo potesse trasformare la *household* del principe in un centro di aggregazione politica per tutti coloro che iniziavano a temere la crescente influenza di Villiers e che volesse impiegare il fratello allo scopo di avere una fonte di informazioni direttamente collocata all'interno della *bedchamber* del principe.

Nel 1616 si aprivano inoltre le trattative matrimoniali per John Villiers: le scelte della madre e del fratello George sembravano convergere su Frances Coke, figlia di Sir Edward Coke e Lady Hatton. L'iniziale riluttanza di Coke, dovuta in particolare alle onerose richieste relative alla dote e al mantenimento annuo di Frances Coke dopo la celebrazione delle nozze²⁶⁴, venne presto vinta dalla considerazione della prospettiva di essere reintegrato in qualità di *Lord Chief Justice* del *King's Bench*. All'opposto, l'opposizione di Lady Hatton, fieramente avversa all'unione, forse a causa delle voci che già circolavano a questa data in relazione alla malattia mentale dello stesso John, trasformava le trattative in un vero e proprio affare di stato, conclusosi con un'udienza presso il *Privy Council* inglese²⁶⁵. Al fine a nulla valsero le rimostranze della nobildonna, e il matrimonio, così fortemente voluto da George Villiers, da Mary Beaumont, da Giacomo e, in ultimo, dallo stesso Coke, si celebrava il 25 settembre del 1617. In quello stesso anno, e forse in considerazione delle imminenti nozze, John otteneva, inoltre, il diritto di reversione sulla baronia di Whaddon, il cui titolo era stato in precedenza concesso al fratello George²⁶⁶.

²⁶³ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 354, n. 95, (vol. LXXXVI), lettera di Sir Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton e *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 370, n. 40, (vol. LXXXVII), lettera di Sir Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton. Nel primo caso lo scrivente riporta un accadimento risalente al marzo 1616 in cui Carlo avrebbe preso un anello appartenuto a George Villiers e lo avrebbe perso, Giacomo avrebbe in questo caso intimato il figlio di non comparire alla sua presenza fino a quando non avesse ritrovato e restituito l'anello al suo legittimo proprietario; nel secondo caso, Giacomo avrebbe ripreso il figlio per aver indebitamente bagnato il favorito nel giardino di Greenwich.

²⁶⁴ Si veda: BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, pp. 90-91. Secondo il resoconto di Barcroft, le richieste della madre di John e del fratello George furono incredibilmente onorose, passando da 10,000 sterline di dote e 1,000 sterline annue di mantenimento a 20,000 sterline di dote e 1,333 sterline di mantenimento post-matrimoniale.

²⁶⁵ *C.S.P.D., 1611-1618*, n. 62, p. 471, (vol. XCII), lettera di George Gerrard a Sir Dudley Carleton.

²⁶⁶ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 446, n. 121/i, (vol. XV).

Ma la celebrazione della cerimonia non equivaleva alla fine dell'ostilità di Lady Hatton: tra il maggio e il giugno del 1619, la donna, nonostante le pressioni a cui venne sottoposta da parte dello stesso Giacomo²⁶⁷, si rifiutava di cedere, l'Isle de Purbeck e John diveniva visconte di Purbeck, senza mai poter legittimamente usufruire delle terre connesse al suo titolo²⁶⁸. Negli anni successivi i sempre più ricorrenti e prolungati attacchi di follia di John Villiers, che per qualche tempo, a cavallo tra il 1619 e il 1620, aveva persino condiviso con il favorito la gestione onerosa del *patronage*²⁶⁹, rendono rari i riferimenti al fratello di Buckingham nelle fonti, mentre il matrimonio con Frances Coke naufragava. Con la caduta della fazione degli Howard, nel gennaio del 1620 John Villiers otteneva il ruolo di *Master of the Horse* che era stato di Thomas Howard, figlio del conte di Suffolk, all'interno della corte del principe Carlo²⁷⁰, ma la sua crescente follia gli alienava progressivamente la già scarsa simpatia della consorte: nel febbraio del 1625 la pratica di divorzio diventava materia di contesa ufficiale presso la *High Commission Court*²⁷¹, processo che vedrà Frances Coke accusata di adulterio, del tentato omicidio di Buckingham e di atti di stregoneria all'unico scopo di portare alla pazzia il consorte²⁷². La condanna della donna precedeva di poco la morte prematura di John Villiers, avvenuta nel 1627.

Simile alla carriera di John Villiers, è quella di Christopher Villiers, che si apre con l'ottenimento di una carica presso la *household* del sovrano. Nel febbraio del 1617, infatti, nel difficile frangente politico che seguiva la caduta di Sir Robert Carr e precedeva l'estromissione degli Howard dalla posizione di preminenza ricoperta a corte, Christopher subentrava a Lord Hay, nominato *Master of the*

²⁶⁷ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 49, n. 60, (vol. CIX), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. Nella lettera è detto che se Lady Hatton cederà l'Isle de Purbeck diventerà contessa e John Villiers Visconte Purbeck, altrimenti Edward Coke verrà creato barone.

²⁶⁸ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 56, n. 113, (vol. CIX), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁶⁹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 111, n.1, (vol. CXII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁷⁰ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 111, n.1, (vol. CXII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁷¹ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 478, n. 7 e 7/I, (vol. CLXXXIV), lettera di Innocent Lanier a Buckingham e informativa dell'*Attorney General* Coventry e del *Solicitor General* Heath a Buckingham.

²⁷² Si veda: MCCLURE N.E. (editor), *The Letters, op. cit.*, vol. II, pp. 599 e 601 e Barcroft John Hill, *Buckingham, op. cit.*, pp. 93-94. Barcroft chiarifica che l'unico tra i capi d'accusa contestatele ad essere fondato era quello di adulterio: Frances Coke aveva da tempo una relazione extra-coniugale con Robert Howard, uno dei figli del conte di Suffolk.

King's Robes, nel ruolo di *groom* della *bedchamber* di Giacomo²⁷³. Nel gennaio del 1620, a seguito della redistribuzione della cariche un tempo possedute dai membri della fazione degli Howard, egli otteneva l'ufficio di *Master of the Robes* all'interno della *household* di Carlo²⁷⁴, nel 1622 era *gentleman* della *bedchamber* e infine nell'aprile del 1623 otteneva il titolo nobiliare di barone di Daventry e conte di Anglesey²⁷⁵. Ai riconoscimenti cortigiani si accompagnavano più concrete concessioni: nel settembre 1622, Christopher era il nuovo beneficiario, insieme a Sir Francis Beaumont, un altro dei membri del *clan* Villiers, e dietro rinuncia di una precedente e similare concessione fatta a John Villiers, di una pensione annua di 1,000 sterline derivante dalle imposizioni sul commercio dell'uva sultanina²⁷⁶, mentre nel 1623 a seguito del conferimento della dignità di pari, Christopher otteneva una serie di concessioni di carattere fondiario. Nel marzo 1623, infatti, dopo numerose sollecitazioni da parte dello stesso Giacomo al Lord Tesoriere, Lionel Cranfield,²⁷⁷ veniva emesso il mandato definitivo di concessione in enfiteusi di alcuni parchi destinati a Christopher e a i suoi diretti eredi²⁷⁸, mentre il mese successivo, lo stesso Villiers otteneva direttamente dal patrimonio fondiario della Corona la concessione di terreni del valore annuo di 400 sterline²⁷⁹. Nel corso del regno di Carlo, le già consistenti entrate di Christopher venivano ulteriormente incrementate dalla generosità del nuovo sovrano, che gli conferiva, nell'ordine, un'altra pensione annua ammontante a 1,000 sterline, la proprietà di una estesa tenuta e doni in denaro per un valore complessivo di 6,000 sterline²⁸⁰.

²⁷³ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 432, n. 53, (vol. XC), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton e *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 514, (vol. XCV).

²⁷⁴ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 111, n.1, (vol. CXII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁷⁵ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 555, n. 47/a, (vol. CXLII).

²⁷⁶ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 447, (vol. CXXXIII).

²⁷⁷ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 497, (vol. CXXXVIII), dispaccio del Segretario Conway al Lord Tesoriere; *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 507, n.15,(vol. CXXXIX), dispaccio del Segretario Conway al Lord Tesoriere e *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 514, n.52, (vol. CXXXIX), lettera del conte di Middlesex al Segretario Conway . In quest'ultimo caso, Conway chiede su diretta richiesta di Giacomo una sollecita risoluzione delle questioni inerenti alle concessioni che il sovrano stesso intendeva conferire nello specifico a Christopher Villiers. La risposta di Cranfield non si fa attendere, suggerendo che le terre da destinare al fratello di Buckingham vengano scelte tra quelle di più recente disboscazione.

²⁷⁸ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 524, (vol. CXXXIX),.

²⁷⁹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 573, n.86, (vol. CXLIII).

²⁸⁰ BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, p. 99.

Anche la biografia di Christopher Villiers riporta svariati tentativi di concludere un vantaggioso accordo matrimoniale: nella primavera e nell'estate del 1619, il giovane sembrava, a più riprese, colpito dall'avvenenza della figlia, appena quattordicenne, di Sir Sebastian Harvey, il *Lord Mayor* di Londra²⁸¹, nonostante la aperta ostilità del padre²⁸². In questo caso, a nulla valse la pressione combinata di Giacomo, di Mary Beaumont, divenuta nel frattempo contessa di Buckingham, e del favorito: nell'ottobre di quello stesso anno, il sindaco di Londra respingeva le accuse dello stesso sovrano Stuart di essere stato esplicitamente offensivo nei confronti di Christopher e di osteggiare i suoi progetti matrimoniali, ma rimaneva al contempo fermo nel voler vincolare le nozze alla possibilità reale che i due futuri sposi potessero essere felici insieme²⁸³. Abbandonata l'ipotesi di corteggiare la figlia del sindaco, che al termine dell'intera *querelle* nel 1620 sposterà Lord Effingham²⁸⁴, Christopher Villiers rivolgeva le proprie attenzioni ad una nuova candidata, la figlia del conte di Berkshire, ma anche in questo caso le trattative non avranno un esito felice: la donna, tenuta in custodia presso la residenza di Philip Herbert, conte di Montgomery, aveva eluso la sorveglianza e, dopo aver camminato per ben tre miglia, sposato Edward Wray, membro della *bedchamber* del sovrano²⁸⁵.

Edward Villiers infine fu forse il più capace tra i fratelli di Buckingham: e la sua carriera dimostra quello che lo studioso John Hill Barcroft definisce “[...] the

²⁸¹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 478, n. 46, (vol. CIX), lettera di Sir Gerard Herbert a Carleton e *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 502, n. 19, (vol. CX), lettera di Sir Gerard Herbert a Carleton.

²⁸² *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 49, n. 60, (vol. CIX), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁸³ Per un resoconto dettagliato degli ulteriori tentativi di convincimento del *Lord Mayor*, si veda: BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, pp. 97-98.

²⁸⁴ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 140, n.92, (vol. CXIII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

²⁸⁵ *C.S.P.D., 1619-1623*, pp. 365-366, n. 96, (vol. CXXVIII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton; *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 366, n. 97, (vol. CXXVIII), lettera di Locke a Sir Dudley Carleton; *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 378, n. 50, (vol. CXXIX), lettera di Locke a Sir Dudley Carleton e Barcroft John Hill, *Buckingham, op. cit.*, p. 95. Dalla corrispondenza di Carleton emergono ulteriori elementi che costituiscono il corollario della rocambolesca fuga della promessa sposa: Edward Wray infatti perde la propria carica a causa di questo episodio, mentre i due fuggitivi, dopo la celebrazione delle nozze, trovano rifugio presso la residenza londinese del conte di Oxford noto oppositore di Buckingham. Conseguenza ulteriore del rifiuto della donna di sposare il fratello del favorito sarà la perdita da parte del padre del ufficio di corte e la intimazione a non avvicinarsi oltre le dieci miglia dal perimetro della residenza regia. Lo stesso conte di Oxford per aver aiutato i due neo-sposi e per aver espresso commenti critici nei confronti dell'operato del favorito in questa occasione, e in particolare nelle vicende giudiziarie sull'assegnazione della dote della donna, che seguirono il matrimonio, verrà incarcerato nella Torre di Londra a partire dall'aprile 1622.

shifting of office which characterized all Buckingham's patronage", ovvero la natura mutevole e cangiante del *patronage* regio in coincidenza con la gestione di Buckingham²⁸⁶. Ottenuto il cavalierato nel settembre del 1617²⁸⁷, il fratellastro del favorito sembrò prediligere alle cariche di corte, uffici e patenti di monopolio, che potevano garantirgli cospicui guadagni: in questo senso, nel 1617 accettava la carica estremamente remunerativa, -i cui introiti annuali si aggiravano intorno alle 1,500/2,000 sterline-, di *Master Worker of the Mint*, con la quale diventava il principale responsabile della coniazione delle monete nell'intero regno inglese²⁸⁸, concessione alla quale si accompagnava il conferimento del diritto esclusivo di compravendita dell'oro in tutte le sue misure²⁸⁹. Due anni dopo, nel 1621, veniva scelto per una importante missione diplomatica in Germania e nelle Province ribelli olandesi, allo scopo di negoziare aiuti finanziari per il reintegro del Palatinato e di ottenere una sorta di momentanea tregua tra i vari poteri coinvolti²⁹⁰. Nel 1622, nonostante le molte rimostranze del precedente Parlamento inglese nei confronti dell'illegalità e della natura anticostituzionale della maggior parte dei monopoli concessi dalla Corona, otteneva, cedendo la carica di *Master Worker of the Mint* a Sir Randall Cranfield, fratello del Lord Tesoriere²⁹¹, l'affitto dei dazi doganali gravanti sull'importazione del filo d'oro e d'argento in cambio del pagamento annuo di un affitto del valore di 250 sterline, e due subappalti, entrambi dipendenti dalla "Corporation of Wire drawers", e relativi, l'uno, all'impiego del suddetto filo nella manifattura e, l'altro, alla sua

²⁸⁶ *Idem*, p. 100.

²⁸⁷ *C.S.P.D.*, 1611-1618, p. 426, (vol. XC).

²⁸⁸ *C.S.P.D.*, 1619-1623, p. 99, n. 51, (vol. CXI).

²⁸⁹ *C.S.P.D.*, 1619-1623, p. 71, n. 19, (vol. CX), lettera di Sir Gerard Herbert a Sir Dudley Carleton.

²⁹⁰ La missione diplomatica di Edward Villiers compare in almeno due fonti: nel primo caso, si tratta di una lettera di Thomas Murray indirizzata a Sir Albert Morton, in cui è detto che Edward Villiers si dovrà recare in Germania per negoziare fondi per la causa dell'Elettore del Palatinato; nel secondo caso, nel contesto dell'imminente scadenza della Tregua dei 12 anni, Locke sostiene che Edward Villiers verrà inviato in Olanda per cercare di convincere il re di Boemia a ritirarsi dall'alleanza con le Province ribelli, e per costringere i due comandanti in capo, Spinola e il conte di Mansfield a non dare inizio alle ostilità. Si veda: *C.S.P.D.*, 1619-1623, p. 213, n. 18, (vol. CXIX), lettera di Thomas Murray a Sir Albert Morton e *C.S.P.D.*, 1619-1623, p. 287, n. 112, (vol. CXXII), lettera di Locke a Sir Dudley Carleton (8 settembre 1621).

²⁹¹ Per la cessione da parte di Edward Villiers, si veda: *C.S.P.D.*, 1619-1623, p. 448, n. 21/d, (vol. CXXXII). Per le dimissioni per incapacità di Sir Randall Cranfield, si veda: *C.S.P.D.*, 1623-1625, p. 287 n. 63, (vol. CLXVIII).

commercializzazione²⁹². Nel 1624 dietro esplicita richiesta di Buckingham²⁹³, Edward Villiers veniva infine reintegrato nella carica di *Master Worker Of the Mint*: il suo precedente possessore, il già citato Sir Randall Cranfield, coinvolto nella caduta in disgrazia del suo principale promotore, il Tesoriere Cranfield, veniva infatti estromesso dall'ufficio, con l'accusa formale di manifesta incapacità nella sua gestione²⁹⁴. Due mesi prima della morte di Giacomo, nel gennaio 1625, otteneva, rinunciando anche in questo caso e per la seconda volta all'ufficio di *Master Worker of the Mint*, la presidenza di Munster, ma a breve distanza veniva reintegrato anche nella prima carica, mantenendo entrambe fino alla morte avvenuta nel 1626²⁹⁵. Nel corso degli anni al conferimento delle cariche fino ad ora citate si vennero aggiungendo una serie di concessioni in denaro e in terre: Edward Villiers otteneva infatti la concessione di alcuni terreni appartenenti alla giurisdizione del ducato di Lancaster, mentre rinunciava al conferimento di consistenti porzioni della foresta regia di Dean e al diritto, in aperta violazione degli statuti vigenti, di abbattere gli alberi ivi contenuti e rivendere il prezioso legno, in cambio di una somma di denaro pari a 3,000 sterline²⁹⁶.

3. *Alcuni casi esemplari della gestione del “patronage” amministrativo da parte di George Villiers.*

Dopo aver delineato brevemente i passaggi salienti della carriera politica e cortigiana del duca di Buckingham, è necessario evidenziare il quadro complessivo delle funzioni politiche ed istituzionali da lui svolte. La ricostruzione dei primi anni della carriera politica di George Villiers ha evidenziato, infatti, il sovrapporsi di numerose funzioni. Da un lato, la partecipazione, in qualità di

²⁹² *C.S.P.D., 1619-1623*, n. 117, p. 444, n. 117, (vol. CXXXII).

²⁹³ Per le richieste di Buckingham in favore del fratello, che prevedevano non solo il reintegro nell'ufficio del *Master Worker of the Mint*, ma anche la concessione di un appannaggio annuo di 1,000 sterline, si veda: *C.S.P.D., 1623-1625*, p. 273, n. 48, (vol. CLXVII).

²⁹⁴ Per la difesa di Sir Randall Cranfield dalle accuse di incapacità e per la sua richiesta di indennizzo, si veda: *C.S.P.D., 1623-1625*, p. 287, n. 64.

²⁹⁵ *C.S.P. D., 1623-1625*, p. 450, (vol. CLXXXI), lettera di Dudley Carleton a Sir Dudley Carleton e *C.S.P. D., 1625-1626*, p. 55, (vol. III).

²⁹⁶ BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, p. 101.

membro ufficiale, all'attività del *Privy Council*, sanciva il riconoscimento della preminenza del favorito nella sua attività di primo consigliere del sovrano, dall'altro lato, l'ottenimento della carica di *Lord Admiral*, a cui si sommava nel 1624 l'ufficio di *Lord Warden of Cinque Ports*²⁹⁷, equivaleva ad investire Buckingham di un ruolo di primo piano nell'assetto istituzionale della monarchia inglese. Da un punto di vista puramente politico, lo studio dei documenti di stato ha, inoltre, permesso di sottolineare l'esistenza di due momenti distinti nell'ascesa di Buckingham. Da un lato, gli anni, che vanno dal 1614 al 1622, infatti, si configurano come un periodo di intenso apprendistato politico sotto l'attenta guida di Giacomo, dall'altro lato, il viaggio spagnolo rappresenta per il favorito un momento di cruciale importanza. Durante il soggiorno a Madrid, che costrinse Buckingham a confrontarsi con una realtà diplomatica e istituzionale profondamente diversa dalla propria, il favorito iniziò ad elaborare in piena autonomia una personale visione politica, che in parte divergeva da quella del suo mentore.

Accanto alle funzioni consultive e istituzionali, lo studio dei documenti di stato, relativi all'ascesa di Buckingham, ha posto in luce la centralità assoluta della gestione della *bounty* regia, attraverso un sistema di *patronage* amministrativo e politico. Allo scopo di indagare le caratteristiche precipue di tale gestione, è necessario, a mio avviso, fornire, in via preliminare, una definizione oggettiva degli elementi che qualificano effettivamente un tale tipo di affiliazione, non dimenticando come il *patronage* si inserisca all'interno delle strutture istituzionali ed amministrative della monarchia inglese, traendo la propria legittimità dalla prerogativa del sovrano di ricompensare i propri sudditi più fedeli e meritevoli, divenendo, a sua volta, strumento di strutturazione della stessa compagine

²⁹⁷ *C.S.P. D., 1623-1625*, p. 334, n. 5, (vol. CLXXII), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton, e n. 7, lettera di Philip Burlamachi a Sir Dudley Carleton; e p. 355, n. 49, (vol. CLXXIII), lettera di Lord Zouche a Sir Edward Nicholas.

Nelle prime due missive, entrambe risalenti ai primissimi giorni del settembre 1624, si dà notizia della acquisizione da parte del favorito della carica di *Lord Warden of Cinque Ports*, precedentemente rivestita da Lord Zouche. Il banchiere Burlamachi, inoltre, sottolinea come il passaggio sia avvenuto "on composition", ovvero dietro perfezionamento di un accordo di carattere economico. Nella successiva lettera, scritta nell'ottobre di quello stesso anno, Lord Zouche, evidentemente ancora coinvolto nelle trattative con Buckingham per la cessione della carica, si augura la rapida conclusione dell'accordo, mostrando interesse per le terre offerte dal favorito come contropartita nell'acquisto dell'ufficio navale.

statuale. L'ascesa a corte e la carriera politica di Buckingham testimoniano di per sé il favore accordatogli da Giacomo, un favore che si esemplificò non solo attraverso il conferimento di una serie di cariche, prebende, titoli e patrimoni fondiari, ma anche e soprattutto attraverso la possibilità di gestire le ingenti risorse della monarchia inglese, correlate alla prerogativa della *bounty* regia. Come vedremo, la gestione semi-monopolistica o parzialmente monopolistica di tale prerogativa da parte del duca di Buckingham determinò importanti trasformazioni nell'ambito delle stesse funzioni ideali ed istituzionali di tale potere, modificando profondamente gli assetti della corte giacobita.

Lo studio delle caratteristiche che connotano i legami di *patronage* sottolinea l'importanza di due aspetti, la cui centralità permette, inoltre, di esaminare la stessa origine storica del fenomeno.

Gli studiosi sono infatti concordi nell'evidenziare in primo luogo l'elemento della obbligazione reciproca, che, nelle relazioni di *patronage*, coinvolgerebbe il patrono, da un lato, e il cliente, dall'altro, una forma di obbligazione descritta e definita in termini non tanto giuridici e legali, quanto in sede morale ed etica²⁹⁸. In secondo luogo, questo tipo di relazioni, contraddistinto, come abbiamo detto, da un obbligo di natura bilaterale, è caratterizzato dalla preminenza del patrono rispetto al cliente, una preminenza che non equivale ad una superiorità gerarchico-sociale, ma coincide con la possibilità di accedere ad un numero maggiore di risorse, sfruttando la propria influenza e le proprie connessioni²⁹⁹. L'importanza e la centralità di questi due elementi qualificanti esclude la possibilità che il *patronage* possa essere inteso come l'evoluzione, in senso patrimoniale, dei

²⁹⁸ WEISSMAN RONALD, *Taking Patronage Seriously: Mediterranean Values and Renaissance Society*, in *Patronage, Art, and Society in Renaissance Italy*, edited by F. W. KENT and PATRICIA SIMONS with J.C. EADE, Canberra, Oxford, Humanities Research Centre, Clarendon Press, 1987, pp. 25-45.

²⁹⁹ Sul concetto di preminenza, si veda: WEISSMAN RONALD, *Taking*, in F. W. KENT and PATRICIA SIMONS with J.C. EADE, (edited by), *Patronage, op.cit.*, pp. 35-36; BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, p. 1 e p. 10, ma anche CHRISTIANSON PAUL, *The Peers, the People, and Parliamentary Management in the First Six Months of the Long Parliament*, in "Journal of Modern History", Chicago, Chicago University Press, 1977, vol. 49, n. 4, pp. 576-577. Se Weissman e Christianson sono estremamente chiari nel parlare l'uno di vera e propria preminenza, l'altro di un concetto affine, definito in relazione ad un *patronage* di matrice politico-elettorale nei termini di "precedence of patron over the client", Barcroft non riconosce esplicitamente questo fattore, ma lo riconduce ad una situazione sociale diffusa, in cui i rapporti di dipendenza connotavano la maggior parte se non tutte le relazioni dell'epoca.

legami feudali, che all'opposto si connotano non solo per una precisa definizione giuridica degli obblighi pertinenti al signore e al suo vassallo, ma anche per la matrice gerarchica della preminenza del primo rispetto al secondo³⁰⁰. Come ha sostenuto lo studioso Ronald Weissman, nello studio dal titolo *Taking Patronage Seriously: Mediterranean Values and Renaissance Society*, il feudalesimo non può né costituire l'origine storica, né rappresentare un modello analogico di riferimento, che possa guidare gli storici contemporanei nell'esame delle relazioni e delle dinamiche di *patronage*. Per Weissman, infatti, il *patronage* di epoca moderna costituirebbe l'evoluzione del rapporto di clientela di origine romana. La continuità storica di queste due tipologie di affiliazione è testimoniata, per lo studioso, da evidenti consonanze: simili sono in primo luogo la matrice dell'obbligazione reciproca e il tipo di preminenza, ma anche la varietà degli obblighi scaturenti da entrambi i rapporti³⁰¹. La clientela romana imponeva al patrono così come al cliente vincoli di varia natura: il primo, infatti, doveva salvaguardare il benessere economico del cliente e della sua famiglia, impegnandosi nel prestare il proprio appoggio nelle controversie legali, che eventualmente avessero coinvolto il suo affiliato e nell'ottenimento di favori di varia natura, mentre il cliente aveva l'onere di supportare la candidatura politica del patrono e di partecipare attivamente al suo seguito militare personale. Similarmente, la natura degli obblighi che scaturiscono da una relazione di *patronage* è estremamente diversificata e polifunzionale: in questo senso, l'apporto del patrono può coincidere con una varietà di favori, tesi ad implementare la condizione economica e sociale del cliente e che possono esemplificarsi nell'intercessione per l'ottenimento di una carica o di una pensione onorifica, così come nell'aiuto in una controversia legale, mentre il cliente è chiamato a supportare la posizione sia politica sia sociale del primo, con attestazioni pratiche e formali di devozione personale, che possono andare dall'aiuto nel disbrigo di un specifico affare, all'appoggio elettorale, per arrivare

³⁰⁰ Sui rapporti medievali di affiliazione e sui loro riverberi politici e sociali, si veda: ALTHOFF GERD, *Family, Friends and Followers. Political and Social Bonds in Medieval Europe*, translated by CHRISTOPHER CARROLL, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

³⁰¹ WEISSMAN RONALD, *Taking*, in F. W. KENT and PATRICIA SIMONS with J.C. EADE, (edited by), *Patronage*, *op.cit.*, pp. 33-37.

fino al conferimento di un dono particolarmente prezioso. In definitiva quindi il legame di *patronage* equivale ad una relazione personale, basata su un concetto di reciproca obbligazione e lealtà e contraddistinta da un certo grado di continuità e permanenza, in cui il patrono, in virtù della sua maggiore influenza, supporta in vario modo e a vario titolo la condizione economica e sociale del cliente e quest'ultimo, a sua volta, salvaguarda e accresce l'onore e l'autorità del primo. Come ha sottolineato la storica Linda Levy Peck, autrice di un importante studio, dal titolo *Court Patronage and Corruption in Early Stuart England*, la derivazione del *patronage* di epoca moderna dal sistema romano della clientela è avvalorata, in ambito inglese, non solo da consonanze operative, ma anche da riscontri di natura puramente filologica³⁰².

In questa ottica, il favore che Giacomo riconobbe al duca di Buckingham permise al favorito di potere svolgere una funzione di intercessione e di intermediazione per tutti coloro che fossero intenzionati ad usufruire delle risorse della Corona inglese, collocandosi nel contesto della corte giacobita come il più importante e il più influente patrono dell'epoca. Ancora prima del ridimensionamento politico della fazione degli Howard, e per tutto il periodo che va dal 1617 al 1628, anno della sua morte, è storicamente plausibile affermare che George Villiers funse da principale veicolo della grazia regia, finendo con lo svolgere una funzione di vero e proprio filtro comunicativo tra il sovrano e un universo vario ed indiscriminato di "postulanti".

Parlare delle caratteristiche della gestione della *bounty* regia da parte di Buckingham equivale in primo luogo a parlare di un vero e proprio sistema linguistico, retorico e culturale *tout court* che contraddistingue i rapporti di *patronage*. Tale sistema rappresenta, a sua volta, un utile ed efficace strumento di indagine in relazione ai parametri e ai criteri, che il favorito riteneva indispensabili nella scelta dei propri affiliati.

In questa ottica non posso non concordare pienamente con la teoria espressa da John Hill Barcroft, secondo cui si debbano individuare tre modelli retorico-linguistici di riferimento, definiti dallo studioso nei termini di medievale,

³⁰² PECK LEVY LINDA, *Court patronage, op. cit.*, p. 17.

rinascimentale ed elisabettiano. In tale ottica, lo studio dei documenti coevi ha permesso di individuare le predilezioni retorico-linguistiche dello stesso duca di Buckingham: emerge con evidenza come il favorito non amasse il modello elisabettiano, mentre era solito impiegare ed apprezzare il paradigma rinascimentale, prediligendo particolarmente l'impiego da parte dei propri più stretti e fidati collaboratori del modello medievale³⁰³. Mentre il paradigma medievale, infatti, era caratterizzato dalla espressione di una devozione che potremmo definire fisica, - il cliente deve tutto se stesso al proprio patrono, che spesso viene descritto nei termini semi-religiosi di un vero e proprio creatore, un *maker* -, il modello umanistico-rinascimentale si contraddistingueva per l'impiego di una prosa particolarmente elaborata e per l'insistenza su valori quali l'amicizia, la liberalità del patrono e la riconoscenza del cliente. All'opposto, nel modello elisabettiano emergeva l'esaltazione di valori quali il servizio alla monarchia e l'idoneità professionale, virtù che a loro volta erano collocate nell'ambito di una più generale concezione di profondo pragmatismo politico.

Le lettere scritte a Buckingham da Edward Conway, comandante inglese, che, abbandonata la carriera militare, si era affiliato al nuovo favorito divenendo in breve tempo uno dei suoi più stretti collaboratori³⁰⁴, riflettono il modello retorico che lo studioso Barcroft definisce come medievale. In tale corrispondenza emergono come elementi caratterizzanti la consapevolezza della dipendenza assoluta delle fortune del cliente dalla benevolenza del proprio protettore e la sua totale dedizione alla causa del proprio patrono. Nell'aprile del 1623, per esempio, Conway, dopo aver affermato il proprio debito di riconoscenza nei confronti del favorito³⁰⁵, assicura infatti Buckingham di: “ [...] *not leave your works undone, nor to do anothers worke instead of yours, nor suffer it to bee done*

³⁰³ BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham, op. cit.*, pp. 2-3.

³⁰⁴ *C.S.P.D., 1611-1618*, n. 9, p. 380, n. 9, (vol. LXXXVI), lettera di Edward Sherburn a Carleton (11 luglio 1616).

³⁰⁵ Si veda: BL, Harl. Mss, 1850, ff. 293-294, lettera di Edward Conway a Buckingham del 12 aprile 1623.

Edward Conway si premura di sottolineare come egli debba tutto quello che è al favorito, e il suo debito di riconoscenza è tale che tentare di ripagarlo sembrerebbe assurdo come lo sono coloro che prendono in prestito del denaro per pagare debiti precedentemente contratti: “ I confess I owe you all that I am, and with humble affection I would pay you some, but doe I feare as those that take money at interest to pay debts, [...]”.

by others” (il corsivo è mio)³⁰⁶. Gli stilemi di “politezza” rinascimentale connotano invece le lettere che lo stesso Buckingham scrive a Giacomo e l’aderenza del sistema linguistico impiegato dal favorito a quello umanistico-rinascimentale è tale che la formula con la quale con più frequenza George Villiers chiude le missive indirizzate al sovrano “your humble slave and doge” riecheggia nel fiorentino quattrocentesco di un cliente di Lorenzo de’ Medici: “[...] mi riputo non servidore ma schiavo e chane di vostra chasa”³⁰⁷. Al contrario, Buckingham sembrava non apprezzare gli stilemi e i contenuti propri della retorica elisabettiana, troppo pragmatici e troppo inclini ad evocare l’idea di una sollecita osservanza dell’ideale pubblico. Di quest’ultimo modello ne è un esempio l’intera corrispondenza di John Digby, conte di Bristol e ambasciatore inglese in Spagna.

In una missiva indirizzata dal diplomatico allo stesso Stuart, in riferimento alla richiesta congiunta del principe Carlo e dello stesso Buckingham di farsi da parte nelle trattative anglo-spagnole, Sir John Digby, pur facendo trasparire il proprio disappunto affermava risolutamente di rimettersi alla scelta del sovrano, se tale decisione era stata presa in considerazione dei più alti interessi della monarchia inglese³⁰⁸. In un’altra lettera dello stesso Digby, indirizzata in questo caso allo stesso Buckingham e di poco successiva alla precedente missiva, l’ambasciatore assicurava il favorito della propria fedeltà facendo diretto riferimento allo stato di necessità in cui versavano gli affari del sovrano e della monarchia inglese, che richiedeva, a detta dell’ambasciatore, la totale cooperazione di tutti i suoi ministri³⁰⁹. A questo proposito, note sono le vicende del contrasto politico che, al ritorno di Buckingham dalla Spagna, sorgerà tra il favorito e lo stesso Digby: un

³⁰⁶ BL, Harl. Mss, 1850, f. 293 v.

³⁰⁷ Il riferimento è citato in: KENT F.W. with SIMONS PATRICIA, *Renaissance Patronage: An Introductory Essay*, in F. W. KENT and PATRICIA SIMONS with J.C. EADE, (edited by), *Patronage, op. cit.*, pp. 11-12, n. 50. L’autore è il fiorentino Cristoforo Spini.

³⁰⁸ BL, Harl. Mss, 1850, f. 124, lettera del conte di Bristol, John Digby a Giacomo, del 26 aprile 1623.

³⁰⁹ BL, Harl. Mss, 1850, f. 136, lettera del conte di Bristol, John Digby a Buckingham del 6 dicembre 1623.

contrasto, che seppur motivato da accadimenti contingenti, trova in queste lettere una sua parziale spiegazione³¹⁰.

Buckingham, in definitiva, sembrava prediligere ora l'espressione di una assoluta devozione personale ora l'ornata adulazione cortigiana, considerandole entrambe *conditio sine qua non* della concessione del proprio favore, mentre reputava ininfluenti o addirittura controproducenti le dichiarazioni di fedeltà ad una causa politica superiore, come poteva essere il servizio pubblico alla monarchia inglese. Ciò di cui necessitava Buckingham, soprattutto nell'ottica del mantenimento della propria preminenza politica e cortigiana, erano infatti attestazioni concrete di fedeltà personale e non il riferimento a più alte istanze politiche, che potessero costituire, in qualunque momento, un criterio-guida preferenziale dell'agire dello stesso affiliato, sostituendosi ai suoi obblighi nei confronti del favorito. L'importanza del criterio della devozione personale dell'affiliato nei confronti del favorito è chiaramente correlata alla necessità di Buckingham di stabilire e rafforzare la propria preminenza all'interno della corte giacobita. Consapevole del carattere effimero della propria posizione, che mancando di un riconoscimento istituzionale dipende in via esclusiva dal volere del monarca, Buckingham, a partire dal 1617, inizia a trasformare progressivamente natura e finalità della prerogativa di *bounty* regia, subordinandole a istanze di carattere politico ed economico estranee alla tradizionale definizione di tale attributo.

Dal punto di vista politico, l'accesso privilegiato del duca di Buckingham alle risorse della Corona inglese si traduceva in uno strumento di conservazione ed accrescimento della propria autorità attraverso non solo la messa in opera di un sistema di controllo del sovrano, fonte esclusiva della preminenza del favorito, ma anche grazie al monitoraggio dei passaggi cruciali dell'*iter* procedurale di formalizzazione della stessa grazia regia. L'inserimento di propri clienti nei principali ruoli chiave della procedura che sanciva ufficialmente la concessione di una carica piuttosto che di una pensione onorifica, come vedremo, equivaleva di fatto alla possibilità per Buckingham di esercitare un potere di veto informale qualora egli non avesse approvato il destinatario delle concessioni o qualora il

³¹⁰ Si veda a questo proposito l'analisi, fornita nel terzo capitolo, della procedura giudiziaria a carico di Bristol durante il Parlamento del 1626.

beneficiario non avesse chiaramente espresso la propria riconoscenza al favorito. Dal punto di vista economico, invece, la gestione da parte del favorito del *patronage* amministrativo³¹¹ rappresentò, in stretta consonanza con precise esigenze finanziarie della Corona inglese, un mezzo di incremento del sistema della venalità delle cariche. In questa ottica è però necessario sottolineare due aspetti, la cui considerazione permette di addivenire ad una migliore e maggiormente esaustiva valutazione non solo dei criteri che determinarono le scelte di Buckingham, ma anche dei meccanismi di funzionamento dell'intero sistema di reclutamento degli ufficiali della Corona inglese. Come vedremo, infatti, lo studio dei singoli casi ha permesso di evidenziare come nella gestione di Buckingham del *patronage* amministrativo gli aspetti di controllo e di rafforzamento della propria preminenza risultino prioritari rispetto a considerazioni meramente economiche e finanziarie. Dall'altro lato, è altrettanto necessario sottolineare come il cosiddetto sistema della venalità delle cariche fosse già largamente diffuso ed operativo nell'ambito della monarchia inglese del primo XVII secolo. I numerosi provvedimenti statutari, tesi infatti ad impedire la diffusione sistematica della compra-vendita degli uffici della Corona³¹²,

³¹¹ A questo proposito si veda: MAYES CHARLES, *The sale of Peerages in Early Stuart England*, in "Journal of Modern History", Chicago, Chicago University Press, 1957, vol. 29, n. 1, pp. 21-37. La gestione del *patronage* amministrativo non esaurisce l'attività di Buckingham, che, come testimonia l'articolo di Mayes, risulta particolarmente attivo anche nell'incentivare la compra-vendita di titoli nobiliari. L'articolo, che riporta con dovizia di particolari le numerose vendite di dignità nobiliari operate dallo stesso favorito o da alcuni dei suoi più fidati agenti, pone in stretta connessione la diffusione di questo fenomeno con i tentativi posti in essere dallo stesso Giacomo, dopo il fallimento del Parlamento del 1614, di governare senza l'appoggio finanziario dell'assemblea cetuale inglese. Nonostante le esigenze economiche della Corona, l'articolo di Mayes pone in luce come, nella maggior parte dei casi, il denaro ricavato da questo tipo di transazioni non finisse nelle casse della Tesoreria regia, ma venisse destinato ad accrescere gli introiti di Buckingham o quelli dei suoi più stretti affiliati.

³¹² Tra il 1388 e il 1389, durante il regno di Riccardo II (1377-1399), il Parlamento inglese approva una statuto che punisce la pratica delle venalità delle cariche, impedendo ad alcuni tra i maggiori ufficiali della Corona, tra cui il Cancelliere, il Lord Tesoriere, il *Lord Steward* della *household* regia, di concedere cariche giudiziarie o inerenti alla gestione e al controllo delle finanze della monarchia dietro pagamento di un compenso o in relazione a considerazioni di particolare "Favour or Affection". Tale provvedimento viene di fatto riproposto nelle sue linee generali da uno statuto similare approvato durante l'ultimo anno di regno di Edoardo VI (1547-1553), figlio di Enrico VIII e di Jane Seymour. Come il primo provvedimento, anche questo statuto vieta la vendita di cariche e uffici della monarchia inglese con particolare riferimento a quei ruoli connessi con l'amministrazione della giustizia - "the admynistracion or execucion of Justice"-, il controllo e la gestione delle finanze della Corona, la salvaguardia di posizioni strategiche, quali castelli, fortezze e città, e la registrazione di atti legali all'interno delle *Courts of Record*. Questo secondo statuto non solo esplicita come fosse già stata formulata, a questa epoca,

rimanevano di fatto disattesi a causa delle interpretazioni estensive date in sede giudiziaria di quegli stessi provvedimenti statuari³¹³, che recepissero la crescente diffusione di una concezione patrimoniale delle cariche, concezione che rappresentava uno strumento di integrazione dei bassi salari corrisposti al personale della monarchia³¹⁴. Sottolineare come la prassi consuetudinaria nell'ambito della venalità delle cariche riuscisse a prevalere, attraverso il potere interpretativo del *corpus* giuridico, su precise norme statuarie equivale a ridimensionare il ruolo personale di Buckingham non tanto nell'incrementare tale sistema, quanto nell'esserne l'iniziatore: è indubbio infatti che il parziale monopolio esercitato dal favorito in relazione alla gestione della *bounty* regia coincise con un incremento nel fenomeno della mercificazione degli uffici pubblici, ma tale fenomeno era non solo già in atto, ma motivato da esigenze economiche della Corona inglese, esigenze che a loro volta si saldavano strettamente con le istanze dei membri dell'amministrazione centrale.

Il vaglio del materiale documentale coevo dimostra come Buckingham sottoponga ad un vaglio particolarmente scrupoloso le candidature di tutti coloro che erano intenzionati a ricoprire le massime cariche dello stato, con una particolare attenzione per i ruoli di Segretario di Stato, di Lord Tesoriere e di Lord Cancelliere. La gestione del *patronage* amministrativo di Buckingham si inaugurò infatti all'indomani della morte del Segretario di Stato, Ralph Winwood, avvenuta

la consapevolezza giuridica che la compravendita delle cariche impedisse una loro distribuzione su basi di meritocrazia e idoneità professionale, ma testimonia anche quali fossero gli ambiti in cui il dilagare della corruzione potesse risultare più dannoso per il benessere della monarchia, minando l'esercizio imparziale della giustizia, l'efficiente gestione delle entrate della Corona e la stessa salvaguardia del regno. Lo statuto tudoriano prevede però una serie di eccezioni giuridiche, per cui è legittima e pienamente legale la vendita di alcune cariche tra cui: quelle di guardiani di parchi, foreste e tenute regie, quelle cariche giudiziarie sottoposte per tradizione all'avvallo dei *Lord Chief Justice* dei tribunali regi del *King's Bench* e del *Common Pleas*, e *last, but not least* tutti quegli uffici intesi come ereditari.

A questo proposito si veda: *Statutes of Realm*, edited by A. LUDERS, SIR EDLYN TOMLINS, J. FRANCE, W. E. TAUNTON E J. RAITHBY, London, 1810-1828, vol. II, p. 55, (12, Rich. II, c. II) e vol. IV, pp. 151-152, (5-6, Edw. VI, c. XVI).

³¹³ Sull'interpretazione estensiva delle eccezioni dello statuto di Edoardo VI, si veda: PECK LEVY LINDA, *Court patronage*, *op. cit.*, p. 7.

³¹⁴ Sulla concezione patrimoniale degli uffici della monarchia inglese, si veda: BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham*, *op. cit.*, pp. 183-187.

nell'ottobre del 1617³¹⁵, con la nomina di Robert Naunton³¹⁶, già *Master of Requests* della monarchia inglese³¹⁷.

La scelta di Robert Naunton, il cui nome fu preferito ad altre candidature, tra cui quella dell'ambasciatore inglese a l'Aja, Sir Dudley Carleton, appoggiato dallo stesso Giacomo I³¹⁸, dipese esclusivamente dal sostegno di Buckingham³¹⁹. In questo caso, l'importanza strategica del ruolo del Segretario di Stato e la necessità quindi che esso venga ricoperto da una "creatura" dello stesso favorito sono testimoniati dal fatto che Buckingham si sia rifiutato di vendere la carica. Secondo quanto riportato nella lettera di Sir Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton, il favorito aveva, infatti, negato il conferimento dell'ufficio di Segretario ad un gentiluomo, il cui nome non compare nella lettera, disposto a pagare 10,000 sterline, pur di subentrare nel ruolo che fu di Winwood³²⁰.

A breve distanza dalla nomina di Robert Naunton, si aprivano anche le trattative per scegliere il sostituto del Lord Cancelliere: Ellesmere infatti, lungamente malato, moriva in quello stesso 1617³²¹. In quella occasione, a contendersi la successione a *Lord Chancellor* della monarchia inglese furono Sir John Bennet, gentiluomo privo di esperienza, ma disposto a comprare la carica per un somma pari a 30,000 sterline e Francis Bacon, all'epoca *Attorney General*, Procuratore

³¹⁵ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 492, n. 159, (vol. XCIII), lettera di Abraham Williams a Sir Dudley Carleton.

³¹⁶ In realtà, per precisione di cronaca, la nomina di Robert Naunton non è il primo successo di Buckingham nella gestione del *patronage* amministrativo della monarchia inglese: in precedenza almeno altre due candidature erano state sostenute con successo dal favorito, nonostante in almeno uno dei due casi si era verificata l'aperta ostilità dell'intero *Privy Council*. Si tratta della nomina di Oliver St. John a *Deputy-Lieutenant* del regno irlandese, avvenuta nell'aprile del 1616 e di quella, poco successiva, di Sir John Dackombe a Cancelliere del Ducato di Lancaster. A questo proposito si veda: *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 361, n. 132, (vol. LXXXVI), lettera di Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton, *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 364, n. 157, (vol. LXXXVI), lettera di Blundell a Sir Dudley Carleton e *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 373, n. 55, (vol. LXXXVII), lettera di Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton.

³¹⁷ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 427, (vol. XC). Sulla figura istituzionale del *Master of Requests*, si veda: PECK LEVY LINDA, "For a King", *op. cit.*, pp. 31-32.

³¹⁸ *Ibidem* e *C.S.P.D., 1611-1618*, , p. 492, n. 160/a, (vol. XCIII), lettera di Edward Cecil a Sir Dudley Carleton. Nella prima lettera vengono citati i nomi di Henry Wotton, Thomas Edmond, Robert Naunton e dello stesso Dudley Carleton; mentre nella seconda missiva si parla ancora di Edmond e di Naunton, mentre per la prima volta compaiono le candidature di Fulke Greville, Humphrey May.

³¹⁹ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 504, n. 76, (vol. XCIV), lettera di Edward Harwood a Sir Dudley Carleton.

³²⁰ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 511, n. 6, (vol. XCV), lettera di Edward Sherburn a Sir Dudley Carleton.

³²¹ *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 514, (vol. XCV).

generale, della Corona e membro del *Privy Council*. Fu proprio quest'ultimo che alla fine subentrò nel ruolo, acquistando anch'egli la carica, ma ad un prezzo estremamente inferiore alla somma offerta dall'altro candidato e venendo nominato prima *Lord Keeper* (1617) e infine *Lord Chancellor* (1618-1621)³²². Sembra verosimile asserire che la nomina di Bacone fu voluta dallo stesso Giacomo I, e questa ipotesi è suffragata non solo dal fatto che il filosofo ottenne la carica, pagando una somma esigua, ma dal crescente prestigio accordato all'uomo dallo stesso sovrano inglese, un prestigio che gli era valso la nomina al Consiglio Privato inglese. In questi primi anni della *privanza* di Buckingham, infatti, la gestione della *bounty* regia era una gestione condivisa, in cui il favorito si occupava del disbrigo degli affari più onerosi, ma lo Stuart manteneva un potere di controllo finale sulle decisioni da lui reputate più importanti.

La caduta in disgrazia della fazione degli Howard, oltre a costituire un momento cruciale nella carriera politica di Buckingham, coincidendo, come abbiamo già detto, con la ridefinizione degli assetti della corte giacobita, rappresentava per il favorito la possibilità di ridistribuire almeno due tra le maggiori cariche della monarchia inglese: quella di Lord Tesoriere, lasciata vacante dalla sentenza di colpevolezza emessa dalla *Star Chamber* nei confronti del suo precedente possessore, il conte di Suffolk e, quella di Segretario di Stato, ufficio ricoperto da Thomas Lake, il cui coinvolgimento a favore della fazione degli Howard lo costringeva alle dimissioni. Nel primo caso, molti erano i candidati disposti a subentrare al conte di Suffolk nella principale carica economica della monarchia inglese: tra di essi spiccavano i nomi di William Herbert, conte di Pembroke nonché Lord Ciambellano, uno dei più influenti uomini di corte dell'epoca, e di Thomas Howard, conte di Arundel, forse il più ricco tra i grandi magnati inglesi³²³. In questo caso furono considerazioni prevalentemente di natura

³²² *C.S.P.D.*, 1611-1618, p. 449, n. 135, (vol. XC), lettera di George Gerrard a Sir Dudley Carleton.

³²³ *C.S.P.D.*, 1619-1623, p. 97, n. 34, (vol. CXI), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton e *C.S.P.D.*, 1619-1623, p. 93, n. 16, (vol. CXI), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton e *C.S.P.D.*, 1619-1623, vol. CIX, n. 59, pp. 48-49, lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. Tra i candidati spicca per la sua assenza Lionel Cranfield, momentaneamente caduto in disgrazia perché si rifiutava di sposare una giovane e avvenente gentildonna, “[...] who hath little money, but good friends”. La donna in questione era Ann Brett, cugina del favorito, che al fine egli sposerà nel gennaio del 1621.

economica a guidare la scelta di Buckingham: la candidatura di Sir Henry Montagu, infatti, venne preferita a quella di Sir Fulke Greville, nonostante quest'ultimo nella contesa potesse rivendicare, come criterio preferenziale di scelta, il lungo servizio prestato nel ruolo di *Chancellor of the Exchequer*, carica che equivaleva a quella di vice-tesoriere, su basi esclusivamente economiche. Secondo quanto emerge dalle fonti, infatti, Montagu ottenne la nomina a Lord Tesoriere dietro pagamento di 20,000 sterline, somma che, sempre attenendosi a quanto contenuto nella documentazione coeva, venne interamente corrisposta allo stesso favorito e non venne invece destinata alla Tesoreria della Corona³²⁴. All'opposto nel sostituire Thomas Lake, Buckingham non scelse in base a criteri economici, bensì in base alla affidabilità del nuovo Segretario di Stato: nonostante anche in questo caso vi fossero numerosi candidati disposti a pagare per subentrare a Lake, il favorito decise di assegnare la carica a George Calvert, che si era distinto nei primi anni del regno di Giacomo I in qualità di segretario personale di Sir Robert Cecil, conte di Salisbury e che quindi poteva vantare una lunga esperienza e una discreta competenza professionale per ricoprire il ruolo di Segretario di Stato³²⁵.

Il 1621 fu un anno particolarmente significativo nella gestione del *patronage* amministrativo attuata dal favorito: Buckingham, infatti, non solo dovette scegliere un successore per il Lord Cancelliere, ma si premurò di sostituire anche il Lord Tesoriere della monarchia inglese. L'*impeachment* parlamentare di Francis Bacon, infatti, condannato per corruzione durante il Parlamento del 1621³²⁶, rese vacante la carica di *Lord Chancellor*, che il favorito assegnò a Lionel Cranfield, mentre la carica ricoperta da Sir Henry Montagu veniva affidata all'Vescovo di Lincoln, Williams³²⁷. In entrambi i casi, la scelta di Buckingham dipese da considerazioni di natura professionale e di fedeltà personale. Cranfield, infatti,

³²⁴ BL, Sloane Mss, 826, f. 1(v).

³²⁵ A questo proposito si vedano: *C.S.P.D., 1611-1618*, p. 592 e McClure N. E., *The Letters, op. cit.*, vol. II, p. 216. Tra gli altri candidati figurano sia Sir Dudley Carleton sia John Digby: sono entrambi ambasciatori inglesi evidentemente spinti dalla onerosità economica e dalla poca stabilità della carica che ricoprono a cercare una nuova sistemazione.

³²⁶ Sull'*impeachment* di Francis Bacon, si veda: l'Appendice del presente studio.

³²⁷ *C.S.P.D., 1619-1623*, pp. 275-276, n. 23, lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton. Nella lettera, datata 14 luglio 1621, è detto che la nomina di Williams avrebbe dovuto durare tre anni.

non era solo uno dei maggiori affiliati di Buckingham, e come il favorito favorevole ad una alleanza anglo-spagnola, ma era inoltre da lungo tempo impegnato a promuovere una campagna di riorganizzazione delle finanze della monarchia inglese, un programma che già a partire dal 1618 aveva stabilito alcune commissioni di indagine, finalizzate ad esaminare lo stato economico di alcuni dei principali settori amministrativi della monarchia inglese. Anche Williams venne scelto per motivi professionali e come per Cranfield non sussistono prove che egli abbia pagato per ottenere la carica di Lord Cancelliere: il vescovo di Lincoln era infatti un uomo dotato di notevole realismo ed acume politico, qualità che indubbiamente dovettero pesare nella sua scelta. Nel corso degli anni, il favorito dimostrò un crescente interesse nella cooptazione della carica di Segretario di Stato, su cui di fatto egli esercitò un vero e proprio monopolio: tra il 1622 e il 1623, Edward Conway, stretto e fidato collaboratore di Buckingham, subentrava a Robert Naunton nel ruolo di Segretario di Stato³²⁸, mentre a distanza di poco più di un anno George Calvert veniva sostituito da Sir Albert Morton, che morendo nel 1625, lasciava la sua carica ad un altro tra i maggiori affiliati del favorito John Coke. Le vicende relative alla successione di Robert Naunton sono particolarmente interessanti non solo per i motivi della sua rimozione, ma anche in relazione alle trattative riguardanti l'indenizzo, che egli ricevette in cambio delle sue dimissioni.

Se infatti è ormai noto come le dimissioni di Robert Naunton non siano da ricondurre ad uno screzio personale verificatosi tra il Segretario e il favorito, ma siano invece da ricollegare alla crescente divergenza politica esistente tra i due uomini³²⁹, meno note sono invece le vicende relative alla sua richiesta di indennizzo, vicende che testimoniano sia la concezione patrimoniale che connotava gli uffici di stato, sia il ruolo del Lord Tesoriere nell'avvallare concessioni di natura fondiaria o pecuniaria. In una lettera che lo stesso Robert Naunton indirizzava a Edward Conway, il Segretario espone i punti di vista di coloro che erano coinvolti nelle trattative: Giacomo I, per esempio, propendeva

³²⁸ *C.S.P.D.*, 1619-1623, p. 461, n. 15, (vol. CXXXIV), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

³²⁹ Si veda: LOCKYER ROGER, *The Life, op.cit.*, p. 225.

per una concessione fondiaria del valore annuo complessivo pari a 500 sterline, Lionel Cranfield, Tesoriere della monarchia, invece era contrario a tale proposta, ben conoscendo i vincoli di inalienabilità esistenti sulla maggior parte del patrimonio terriero della Corona e sembrava preferire la concessione di una pensione annua di 1,000 sterline. Dal canto suo, lo stesso Naunton ribadiva la necessità che, qualora si fosse optato per l'assegnazione di una pensione, essa fosse della durata di almeno ventuno anni, in modo tale da poter assicurare una fonte di entrate sicura per sé, la moglie e il figlio primogenito³³⁰. Al termine della *querelle*, fu proprio la soluzione proposta dal Lord Tesoriere quella che venne accettata: Robert Naunton lasciava volontariamente la carica di Segretario di Stato dietro conferimento di una pensione annua di 500 sterline³³¹.

L'interesse dimostrato da Buckingham nei confronti della carica di Segretario di Stato è, a mio avviso, motivato da due ragioni, entrambe di natura istituzionale. In primo luogo, è necessario considerare la vicinanza al monarca, di cui godeva colui che ricopriva questa carica, vicinanza che si traduceva nella capacità di essere a conoscenza e di controllare tutte le azioni del sovrano. Varie fonti dell'epoca dimostrano, infatti, come il favorito, qualora fosse fisicamente lontano dal monarca o qualora stesse attraversando un periodo politicamente difficile, si avvalsesse ampiamente di tale facoltà.

Durante il soggiorno spagnolo, per esempio, Edward Conway scriveva ripetutamente a Buckingham, assicurandolo della costante fedeltà, dimostrata dal sovrano nei suoi confronti e informandolo con precisione delle attività giornaliere del monarca³³². Nel periodo successivo al rientro del favorito dalla Spagna, quando i rapporti tra il sovrano e il suo favorito sembravano essere sul punto di deteriorarsi a causa delle divergenze di opinione in relazione all'alleanza anglo-spagnola, il favorito, sempre grazie al fedele Conway, era costantemente informato sull'identità di coloro che ottenevano una udienza presso il sovrano³³³.

³³⁰ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 534, n. 15, lettera di Robert Naunton a Edward Conway.

³³¹ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 461, n. 15, (vol. CXXXIV), lettera di Chamberlain a Sir Dudley Carleton.

³³² BL, Harl., Mss, 1580, ff. 299-300.

³³³ *C.S.P.D., 1619-1623*, p. 588, (vol. CXLV).

Inoltre il ruolo di Segretario di Stato, come del resto anche quello di Lord Cancelliere, rivestiva un'importanza cruciale nelle procedure di formalizzazione della *bounty* regia. Due sono i documenti che stabiliscono tale *iter* procedurale: esiste, in primo luogo, uno statuto, risalente al regno di Enrico VIII, che prevedeva, che le concessioni fatte dal sovrano venissero sottoscritte personalmente dal Segretario di Stato, dal Guardasigilli del *Privy Seal* e da quello del *Great Seal*, ovvero il Cancelliere³³⁴. In secondo luogo, lo stesso *Book of Bounty* sanciva un elaborato sistema di formalizzazione delle concessioni decise dal sovrano: similmente allo statuto di epoca tudoriana, il documento del 1610 sottolineava l'importanza dei Segretari di Stato, del *Lord Keeper of the Privy Seal* e del Cancelliere nelle procedure di concessione³³⁵. I Segretari, in particolare, svolgevano un duplice ruolo: era loro compito infatti non solo informare il sovrano delle richieste avanzate dai vari "sutors", ma anche quello di sottoscrivere personalmente i documenti contenenti i termini delle concessioni³³⁶. La scelta del favorito di collocare nei ruoli chiave della gestione della *bounty* regia uomini appartenenti alla sua più stretta cerchia di collaboratori era infatti il frutto di una precisa politica, che attraverso il controllo di tale prerogativa mirava a garantire la preminenza di Buckingham: era infatti ovvio che non tutti coloro che, avevano l'ambizione di ricoprire una carica di corte o tra le file dell'amministrazione centrale della monarchia, potessero essere fedeli clienti del *privado*, ma posizionando i propri accoliti nei ruoli chiave, Buckingham si riservava il diritto di esercitare un veto amministrativo nei confronti di coloro che erano affiliati a personalità politicamente ostili al favorito o non volessero riconoscere fin da subito la loro dipendenza dal benessere indiretto del *valido*. La gestione della *bounty* regia da parte del favorito, soprattutto quella relativa ai maggiori uffici amministrativi e politici della monarchia, si connotava, in definitiva, per una compresenza di caratteristiche riconducibili in parte alle esigenze finanziarie della Corona e in parte alle istanze di controllo dello stesso *valido*. La venalità delle cariche era infatti un altro dei modi attraverso cui la

³³⁴ PECK LEVY LINDA, *Court, op. cit.*, p. 40.

³³⁵ JAMES I, *By the King, op. cit.*, p. 5.

³³⁶ Cfr., *idem*, pp. 7-8.

monarchia inglese tentava di ovviare alla più che drammatica situazione delle proprie finanze, mentre la creazione, attraverso una serie di legami di affiliazione e di *patronage*, di un gruppo compatto di referenti, collocato nelle posizioni chiave per la gestione procedurale della *bounty*, era finalizzata a rafforzare la posizione di Buckingham all'interno della corte giacobita. Tale preminenza, espressa in termini di avanzamento dei propri clienti o di facoltà di veto amministrativo, produsse una polarizzazione della corte giacobita, che si venne caratterizzando sempre più attraverso la distinzione tra coloro che erano da annoverare nelle grazie del favorito e coloro che ne erano esclusi, una distinzione che, durante gli anni del *ministeriat* di Buckingham, trasformò la natura stessa delle fazioni cortigiane. La gestione semi-monopolistica di Villiers infatti, esasperando la competizione per l'accesso alle risorse della monarchia, ridusse la matrice politica e religiosa delle fazioni di corte e produsse due schieramenti, la cui unica connotazione distintiva era costituita dal loro diverso atteggiamento nei confronti del favorito. Sarà proprio questa stessa opposizione nobiliare e cortigiana ad animare i vari tentativi di *impeachment* che il Parlamento inglese degli anni 1625 e 1626 tentò di produrre a carico del duca di Buckingham.

Capitolo terzo

L'opposizione parlamentare al favorito:

Buckingham sotto accusa.

1. *La sessione di Oxford del Parlamento del 1625 (1-12 agosto)*

Per comprendere appieno il significato politico della sessione di Oxford è necessario, a mio avviso, non solo ripercorrere gli accadimenti politici che hanno coinvolto l'Inghilterra a partire dai primi mesi del 1624, ma anche tratteggiare sinteticamente le tematiche affrontate durante i dibattiti della prima parte del Parlamento del 1625. In questa ottica, appare utile fornire un quadro politico di riferimento e una contestualizzazione dell'attività dell'assemblea del 1625 al fine di tentare una ricostruzione del *milieu* politico entro cui si vennero sviluppando temi e contenuti dell'*impeachment* di Buckingham durante la successiva convocazione parlamentare del 1626. Durante la seconda sessione del Parlamento del 1625, infatti, non si assiste all'avvio di un procedimento ufficiale di incriminazione del favorito, ma è oltremodo evidente come il confronto parlamentare costituisca l'occasione di una prima elaborazione dell'impianto accusatorio fornito dai Comuni durante la successiva convocazione parlamentare. Gli storici del periodo sono concordi nel sottolineare come la convocazione dell'ultimo Parlamento di Giacomo I coincida con una redistribuzione degli equilibri e degli assetti politici del governo inglese³³⁷ e come tale trasformazione sia largamente imputabile alla nuova consapevolezza delle relazioni internazionali maturata dal principe Carlo e dal duca di Buckingham dopo il loro rientro dalla Spagna, avvenuto nell'ottobre del 1623³³⁸. L'impossibilità di trasformare le

³³⁷ A questo proposito, si vedano per esempio: LOCKYER ROGER, *The Life*, *op. cit.*, pp. 222-289; e HARRISON G. A., *Innovation and Precedent: A procedural Reappraisal of the 1625 Parliament*, in "The English Historical Review", Oxford, Oxford University Press, 1987, vol. 102, n. 402, pp. 31-62.

³³⁸ A questo proposito, si veda: C.S.P.D., 1623-1625, *op. cit.*, p. 91, n. 31, (vol. CLIII), lettera del Segretario, Edward Conway al secondo Segretario di Stato, Robert Calvert e n. 31/b, lettera del Segretario Edward Conway a Sir Dudley Carleton. Nella prima missiva, datata 9 ottobre 1623,

trattative matrimoniali anglo-spagnole in una alleanza politica effettiva, che mirasse ad assicurare all'Inghilterra l'appoggio di Filippo IV di Spagna nel reintegro di Federico di Boemia a legittimo Elettore del Palatinato, determinò, infatti, la crescente ostilità di Carlo e di Buckingham nei confronti delle attitudini filo-spagnole di Giacomo I³³⁹. Il Parlamento del 1624 fu, in larga parte, lo strumento istituzionale, attraverso cui il principe ereditario e il favorito riuscirono a prevalere sulla volontà dello Stuart, imponendo alla Corona inglese un nuovo indirizzo politico. I resoconti tenuti da Buckingham all'assemblea parlamentare, che stigmatizzavano la doppiezza dimostrata dagli spagnoli durante le trattative matrimoniali³⁴⁰, riuscirono a coalizzare l'inclinazione militare della Camera dei

Conway dà notizia dell'avvenuto rientro di Carlo e di Buckingham dalla Spagna, mentre nella seconda lettera, il Segretario di Stato informa l'ambasciatore inglese della nuova consapevolezza dimostrata dal principe al termine del soggiorno spagnolo. Per Conway, Carlo sarebbe fermamente deciso a ignorare la sua predilezione nei confronti dell'Infanta, qualora il matrimonio non venga vincolato a precise condizioni politiche inerenti il reintegro del Palatinato nelle mani di Federico di Boemia.

³³⁹ A questo proposito, si veda: *C.S.P.D., 1623-1625, op. cit.*, p. 203, n. 61 (vol. CLXI), lettera di Sir Francis Nethersole a Sir Dudley Carleton, e p. 231, n. 8, (vol. CLXIV), memoriale di Pedro Maestro.

Durante tutto il periodo del Parlamento del 1624, Giacomo I continuò a nutrire speranze in relazione alla possibilità di addivenire ad un accordo definitivo, di natura sia matrimoniale sia politica con la Spagna. I documenti di stato infatti testimoniano la perdurante attitudine filo-spagnola dello Stuart. Nel marzo del 1624, una lettera, indirizzata da Sir Francis Nethersole a Sir Dudley Carleton, informa il destinatario sulla riluttanza di Giacomo I ad acconsentire alle richieste militari delle Province Unite olandesi, richieste che di fatto avrebbero coinciso con una aperta dichiarazione di guerra dell'Inghilterra nei confronti della Spagna. Nella stessa missiva è inoltre testimoniato come lo Stuart abbia concesso una udienza privata agli ambasciatori spagnoli. Dei temi dibattuti durante tale riunione nulla trapela, ma il contenuto del lungo memoriale, che Pedro Maestro, ambasciatore straordinario spagnolo a Londra, consegna a Giacomo I, alcuni giorni dopo quella stessa udienza, può di per sé costituire un valido indizio. Il memoriale costituisce un attacco senza precedenti al favorito di Giacomo I. Secondo il re di Spagna, sotto le cui direttive il documento venne redatto, il duca avrebbe impiegato tutta la propria influenza per usurpare l'autorità del sovrano di Inghilterra. Il fallimento delle trattative spagnole sarebbe stato, per Filippo IV, unicamente imputabile al favorito inglese, che avrebbe mirato ad impedire qualunque progetto matrimoniale di Carlo per stringere una alleanza tra il proprio erede e la figlia di Elisabetta di Boemia, assicurando in tal modo al suo casato la possibilità di ascendere al trono inglese. Il memoriale, pur contenendo, in alcuni casi, accuse inverosimili, testimonia i motivi della diffusa ostilità nei confronti del favorito. La concentrazione di poteri nelle sue mani e la capacità di controllare le azioni del sovrano, impedendo non solo agli ufficiali della Corona, ma agli stessi ambasciatori e diplomatici di poter conferire con il monarca, non potevano che essere percepiti come elementi di un più ampio disegno politico volto ad usurpare Giacomo I dei suoi legittimi poteri di sovrano.

³⁴⁰ Cfr., *C.S.P.D., 1623-1625, op. cit.*, p. 67, n. 61, (vol. CLI), lettera di Sir George Gage al Segretario di Stato, Edward Conway e n. 63, lettera del Segretario, Edward Conway a Lord Zouch. I resoconti fatti da Buckingham al Parlamento del 1624, concernenti il soggiorno spagnolo del duca e del principe, pur nella loro coerenza e fedeltà, mancavano di informare l'uditorio parlamentare delle condizioni religiose chiesta dalla Spagna come contropartita dell'alleanza

Lords e i sentimenti anti-cattolici, che contraddistinguevano la maggior parte dei membri della Camera Bassa. La richiesta congiunta dei due corpi del Parlamento inglese di rompere tutte le trattative in essere con la Spagna³⁴¹ costringerà Giacomo ad avvallare ufficialmente la politica di Carlo e di Buckingham: il 17 aprile 1624, lo stesso favorito dava lettura pubblica della lettera, che il sovrano inglese aveva direttamente indirizzato a Filippo IV, con la quale ufficializzava la rottura delle negoziazioni con la Spagna. Dall'altro lato, nello stesso mese di aprile si apriva un nuovo fronte di trattative volto a realizzare una nuova alleanza dai risvolti sia dinastici sia politici con la Francia di Luigi XIII³⁴². Il matrimonio dell'erede al trono inglese con Enrichetta Maria, sorella del monarca francese e figlia di Enrico IV di Navarra e Maria de' Medici, rappresentava, nei disegni di Carlo e di Buckingham, una ottima occasione sotto il profilo dinastico e finanziario, costituendo allo stesso tempo la necessaria premessa di una alleanza politica. In tale ottica, infatti, le trattative matrimoniali si svolsero contemporaneamente alle negoziazioni per la costituzione di una armata anglo-francese, destinata a riconquistare il Palatinato, sotto il diretto comando del conte Ernst von Mansfield. Sia il progetto matrimoniale sia la costituzione dell'alleanza politica anglo-francese non furono comunque scevri di frizioni. Nel primo caso, infatti, l'influenza del cardinale Richelieu, che rappresentava le esigenze e gli interessi dei *devots* ultra-cattolici francesi, determinò la richiesta di clausole religiose, molto simili a quelle già avanzate dalla Spagna, finalizzate ad abolire le restrizioni penali nei confronti dei *recusants* inglesi; dall'altro lato, la ferma volontà di Giacomo di non coinvolgere l'armata comandata da Ernst von Mansfield in operazioni militari dirette contro i contingenti spagnoli di stanza sul

matrimoniale. Per non alienarsi le simpatie della Camera dei Comuni, che avrebbero reputato inammissibile l'assenso dato da Carlo a tali condizioni, Buckingham ometteva di citare la richiesta dell'abolizione della legislazione penale nei confronti dei cattolici inglesi e quella concernente un giuramento, che secondo gli accordi sarebbe stato richiesto a tutti i membri del *Privy Council* inglese, al solo scopo di vincolarli alle direttive religiose imposte dalla Corona di Spagna.

³⁴¹ A questo proposito, si vedano: *C.S.P.D., 1623-1625, op. cit.*, p. 175, n. 11, (vol. CLX), discorso parlamentare di Edward Coke, e n. 12, discorso parlamentare dell'Arcivescovo di Canterbury. Sia l'intervento di Coke sia quello dell'alto prelato sottolineano la volontà compatta dell'intero Parlamento inglese nel chiedere la rottura di tutte le trattative in essere con la Spagna, sia quelle relative al matrimonio sia quelle concernenti l'alleanza politico-diplomatica per il reintegro del Palatinato.

³⁴² Si veda, a questo proposito: *C.S.P.D., 1623-1625, op. cit.*, p. 282-283, n. 40, (vol. CLXVIII).

territorio imperiale indusse Luigi XIII a negare all'esercito inglese l'approdo sulle coste francesi, decisione quest'ultima che finì con l'inficiare in larga parte il successo della spedizione³⁴³. Nella primavera di quello stesso anno, inoltre, si verificavano due eventi che coinvolgevano direttamente la dinastia regnante inglese. Il 28 marzo, dopo una breve malattia, moriva Giacomo I³⁴⁴, mentre il 16 giugno, dopo la celebrazione di un matrimonio per procura, Londra accoglieva Enrichetta Maria nelle vesti di nuova regina consorte di Inghilterra.

Il primo Parlamento di Carlo I, re di Inghilterra, inaugurato formalmente nella giornata del 17 maggio 1625³⁴⁵, si apriva in un clima di incertezza politica, a cui si sommavano i segni evidenti di una profonda crisi economica e commerciale e la paura per il dilagare endemico della peste. Durante la sessione londinese, l'attenzione dell'intera assemblea veniva completamente assorbita dalle richieste economiche avanzate da Carlo I: l'aggravarsi della pestilenza aveva infatti indotto i membri del Parlamento a non nominare un comitato per indagare sulle *grievances* che affliggevano la nazione, permettendo ai Comuni di dibattere approfonditamente dell'entità e delle finalità dei sussidi straordinari richiesti dal sovrano. La votazione di due sussidi straordinari costituiva il preludio alle discussioni inerenti il conferimento dei diritti di *tonnage* e *poundage*³⁴⁶, che per

³⁴³ Si veda a questo proposito: LOCKYER ROGER, *The Life*, *op. cit.*, pp. 242-243.

³⁴⁴ Sulla malattia e le celebrazioni delle onoranze funebri tributate a Giacomo, si veda: STEWART ALAN, *The Cradle King. The Life of James VI and I, the First Monarch of a United Great Britain*, New York, St. Martin's Press, 2003, pp. 343-346.

³⁴⁵ A questo proposito si veda: RUSSEL CONRAD, *Parliaments*, *op. cit.*, p. 204. Lo studioso in realtà sottolinea come nonostante l'apertura ufficiale del Parlamento del 1625 fosse stata stabilita per il 17 maggio, i lavori parlamentari iniziarono solo il 18 giugno con il discorso inaugurale di Carlo I. I ritardi e le proroghe furono motivati dal fatto che il nuovo sovrano inglese non voleva che il suo matrimonio con Enrichetta Maria, e le clausole religiose a favore dei cattolici inserite nell'*Ecrite Particuler* che accompagnava l'accordo ufficiale, potessero divenire parte dei dibattiti parlamentari.

³⁴⁶ A questo proposito si veda: HARRISON G. A., *Innovation and Precedent*, *op. cit.*, pp. 44-45. I diritti di *tonnage* e *poundage* rappresentavano due tasse di natura doganale, l'una imposta sul commercio di vino, l'altra che prevedeva l'imposizione di una percentuale per ogni *pounds* del valore della merce commerciata. La consuetudine, risalente alla seconda metà del XV secolo, prevedeva che il Parlamento approvasse tali tasse con un impegno di durata vitalizia durante la prima convocazione parlamentare di ogni nuovo sovrano, in modo tale che il monarca potesse impiegare i fondi raccolti nella difesa delle coste e del commercio inglesi. L'approvazione annuale fatta dal Parlamento del 1625 si basava sulla rivendicazione dell'origine contrattuale di tale prerogativa, che vincolava strettamente l'impiego dei finanziamenti raccolti, ed era giustificata dalla particolare debolezza del commercio inglese, sottoposto alla competizione degli olandesi e alla minaccia rappresentata dai pirati di Dunkirk e dai corsari provenienti dalle coste settentrionali del continente africano.

tradizione il Parlamento aveva il dovere di conferire con un impegno di durata vitalizia durante la prima convocazione parlamentare di ogni nuovo sovrano inglese. La decisione finale presa dal Parlamento, che conferiva a Carlo I una concessione esclusivamente annuale dei diritti di *tonnage* e *poundage* dipendeva in larga misura dagli interrogativi sollevati da Edward Coke, interrogativi condivisi dalla maggior parte dei membri della Camera Bassa, che, in considerazione del carattere rappresentativo del loro mandato, erano profondamente consapevoli della necessità di dotare la monarchia di mezzi economici in grado di garantirne l'autosufficienza finanziaria³⁴⁷. Le proposte del noto giurista, relative alla possibilità che il Parlamento ridefinisse i criteri del *Book of Rates*, adeguando i tassi delle contribuzioni dirette destinate alla monarchia all'andamento inflazionistico del mercato, si scontravano con le esigenze contingenti della Corona, che con l'intervento conclusivo di John Coke, *Master of Requests*, nonché membro della Camera Bassa, chiedeva la convocazione di una seconda sessione al solo scopo di permettere al Parlamento la ratifica di ulteriori stanziamenti³⁴⁸.

L'analisi approfondita degli interventi tenutisi durante la seconda sessione del Parlamento del 1625³⁴⁹ permette di sottolineare il carattere ambivalente e variamente articolato delle contestazioni parlamentari. La riunione di Oxford rappresenta infatti una elaborazione compiuta degli spunti polemici presenti solo *in nuce* nella prima parte di questo Parlamento, elaborazione connotata dal rigoroso intreccio di motivi costituzionali, politici e procedurali. Da un lato, come vedremo, il netto rifiuto ad avvallare gli ulteriori finanziamenti richiesti dalla Corona è motivato da ragioni, che coinvolgono la politica religiosa della monarchia inglese. La certezza che il matrimonio di Carlo I implicasse

³⁴⁷ A questo proposito si veda: RUSSEL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, pp. 216-217.

Durante il Parlamento del 1625, forse anche in considerazione della crisi economica in cui versava la nazione, molti studiosi sono incline a sottolineare la maggiore attenzione prestata dai membri dei Comuni nei confronti delle rivendicazioni espresse dalla loro base elettorale. Tali rivendicazioni, ben si coniugavano con l'ideale elisabettiano di una piena autosufficienza economica della monarchia inglese.

³⁴⁸ Sulla proposta di Edward Coke e sul discorso di John Coke, si veda: RUSSEL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, pp. 228-231 e pp. 236-237.

³⁴⁹ GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates, op. cit.*, La pubblicazione curata da Gardiner si basa a sua volta su un diario parlamentare rinvenuto nella biblioteca di Sir Rainald Knightley e oggi conservato all'interno della British Library (BL, Harleian MSS, 5007).

l'abolizione della legislazione penale nei confronti dei *recusants* inglesi, disattendendo le affermazioni contrarie fatte da Giacomo I durante il Parlamento del 1624, unita al sospetto che le navi inglesi fornite alla Francia fossero destinate a reprimere con la forza la ribellione della piazzaforte ugonotta di La Rochelle³⁵⁰ acuiva la profonda e radicata avversione della Camera dei Comuni nei confronti del cattolicesimo e allontanava la possibilità di una armoniosa collaborazione di Corona e *Commons* nell'ambito della elaborazione di un progetto di politica internazionale condiviso. Dall'altro lato, il mancato supporto finanziario della Camera Bassa nasceva dalla chiara percezione della radicale sovversione dei tradizionali criteri che presiedevano la scelta dei consiglieri del sovrano. La retorica della "necessità di stato" impiegata da tutti i portavoce della Corona inglese al fine di sostanziare le ingenti richieste finanziarie della monarchia, veniva abilmente sottoposta ad un procedimento retorico e concettuale di decostruzione da parte dei principali *speakers* della Camera Bassa, per i quali la causa del presente stato di necessità non risiedeva nella possibilità che la Spagna attaccasse l'Inghilterra, ma nelle ambizioni smodate e nella corruzione di coloro che consigliavano il sovrano. Per i Comuni, infatti, il vero nemico, la cui mancata indicazione corrispondeva dialetticamente alla assenza di una dichiarazione ufficiale di guerra dell'Inghilterra³⁵¹, risiedeva in colui che, monopolizzando in maniera inusuale e senza precedenti i canali tradizionalmente deputati alla comunicazione tra il sovrano e la nazione, aveva impedito al monarca di prendere coscienza della situazione deplorabile in cui versava l'intero *Commonwealth*, inducendolo a violare i diritti tradizionali dei sudditi britannici. La critica del sovvertimento dei criteri, che per tradizione presiedevano alla scelta dei consiglieri del sovrano, acquisiva quindi contorni più propriamente costituzionali, mentre dall'altro lato il rifiuto di sostenere le richieste finanziarie della Camera Bassa veniva motivato, nelle ultime giornate di dibattito, anche da contestazioni di

³⁵⁰ La ribellione de La Rochelle nasceva in primo luogo dai tentativi posti in essere dalla monarchia francese, a partire dal 1622, con la sottoscrizione del Trattato di Montpellier, di ridefinire i termini dell'Editto di Nantes (1598), che prevedeva la istituzione di comunità ugonotte, caratterizzate da franchigie sia politiche sia militari.

³⁵¹ Si veda a questo proposito: GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates, op. cit.*, pp. 116-127. La diretta citazione di Buckingham avviene solo a partire dalla giornata dell'11 di agosto: fino ad allora nessuno degli *speakers* dei Comuni intervenuti nei dibattiti nomina direttamente il favorito.

natura più squisitamente procedurale. Per alcuni membri dei Comuni il timore principale era, infatti, quello che, qualora la Camera Bassa avesse soddisfatto le richieste economiche della Corona senza avere il tempo di discutere quali fossero le principali *grievances* che affliggevano lo Stato e di proporre adeguati rimedi, ciò avrebbe determinato un pericoloso precedente, capace di circoscrivere gli stessi attributi consultivi, legislativi e giudiziari del Parlamento.

Durante la sessione di Oxford del Parlamento del 1625, la trattazione di argomenti più propriamente politici avvenne a partire dalla giornata del 4 agosto con la convocazione del Parlamento in seduta plenaria³⁵². Al breve discorso di Carlo I³⁵³ si succedevano gli interventi di Edward Conway³⁵⁴, primo Segretario di Stato e di John Coke, *Master of Requests* della monarchia inglese³⁵⁵, entrambi tesi a

³⁵² I dibattiti di natura più propriamente politica iniziarono il 4 agosto anche perché è a questa data che Carlo I raggiunge Oxford.

³⁵³ A questo proposito, si veda: *idem*, p. 73. Il discorso di Carlo I sottolinea sinteticamente le priorità politiche della Corona inglese. Lo stanziamento di ulteriori finanziamenti straordinari, la cui richiesta è avanzata da Carlo I in considerazione delle ingenti spese militari che la monarchia deve sostenere, è una questione della massima importanza poiché da essa dipende la stessa “reputation of the kingdom”. In questa ottica, le considerazioni inerenti l’onore della monarchia trascendono la stessa progettazione strategica della spedizione navale in preparazione “[...] yet it were better halfe the shippes should perish in the sea then that the fleet should not now goe out”.

³⁵⁴ Si veda: DNB, vol. 13, pp. 43-44. I primi anni della carriera politica di Edward Conway (1564 ca.- 1631) sono caratterizzati da una intensa attività militare. Conway esordisce infatti come comandante di un reggimento di fanteria durante la spedizione di Cadice del 1596, essendo in seguito assegnato in qualità di governatore militare della cittadina di Brill in territorio olandese. La resa inglese della *Cautionary Towns*, restituite alle Province Unite nel 1616, determina la fine della carriera militare di Conway, che, godendo dell’appoggio del nuovo favorito regio, viene dapprima impiegato come ambasciatore a Bruxelles e a Praga, per poi essere nominato, in ordine di tempo, membro del *Privy Council* (1622) e Segretario di Stato (1623). Fermamente coinvolto nelle politica anti-spagnola di Carlo e di Buckingham, nel 1626 è tra coloro che coordinano la difesa del favorito dalle accuse mosse contro di lui in seno alla Camera Bassa. A partire dal 1627, a seguito delle profonde trasformazioni delle relazioni politiche internazionali, sarà tra i maggiori fautori di una politica anti-francese.

³⁵⁵ Si veda a questo proposito: DNB, vol. 12, pp. 465-467. La voce dell’*Oxford Dictionary of National Biography* mette in luce i momenti salienti della carriera politica di John Coke (1563-1644), che grazie al legame con Sir Fulke Greville, cortigiano, letterato nonché Tesoriere della Marina inglese, viene nominato *deputy treasurer* della *Navy*. Tra il 1599 e il 1604, Greville e Coke approfondono le loro energie all’unico scopo di riformare la Marina inglese dalla diffusa corruzione, ma il tentativo viene interrotto dalla morte di Elisabetta I, unica sostenitrice di Greville e dei suoi più stretti collaboratori. Dopo un periodo di allontanamento forzato dalla vita pubblica, nel 1618, John Coke, grazie all’appoggio di Greville e di Robert Naunton, all’epoca Segretario di stato, viene nominato membro della Commissione per la riforma della Marina. In brevissimo tempo, grazie all’appoggio di Buckingham e alla trasformazione della Commissione da organo di indagine dello stato della Marina a istituzione amministrativa semi-permanente, John Coke diventa il principale responsabile dell’amministrazione dell’attività navale inglese. Membro della Camera dei Comuni a partire dal 1621, è con il Parlamento del 1625 che Coke inizia a distinguersi per il suo fermo supporto alla politica militare della Corona inglese. Nello stesso 1625 viene nominato Segretario di Stato grazie all’influenza di Buckingham, una carica che Coke manterrà anche dopo

sostanziare le richieste di ulteriori finanziamenti avanzate dal sovrano inglese. Per Conway, l'aiuto economico del Parlamento era necessario al fine di favorire la costituzione di una lega anti-asburgica: senza di esso, infatti, la Corona non sarebbe stata in grado di completare i preparativi necessari ad approntare la spedizione navale contro la Spagna. In questa ottica, la mancata collaborazione della monarchia inglese equivaleva al fallimento dell'intero sistema di alleanze: poiché “ [...] if wee now growe colde, the Princes of Germany will devide, *the Kinge of France come in as a parte to the Catholicke league; the Kinge of Denmarke make his peace with the Emperor [...]*” (il corsivo è mio)³⁵⁶. Il successivo intervento di John Coke ripercorreva in maniera più dettagliata i passaggi che avevano determinato l'attuale indirizzo politico e militare della Corona inglese. Il portavoce della monarchia, rammentando in primo luogo al proprio uditorio come fosse stato lo stesso Parlamento inglese a chiedere la rottura delle negoziazioni con la Spagna, esplicitava le cause del presente stato di ostilità anglo-spagnola e al tempo stesso motivava la prolungata neutralità della monarchia inglese. Dopo il fallimento delle trattative diplomatiche con la Spagna di Filippo IV, Giacomo I, pur consapevole che la guerra era l'unica soluzione possibile per ottenere la restituzione del Palatinato e la limitazione delle pretese politiche e religiose della monarchia spagnola, aveva dissimulato le sue intenzioni sia in considerazione dell'impreparazione della propria nazione ad un stato di allerta militare, sia per impedire ai propri nemici di trarre vantaggio dalla conoscenza dei disegni militari della Corona inglese. Il coinvolgimento dell'Inghilterra a fianco della monarchia francese, del ducato di Savoia e della repubblica di Venezia nella costituzione di una armata comandata dal conte di Mansfield aveva di fatto risollevato le sorti delle Province Unite e incoraggiato i principi tedeschi protestanti e il re di Danimarca ad unirsi alle forze della lega anti-asburgica. Gli interventi di Carlo I, Edward Conway e John Coke costituivano il preludio dell'intenso dibattito che si terrà in seno alla Camera dei Comuni durante la successiva giornata di consultazioni. Il 5 agosto la Camera

la morte del favorito: solo nel 1640, a causa dell'età ormai avanzata, e della pressione politica esercitata contemporaneamente dal conte di Leicester e dalla stessa regina Enrichetta Maria, Coke sarà costretto a rassegnare le dimissioni, ritirandosi nella sua dimora di Melbourne Hall.

³⁵⁶ Cfr., GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates, op. cit.*, p. 74.

Bassa, infatti, si riuniva in seduta plenaria per permettere una più approfondita discussione delle questioni politiche sollevate dal discorso di Carlo I e dagli interventi dei portavoce della Corona e per considerare la proposta del nuovo Lord Tesoriere, James Ley, che aveva ufficialmente richiesto una votazione equivalente a due sussidi e due “fifteenes”. Il dibattito veniva inaugurato dal breve intervento di Simon Weston³⁵⁷, il cui discorso, completamente basato sul tema argomentativo dell’individuazione del vero nemico, alludeva alla possibilità che il reale pericolo per la stabilità dell’Inghilterra risiedesse all’interno della stessa monarchia inglese e non al suo esterno, e più precisamente tra coloro che usavano il loro patrimonio personale per sostenere principi regnanti stranieri³⁵⁸.

Per Francis Seymour³⁵⁹, successivo oratore della giornata, l’opposizione ad avallare gli ulteriori finanziamenti richiesti dalla Corona inglese, era motivata da ragioni di natura politica, che coinvolgevano sia la posizione dell’Inghilterra nell’ambito delle relazioni internazionali sia quella che potremmo definire una vera e propria teoria del “buon consiglio” dovuto al sovrano. Seymour non solo non condivideva il progetto di un’alleanza con la Francia di Luigi XIII, motivando la propria contrarietà attraverso il riferimento alla recente decisione del sovrano francese di muovere guerra alla piazzaforte ugonotta de La Rochelle, ma criticava aspramente la mancanza di una precisa dichiarazione di intenti da parte della Corona inglese a fronte degli ingenti finanziamenti votati dal Parlamento durante

³⁵⁷ Di Symon o Simon, secondo la moderna dicitura, Weston non risultano tracce nell’*Oxford Dictionary of National Biography*.

³⁵⁸ *Idem*, pp. 77-78. La proposta di Weston è estremamente “rivoluzionaria” e politicamente aggressiva: il parlamentare, - che conclude il proprio intervento con la frase “Let us begin with their estates, who use their means to supply forrayne Princes” - propone di impiegare il patrimonio di coloro che si sono macchiati di alto tradimento per sostenere le necessità di finanziamento della monarchia inglese.

³⁵⁹ Si veda a questo proposito: DNB, vol. 49, pp. 881-884. La voce dell’*Oxford Dictionary of National Biography* dedicata a Francis Seymour (1590?-1664) pone in luce la sua ferma opposizione a Buckingham, posizione che gli valse l’esclusione dal Parlamento del 1626 e la rimozione dalla *Commission of the Peace* nel luglio di quello stesso anno. Contrario alla guerra contro la Spagna, Seymour si distinse per la difesa delle prerogative delle comunità municipali, sottoposte, a suo dire, ad un eccessivo carico fiscale da parte della Corona inglese e per la tutela dei principi costitutivi della *common law*, soprattutto in materia di proprietà individuale. Pur giungendo a sostenere la causa di Carlo I durante i difficili anni della guerra civile inglese, Seymour è tra coloro che criticarono duramente l’operato del sovrano proprio attraverso il tema del “mal consiglio”, ribadendo la funzione del Parlamento in qualità di organo deputato alla riforma del *Commonwealth*.

la convocazione del 1624 e la prima sessione del 1625³⁶⁰. Le argomentazioni sviluppate da Seymour non coinvolgevano la figura del sovrano, ma si appuntavano direttamente sui consiglieri del monarca inglese: senza mai citare apertamente il duca di Buckingham, Seymour infatti poneva in luce i limiti del consiglio regio, facendo di tali limiti il principale motivo della presente divergenza esistente tra Corona e Parlamento, monarca e sudditi inglesi.

A differenza di Elisabetta I, che era solita attorniarci di consiglieri esperti, distintisi per meriti e indubbia professionalità, il nuovo sovrano Stuart era consigliato da uomini inadatti a ricoprire tale ruolo: spinti da considerazioni di natura personale ad adulare il re piuttosto che a dispensare saggi e ponderati giudizi, essi monopolizzavano i canali di comunicazione tra il sovrano e la nazione inglese, impedendo al monarca di acquisire una realistica visione dello situazione del proprio paese.

Molto simile al discorso di Francis Seymour, per strutturazione retorica e argomentazioni addotte, è il successivo intervento ad opera di Robert Phelips³⁶¹. Phelips non solo sovvertiva le affermazioni dei portavoce della Corona, ribadendo come la rottura dei negoziati con la Spagna avvenne in conseguenza del fallimento del viaggio spagnolo di Carlo e non per le dichiarazioni dei Comuni, inoltre dissentiva con l'intera ricostruzione degli equilibri politici europei, fornita da Edward Conway e John Coke. A suo avviso, infatti, non solo la partecipazione della Francia alla lega anti-asburgica era ancora incerta, ma gli stessi successi

³⁶⁰ GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates, op. cit.*, p. 78. "We have given three subydes and three fifteenes to the Q. of Bohemia, for which shee is nothinge the better. Nothinge hath bene done. We know not our enemy. We have set upon and consumd our own people."

³⁶¹ Si veda a questo proposito: *DNB*, vol. 43, pp. 995-996. Nella voce a lui dedicata all'interno del *Dizionario biografico inglese*, a cura di Thomas G. Barnes, Phelips emerge come una delle personalità di spicco dell'opposizione parlamentare negli anni che vanno dal 1614 al 1628, anni in cui egli venne eletto in qualità di rappresentante della contea del Somerset, in cui si concentrava la maggior parte dei suoi possedimenti fondiari, con l'unica eccezione del Parlamento del 1614, in cui venne confermato per il seggio di Saltash in Cornovaglia. Instancabile oppositore della politica di Buckingham, che egli considerava il principale sostenitore delle inclinazioni filo-spagnole di Giacomo, egli si fece portavoce delle maggiori *grievances* parlamentari in materia di politica internazionale, prerogative regie, monopoli, antichi privilegi dei borghi inglesi e libertà dei sudditi. Figura politica scomoda, Phelips pagò in prima persona per le proprie convinzioni: all'indomani del Parlamento del 1614 venne privato del ruolo di *Justice of Peace* e di quello di *custos rotulorum*, che egli ricopriva nella contea di Somerset, dopo la dissoluzione del Parlamento convocato nel 1621, venne incarcerato nella Torre di Londra tra il gennaio e l'agosto del 1622, mentre per impergli di partecipare al Parlamento del 1626 venne eletto sceriffo insieme ad altri eminenti membri della nascente opposizione parlamentare.

militari dell'armata danese di stanza in Germania erano in realtà strategicamente irrilevanti. Phelps riconduceva chiaramente l'attuale violazione dei principali diritti naturali dei sudditi inglesi, ovvero la libertà individuale e di espressione e il principio della consensualità parlamentare alla tassazione, sancita dal mandato rappresentativo, ad una situazione senza precedenti di monopolio del consiglio regio e di concentrazione del potere nelle mani di poche persone, guidate esclusivamente da considerazioni di natura personale³⁶². Tale situazione, minando gli equilibri tradizionali esistenti tra prerogativa regia e diritti dei sudditi, costituiva un sovvertimento del tradizionale assetto costituzionale proprio della monarchia inglese e poteva preludere allo scoppio di disordini civili. Il rapporto tra sovrano e sudditi, delineato da Phelps, infatti, è un rapporto speculare, in cui ciascun elemento della relazione gode di determinati diritti ed è sottoposto a specifiche limitazioni: il mancato rispetto di tali limitazioni da parte di uno dei due elementi costituirebbe, per Phelps, la condizione automatica per il decadere delle obbligazioni proprie dell'altro elemento. In altre parole, il mancato rispetto da parte del sovrano dei diritti costitutivi dei sudditi inglesi, ovvero la libertà personale e di espressione unitamente al principio dell'inviolabilità della proprietà privata, inficiava l'obbligo di obbedienza di quegli stessi sudditi³⁶³. Il suo

³⁶²A questo proposito, si veda: GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates, op. cit.*, pp. 80-81. Al secondo punto del suo intervento, dal titolo "Of the affayres and counsellis of the kingdome for some yeares past", Phelps ricorda all'assemblea come durante il regno di Giacomo I, quando erano ancora in essere le trattative con la Spagna, chi osava esprimere un parere contrario in relazione al matrimonio tra il principe di Galles e l'Infanta Maria, non solo veniva privato della libertà di parola, ma spesso rischiava il carcere. Il punto successivo, intitolato "Of the present state of the kingdome", costituisce una puntuale ricostruzione della definizione del principio della consensualità parlamentare alla tassazione regia. Nonostante, infatti, tale principio sia stato ribadito durante il Parlamento del 1610, nel corso degli ultimi anni del regno di Giacomo I e durante i primi mesi di quello di Carlo I erano verificati innumerevoli trasgressioni. La violazione di alcuni dei principali diritti dei sudditi inglesi era riconducibile per Phelps al monopolio del consiglio del sovrano e alla inusitata concentrazione di poteri nelle mani di poche persone: "In the governm[en]t ther hath wanted good advise. Counsellis and power have bene monopoliz'd. There have bene more assaults upon the libertyes of the people, more pressures within this seven or eight yeare the in divers ages (il corsivo è mio)".

³⁶³ Si veda: *idem*, p. 82. Il carattere armonico, che caratterizza il profilo costituzionale inglese, si fonda, per Phelps, su un principio di reciproca limitazione delle prerogative regie, da un lato, e delle libertà dei sudditi inglesi, dall'altro, a tal punto che: "When Kinges are perswaded to doe what they should not, subjctes have bene often trasported to doe what they ought not".

intervento si chiudeva invocando il Parlamento inglese come sede legittima di una riforma globale del governo della monarchia e della religione³⁶⁴.

I dibattiti del 5 agosto 1625 si concludevano con il discorso di Edward Coke³⁶⁵, che, durante questa seconda sessione, si era già distinto³⁶⁶, intervenendo in relazione alla possibilità di giudicare in contumacia Richard Montague o Montagu (1577-1641)³⁶⁷, cappellano di corte, nonché autore di due libelli dalle chiare

³⁶⁴ *Ibidem*. “Let us look into the estate and government, and, findinge that which is amiss, make this Parliament the reformer of the Commonwealth”.

³⁶⁵ A questo proposito, si veda: DNB, vol. 12, pp. 451-463. Proveniente da una famiglia della piccola *gentry* inglese, Edward Coke (1552-1634), inizia la propria carriera come avvocato, distinguendosi negli ultimi due decenni del XVI secolo come uno dei maggiori giuristi di epoca elisabettiana. L’alleanza con la potente famiglia Cecil gli permette di acquisire i primi incarichi di rilievo: nel 1592 viene nominato *solicitor-general* e due anni dopo ottiene la carica di *attorney-general* della monarchia inglese, riuscendo a imporsi sulla candidatura di Francis Bacon. Con l’ascesa di Giacomo I al trono inglese la carriera giuridica di Coke prosegue con successo fino al 1616 quando per volere del sovrano verrà estromesso dalle cariche pubbliche ricoperte. Nel 1606 è nominato *chief justice* del tribunale di *Common Pleas* e nel 1613 *chief justice* del *King’s Bench*. La sua scrupolosa difesa dei principi della tradizione giuridica e legislativa inglese determinerà uno stato di crescente frizione tra i vari organi giudiziari inglesi, costringendo Giacomo I, pur consapevole dell’indubbio valore giuridico di Coke, ad estrometterlo dal ruolo assegnatogli in precedenza. Contrario al progressivo allargamento *de facto* delle facoltà giudiziarie della *High Commission* e delle corti di equità, Coke ribadisce la superiorità delle decisioni statutarie prese in materia: ovvero dell’Atto di Supremazia (1559), che limita il campo di intervento della Commissione a crimini religiosi di enorme portata e dello statuto contro la pratica del *praemunire*, che impedisce ai litiganti di appellarsi ad una corte di equità per invalidare la sentenza di un tribunale di *common law*. Il matrimonio della figlia, Frances Coke, con John Villiers, uno dei fratelli di Buckingham, permette a Edward Coke di riottenere il posto che gli compete nella vita pubblica: nel settembre del 1617 egli è di nuovo membro del *Privy Council* e in quanto tale presiede ai casi giudiziari sottoposti all’attenzione della *Star Chamber*. Negli anni ’20 del XVII secolo, Coke si distingue inoltre come uno dei *leaders* della Camera dei Comuni: la sua opposizione alla politica della Corona è particolarmente manifesta durante le convocazioni del 1625 e del 1628. Dal 1628 al 1634, anno della sua morte, Coke si ritira a vita privata per attendere alla scrittura dei quattro volumi che compongono gli *Institutes of the Laws of England*, unanimemente considerati la più esaustiva codificazione dei principi della *common law* inglese.

³⁶⁶ Si veda: GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates, op. cit.*, p. 71. L’intervento di Edward Coke rivendica la legittima facoltà da parte dei Comuni di dare l’avvio al procedimento inquisitorio a carico di Richard Montague su basi squisitamente giuridiche. Il giurista, infatti, facendo riferimento alla formula tradizionale inserita nei mandati di convocazione dei Comuni, risalente al periodo anteriore al *Reformation Parliament*, e ad una serie di precedenti statuari relativi al regno di Enrico III (1216-1276) e di Eduardo III (1327-1377), rivendica per la Camera Bassa il ruolo di generale inquisitore anche in materia religiosa, sottolineando come, pur non possedendo una autonoma facoltà giudiziaria, tale assemblea possieda l’autorità di indagare e presentare ai *Lords* le eventuali violazioni riscontrate.

³⁶⁷ A questo proposito si vedano: MONTAGU RICHARD, *A Gagg for the New Gospel? No. A new Gagg for an Old Goose*, London, printed by T. Snowdhan for M. Lownes and W. Barret, London, 1624; MONTAGU RICHARD, *Appello Caesarem*, London, printed by M. Lownes, 1625; e CHARLES I, *By the King. A Proclamation for the suppressing of a booke, intituled: Appello Caesarem, or An Appeale to Caeser, written by Richard Montague now Bishop of Chichester*, London, printed by B. Norton, and J. Bill, 1628. Le proteste formali del Parlamento inglese, che ritenevano presente nelle opere di Montagu una esplicita confutazione del concetto protestante di predestinazione, costrinsero Carlo I a emettere un proclama regio, che vietava la pubblicazione della più recente

inclinazioni arminiane³⁶⁸. Anche in questo caso, il giurista sostanzialmente le proprie posizioni, facendo riferimento ad una serie di precedenti statuari, che testimoniavano una conoscenza meditata del *corpus* legislativo inglese. Due sono gli interrogativi centrali, che muovono le argomentazioni di Edward Coke: se fosse o meno necessaria una ulteriore votazione di sussidi da parte del Parlamento e quale fosse il modo più efficace perché la Corona inglese potesse prosperare senza gravare sui propri sudditi. Nel primo caso, Coke motivava la propria contrarietà allo stanziamento di nuovi finanziamenti, sottolineando, in primo luogo, come a fronte della liberalità senza precedenti dimostrata dall'assemblea parlamentare durante le più recenti convocazioni, non vi fosse ancora stato un atto ufficiale da parte della Corona, che dichiarasse apertamente quale fosse il nemico contro cui schierarsi³⁶⁹. In secondo luogo, le critiche di Coke si appuntavano sull'abuso linguistico e concettuale del principio politico di "necessità di stato", che secondo i portavoce della Corona legittimava le richieste economiche della monarchia. In tale ottica la critica alla politica economica della Corona si fondeva con la critica alla prassi del consiglio regio posta in atto da Carlo I: la "necessità" invocata dai maggiori ufficiali della monarchia sarebbe, per Coke, determinata da una mancanza di oculatezza politica³⁷⁰, a sua volta imputabile al sovvertimento

delle due opere di Montague, ma non furono sufficienti a impedire la carriera del prelado, che, godendo del favore regio, verrà nominato, in ordine di tempo, vescovo di Chichester (1628) e vescovo di Norwich (1638).

³⁶⁸ Sull'arminianesimo, si vedano: *The Oxford Encyclopedia of the Reformation*, edita da HANS J. HILLERBRAND, New York, Oxford, Oxford University Press, 1996, vol. I, pp. 72-73 e vol. III, pp. 332-338 e TYACKE NICHOLAS, *Anti-calvinists: the rise of English Arminianism*, c. 1590-1640, Oxford, Clarendon Press, 1987. Le dottrine di Jacobus Arminius (1559-1609) rappresentano una diretta contestazione del protestantesimo, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista più strettamente teologico. Arminius, che aveva studiato teologia all'Università di Leiden sotto la guida di Theodore de Beze e che aveva subito l'influenza dell'erastianesimo, non solo contestava la struttura di potere e di controllo dell'Episcopato calvinista, ma sosteneva che dallo studio delle Sacre Scritture si potesse dedurre una dottrina della predestinazione, che differiva profondamente da quella propugnata dal calvinismo. Per Arminius, infatti, una fede sincera in Cristo era condizione necessaria e sufficiente per ottenere la salvezza eterna: tale asserzione minava il principio di predestinazione alla grazia, che era alla base degli insegnamenti di Lutero e di Calvino, e finì con l'essere percepita come un tentativo di riavvicinamento alla fede cattolica.

³⁶⁹ Cfr. GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates, op. cit.*, p. 85. Nel discorso di Coke, esponente della Camera elettiva del Parlamento, non manca un preciso riferimento alle esigenze della propria base elettorale: le condizioni di miseria in cui versava la nazione inglese a causa della decadenza delle attività commerciali, aggravate dalla recente epidemia di peste, avrebbe pregiudicato infatti la possibilità di fornire una ulteriore contribuzione finanziaria.

³⁷⁰ *Ibidem*. Con un preciso riferimento alla maggiore delle opere di Henry de Bracton, il *De Legibus et Consuetudinibus Angliae* (1235 ca.), il termine impiegato da Coke per decostruire il

dei tradizionali criteri di selezione delle maggiori cariche della Corona³⁷¹. Su tale tema verteva in larga parte l'argomentazione di Coke in relazione al secondo interrogativo: secondo il giurista, infatti, lo stato precario delle finanze della Corona inglese, era riconducibile in parte ad uno stile di vita, quello di corte, nettamente al di sopra delle reali capacità della monarchia, ma soprattutto ad una cattiva gestione della *bounty* regia. Coke infatti non solo stigmatizzava l'impiego di uomini privi della dovuta esperienza per ricoprire ruoli di grande prestigio politico, ma sottolineava la corruzione esistente nella concessione di monopoli, che invece di costituire una fonte di guadagno per la Corona avevano finito per favorire l'interesse esclusivo e personale dei titolari di tali concessioni, l'eccessiva crescita del numero di uffici, di "fees" e annualità, ma soprattutto la radicale trasformazione concernente le caratteristiche stesse della *bounty* regia. Coke infatti non poneva in discussione la facoltà del sovrano di ricompensare i propri servitori, ma criticava apertamente la crescente abitudine di utilizzare terre e denaro della Corona nel farlo: secondo tradizione infatti, tale prerogativa non doveva essere esercitata a detrimento del patrimonio della monarchia inglese, e il sovrano doveva limitarsi a concedere uffici, titoli e cariche onorifiche³⁷².

Il 9 agosto venivano riferiti alla Camera Bassa gli interventi fatti dal *Lord Keeper*, Williams, dal duca di Buckingham e dal Lord Tesoriere della monarchia, durante la seduta plenaria dei due comitati scelti dei *Lords* e dei *Commons*, tenutasi il giorno precedente. L'intervento del duca di Buckingham è particolarmente interessante ai fini della presente trattazione, costituendo una esplicazione dei

tipo di "necessità" invocato dai portavoce della Corona è "improvida", ovvero nascente da una mancanza di previsione o provvidenza politica.

³⁷¹ *Ibidem*. Coke delinea brevemente una teoria degli alti ufficiali della monarchia: secondo il giurista, infatti, la tradizione esigeva che le maggiori cariche politiche della Corona venissero ricoperte da uomini che vantavano un *cursus honorum* di prestigio. A questo criterio, si sommarono in alcuni casi considerazioni di natura ereditaria: vi erano infatti alcuni ruoli, più onorifici che politici, che per tradizione figuravano essere appannaggio di una determinata famiglia. Coke come i precedenti oratori della giornata non nomina mai il duca di Buckingham, ma non è un caso che tra le cariche citate ad esempio, il giurista si soffermi in particolare su quelle di *Lord Admiral* e di *High Constable*, ruoli entrambi ricoperti dal favorito di Carlo I.

³⁷² Cfr. *idem*, p. 86. "Overmuch bountye in the graunte of fee farms and privy seales for mony. The Kinge's servantes should be rewarded with offices and honors; not with the inheritance of the Crowne".

disegni politici della Corona inglese³⁷³ e un tentativo di difesa dalle accuse mosse contro di lui da alcuni dei membri più influenti della Camera Bassa. La prima parte dello *speech* di Buckingham era infatti tesa ad inserire l’Inghilterra nel quadro di una più ampia coalizione di forze, comprendente Cristiano IV di Danimarca, il sovrano svedese, i principi tedeschi dell’Unione protestante, il re di Francia, il ducato di Savoia e la repubblica di Venezia, al solo scopo di convincere il proprio uditorio dell’esistenza di una effettiva strategia politica³⁷⁴. In questa ottica l’argomentazione politica del duca era contemporaneamente finalizzata a confutare le accuse di aver monopolizzato il consiglio regio, dimostrando sia come il “making policy”, il più alto e qualificante attributo della sovranità inglese, rimanesse saldamente nelle mani del legittimo sovrano³⁷⁵ sia come la nuova posizione politica inglese fosse il frutto di una attività condivisa e ampiamente concertata. Buckingham, ripercorrendo i più recenti avvenimenti politici, non solo sottolineava il coinvolgimento e le responsabilità del Parlamento inglese, che, consigliando Giacomo I sulla rottura dei trattati con la Spagna, aveva profondamente influenzato i nuovi indirizzi diplomatici della Corona³⁷⁶, ma

³⁷³ Si veda a questo proposito: *idem*, p. 95 e p. 100. Il contenuto politico dell’intervento del favorito lascia trasparire, a mio avviso, una certa ingenuità, che emerge non solo dai toni fin troppo ottimistici con i quali il duca di Buckingham assicura la partecipazione della Francia alla coalizione di forze anti-asburgiche, ma anche dal riferimento alla necessità di approntare la spedizione della Marina inglese. In questo senso, le argomentazioni del favorito per convincere l’assemblea dei Comuni ad avvallare nuovi stanziamenti affinché la flotta regia possa salpare sono estremamente labili e traggono la propria giustificazione non tanto da considerazioni di natura strategica quanto da motivazioni legate all’onore e alla reputazione del regno inglese: “[...] Better the fleet goe out and perrishe halfe then now not goe; fori t would shew want of counsell and experience in the designe, want of courage in the exequution, and would argue weakness and beggery of the kingdome, as not able to goe thorough with such designe”.

³⁷⁴ Cfr., *idem*, pp. 95-96. “Whereas now the Valtoline is at liberty, the warr is in Italye, the Kinge of Denmarke hath an army of [17,000] foote, and 6,000 horse, and commissions out to make them 30,000: the Kinge of Sweden declares himselfe, the Princes of the Union take hearte, the Kinge of France is engag’d in a war against the Kinge of Spayne, hathe peace with his subjects, and is joyn’d in a league with Savoy and Venice”.

³⁷⁵ Più volte, sia in riferimento a Giacomo I sia in relazione al suo successore, Carlo I, Buckingham si premura di sottolineare come la politica della Corona inglese sia il frutto di decisioni di esclusiva pertinenza del sovrano, a cui in ultima istanza la volontà e le convinzioni del favorito sono del tutto estranee. Tali precisazioni, a mio avviso, sottendono la possibilità per Buckingham che dietro all’accusa di aver monopolizzato il consiglio del sovrano celasse una ben più grave ed infamante imputazione, quella di voler usurpare le prerogative proprie del monarca inglese.

³⁷⁶ Cfr., *idem*, pp. 96-97. Il favorito ricorda al proprio uditorio gli impegni sottoscritti dall’assemblea durante l’ultimo Parlamento del regno di Giacomo I, attraverso una dichiarazione formale che prevedeva: “[...] the defence of England, the securitye of Ireland, the assistinge of his Majestie’s freindes and allyes, the settino forth of a Royall Navye [...]”.

ricostruiva i vari passaggi e le numerose personalità coinvolte nella pianificazione³⁷⁷. Oltre all'accusa di aver monopolizzato indebitamente il consiglio politico del sovrano inglese, il discorso di Buckingham era teso a chiarire la sua posizione nell'ambito dei più recenti accadimenti politici. Il favorito infatti precisava non solo come le navi inglesi prestate al sovrano francese non fossero destinate ad assediare la cittadina ugonotta de La Rochelle³⁷⁸, ma si difendeva inoltre dalle accuse di aver negoziato con la Francia un accordo matrimoniale, le cui condizioni religiose erano di fatto peggiori e più insidiose di quelle richieste dalla Spagna, e infine di aver personalmente pregiudicato le negoziazioni spagnole a causa del malanimo esistente tra il favorito inglese e il Conte-duca di Olivares³⁷⁹. Il discorso di Buckingham e l'intervento del Lord Tesoriere³⁸⁰ costituivano lo spunto dei dibattiti delle ultime giornate del Parlamento del 1625, in cui spiccavano gli interventi tenuti da Robert Phelips, Francis Seymour, Thomas Wentworth e John Glanville. Sia il discorso di Phelips sia lo *speech* di Seymour argomentano e decostruiscono il tema della necessità di stato, impiegato dai principali esponenti della Corona inglese per avvallare la votazione di ulteriori finanziamenti. Phelips, orgogliosamente consapevole dell'unicità del Parlamento inglese rispetto alle altre assemblee

³⁷⁷ A questo proposito, si veda: *idem*, 97-98. Secondo il resoconto di Buckingham, il Consiglio di guerra si era occupato della pianificazione strategica e dei preparativi militari, inerenti i materiali, le navi e gli approvvigionamenti, mentre il *Privy Council*, interpellato successivamente, aveva svolto una funzione di supervisione e si era fatto carico di emettere i mandati per il reclutamento degli uomini necessari.

³⁷⁸ Cfr., *idem*, p. 100. In realtà la spiegazione fornita da Buckingham in relazione alla natura e alla finalità del prestito di vascelli inglesi al sovrano francese Luigi XIII è estremamente elusiva: il favorito impiega in maniera strumentale la teoria degli *arcana imperii*, sottolineando come “[...] it is not fit for Kinges to give accompt of their counsellis [...]”.

³⁷⁹ Per le accuse relative alle implicazioni religiose dell'accordo matrimoniale anglo-francese e per quelle relative alle negoziazioni spagnole, si veda: *idem*, p. 101.

³⁸⁰ Si veda a questo proposito: *idem*, pp. 102-105. Il discorso del Lord Tesoriere costituisce una serrata requisitoria sullo stato delle finanze della monarchia inglese. Distinguendo tra i debiti e gli impegni finanziari assunti da Giacomo I e da Carlo I, il ministro sottolineava l'ammontare specifico di ciascun “engagement”. Secondo gli accordi presi, infatti, il sovrano inglese si sarebbe impegnato a versare mensilmente 30,000 sterline al re di Danimarca, 20,000 al Conte Mansfield, comandante delle forze inglesi di stanza in territorio imperiale, 2,600 per il mantenimento della sicurezza in Irlanda, 8,500 per gli aiuti alle armate delle Province Unite. A ciò si dovevano inoltre aggiungere le ingenti somme destinate annualmente al mantenimento della nuova regina di Inghilterra e al sostentamento del re e della regina di Boemia.

cetuali europee³⁸¹, poneva in luce come le ragioni del presente stato di necessità, in cui versava la Corona, non fossero riconducibili alla mancata collaborazione dell'assemblea parlamentare in relazione alla votazione di sussidi straordinari, ma risiedessero in coloro che avevano attinto alle risorse della monarchia inglese, a tal punto da esaurirne completamente il credito. Dello stesso avviso era Francis Seymour, che con il suo discorso metteva in luce la natura contraddittoria della gestione della *bounty* regia: per il parlamentare, infatti, le cause dell'insolvenza finanziaria della Corona inglese erano riconducibili all'elevazione di personalità, che sfruttando il patrimonio della monarchia, avevano raggiunto i massimi gradi della gerarchia sociale ed economica. Tali personalità erano contemporaneamente responsabili di aver dato l'avvio ad una sistematica vendita di cariche, onori ed uffici della monarchia al solo scopo di trarne un vantaggio personale. Il sovvertimento dei tradizionali criteri di elevazione al rango nobiliare, che risiedevano nel merito di coloro che venivano scelti per tale riconoscimento, costituiva, per Phelps, un duplice motivo di lagnanza: in primo luogo esso pregiudicava l'onore della monarchia, rappresentando, in secondo luogo, un esempio evidente di come l'interesse privato di singole personalità potesse inficiare considerazioni pertinenti all'intero *Commonwealth*³⁸². I successivi interventi ad opera di Thomas Wentworth e John Glanville³⁸³ risultavano incentrati su argomentazioni di natura più squisitamente costituzionale e

³⁸¹ Si veda: *idem*, pp. 109-110. Citando i Parlamenti francesi e spagnoli, incapaci di opporsi alla volontà dei monarchi regnanti, Phelps conclude il proprio intervento con l'affermazione: "Wee are the last monarchy in Christendome that retayne our originall rightes and constitutions".

³⁸² Si veda: *idem*, p. 111. Il discorso di Seymour si distingue per la capacità con la quale mette in luce le contraddizioni della *bounty* regia: "[...] but these great somes have come to particular men's purses; how should so many men els be raisd to so much greatness, as nothinge can maintayne but the Kinge 's land?" e ancora: "The Kinge is the fountaine of honor, an yet that hath bene made a marchantable commoditye to be obteyned by mony rather than by desert [...]".

³⁸³ In relazione alla carriera politica di John Glanville, si veda: DNB, vol. 22, pp. 421-423. La voce dell'*Oxford Dictionary of National Biography* dedicata a John Glanville (1585/86- 1661), sottolinea la formazione giuridica e l'attivismo parlamentare che lo contraddistingue a partire dal Parlamento del 1624, in cui compare tra i più ferventi sostenitori della guerra contro la Spagna. Nel 1625 la sua opposizione alla votazione di ulteriori sussidi motivata più da considerazioni di natura costituzionale, - è uno dei firmatari della dichiarazione contro l'aggiornamento del Parlamento-, che da una vera e propria ostilità nei confronti delle scelte politiche compiute dal favorito, gli costerà comunque l'allontanamento dall'Inghilterra: nel 1626 viene infatti nominato Segretario ufficiale della spedizione navale inglese a Cadice. Coinvolto nell'*impeachment* di Buckingham durante il Parlamento del 1626, fu inoltre particolarmente attivo durante i dibattiti concernenti la *Petition of Right* nella difesa della superiorità della *common law* rispetto alla prerogativa regia.

procedurale. Entrambi sottolineavano la necessità di difendere il profilo procedurale che per tradizione connotava la Camera dei Comuni. Wentworth, per esempio, affermava di non essere contrario ad appoggiare le ulteriori richieste finanziarie avanzate da Carlo I, ma dissentiva completamente sull'atteggiamento ostativo impiegato dalla Corona nei confronti del Parlamento: i sussidi erano parte integrante della attività del Parlamento, ma non ne costituivano l'unica ragione d'essere. John Glanville, rammentando il naturale equilibrio che per tradizione contraddistingueva la relazione tra Parlamento e Corona, un equilibrio che prevedeva precisi meccanismi di controllo reciproco, esprimeva il timore che la votazione esclusiva di sussidi equivalesse alla definizione di un pericoloso precedente in grado di ridurre l'assemblea parlamentare inglese ad una istituzione meramente fiscale, privata dei propri tradizionali attributi consultivi, legislativi e giudiziari³⁸⁴. Durante l'ultima giornata del Parlamento, che verrà sciolto da Carlo il 12 agosto del 1625, la generale opposizione alla votazione di nuovi sussidi straordinari veniva ufficializzata dalla approvazione di una dichiarazione di protesta dei Comuni, che rappresentava l'atto conclusivo della sessione di Oxford. La "protestation" presentata da John Glanville e approvata dal Comitato dei Comuni, ribadiva la piena disponibilità della Camera Bassa ad attendere ad una nuova riunione del Parlamento inglese, in cui l'assemblea potesse indagare e riformare le cause della presente decadenza del regno e al tempo stesso sostenere le esigenze economiche della Corona. Tale dichiarazione sanciva ufficialmente il rifiuto dei Comuni di approvare gli ulteriori finanziamenti richiesti da Carlo I e ribadiva il profilo istituzionale della Camera Bassa, caratterizzato da una connessione inscindibile tra *grievances* e *supplies*³⁸⁵. La ricostruzione dettagliata

³⁸⁴ A questo proposito, si veda: GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates, op. cit.*, p. 114. Secondo Glanville la natura extra-costituzionale del Parlamento inglese, la cui convocazione è di esclusiva competenza del sovrano, viene bilanciata dall'autonomia procedurale della stessa assemblea: "Presidents are not to be neglected; subside[s] have ever come in the last place. It is a prerogative, questionless, for the Kinge to call Parliaments when he pleaseth; our ancestors that could not take away, set up *as a counter prerogative* in that they had power to treat of businesses in their own order" (il corsivo è mio).

³⁸⁵ Si veda a questo proposito: *idem*, p. 126. "[...] and that we will be ready in convenient tyme, and in a Parliamtarye waye, freelye and dutiffully to doe out uttermost indeavour to discover and reforme the abuses and greeivances of the Realme and State; and, in the like sorte, to afforde all necessary supply to his Majestie, upon his present and all other his just occasions and designes[...]"

dei dibattiti della seconda sessione del Parlamento di Oxford permette di addivenire ad alcune conclusioni generali. In primo luogo, è vero che, per motivi in parte dipendente dal carattere straordinario di tale convocazione e in parte per ragioni riconducibili alla mancanza di una iniziativa della Camera dei *Lords* tesa a supportare le contestazioni dei Comuni, non si possa parlare, in relazione al Parlamento del 1625, di un vero e proprio *impeachment* di Buckingham. Al tempo stesso, i dibattiti tenutisi nelle giornate del 5 e del 10 agosto denotano la messa a punto di temi, riferimenti e modelli che verranno esplicitati e riutilizzati durante il vero e proprio *impeachment* del 1626. In definitiva, in questa sessione parlamentare, la Camera dei Comuni, appronta gli strumenti sia retorici sia concettuali che le permetteranno di sostenere l'impianto accusatorio contro Buckingham. Durante il Parlamento del 1626, come vedremo, riemergeranno, dovutamente approfonditi, temi già presenti durante i dibattiti parlamentari della sessione di Oxford³⁸⁶, mentre l'accento generale delle accuse contro Buckingham sarà posto sulle implicazioni costituzionali del suo agire politico. In definitiva, l'analisi del materiale documentale concernente i dibattiti avvenuti in seno alla Camera dei Comuni durante la prima convocazione parlamentare del regno di Carlo I rende condivisibile il giudizio finale espresso dallo studioso Conrad Russell in merito. Per lo studioso, infatti, il tentativo di *impeachment* ai danni di Buckingham, verificatosi durante la sessione di Oxford, è il frutto di forze esclusivamente riconducibili in seno alla Camera Bassa. La neutralità della Camera Alta dipendeva, secondo Russell, dalle attitudini militari della grande nobiltà inglese, che condivideva i disegni politici del favorito; mentre l'opposizione parlamentare dei Comuni era, secondo lo studioso, riconducibile, in parte, al mandato rappresentativo che vincolava strettamente i suoi membri, e, in parte, al fallimento del sistema di *patronage* di Buckingham, che tra il 1624 e il 1625 non fu in grado di soddisfare le aspettative di elevazione di quanti, tra i

³⁸⁶ Sia le accuse relative alle responsabilità di Buckingham nei confronti del prestito di navi inglesi alla monarchia di Francia allo unico scopo di essere impiegate contro dei correligionari sia quelle relative alla mancata salvaguardia delle coste inglesi, infatti, confluiranno in due degli otto capi di accusa dell'*impeachment*.

membri dei Comuni, avevano supportato la politica di Buckingham, durante la precedente convocazione parlamentare del 1624³⁸⁷.

2. Il Parlamento del 1626.

Prima di fornire una interpretazione critica del secondo Parlamento di Carlo I, è, a mio avviso, necessario ricostruire la posizione politica inglese alla luce dei più recenti accadimenti diplomatici.

Tale ricostruzione unitamente ad una breve disanima degli equilibri politici della corte di Carlo I risulta decisiva al fine di comprendere appieno il reale significato del tentativo di *impeachment*³⁸⁸ del duca di Buckingham, verificatosi durante il Parlamento del 1626.

³⁸⁷ Si veda, a questo proposito: RUSSEL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, pp. 212-214 e pp. 216-218.

³⁸⁸ Per quanto concerne la procedura di *impeachment*, si vedano i seguenti interventi: TITE COLIN G. C., *Impeachment and Parliamentary Judicature in Early Stuart England*, London, University of London, Athlone Press, 1974; STACY WILLIAM R., *Impeachment, Attainder, and the "Revival" of Parliamentary Judicature under the Early Stuarts*, in "Parliamentary History", Edinburgh, Edinburgh University Press, 1992, vol. 11, n. 1, pp. 40-56; e HORSTMAN ALLEN, *A New Curia Regis: the judicature of the House of Lords in the 1620's*, in "Historical Journal", Cambridge, Cambridge University Press, giugno 1982, vol. XXV, n. 2, pp. 411-422. L'opera di Tite, fino ad ora l'unica monografia dedicata al tema, costituisce un contributo centrale nello studio degli attributi giudiziari del Parlamento inglese dei primi Stuart, sottolineando il carattere *in fieri* della procedura di *impeachment*, la cui definitiva statuizione istituzionale, come strumento di accertamento della responsabilità ministeriale, avvenne solo al termine del seicento. Nell'articolo di Stacy, lo storico, in polemica con alcune delle conclusioni di Tite, analizza le ragioni politiche e procedurali che spinsero negli anni '20 del XVII secolo, e in particolare a partire dalla sessione del 1621, il Parlamento inglese ad abbandonare la pratica dei *bills of attainder* in favore dell'impiego dell'*impeachment*. I *bills of attainder*, che erano una misura dalla duplice veste, in parte disegno di legge, che se approvato secondo le procedure tradizionali dell'assemblea parlamentare, avrebbe acquisito forza di precedente legislativo, e in parte vera e propria sentenza giudiziaria, costituivano il principale strumento per imporre condanne non capitali, quali bandi, imprigionamenti, multe e preclusione dai pubblici uffici. Ai *bills of attainder* i Comuni sostituirono progressivamente la procedura di *impeachment*, che oltre ad essere una misura meno farraginoso, implicava una cooperazione delle due Camere nell'esercizio di tale funzione. Ai Comuni, privi della capacità di ascoltare testimoni sotto giuramento, fattore quest'ultimo che aveva permesso ai *Lords* di negare la loro approvazione a molti *bills of attainder*, spettava formulare i capi di accusa, mentre la Camera Alta era investita della facoltà di giuria giudicante. Il sovrano poteva intervenire attraverso l'esercizio della prerogativa di grazia, che, come sottolinea Stacy, non equivaleva ad una partecipazione diretta nel giudizio. Secondo Horstman, la *House of Lords* negli anni '20 del XVII secolo, attraverso una variegata attribuzione di competenze, che includevano lo stesso *impeachment*, la tutela dei privilegi dei propri membri, la funzione di corte di appello di grado superiore, non solo per i tribunali di *common law*, grazie alla pratica dei *writs of error*, ma anche per le altre corti del regno, attraverso l'accoglimento di petizioni inerenti dispute legali, operò in qualità di vera e propria *curia regis* medievale, con l'intento di assistere il

Come vedremo, lo studio dei dibattiti parlamentari, e, in particolare, l'analisi dei capi di imputazioni trasmessi dai Comuni ai *Lords* nelle giornate dell'8 e del 10 maggio, permette, infatti, di evidenziare come alla base delle accuse mosse nei confronti del favorito vi fossero motivazioni e forze di natura eterogenea. Dallo studio dei documenti parlamentari, infatti, emerge il carattere "corporativo" dell'*impeachment* di Buckingham, che fu, in primo luogo, la risposta giudiziaria di un ceto, quello nobiliare, minacciato dal crescente potere del favorito, che usurpando le più antiche prerogative della grande nobiltà, sovvertiva al contempo i valori fondanti l'intera monarchia inglese³⁸⁹. Alla reazione "corporativa" di parte della nobiltà inglese si sommavano poi ragioni più propriamente politiche ed economiche, anch'esse poste in evidenza con chiarezza dai documenti relativi all'*impeachment*. Secondo le investigazioni condotte dai Comuni, il favorito inglese, infatti, era responsabile non solo di aver causato il recente deteriorarsi dell'alleanza anglo-francese, ma anche di aver contribuito, con la negligenza dimostrata in veste di *Lord Admiral*, ad aggravare lo stato di decadenza in cui versava il commercio e la sicurezza delle coste inglesi. La ricostruzione degli accadimenti politici che coinvolsero l'Inghilterra tra l'estate del 1625 e i primissimi mesi del 1626 si rende quindi necessaria sia al fine di contestualizzare i dibattiti parlamentari sia nell'ottica di comprovare le motivazioni politiche, che sostanziarono l'*impeachment* del favorito.

sovrano nel governo del regno. In relazione alla procedura di *impeachment*, Horstman sottolinea come tale funzione venne incentivata dallo stesso Giacomo e come, a differenza degli altri attributi giudiziari della Camera Alta, presenti chiare implicanze politiche, che però non possono essere ricondotte alla semplicistica e ormai storicamente desueta opposizione di *court* e *country*.

³⁸⁹ In via del tutto preliminare, si veda il preambolo esplicativo dell'*impeachment* di Buckingham: DIGGES DUDLEY, *A Speech delivered in Parliament, concerning the evill Consequences, that doe attend this State, by committing Places of Trust, into the hands of Court-Favourites. Wherby it doth plainly appear, to be the Originall of all the publick grievances, and combustions of the Kingdom*, London, Printed for Ioseph Doe, 1643. Nel preambolo sono chiaramente individuate tutte le accuse relative ad una mala gestione della *bounty* regia. Il portavoce dei Comuni, infatti, accusa Buckingham non solo di aver inaugurato la sistemica vendita dei principali uffici della Corona e di aver acquisito personalmente un gran numero di cariche, causando conseguenze disastrose per l'intera monarchia inglese: "[...] the Seas have been unguarded, Trade disturbed, Marchant oppressed, their Ships, and even one of the Royall Ships [...] employed to the prejudice, almost the Ruine of Friends of our Religion". Inoltre Digges ritiene il favorito colpevole di aver sovvertito le tradizionali regole che presiedevano il riconoscimento di titoli onorifici, giudicando prioritarie considerazioni di natura economica e finanziaria rispetto ai criteri tradizionali del merito e della professionalità e di aver favorito la propria più ristretta parentela esaurendo il credito stesso della monarchia.

Durante i mesi finali del 1625, infatti, la posizione politica inglese nell'ambito del fragile equilibrio internazionale, che preludeva alla guerra dei Trenta anni, si veniva precisando. Tra il settembre e il dicembre di quell'anno, grazie all'impegno diplomatico dello stesso duca di Buckingham, l'Inghilterra stipulava, infatti, in rapida successione, due accordi volti a definire il suo impegno nella creazione di una lega anti-asburgica. Da una lato, la sancizione del Trattato di Southampton tra Inghilterra e Province Unite ratificava una alleanza di natura commerciale finalizzata a porre in essere uno stato di embargo nei confronti delle navi e delle merci spagnole³⁹⁰. Dall'altro lato, il Trattato dell'Aja, siglato il 9 dicembre del 1625 tra la Corona inglese, le Province Unite e il regno di Danimarca³⁹¹, prevedeva la messa in campo di un esercito comandato da Cristiano IV di Danimarca e finanziato dall'Inghilterra e dalle province ribelli olandesi³⁹². La ratifica dei due accordi costituiva di per sé un parziale fallimento delle speranze nutrite da Carlo I e dal favorito inglese, la cui politica mirava alla realizzazione di una lega anti-asburgica, che comprendesse anche la Francia, la Svezia e alcuni dei maggiori principi tedeschi. La Francia, impegnata nel sedare la rivolta degli ugonotti di La Rochelle, che proprio nel settembre del 1625 aveva registrato l'episodio più significativo e denso di conseguenze per il futuro

³⁹⁰ Si veda a questo proposito: LOCKYER ROGER, *The Life, op.cit.*, pp. 278-279. Il Trattato di Southampton, siglato nel settembre del 1625, prevedeva la costituzione di una lega commerciale tra Inghilterra e Province Unite di natura sia difensiva sia offensiva tesa a interrompere il flusso di rifornimenti che dalla Spagna raggiungeva i territori olandesi sotto il controllo spagnolo.

³⁹¹ Cfr., BELLER E. A., *La guerra dei trent'anni*, in "Storia del mondo moderno, La decadenza della Spagna e la guerra dei Trent'anni 1610-1648", a cura di J.P. COOPER, Milano, Garzanti, 1971, vol. IV, p. 355 e p. 370. L'interesse della Danimarca nelle vicende tedesche dipendeva in primo luogo dal fatto che il sovrano danese era contemporaneamente duca di Holstein e principe dell'Impero. A ciò si andava sommando la disputa esistente tra lo stesso Cristiano IV di Danimarca e l'imperatore Ferdinando II in relazione alla titolarità di alcuni vescovati tedeschi, contesi dai figli dei rispettivi monarchi.

³⁹² A questo proposito, si vedano: BELLER E. A., *La guerra, op. cit.*, pp. 374-375 e LOCKYER ROGER, *ibidem*. Mentre Beller sottolinea il carattere fallimentare del Trattato dell'Aja, Lockyer, che attribuisce la mancata partecipazione della Francia alle trattative alla gelosia personale di Luigi XIII nei confronti di Buckingham e alla necessità di Richelieu di rafforzare la propria posizione a corte, rinsaldando i legami con il partito cattolico dei *devots* francesi, si sofferma con maggiore precisione sulle condizioni dell'accordo. Il Trattato dell'Aja, infatti, prevedeva la costituzione di una forza militare danese, in larga parte finanziata dall'Inghilterra, che avrebbe dovuto contribuire con la somma mensile di 30,000 sterline a fronte delle 5,000 a carico delle Province Unite olandesi. L'esercito danese doveva essere impiegato per la realizzazione di un triplice obiettivo: circoscrivere il potere degli Asburgo nell'area, assicurare la riconquista del Palatinato e il reintegro di Federico V di Boemia in veste di Elettore e aiutare i principi protestanti tedeschi.

dell'alleanza politica anglo-francese³⁹³, aveva assicurato un aiuto informale alla lega, negando categoricamente la possibilità di dichiarare ufficialmente guerra alla Spagna.

Dal canto suo, la Svezia di Gustavo Adolfo, dopo aver visto miseramente fallire le trattative diplomatiche con l'Inghilterra di Giacomo I, trattative tese a negoziare aiuti economici da parte della Corona inglese in grado di sostenere la grandiosa campagna militare pianificata dallo stesso Gustavo Adolfo in Germania³⁹⁴, aveva ripreso il conflitto con la Polonia. Mentre l'assenza dei maggiori principi tedeschi dalle negoziazioni olandesi era altresì imputabile alla mancanza di una comune visione politica, che potesse costituire un fattore di aggregazione diplomatico-militare, capace di superare le divisioni di natura religiosa.

Nell'ambito della definizione degli equilibri internazionali, l'ostruzionismo politico della Francia, che invece di ufficializzare la propria partecipazione all'alleanza anti-asburgica, si apprestava a siglare la pace con la Spagna in merito

³⁹³ A questo proposito, si vedano: BELLER E. A., *idem*, p. 381 e LOCKYER ROGER, *idem*, pp. 290-298.

Si trattava dello scontro navale avvenuto presso l'Ile de Ré tra una flotta regia francese e uno squadrone di navi ugonotte, comandato dal duca di Soubise. Durante tale scontro, gli ugonotti, numericamente inferiori, erano riusciti a trovare rifugio nei pressi del porto inglese di Falmouth, non prima di aver catturato una nave francese, la St. Jean. Le trattative di pace tra la Francia e i ribelli calvinisti, avvenute in un primo momento in Inghilterra, avevano direttamente coinvolto la potenza inglese, rendendo pubbliche le responsabilità dello Stuart nell'appoggiare la politica religiosa così fermamente perseguita dal cardinale Richelieu. Alla richiesta inglese di ottenere la restituzione della Vanguard la nave regia, impiegata dalla Francia per porre sotto assedio navale la cittadina di La Rochelle, seguiva una vera e propria contro-richiesta di parte francese, che chiedeva la restituzione della stessa St. Jean. Il conflitto tra la monarchia francese e la cittadina di La Rochelle sembrava giungere ad una risoluzione pacifica nel gennaio del 1626 grazie all'intermediazione diplomatica dell'Inghilterra. Con il trattato parigino, infatti, gli ugonotti di La Rochelle si impegnavano ad accogliere una commissione regia entro i confini della comunità, di smantellare le fortificazioni costruite e di non approntare nuove navi da guerra, mentre Luigi XIII prometteva di distruggere tutti i forti eretti nel tentativo di porre sotto assedio la città. Ma il trattato di Parigi costituiva solo una tregua momentanea delle ostilità, destinate a riaprirsi nel corso del 1628 e ad addivenire ad un trattato di pace, quello di Alès (1629), estremamente lesivo delle franchigie riconosciute alle comunità ugonotte da Enrico IV di Navarra con l'Editto di Nantes.

³⁹⁴ Cfr., BELLER E. A., *idem*, p. 273. Tra la fine del 1624 e i primissimi mesi del 1625, Gustavo Adolfo aveva presentato a Giacomo I i piani per una invasione su larga scala della Germania. La strategia ideata dal sovrano svedese prevedeva la costituzione di una forza terrestre di 50.000 uomini, a cui si doveva aggiungere la creazione di una flotta navale composta da 25 unità. Mentre l'esercito, finanziato in parti uguali da Svezia, Inghilterra e principi tedeschi avrebbe invaso l'Impero, la flotta avrebbe impedito la possibile invasione della Svezia da parte della Danimarca o della Polonia.

alla questione della Valtellina³⁹⁵, in modo tale da veicolare tutte le proprie risorse nel tentativo di circoscrivere le libertà delle comunità calviniste francesi, costituiva un elemento di frizione in grado di determinare il progressivo deteriorarsi dei rapporti anglo-francesi.

L'inasprimento delle relazioni diplomatiche tra Inghilterra e Francia si riverberava nel cuore stesso della monarchia inglese, costituendo una delle principali fonti di preoccupazione in seno all'*entourage* francese della nuova regina d'Inghilterra. Sulla base delle istruzioni stilate da padre Bérulle, consigliere spirituale di Enrichetta Maria, istruzioni relative ai suoi doveri di difesa e proselitismo della fede cattolica, anche e soprattutto nei confronti dello stesso sovrano d'Inghilterra, è verosimile sostenere la tesi, condivisa, del resto, dai maggiori storiografi del periodo, che considera la *household* della regina un polo di aggregazione per quanti si opponevano alla politica di Buckingham³⁹⁶. Secondo lo storico Conrad Russell, in particolare, la considerazione nutrita dalla cerchia più stretta dei consiglieri della regina che il favorito inglese rappresentasse il principale ostacolo alla conversione al cattolicesimo di Carlo I e alla sospensione delle leggi penali in vigore contro i *recusants* inglesi costituiva un elemento di aggregazione per quanti, tra i maggiori funzionari della Corona e i principali esponenti dell'alta nobiltà inglese, temevano che la frizione esistente nei rapporti tra Inghilterra e Francia potesse trasformarsi in uno stato di dichiarata ostilità militare tra le due

³⁹⁵ Si trattava del Trattato di Monzòn, siglato tra Francia e Spagna nel maggio del 1626, quando il secondo Parlamento di Carlo I era ancora riunito. Il Trattato permetteva alla Spagna di mantenere aperto il canale di comunicazione via terraferma, che univa lo stato satellite di Genova ai territori olandesi sotto il controllo spagnolo attraverso i valichi alpini della Valtellina.

³⁹⁶ Si vedano a questo proposito: RUSSEL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, pp. 261-265; LOCKYER ROGER, *idem*, p. 252 e SHARPE KEVIN, *Faction, op. cit.*, pp. 39-46. In base a riscontri documentali inoppugnabili, lo studioso Russell sostiene la centralità della corte di Enrichetta Maria nella cospirazione contro Buckingham. L'autore cita in particolare la corrispondenza tra il nipote di Richelieu, il Vescovo Mende, Elemosiniere della regina inglese, e lo stesso cardinale, nella quale si farebbe riferimento ad una congiura, che coinvolgerebbe una decina di alti nobili inglesi, tesa a destituire il favorito. Dello stesso avviso appaiono essere le conclusioni del principale biografo contemporaneo del duca: Lockyer non solo sottolinea le potenzialità politiche della corte di Enrichetta Maria quale elemento di aggregazione del crescente malcontento nobiliare nei confronti del favorito, ma pone in evidenza la strumentalizzazione di tali potenzialità da parte del cardinale Richelieu. All'opposto il breve articolo di Kevin Sharpe sembra sottovalutare il ruolo politico della corte di Enrichetta Maria in questi anni: per lo studioso, infatti, la figura della consorte di Carlo I acquisirà un reale peso politico solo a partire dalla seconda metà degli anni trenta del XVII secolo.

potenze³⁹⁷. All'apertura del secondo Parlamento di Carlo I, inaugurato ufficialmente nella giornata del 6 febbraio del 1626, Buckingham, ignaro di quanto si sarebbe verificato nei mesi successivi, si apprestava a fronteggiare una vera e propria "court conspiracy", acuita dal distastoso fallimento della spedizione navale inglese di Cadice³⁹⁸, dallo scarso successo del contingente danese in Germania³⁹⁹ e dalle ritorsioni economiche e commerciali del Trattato di Southampton, che colpivano settori importanti e vitali della produzione manifatturiera e dell'attività commerciale inglese⁴⁰⁰. In questa ottica, è interessante notare come nonostante quanto avvenuto durante la precedente convocazione parlamentare, in cui i maggiori rappresentanti della Camera Bassa avevano abilmente criticato il comportamento e le scelte politiche del favorito, l'unica contro-misura presa dal duca di Buckingham per impedire il riemergere di simili forme di contestazione, atte a vanificare le prerogative finanziarie dell'intero Parlamento, fu la nomina di coloro che si erano distinti nell'attaccare il favorito a sceriffi di contea.

Edward Coke, Robert Phelps e Francis Seymour furono infatti tra coloro che beneficiarono di tale provvedimento, che impediva la loro elezione in qualità di membri della Camera rappresentativa inglese a causa dell'obbligo di residenza che la nomina a sceriffo comportava. All'opposto, il duca di Buckingham si

³⁹⁷ Sulle potenzialità eversive delle corti delle regine regnanti e dei principi ereditari in un contesto europeo, si veda: MARTÍNEZ MILLÁN JOSÉ, *Grupos de Poder en la Corte durante el Reinado de Felipe III: la facción ebolista, 1554-1573*, in MARTÍNEZ MILLÁN JOSÉ, (ed.), "Istituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispana durante el Siglo XVI", Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1992, pp. 137-198; e FEROS ANTONIO, *Kingship, op.cit.*, pp. 96-97.

³⁹⁸ Sul fallimento della spedizione di Cadice, fortemente voluta da Buckingham nel tentativo di distruggere la flotta spagnola, interrompere il flusso di metalli preziosi proveniente dalle colonie americane e di occupare punti di rilevanza strategica sulle coste della monarchia di Filippo IV, si veda: LOCKYER ROGER, *idem*, pp. 281-286.

³⁹⁹ A questo proposito, si veda: BELLER E. A., *La guerra, op. cit.*, p. 375.

⁴⁰⁰ Cfr., RUSSEL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, pp. 260-263. Secondo Russell, la sanzione del Trattato di Southampton aveva minato non solo i tradizionali rapporti commerciali anglo-spagnoli, incidendo profondamente sul commercio dei tessuti in lana leggera, che costituiva l'anima stessa delle esportazioni inglesi verso i territori sottoposti all'autorità del monarca spagnolo, ma aveva finito con il deteriorare anche parte dei rapporti commerciali tra la stessa Inghilterra e la Francia. Il Trattato infatti riconosceva ad entrambe le potenze la possibilità di perquisire e trattenere anche quelle navi, che, pur non battendo bandiera spagnola, erano sospettate di trasportare beni spagnoli destinati a rifornire di armi e di vettovaglie i territori olandesi sotto l'autorità spagnola. Le navi francesi, per la prossimità geografica tra penisola iberica e territori olandesi, costituivano il principale bersaglio della strategia di embargo commerciale prevista dall'accordo. Ma le ritorsioni economiche francesi non si erano fatte attendere e i commercianti inglesi di vino avevano visto diminuire drasticamente il volume dei loro affari.

dimostrava estremamente negligente nell'esercitare le prerogative elettorali che in qualità di *Lord Warden of Cinque Ports* gli competevano. Secondo una tradizione in essere a partire dalla seconda metà del XVI secolo, consuetudine ampiamente sfruttata da Lord Zouche, colui che aveva ricoperto la carica negli anni immediatamente precedenti all'acquisizione da parte del favorito, il *Lord Warden* aveva, infatti, il potere di segnalare alle comunità costiere che rientravano nella sua giurisdizione la metà dei nominativi di coloro che quelle stesse comunità avrebbero eletto come propri rappresentanti alla Camera Bassa⁴⁰¹. Nel 1626, inspiegabili ritardi nell'invio delle indicazioni da parte di Buckingham determinarono il mancato esercizio di tali prerogative: solo due nominativi segnalati dal favorito sui sei candidati, che per tradizione ricadevano nelle competenze del *Lord Warden*, vennero eletti tra le file dei Comuni⁴⁰². Le capacità

⁴⁰¹ A questo proposito si veda: GRUENFELDER JOHN, *The Lords Wardens, op. cit.*, pp. 16-20.

Secondo l'autore il fallimento dell'influenza elettorale di Buckingham in relazione alle cittadine portuali di *Cinque Ports* è riconducibile solo in parte al ritardo con il quale il favorito rese noti i nominativi dei suoi candidati. Le "disastrose" elezioni del 1626 dipesero, forse in misura maggiore, dalla competizione di altri patroni, come il conte di Dorset per la cittadina di Rye, e dalla presenza, tra i candidati alternativi, di uomini con forti connessioni locali, che rappresentavano le esigenze del cosiddetto "reforming or popular party". Era il caso di Nicholas Eversfield per Hastings, *Justice of Peace* della contea del Sussex, che si era distinto in passato per la sua ferma opposizione alla politica finanziaria di Giacomo I, o quello di Sir Edward Boys, eletto per la cittadina di Sandwich, figlio di un noto oppositore della politica regia del primo Stuart, e in possesso di strette connessioni con la comunità puritana dell'Oxfordshire. In definitiva, secondo Gruenfelder i risultati di questa elezione sono il frutto di un nuovo clima politico, in cui si fronteggiano due schieramenti, da un lato i clienti di Buckingham, e come chiaramente sottolinea l'autore dell'articolo, "[...] in the annals of the early Stuarts it is impossible to find another courtier-peer who personified the court and its policies more than Buckingham", dall'altro una nutrita schiera di uomini, che rappresentavano l'opposizione fiscale e, in parte, religiosa, alla politica della Corona.

⁴⁰² Si vedano a questo proposito, i molteplici riferimenti contenuti in: *C.S.P.D., 1625-1626*, p. 217, n. 28, (vol. XVIII), lettera di Sir John Hippisley a Buckingham, p. 218, n. 37, (vol. XVIII), lettera di Sir John Hippisley a Buckingham, p. 221, n. 58, lettera di Sir John Hippisley a Buckingham e p. 237, n. 69, (vol. XIX), lettera dei balivi di Bridport a Buckingham.

Nella sua missiva, datata 8 gennaio 1626, Sir John Hippisley, con tutta evidenza un cliente del favorito inglese, ragguaglia il duca circa le prossime elezioni parlamentari nel Kent, una delle contee appartenenti alla giurisdizione di *Cinque Ports*. Hippisley sollecita il duca a inviare le lettere con i nominativi da lui scelti per quelle stesse elezioni: secondo il connestabile del Castello di Dover, qualsiasi ritardo avrebbe infatti pregiudicato l'influenza parlamentare del *Lord Warden*, facendogli perdere i propri diritti di *patronage* elettorale. Riscontri documentali successivi alle elezioni testimoniano come la maggior parte delle comunità portuali facenti parte della giurisdizione di Cinque Ports non avessero al fine eletto gli uomini proposti dal duca di Buckingham: esemplari in questo senso sono i casi di Dover, Hythe, o di Bridport. Quest'ultima località dopo aver eletto uno dei candidati indicati da Buckingham, lamenta di non aver votato anche l'altro nominativo del duca proprio a causa del ritardo con cui erano giunte le missive del favorito.

di *patronage* politico-elettorale⁴⁰³ di Buckingham si concentrarono invece nel condizionare la veste compositiva della Camera Alta. In questa ottica, infatti, il favorito sfruttò appieno la latenza legislativa e procedurale relativa al numero di deleghe parlamentari che un membro dei *Lords* poteva ricevere, venendo investito di ben tredici procure, numero capace di condizionare l'andamento dei lavori in seno alla Camera, all'epoca, costituita da un centinaio di membri circa⁴⁰⁴. Contemporaneamente, egli si assicurava una certa disponibilità politica della compagine ereditaria del Parlamento inglese attraverso la creazione *ad hoc* di otto conti⁴⁰⁵, che avrebbero sostenuto i disegni politici del favorito⁴⁰⁶. L'analisi della

⁴⁰³ Cfr., GRUENFELDER JOHN, *Electoral Patronage of Sir Thomas Wentworth, Earl of Strafford, 1614-1640*, in "Journal of Modern History", Chicago, University of Chicago, 1977, vol. 49, n. 4, pp. 567-574. L'autore dell'articolo si rifà esplicitamente alla posizione espressa dallo stesso Russell in relazione all'esistenza di legami di affiliazione politica che unirebbero le due Camere del Parlamento inglese, grazie alla capacità dei membri dei *Lords*, in qualità di proprietari di vasti possedimenti fondiari, di condizionare le elezioni dei cavalieri e dei borghigiani membri della Camera rappresentativa del Parlamento. In tale ottica, definita di *patronage* politico-elettorale, Gruenfelder ripercorre la carriera politica di Thomas Wentworth ponendo l'accento sulla sua capacità di costituire un vero e proprio gruppo di affiliazione in seno alla Camera Bassa, prima in qualità di ricco ed influente proprietario terriero della contea dello Yorkshire, poi nelle vesti istituzionali di *Lord President* del Consiglio del Nord.

⁴⁰⁴ A questo proposito si veda: BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings, op. cit.*, vol. I, pp. 70-73. Alla nota 6 di pagina 71, gli editori dell'opera riassumono il numero delle deleghe ricevute da Buckingham durante i Parlamenti del 1625 e del 1626, ponendole a confronto con quelle ottenute da altri due grandi nobili inglesi, il conte di Pembroke e il conte di Arundel. Nel 1625, il favorito aveva ottenuto tredici deleghe, mentre Pembroke dieci. Nel 1626, nuovamente Buckingham sommava al suo voto quello di altri tredici pari del regno inglese, mentre Arundel e Pembroke ne ricevevano cinque ciascuno. Proprio nella giornata del 25 febbraio 1626 la Camera Alta approvava un provvedimento che regolava la questione delle deleghe: secondo tale proposizione, i pari che non presiedevano i lavori parlamentari senza fornire "just excuse" dovevano pagare cinque scellini per ogni loro assenza immotivata, ciascun *lords* non poteva ricevere più di due mandati di procura e infine tali deleghe dovevano rispettare la composizione della mista Camera, ovvero i *Lords* temporali potevano indicare un pari del regno come loro fiduciario, mentre i *Lords* spirituali dovevano delegare un alto prelato, membro della Camera. Durante la discussione del provvedimento sulle deleghe, che venne approvato non all'unanimità, ma *per plures*, essendo contrario Buckingham e le tredici deleghe da lui possedute, è interessante riportare i rilievi del Visconte Saye and Sale, noto oppositore del favorito, e del conte di Worcester. Per il primo, il rischio maggiore, in cui si possa incorrere in mancanza di una chiara legislazione in materia di deleghe e rappresentanza, è che i lavori della Camera possano essere monopolizzati dal voto di due o tre personalità, mentre il conte di Worcester sottolinea come ci sia spesso una evidente discrepanza tra il voto espresso dal fiduciario e la volontà politica di coloro che gli hanno concesso il proprio mandato rappresentativo.

⁴⁰⁵ BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings, op. cit.*, p. 25, p. 57, p. 65 e p. 79. Nella giornata del 18 febbraio 1626 vengono presentati alla Camera Alta i seguenti pari: Henry visconte Mandeville, creato conte di Manchester, Thomas Visconte Andover, creato conte di Berkshire, Thomas Wentworth creato conte di Cleveland, Henry barone Danvers creato conte di Danby, George Lord Carew creato conte di Totnes e Robert Lord Carew of Leppington creato conte di Monmouth. Mentre il 23 e il 28 dello stesso mese vengono insediati Edmund Lord

gestione del *patronage* elettorale attuata dal favorito, nell'imminenza della convocazione parlamentare, permette, a mio avviso, di trarre alcune conclusioni relative sia alle personali convinzioni di Buckingham nei confronti dell'assemblea parlamentare sia ai disegni del favorito in relazione alla convocazione del Parlamento. Il disinteresse dimostrato dal duca nei confronti dell'esercizio delle sue tradizionali prerogative di *patronage* elettorale unitamente alla esclusione di alcuni dei maggiori fautori dell'opposizione al favorito durante la precedente convocazione parlamentare costituiscono, a mio avviso, il segno di una chiara sottovalutazione delle capacità oppositive insite nella Camera dei Comuni. Contemporaneamente, l'energia profusa da parte di Buckingham nel tentativo di condizionare la composizione della Camera Alta è l'indizio della convinzione, nutrita dal duca e condivisa dallo stesso Carlo I, che, la *conditio sine qua non* per ottenere i finanziamenti di cui necessitava la Corona, era costituita dal supporto della Camera dei *Lords*.

2.1. *I lavori parlamentari della Camera dei Lords.*

L'analisi dei documenti parlamentari relativi ai lavori della *House of Lords* permette di individuare due momenti distinti dell'attività della Camera Alta⁴⁰⁷: da

Sheffield, creato conte di Mulgrave e James Lord Ley, nuovo Lord Tesoriere della monarchia, in qualità di conte di Malbourough.

⁴⁰⁶ Cfr., MAYES CHARLES, *The sale, op.cit.*, pp. 21-37. Secondo Mayes gli otto conti creati in occasione dell'incoronazione di Carlo I a re di Inghilterra avvenuta il 2 febbraio, pur avendo ottenuto la loro elevazione grazie al pagamento di elevati corrispettivi in denaro, furono tutti scelti tra i più strenui sostenitori del partito cortigiano.

⁴⁰⁷ Si veda, a questo proposito: BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings, op. cit.*, pp. 3-15.

Il primo volume degli atti procedurali del Parlamento del 1626 è dedicato alla Camera Alta. Tale ricostruzione si avvale della collazione di più fonti manoscritte, che permettono una ricostruzione a tutto tondo dell'attività parlamentare di questa convocazione. Ai riferimenti contenuti nella fonte manoscritta del *Journal of the House of Lords*, (HLRO, vol. 12), dal titolo "Journal I and II Caroli Imi Regis Beg. 6 Feb. 1625/End 15 Jun. 1626", ad opera del *Clerk of the Parliaments*, Henry Elsynge, criticamente confrontati con la versione edita degli stessi, *Journal of the House of Lords*, (vol. III, pp. 492-682), si aggiungono gli appunti preparatori, destinati a confluire nelle due fonti sopraccitate, sempre ad opera di Henry Elsynge, contenuti nei manoscritti conservati nella British Library: Additional MSS 40,089 e 40,090. Il primo riproduce l'andamento dei lavori parlamentari dal 6 febbraio del 1625 al 29 aprile del 1626, mentre la seconda fonte copre i dibattiti dal 1 maggio al 15 giugno, giorno in cui le Camere vengono ufficialmente sciolte. Il materiale documentale è infine arricchito dal diario parlamentare di Edward Lord Montagu di Boughton, dal titolo "The second Parliament of the first of King Charles, begun 6 February 1625", conservato nel

un lato, il periodo che va dal 6 febbraio, giorno dell'apertura ufficiale dei lavori parlamentari, alla fine di aprile, in cui emergono i tratti caratterizzanti e l'inclinazione complessiva della stessa assemblea, e dall'altro lato, il lasso di tempo coincidente con i mesi di maggio e di giugno, durante i quali, la Camera appunterà la propria attenzione nel dibattere alcune questioni centrali in relazione ai suoi attributi costitutivi e alle sue facoltà giurisdizionali.

Durante la prima parte dei lavori parlamentari, infatti, l'attenzione della Camera dei *Lords* sembra focalizzarsi sulla necessità di tutelare i privilegi e le libertà tradizionali dei propri membri. A fronte di una scarsa attività legislativa della Camera⁴⁰⁸, che denota comunque la predisposizione generale dei *Lords* nei confronti di un maggiore attivismo militare dell'Inghilterra, sono il Comitato e il Sottocomitato per i privilegi, a registrare il maggior volume di attività. L'interesse e l'attitudine militare della Camera Alta sono testimoniati in parte dalla approvazione di alcune misure legislative tese a migliorare e rendere più efficiente lo stato delle fortificazioni e delle costruzioni militari inglesi, ma anche dalla costituzione di una commissione parlamentare incaricata di vigilare sulla sicurezza e sulla difesa del regno. La reazione complessivamente favorevole della Camera dei *Lords* alle proposte avanzate da tale commissione, finalizzate sia alla costituzione di una imponente forza navale, sia al finanziamento delle armate di stanza su suolo imperiale, guidate dal re di Danimarca e da Ernst von Mansfield⁴⁰⁹, denota di per sé la volontà di supportare la politica della Corona

Northamptonshire Public Office e dal *Book of Proceedings of the Committee for Petitions*, (HLRO, Main Papers, HL, 1626), contenente le principali petizioni presentate e discusse dal Comitato per le petizioni della Camera Alta. La scelta editoriale di collazionare fonti diverse è, a mio avviso, scientificamente adeguata, soprattutto in considerazione della differente prospettiva presentata da ciascuna di queste fonti. Se, infatti, l'edizione manoscritta del *Journal of the House of Lords* è particolarmente precisa da un punto di vista strettamente procedurale e tecnico, le note preparatorie, contenute in BL Additional MSS 40,089 e 40,090, danno maggiore spazio al confronto dialettico dei numerosi dibattiti, mentre il diario parlamentare di Montagu, pur essendo, soprattutto per la prima parte della convocazione, estremamente scarso nei rilievi, è, invece, molto esaustivo nel tratteggiare gli eventi relativi all'*impeachment* di Buckingham.

⁴⁰⁸ Si veda a questo proposito: BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings, op. cit.*, p. 179 e p. 200. Nella giornata del 18 marzo, come consuetudine della Camera, i *Lords* approvano per la terza volta e presentano ai Comuni le seguenti proposte di legge: un atto per rendere le armi del regno più efficienti e un atto "[...] for increasing of trade". A breve distanza, il 23 marzo, altre due proposte di legge vengono presentate alla Camera Bassa: un atto per la conferma di un ospedale fondato con il beneplacito di Giacomo I nella contea di Middlesex e un atto relativo ad altre strutture sanitarie ed educative del regno.

⁴⁰⁹ BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *idem*, pp. 120-123, p. 197, pp. 239-240.

inglese, soprattutto nel perseguimento di una azione militare nei confronti della Spagna. Dall'altro lato, dai dibattiti sollecitati dai lavori della commissione emerge la consapevolezza di alcuni membri della Camera del potenziale ostruzionismo, che un tale tipo di proposte avrebbe potuto generare in seno alla Camera Bassa. In questa ottica è interessante dare voce al rilievo mosso da Lord Wallingford, che suggeriva di motivare le proposte di politica militare avanzate dai *Lords*, facendo riferimento alla necessità di tutelare gli interessi commerciali dell'Inghilterra. Con tutta evidenza, quindi, la Camera Alta sembrava essere particolarmente cosciente che la politica internazionale inglese non costituiva una delle priorità dei Comuni, i cui obiettivi politici si identificano in larga parte con le rivendicazioni di natura economica e religiosa della loro base elettorale⁴¹⁰. L'analisi del materiale documentale, relativo alla prima parte dei lavori parlamentari della Camera Alta, testimonia comunque l'importanza riconosciuta alla tutela dei privilegi e delle libertà costitutive dei membri della Camera Alta: tale importanza, a cui si somma il particolare interesse dimostrato nel risolvere questioni di natura araldica, evidenzia l'alto grado di consapevolezza della Camera dei *Lords* in riferimento al proprio *status* sociale e politico⁴¹¹. Il caso di Thomas Howard, conte di Arundel, che pure non esaurisce le numerose questioni trattate in seno al Comitato e al Sottocomitato dei privilegi⁴¹², costituisce un

Più precisamente, le proposte della commissione per la sicurezza nazionale prevedono la creazione di una flotta navale, che impedisca alla Spagna di invadere l'Inghilterra, impegnandosi in una serie di azioni di disturbo, un'altra flotta, che presidi costantemente le coste inglesi e il rispetto degli accordi presi per il mantenimento economico delle armate del sovrano danese e del conte di Mansfield. Ma il compito della commissione non si esaurisce nel presentare queste proposte e gli editori dei *Proceedings* hanno talora integrato le fonti collazionate con i riscontri documentali che attestano l'attività del comitato di salvaguardia nazionale, soprattutto nel reperimento di materiale indispensabile per le azioni militari progettate, come la polvera da sparo, il carbone o il nitrato. Il 22 marzo, per esempio, durante una riunione della commissione viene varato un progetto per l'approvvigionamento inglese di polvere da sparo: il noto commerciante Philip Burlamachi e Gerge Carew, conte di Totnes, si offrono di approvvigionare l'Inghilterra, approntando una spedizione diretta in Olanda e ad Amburgo al solo scopo di reperire il materiale in questione.

⁴¹⁰ BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *ibidem*. "To let the Commons [know the] dangers [...]. Necessary, but to make it plausible [f.54] to the Commons add Ireland and Dunkirk, as merchants may be guarded at home as well as an invasive [...]".

⁴¹¹ Sul tema del lignaggio, si veda la difficile e lunga contesa tra Robert de Vere e Robert, Lord Willoughby per l'assegnazione dell'eredità del defunto conte di Oxford, consistente nel titolo di conte, in alcune baronie, e nell'ufficio regio di *Great Chamberlain*: BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings, op. cit.*, pp. 83-89, pp. 131-135, pp. 231-236, p. 245.

⁴¹² Si vedano a questo proposito: BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings, op. cit.*, p. 37, p. 65, pp. 75-77, p. 143, p. 156, p. 179. Oltre all'arresto del conte di Arundel e alla

esempio significativo delle priorità politiche dei *Lords*. Nella giornata del 14 marzo 1626, infatti, la Camera dei *Lords*, su diretta sollecitazione dello stesso Sottocomitato per la tutela dei privilegi, affrontava per la prima volta in maniera ufficiale la questione spinosa dell'arresto del conte di Arundel, uno dei suoi più autorevoli membri, arresto avvenuto durante la convocazione parlamentare⁴¹³. Tale situazione costituiva una aperta violazione del diritto di immunità parlamentare, di cui godevano tutti i membri del Parlamento inglese, diritto che ne impediva l'arresto a partire dal momento in cui il *Privy Council* emetteva i mandati di convocazione fino allo scioglimento ufficiale dell'assemblea cetuale. Il discorso ufficiale di Carlo I, teso a far ricadere la detenzione del nobile nell'ambito della prerogativa regia grazie al riferimento alla natura privata e del tutto personale dell'affronto fatto dal conte allo stesso sovrano, violava le tradizionali libertà dei membri del Parlamento, negando contemporaneamente il ruolo di massimo organo giudiziario della Camera Alta in riferimento ai propri membri e la validità dell'*habeas corpus*, ovvero della regola che prevedeva che, in qualunque procedimento giudiziario, le accuse fossero rese pubbliche. La reazione corporativa dell'intera Camera alle dichiarazioni del sovrano risulta essere di segno inequivocabile: dopo un attento dibattito, il Sottocomitato per i privilegi veniva, infatti, incaricato di indagare sui precedenti relativi alla legittimità delle azioni del re ovvero se tra gli attributi di Carlo I rientrassero anche quello di “[...] commit a member of this House for causes known to himself during the

petizione presentata da Lord Bristol, il Comitato dei privilegi si occupa in primo luogo della questione di Lord Vaux e del conte di Devonshire, rivendicando per entrambi il diritto di sospensione di qualunque procedura giudiziaria a carico di un membro parlamentare durante la convocazione dell'assemblea. Tale Comitato interviene inoltre nel caso del tentato arresto e del sequestro della carrozza della viscontessa Purbeck, che viola l'estensione dell'immunità parlamentare ai più stretti familiari di ciascun *Lords*. In questo caso, ascoltati i testimoni, la Camera Alta deciderà di rilasciare Joseph Conningham, il sergente che aveva tentato di arrestare la viscontessa, credendo alle affermazioni dell'uomo circa il fatto di non conoscere l'identità della donna, imponendo invece una multa pecuniaria a Richard Stukeley, riconosciuto colpevole di aver tentato di sequestrare la carrozza della nobildonna.

⁴¹³ Si veda, a questo proposito: DNB, *op. cit.*, vol. 28, p. 443. L'arresto di Arundel ha motivazioni di natura sia dinastica sia politica: in primo luogo, infatti, il primogenito del conte ha sposato, senza il dovuto consenso regio, una delle figlie del duca di Lennox. Ma, secondo alcuni dei più prominenti cortigiani dell'epoca, tra cui il conte di Kellie e Sir Arthur Ingram, il reale motivo dell'incarceramento di Arundel è riconducibile al coinvolgimento del conte nell'opposizione al favorito, durante il Parlamento del 1625.

parliament”⁴¹⁴. I risultati delle indagini condotte dal Sottocomitato e presentate alla Camera al termine delle festività pasquali non solo ribadivano il principio per cui solo il Parlamento era legittimamente chiamato a giudicare l’operato dei propri membri, ma sancivano l’immunità parlamentare di tutti i suoi membri, con l’unica eccezione di casi conclamati di alto tradimento, fellonia o “refusal to give surety for the peace”. I lavori del Sottocomitato confluivano, infine, nella “remostrance” ufficiale presentata dalla Camera al sovrano: ma la risoluzione definitiva del caso avverrà solo a pochi giorni dalla dissoluzione ufficiale del Parlamento. Dall’altro lato, a partire dalla seconda metà di marzo, la Camera dei *Lords* costituisce il teatro di un altro caso eccellente, le cui implicazioni politiche risultano essere ben più radicali di quelle sottese all’*affaire* Arundel, finendo con l’intrecciarsi strettamente con l’*impeachment* di Buckingham. Il 22 marzo, il Comitato per le petizioni, altro ganglio vitale dell’attività parlamentare dei *Lords*, riferiva al Comitato per i privilegi, la petizione di un suo membro, John Digby, Lord Bristol, nonché ambasciatore inglese alla corte di Madrid durante le trattative, poi abortite, del matrimonio tra Carlo e l’Infanta spagnola. Nella petizione, Lord Bristol lamentava le enormi violazioni subite a partire dal suo rientro dalla Spagna. In nome di presunte offese fatte sia a Carlo sia a Buckingham, egli era stato sottoposto ad un procedimento giudiziario, la cui sentenza di non colpevolezza non aveva contribuito a revocare sia gli arresti domiciliari sia il divieto di accedere alla Camera Alta⁴¹⁵. Anche in questo caso, il sovrano rispondeva alle esplicite accuse presenti nella petizione, sottolineando come i mandati di convocazione fossero stati regolarmente inviati a Lord Bristol, e come i suoi arresti non inficiassero i privilegi costitutivi della Camera, essendo una misura motivata da offese che esulavano l’attività parlamentare⁴¹⁶. La petizione di Bristol, così come la risposta di Carlo, costituiscono l’avvio di un procedimento che focalizzerà l’attenzione e le energie della Camera Alta nella seconda parte dei suoi lavori, intrecciandosi strettamente con le vicende dell’*impeachment* del favorito.

⁴¹⁴ BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings, op. cit.*, p. 158.

⁴¹⁵ *Idem*, p. 192.

⁴¹⁶ *Idem*, p. 227.

2.2 Il caso Bristol e l'“impeachment” di Buckingham.

Il 1 maggio, su esplicita richiesta di Lord Bristol, venivano presentate ufficialmente le accuse del nobile nei confronti del duca di Buckingham e del Segretario di Stato, Lord Conway: cinque giorni dopo, lo stesso Bristol era ufficialmente imputato di alto tradimento⁴¹⁷.

Secondo Bristol, Buckingham doveva essere considerato il principale responsabile del fallimento delle trattative di negoziazione con la Spagna. Per l'ambasciatore, il favorito era non solo colpevole di aver segretamente cospirato con l'inviato spagnolo in Inghilterra, il conte di Gondomar, per spingere Carlo, all'epoca principe di Galles, a intraprendere il viaggio in Spagna e a convertirsi al cattolicesimo; ma era anche l'unico responsabile delle gravose richieste fatte dalla Spagna in riferimento agli articoli spirituali del trattato matrimoniale, avendo indotto tutti gli spagnoli, coinvolti nelle trattative diplomatiche, a credere che la conversione del principe ereditario inglese fosse possibile oltre che imminente. Infine, nella dettagliata ricostruzione presentata dal diplomatico, Buckingham aveva determinato la rottura delle stesse trattative anglo-spagnole in base a considerazioni del tutto personali, impiegando a tal fine lettere e documenti ufficiali siglati di pugno dello stesso Giacomo I⁴¹⁸.

⁴¹⁷ *Idem*, pp. 357-363. Secondo la Corona inglese, Bristol è responsabile di alto tradimento, per aver segretamente sostenuto i disegni politici di Filippo IV, re di Spagna, ingannando Giacomo I sulle reali intenzioni del monarca spagnolo, che era in realtà ostile alla proposta di matrimonio anglo-spagnolo e non intendeva perorare la causa di Federico V del Palatinato. Secondo l'impianto accusatorio posto in essere dal Procuratore generale della monarchia inglese, Bristol, allo scopo di perseguire interessi personali e nutrendo inclinazioni filo-cattoliche, non solo induce lo Stuart a non dichiarare guerra alla Spagna, ma convince Carlo a intraprendere il viaggio nella penisola iberica al fine di poterne facilitare la conversione e contravviene alla esplicite indicazioni del sovrano inglese, in relazione alla necessità che l'accordo matrimoniale contenga chiare assicurazioni del reintegro di Federico nella dignità e nei possedimenti di Elettore imperiale.

⁴¹⁸ *Idem*, pp. 329-334. Secondo Bristol, Buckingham è inoltre colpevole di aver strumentalizzato il Parlamento inglese, sia con il falso resoconto fatto ad entrambe le Camere, durante la convocazione del 1624, circa l'effettivo andamento delle negoziazioni spagnole, sia avendo pregiudicato l'onore e la reputazione dello stesso Bristol, con false accuse e ignobili sospetti relativi alla sua condotta in veste di ambasciatore inglese alla corte spagnola di Filippo IV. Il favorito è considerato responsabile di aver scandalizzato la corte spagnola con i suoi “ill behavior” e di aver impedito allo stesso Digby di conferire con Giacomo I in relazione a quanto accaduto in Spagna. A sua volta, Lord Conway, è ritenuto colpevole di anteporre la natura personale della fedeltà clientelare che lo lega a Buckingham ai propri doveri istituzionali di Segretario di Stato e di membro del *Privy Council*, e, in virtù di ciò, di aver attivamente contribuito allo stato di ingiusta detenzione di Bristol, impedendo all'ambasciatore qualunque contatto con lo Stuart. Conway è

Le accuse di Bristol nei confronti del duca di Buckingham, costituiscono il prelude della lettura dei capi di imputazione, presentati dai Comuni ai *Lords* nelle giornate dell'8 e 10 maggio e successivamente formalizzati durante la riunione del 15 di quello stesso mese, nell'ambito della procedura di *impeachment* a carico del favorito. In seno alla Camera Alta si verificano, quindi, in maniera concomitante due diverse procedure di accusa nei confronti del favorito: l'una, frutto della personale ostilità esistente tra Buckingham e Bristol, l'altra, espressione di una lunga attività di indagine e investigazione, che ha coinvolto la maggior parte dei membri dei Comuni⁴¹⁹. Dall'analisi dei tredici capi di imputazione, preceduti da

inoltre colpevole di aver ingiustamente accusato Bristol di nutrire inclinazioni filo-cattoliche in relazione alla possibilità di un matrimonio tra il figlio del re di Boemia e la figlia dell'Imperatore d'Austria, quando tale possibilità era stata concretamente perseguita dallo stesso Giacomo.

⁴¹⁹ In riferimento alle attività concernenti l'avvio dell'*impeachment*, in seno alla Camera dei Comuni, si veda: BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings, op. cit.*, vol. II, pp. 113-155 e p. 268, vol. III, pp. 45-51. Per una ricostruzione esaustiva dei passaggi salienti dell'*impeachment* in seno ai *Commons*, si veda: TITE COLIN, *Impeachment, op. cit.*, pp. 179-193. In seno ai Comuni, la procedura di *impeachment* a carico di Buckingham è il frutto dei dibattiti che caratterizzano l'aula, riunita in seduta plenaria, nelle giornate del 24, 25, 27 e 28 febbraio 1626 e delle interrogazioni presentate per *common fame* da Samuel Turner l'11 marzo. In questa ottica è interessante notare come all'interno di questi dibattiti sussistano in nuce la maggior parte dei capi di imputazione poi confluiti nella stesura ufficiale del testo di *impeachment*. Durante tali dibattiti, emerge, in primo luogo, la facoltà, definita in sede statutaria, e propria del Parlamento inglese, di sottoporre a giudizio coloro che si sono resi colpevoli di atti di manifesta slealtà nei confronti della Corona o di coloro, che hanno ottenuto dal sovrano donativi eccessivi in grado di pregiudicare la stessa sicurezza finanziaria della monarchia. I membri dei Comuni sono concordi nel delineare un quadro complessivo di corruzione e mal governo, sottolineando come le cause di tale situazione debbano rintracciarsi nella negligenza dimostrata da quanti dovevano provvedere alla sicurezza navale e alla direzione delle strutture fortificate del regno. La mancata tutela dei *Narrow Seas* costituiva poi la prima causa del decadimento complessivo delle attività commerciali inglesi. Dalla lettura dei dibattiti, emerge inoltre la responsabilità di quanti, avvallando il prestito delle navi inglesi, avevano supportato la politica anti-calvinista di Luigi XIII. L'11 marzo del 1626, sempre nel contesto dei dibattiti della Camera dei Comuni sulle cause della decadenza della monarchia inglese, Samuel Turner presentava il testo della propria interrogazione, articolata in sei punti distinti, e tesa a sottolineare le responsabilità del duca di Buckingham. Il parlamentare chiedeva ufficialmente alla Camera dei Comuni di avviare un'indagine finalizzata ad appurare le responsabilità del duca in merito alla perdita della "regality" dei *Narrow Seas*, all'esaurimento delle finanze della Corona, al malgoverno diffuso, causato per Turner dalla sconsiderata e corrotta gestione della *bounty* regia, all'incremento del numero dei *recusants* inglesi, al sovvertimento delle tradizionali regole che presiedevano il riconoscimento delle dignità nobiliari inglesi e al fallimento della spedizione di Cadice. Secondo lo storico Colin Tite, che in tal modo sottolinea la continuità tematica tra le prime due sessioni parlamentari del regno di Carlo, l'interrogazione proposta da Turner discende direttamente dalle argomentazioni utilizzate da Francis Seymour nel precedente Parlamento. Nel proseguo delle attività dei Comuni, e nonostante l'aperta opposizione del sovrano, le sei interrogazioni verranno impiegate dal Sottocomitato chiamato ad indagare le cause della decadenza e del mal governo diffuso, e dal comitato creato *ad hoc* per indagare le responsabilità del duca, che le trasformerà nel testo definitivo dell'*impeachment* di Buckingham, testo reso legittimo dalla decisione presa al termine di aprile di procedere contro il duca per

un preambolo esplicativo, che impiega la nota metafora organicistica di chiara ascendenza aristotelica, per sottolineare come la rapida ascesa del duca di Buckingham costituisca un perversimento delle regole che tradizionalmente presiedono alla conservazione e al benessere dell'intera monarchia⁴²⁰, emerge il rilievo dato dalle indagini dei Comuni nell'investigare le responsabilità del duca sia in riferimento alla sua gestione della *bounty* regia sia in relazione ai numerosi episodi di negligenza e di corruzione verificatisi nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni di *Lord Admiral*⁴²¹. Per i Comuni, il duca era responsabile di aver sovvertito le regole che presiedevano l'assegnazione delle cariche della Corona e il riconoscimento di titoli nobiliari: Buckingham, negando valore ai criteri di esperienza e capacità che costituiscono i fattori tradizionali di selezione dei titolari degli uffici regi e dei membri della nobiltà inglese, aveva, infatti, frustrato le legittime ambizioni di quanti avevano profuso energie e capacità nel servizio dello stato. In aperta violazione di precisi statuti inglesi, che vietavano la compravendita di cariche della monarchia inglese, cariche aventi un ruolo giuridico o connesso con la difesa e la salvaguardia della nazione⁴²², egli aveva acquistato dai precedenti titolari due delle maggiori cariche della monarchia inglese, ovvero quella di *Lord Admiral* e di *Lord Warden of Cinque Ports*, utilizzando nel primo caso fondi provenienti dalla tesoreria regia. Secondo

common fame, in considerazione del carattere puramente informativo della Camera Bassa, che non poteva da sola condurre un procedimento giudiziario alle definitive conclusioni.

⁴²⁰ A questo proposito, si veda il resoconto del discorso di Dudley Digges fornito dal *Lord President* in seno alla Camera Alta in data 13 maggio: *idem*, pp. 408-414. Si veda inoltre: MARAVALL JOSÈ ANTONIO, *La cultura del barocco*, Bologna, Il mulino, 1985, pp. 227-229.

Il resoconto equipara la monarchia inglese all'universo, sottolineando come il sovrano rappresenti il sole, i *Lords* le "stelle fisse", gli ufficiali della Corona i pianeti, i magistrati l'aria, i Comuni gli elementi dell'acqua e della terra (ecc...). Il valore eminentemente conservativo nella cultura barocca europea della metafora organicistica si coniuga nel preambolo di Digges con il riconoscimento dell'assoluta centralità delle forze sociali rappresentate dalla Camera Bassa. Seppur gerarchicamente poco influenti, esse, infatti, costituiscono il nerbo vitale della capacità produttiva inglese. Come ha sapientemente sottolineato Josè Antonio Maravall, in relazione agli scrittori politici spagnoli del primo seicento, tale metafora è spesso sottoposta a lievi trasformazioni, che pur non snaturandone il senso complessivo, introducono sensibili innovazioni determinate da una diversa percezione dei criteri strutturanti la società: la capacità di produrre ricchezza sembra essere diventata un fattore centrale, tanto da sostituire le funzioni del ceto militare.

⁴²¹ Si veda, a questo proposito: *idem*, pp. 463-473. Sei dei capi di imputazione sono correlati al tema della *bounty* regia, cinque di essi sono invece connessi al mancato o corrotto esercizio delle sue facoltà in veste di *Lord Admiral*, mentre un'unica accusa è collegata alla morte di Giacomo I.

⁴²² *Idem*, p. 412.

l'impianto accusatorio presentato dai Comuni, il favorito aveva, inoltre, incrementato e reso sistematica la vendita di cariche della monarchia e di titoli nobiliari, arrivando in alcuni casi a compiere vere e proprie estorsioni. La generosa elargizione di titoli nobiliari tra i membri della più stretta cerchia familiare del duca e l'acquisizione di numerosi possedimenti fondiari facenti parte del demanio regio, a cui spesso si erano sommate ardite speculazioni finanziarie, avevano contribuito a esaurire le risorse economiche della Corona. La totale negligenza dimostrata da Buckingham nell'esercizio delle sue funzioni di *Lord Admiral*, negligenza che era considerata la principale causa della mancata difesa delle coste inglesi e della decadenza delle attività commerciali della nazione, era stata aggravata, secondo i Comuni, da casi esemplari di corruzione. In questa ottica, molto chiare apparivano le responsabilità dell'Ammiraglio nel fermo, ingiustificato e contrario ad una sentenza emessa dalla stessa Corte dell'Ammiragliato, della nave francese *St. Peter* o del tentativo di estorsione attuato ai danni della *East India Company*, compiuto anche grazie all'inconsapevole appoggio del Parlamento inglese⁴²³.

Sempre in qualità di *Lord Admiral*, Buckingham avallava il prestito di una nave regia e di sei navi mercantili inglesi⁴²⁴ al sovrano francese, Luigi XIII, trasgredendo al tempo stesso ai propri doveri istituzionali, che prevedevano la tutela della sicurezza e della titolarità del comando di qualsiasi vascello inglese, e del principio centrale della *common law* inglese, ovvero la salvaguardia della proprietà privata⁴²⁵. Le vicende di tale accordo implicavano, infine, considerazioni di natura più propriamente politica, esplicitando la più grave delle accuse: quella di alto tradimento. Secondo le investigazioni condotte dai Comuni, Buckingham aveva concesso il prestito delle navi, pur sapendo che le imbarcazioni sarebbero

⁴²³ *Idem*, p. 422. Durante il Parlamento del 1624, mentre le navi dell'*East India Company*, erano all'ancora nel Tamigi, a causa di un ordine di arresto dell'Ammiraglio, che chiedeva alla Compagnia, in forza dei suoi diritti di bottino, 10,000 sterline, lo stesso Buckingham spingeva la Camera Alta a varare una risoluzione che confermava tale fermo in virtù della rottura dei trattati con la Spagna e in previsione della preparazione di una campagna navale contro la penisola iberica.

⁴²⁴ *Idem*, p. 426. Per completezza sono costretta a ricordare che nel resoconto del conte di Bridgwater del discorso di John Glanville vengono menzionate sette navi mercantili, ciascuna citata per nome e tonnellaggio.

⁴²⁵ *Idem*, p. 468. "[...] no subject of this realm ought to be disposed of any his good or chattels without order of justice or his own consent first duly had and obtained".

state impiegate per condurre l'assedio navale della cittadina ugonotta di La Rochelle. In tal modo egli aveva contravvenuto gli ordini e la volontà di Giacomo I, fermamente contrario all'impiego di navi inglesi per combattere correligionari. L'ultimo dei tredici capi di imputazione presenti nel testo ufficiale dell'*impeachment* di Buckingham presenta, a mio avviso, precisi richiami ad una delle accuse formulate da Bristol nei confronti del duca. Secondo i Comuni, Buckingham, durante gli ultimi giorni di vita di Giacomo, aveva somministrato allo Stuart, già prostrato dalla malattia, un impiastro medicamentoso e una pozione che ne avevano accelerato la morte. In questa ottica, il riferimento di Bristol ai tentativi posti in atto dallo stesso favorito per impedire all'ambasciatore inglese di conferire con Giacomo I su importanti questioni legate alla condotta di Buckingham durante il suo soggiorno spagnolo getta una luce inquietante sugli ultimi mesi di vita dello Stuart. Se le imputazioni dei Comuni dovessero essere provate, infatti, la stessa accusa di Bristol potrebbe fornire la chiave di lettura delle azioni delittuose del duca. Durante l'ultima parte del Parlamento del 1626, quindi, l'attività della Camera Alta è tesa alla contemporanea risoluzione di tre casi "eccellenti": i *Lords*, chiamati ad esaminare l'apparato probatorio pertinente al procedimento giudiziario a carico di Lord Bristol, sono al contempo impegnati sia nell'avvio della procedura di *impeachment* del duca di Buckingham sia nel tentativo di porre un termine all'ingiusta detenzione del conte di Arundel. Nella giornata del 19 maggio, John Digby, coadiuvato dal proprio consiglio parlamentare⁴²⁶, presentava una puntuale requisitoria, finalizzata a rispondere a ciascuna delle accuse contestategli. In questa ottica, la risposta di Bristol si avvaleva di una precisa ricostruzione degli accadimenti diplomatici che a partire

⁴²⁶ Sulla possibilità che Lord Bristol, pur imputato di alto tradimento, potesse beneficiare del consiglio legale fornito dal Parlamento, si vedano: *idem*, pp. 485-486 e p. 494. Nella giornata del 15 maggio, in accordo con le leggi fondamentali del regno e in considerazione di un ordine parlamentare risalente al 1624, la Camera Alta decide di concedere il consiglio legale a Lord Bristol. Due giorni dopo, sempre in seno alla Camera dei *Lords*, viene data lettura della risposta di Carlo I in relazione a tale concessione. Per il sovrano inglese, la facoltà di avvalersi del consiglio parlamentare non è sancita né dalle leggi fondamentali del regno né dall'ordine citato dai *Lords*, che prevede l'assegnazione di tale tutela giuridica solo nei casi in cui l'accusa è relativa a crimini non capitali. L'assegnazione del consiglio legale nei casi di accuse capitali, infatti, rientra nell'ambito esclusivo della prerogativa regia ed è il frutto di una decisione del tutto discrezionale e contingente del monarca. In questa ottica, Carlo I "[...] is content and does hereby give full license that, in this particular case, the Earl of Bristol may have counsel both to advise him and to speak and plead for him".

dall'estate del 1621 coinvolgevano l'Inghilterra nel tentativo di reintegrare Federico V del Palatinato nella dignità elettorale e nei possedimenti ereditari. Sottolineando più volte la sua personale e costante dedizione alla causa della monarchia inglese⁴²⁷, Lord Bristol si premurava di ricostruire i passaggi salienti della sua ambasciata presso la corte di Madrid, dimostrando come egli non avesse in alcun modo contribuito a ritardare le trattative per il matrimonio del principe Carlo e dell'Infanta Maria⁴²⁸, ma come, all'opposto, si fosse impegnato per una rapida sottoscrizione degli articoli religiosi e temporali, che costituivano la necessaria premessa di quella stessa unione⁴²⁹. Secondo l'ambasciatore inglese, i ritardi nelle trattative furono in larga parte imputabili al soggiorno spagnolo del principe ereditario Carlo e del duca di Buckingham: il loro arrivo, infatti, indusse gli spagnoli, convinti che il viaggio preludesse ad una conversione al cattolicesimo dell'erede al trono inglese, a modificare le condizioni religiose

⁴²⁷ Si veda a questo proposito: *idem*, pp. 514-515, p. 520 e pp. 523-528. Da un punto di vista puramente retorico, la requisitoria del conte di Bristol è tesa a sottolineare il carattere pubblico e del tutto disinteressato del proprio servizio in qualità di ambasciatore e di consigliere della monarchia inglese. Più volte, infatti, egli sottolinea di aver ritenuto legittimo offrire il proprio consiglio al monarca in riferimento al progetto matrimoniale anglo-spagnolo, e pur non condividendo l'ipotesi di una unione tra principi di religione diversa, di essersi sempre attenuto con estrema precisione alle istruzioni di Giacomo I. Nella lettera indirizzata da Bristol allo Stuart, e allegata dal conte come prova a suo discarico, l'ambasciatore caldeggia per il principe Carlo un matrimonio con una fanciulla di chiara fede protestante, che, pur non avendo i requisiti dinastici ed economici di una unione con la Spagna, avrebbe incontrato il favore della nazione inglese e degli alleati politici della monarchia. Secondo Bristol, che giustifica la propria posizione facendo riferimento ad un'idea largamente condivisa in Europa a partire dalla sancizione della Pace di Augusta (1555), le differenze religiose tra regnanti comportano conseguenze negative per il mantenimento dell'ordine sociale all'interno di una monarchia. Al tempo stesso, egli, in qualità di fedele servitore di Giacomo, è pronto ad adoperarsi per la piena riuscita delle negoziazioni matrimoniali con la Spagna.

⁴²⁸ Si veda a questo proposito: *idem*, p. 514 e p. 517. Dalla attenta lettura della difesa di Bristol emerge, a mio avviso, quale sia, per l'ambasciatore, il fattore che determina la grandezza politica di una nazione e al tempo stesso la qualità peculiare dell'attività diplomatica. Per Digby, in implicita polemica con le dichiarazioni e le azioni politiche di Buckingham, la forza della Spagna risiede nell'attento e meticoloso *iter* consultivo che precede qualunque decisione di una certa rilevanza e nella capacità, una volta individuati, di perseguire i propri obiettivi politici e militari. Dall'altro lato, egli sottolinea come un accordo diplomatico soddisfacente sia il frutto di una adeguata e meditata concertazione, che rispetti usi e costumi della controparte. In questa ottica, Bristol afferma che: “[...], speaking of the solidness of the Spanish proceedings, of their serious and deliberate debating of business before they resolved on them, and of their constant pursuing of them when they were once resolved, wishing that England and other nations would herein imitate them; for that he supposed the right way to impeach the Spanish greatness was to grow as wise as they and to beat them at their own weapons”.

⁴²⁹ *Idem*, pp. 510-511.

dell'accordo⁴³⁰. Dal punto di vista religioso, infine, l'ambasciatore inglese non solo affermava, con convinzione, il proprio credo protestante, ma rigettava completamente sia le accuse di aver tentato di indurre Giacomo I ad annullare gli statuti contro i cattolici inglesi, sia di aver caldeggiato la conversione di Carlo⁴³¹. Pochi giorni dopo la deposizione di Bristol, il 3 giugno, la Camera Alta, dopo aver più volte inutilmente chiesto la scarcerazione del conte di Arundel⁴³², decideva di sospendere i lavori dell'assemblea, con l'unica eccezione delle questioni inerenti i privilegi costituiti dei *Lords*. Tale decisione costringeva Carlo a riammettere ufficialmente il pari della monarchia in seno all'assemblea. L'8 giugno rappresenta una giornata decisiva sia per la risoluzione del caso Arundel sia per l'*impeachment* di Buckingham: il rientro ufficiale di Thomas Howard, quattordicesimo conte di Arundel, in seno alla Camera coincideva con la lettura della difesa di Buckingham. L'attenta analisi della testimonianza del favorito permette di rilevare due elementi di grande interesse. Da un lato, infatti, la difesa di Buckingham è tesa a sottolineare come la maggior parte delle accuse contestategli siano il frutto di precise scelte di Giacomo I. In nome del tradizionale dettame politico e legislativo, per cui i sovrani "[...] cannot command ill or unlawful things"⁴³³, principio che sancisce il carattere intangibile della sovranità, la scelta del duca di far ricadere la maggior parte delle imputazioni a suo carico nell'ambito della prerogativa discrezionale del monarca equivaleva ad inficiare di fatto lo stesso valore di quelle accuse. Dall'altro lato, le parole di Buckingham permettono di individuare alcuni significativi indizi, che, a mio avviso, spiegano, in parte, il valore istituzionale del suo ruolo. Nel quadro di una situazione di diffusa patrimonializzazione e conseguente venalità delle cariche della Corona⁴³⁴, il favorito rammentava al proprio uditorio come egli accettò di

⁴³⁰ Cfr., *idem*, p. 518.

⁴³¹ *Idem*, pp. 518-521.

⁴³² *Idem*, pp. 390-391, p. 535 e p. 553.

⁴³³ *Idem*, p. 410. La citazione è direttamente ripresa dal preambolo esplicativo di Sir Dudley Digges e testimonia come tale dettame fosse largamente condiviso nell'Inghilterra dell'epoca, costituendo uno dei principi fondanti la stessa *common law* e l'intera struttura costituzionale inglese.

⁴³⁴ Sulla diffusa patrimonializzazione e venalità delle cariche, si vedano le risposte di Buckingham in relazione ai primi due capi di imputazione: *idem*, pp. 567-570. Si veda inoltre, come approfondimento, la sezione dedicata da Samuel Gardiner alla compravendita della carica di *Lord*

acquisire la carica di *Lord Admiral* solo in virtù delle considerazioni avanzate da Sir Robert Mansell, Tesoriere della Marina e dal 1618 Ammiraglio in seconda. Nell'ambito delle crescenti esigenze di riforma e di riorganizzazione della *Navy* inglese, il favore nonché la vicinanza personale tra Buckingham e il sovrano avrebbero permesso, secondo Mansell, una più rapida soluzione dei problemi e delle esigenze economiche della Marina, che per l'ufficiale costituivano la principale causa di decadenza della Marina inglese⁴³⁵. In riferimento al terzo capo di imputazione, quello relativo alla compravendita dell'ufficio di *Lord Warden of Cinque Ports*, Buckingham si premurava di sottolineare come la decisione di sommare le due principali cariche concernenti la difesa dei *Narrow Seas* dipese in primo luogo da considerazioni tese a migliorare l'efficienza di entrambe, ponendo fine alle tradizionali controversie giurisdizionali, che determinavano uno stato di abulia decisionale⁴³⁶. Appare, quindi, evidente come il favorito in virtù del rapporto non mediato che lo lega al sovrano fosse il fulcro di un'intensa attività di riorganizzazione e ammodernamento dei principali settori amministrativi della monarchia.

A mio avviso, la testimonianza del duca si configura come una vera e propria auto-rappresentazione. Di fronte all'uditorio parlamentare, Buckingham presentava sé stesso in qualità di fedele servitore dello stato e del monarca⁴³⁷, avvalendosi, nelle questioni più spinose, delle teorie degli *arcana imperii*. Nel caso della *St. Peter* come in quello della presunta estorsione ai danni dell'*East*

Warden of Cinque Ports in: GARDINER SAMUEL, (edited by), *Documents illustrating the impeachment of the Duke of Buckingham*, London, Camden Society, 1889, pp. 1-2. Dalla testimonianza di Buckingham emerge in primo luogo come Giacomo abbia deciso di ricompensare Charles Howard, conte di Nottingham nonché precedente titolare della carica di *Lord Admiral*, con una pensione annua di 1,000 sterline. Dall'altro lato, Lord Zouche, decidendo di separarsi volontariamente dalla carica di *Lord Warden*, ha ottenuto dal monarca la somma di 5,000 sterline. Entrambi gli episodi testimoniano come la crescente patrimonializzazione delle cariche sia in parte il frutto degli stessi criteri che tradizionalmente presiedono alla gestione della *bounty* regia: il dovere di ricompensare il fedele servitore per il lungo servizio prestato si trasforma nella necessità di garantire una adeguata buonuscita, che lo ricompensi della perdita della carica stessa.

⁴³⁵ *Idem*, p.568. Così Buckingham ricorda le parole di Mansell: “[...] and that in the meantime none was so fit as himself, having the opportunity of his Majesty’s favor and nearness to his person, to procure a constant assignment and payment of monies for the navy, the want whereof was the greatest cause of the former defects”.

⁴³⁶ *Idem*, pp. 569-570 e GARDINER SAMUEL, (edited by), *Documents, op.cit.*, pp. 3-8.

⁴³⁷ *Idem*, p. 565. L'affermazione con la quale si apre la dichiarazione di Buckingham è di per sé estremamente significativa: “For the State itself, I have little to say; [...] I was born and bred in it. I owe my life. I have been raised to honor and fortunes in it (I freely confess) beyond my merit”.

India Company così come nella vendita di uffici della Corona⁴³⁸, Buckingham rivendicava la completa autonomia decisionale di Giacomo I, mentre nel rispondere alle accuse relative al prestito della *Vanguard* e delle navi mercantili inglese al sovrano francese, imputazioni che per le indubbie connotazioni politiche e religiose potevano aggravare l'intero quadro accusatorio nei suoi confronti, il duca utilizzava la teoria degli *arcana imperii*, rinviando ulteriori spiegazioni alla diretta testimonianza di Carlo I⁴³⁹.

La lettura ufficiale della difesa di Buckingham precedeva di pochi giorni il dissolvimento del Parlamento, che lasciava molti interrogativi irrisolti. L'analisi del materiale documentale inerente l'attività parlamentare della Camera Alta durante la convocazione del 1626 permette di addivenire ad alcune considerazioni conclusive. La natura tradizionalmente conciliante della Camera dei *Lords* nei confronti della Corona⁴⁴⁰ e l'attenzione dimostrata nella tutela dei propri diritti costitutivi determinano, a mio avviso, la riluttanza della Camera Alta nel portare a compimento sia il procedimento giudiziario a carico di Bristol sia l'*impeachment* di Buckingham, entrambi potenzialmente forieri di elementi capaci di sovvertire gli equilibri politici e istituzionali della monarchia. Secondo lo studioso Conrad Russell, che pure sostiene la teoria per cui l'*impeachment* del favorito sia il frutto della convergenza degli interessi corporativi della Camera Alta e delle esigenze economiche rappresentate dalla Camera dei Comuni, i *Lords* non nutrono una reale intenzione di addivenire ad una sentenza di condanna definitiva del duca. Secondo lo storico, la centralità di tematiche quali il monopolio del consiglio e della gestione della *bounty* regia nel testo ufficiale di accusa del favorito, può di per sé spiegare l'atteggiamento dei *Lords*: in questa ottica, uomini come il conte di Pembroke, il Visconte Saye and Sele o lo stesso conte di Arundel⁴⁴¹

⁴³⁸ *Idem*, pp. 571-577.

⁴³⁹ *Ibidem*.

⁴⁴⁰ Tale natura è in parte motivata da considerazioni di natura puramente istituzionale: nella Camera Alta confluiscono infatti tutti i membri del *Privy Council*, il principale organo consultivo della Corona inglese.

⁴⁴¹ Si vedano a questo proposito: RUSSEL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, p. 311, nota 3 e COPE ESTHER, *Groups in the House of Lords, May 1626*, in "Parliamentary History", Sutton, Edinburgh University Press, Blackwell Publishers, 1993, vol. 12, n. 2, pp. 164-170. Secondo Russell, tali personalità sono direttamente coinvolte nell'opposizione al favorito. La studiosa Cope, in aperta polemica con le conclusioni di Russell in merito, sostiene che la lista stilata da William Laud nel

consideravano l'*impeachment* uno mezzo per ampliare la sfera dei consiglieri del sovrano e per circoscrivere il potere del favorito, ma non uno strumento della sua destituzione. In contraddizione con quanto sostenuto da Conrad Russell, lo storico Jess Stoddart Flemion è propenso a credere che vi fosse da parte della Camera Alta una reale volontà politica di perseguire le accuse contro Buckingham: secondo lo studioso, lo scioglimento anticipato del Parlamento, che poneva fine a qualsiasi tentativo di *impeachment* del favorito, era a sua volta il frutto del mancato coordinamento procedurale tra i due bracci dell'assemblea rappresentativa⁴⁴².

Dall'altro lato, l'analisi dell'andamento temporale dei lavori della Camera Alta suggerisce la possibilità di un vero e proprio "accordo dietro le quinte". E', infatti, particolarmente significativo che, dopo il volontario aggiornamento della Camera Alta nei giorni tra il 3 e il 7 giugno, il re decida di riammettere il conte di Arundel in seno all'assemblea dei *Lords*. E' altamente probabile che tale decisione potesse costituire il "prezzo" del silenzio della Camera Alta nell'*affaire* Buckingham.

3. *Epilogo: 1627-1628.*

Gli anni finali della vita e della carriera politica del duca di Buckingham sono contraddistinti dal crescente coinvolgimento militare dell'Inghilterra nel quadro degli accadimenti europei e dai riflessi che tale coinvolgimento causa nell'ambito della politica interna inglese.

Nel 1627 la rottura della tregua tra la Francia di Luigi XIII e la comunità ugonotta di La Rochelle determinava l'apertura di un nuovo fronte di guerra per l'Inghilterra: quello francese, che vedrà il personale coinvolgimento dello stesso duca di Buckingham, impegnato a dirigere in qualità di primo comandante, la

mese di maggio in riferimento ai membri della Camera Alta possa in primo luogo avere un significato politico che trascende la semplice ricognizione dei sostenitori di Bristol, da un lato e di Buckingham, dall'altro. Per la Cope, il secondo gruppo di pari temporali e spirituali che compare nel documento, in cui emergono anche i nomi di Pembroke e Arundel, è un gruppo eterogeneo, costituito da coloro che non essendo in possesso di stretti legami né con Bristol né con Buckingham, sarebbero in grado di attuare una negoziazione politica.

⁴⁴² FLEMION STODDART JESS, *The Struggle for the Petition of Right in the House of Lords: The Study of an Opposition Party Victory*, in "The Journal of Modern History", Chicago, Chicago University Press, 1973, vol. 45, n. 2, p. 195, nota 7.

spedizione navale finalizzata all'occupazione dell' Ile de Rè, una piccola isola situata di fronte alla stessa La Rochelle, la cui conquista avrebbe permesso alle forze navali inglesi di spezzare l'assedio francese posto alla cittadina ugonotta⁴⁴³. Contemporaneamente, i preparativi militari posti in essere dalla Corona inglese per rafforzare il proprio impegno sia nei confronti della Spagna sia in relazione al nuovo fronte di guerra francese determinavano una situazione di crescente conflittualità civile. Da un lato, l'inadeguatezza dei sussidi straordinari votati dal Parlamento del 1626⁴⁴⁴ costringeva la monarchia ad avvallare misure impopolari di finanziamento; dall'altro lato, l'acquartieramento forzoso delle truppe presso abitazioni civili e l'estensione della legge marziale alla popolazione di quelle stesse contee destinate ad ospitare l'esercito inglese, contribuivano a creare un clima di incertezza e di aperta ostilità nei confronti della politica regia⁴⁴⁵. Tali misure, infatti, erano percepite, in maniera quasi unanime, come illegittime violazioni dei diritti costitutivi propri di ciascun suddito inglese, negando sia il diritto alla proprietà privata sia il principio della consensualità parlamentare a qualunque forma di tassazione, che esuli le entrate ordinarie della monarchia. In questo quadro, la trattazione giudiziaria del *Five Knights' Case* costituiva un ulteriore indizio del presente stato di decadenza delle tradizionali libertà inglesi. Il caso, direttamente correlato alla crescente ostilità nei confronti del *forced loan*, del "prestito forzoso", è considerato dagli storici particolarmente significativo, per il tentativo posto in essere dal *Privy Council* e da alcuni dei principali ufficiali

⁴⁴³ Per un resoconto esaustivo della fallimentare spedizione navale inglese presso l'Ile de Rè, si veda: LOCKYER ROGER, *The Life*, *op.cit.*, pp. 371-403.

⁴⁴⁴ Si veda a questo proposito: BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceedings*, *op. cit.*, pp. 223-224.

Il Parlamento del 1626 si chiude dopo aver avvallato la votazione di tre sussidi e tre *fifteenth*, somma considerata da molti dei membri della stessa Camera Alta del tutto insufficiente a sostenere i preparativi militari dell'Inghilterra.

⁴⁴⁵ Sulla reazione di aperta ostilità della popolazione inglese ai provvedimenti di acquartieramento forzoso e di estensione della legge marziale ai civili, si veda, per esempio: *C.S.P.D*, 1627-1628, *op. cit.*, p. 551, n. 69, (vol. XCII), lettera di Sir William Fleetwood al Consiglio del sovrano e p. 568, n. 57, (vol. XCIII), lettera di Sir William Sandys al Segretario di Stato Edward Conway. Nella prima lettera, lo scrivente, *justice of peace* della cittadina di Chesham, descrive i disordini causati dall'ostilità della popolazione della sua contea nei confronti dell'acquartieramento forzoso di truppe. Egli stesso si premura di sottolineare come non consideri legale tale imposizione, che viola il diritto proprietario di ciascun suddito inglese. Nella seconda missiva Sandys chiede al Segretario di intercedere presso il *Privy Council* perché sollevi la cittadina di Cirencester, già gravata dalla presenza di "1,200 poor people", dai trecento soldati destinati ad essere acquartierati nei suoi pressi.

giudiziari della Corona di ampliare e generalizzare il potere regio di arrestare i sudditi del regno senza che fosse resa pubblica la causa della loro detenzione, prerogativa che l'antica costituzione inglese riconosceva alla Corona, solo in casi del tutto eccezionali, quali quelli in cui esisteva una diretta e tangibile minaccia alla sicurezza nazionale.

Durante la trattazione giudiziaria del caso, infatti, il *Privy Council* si rifiutava di allegare la causa dell'incarcerazione dei cinque gentiluomini, che si erano rifiutati di pagare il prestito forzoso, impedendo, che i loro colleghi difensivi potessero procedere, laddove vi fossero gli estremi, alla richiesta di libertà su cauzione e alla preparazione dell'impianto difensivo. In secondo luogo, la controversia legale risultava particolarmente significativa in relazione ai tentativi posti in essere dalla Corona inglese per sovvertire il tradizionale assetto istituzionale inglese. Una volta che il *King's Bench*, il tribunale incaricato di pronunciarsi, aveva emesso il proprio parere nella forma di un *rule of court*, ovvero di una decisione che non equivaleva ad una sentenza definitiva e che quindi non poteva essere considerata un precedente giuridico vincolante, l'*Attorney General* della Corona, Robert Heath, cercava, infatti, di indurre i *Clerks* della corte, coloro che si occupavano della registrazione ufficiale degli atti del *King's Bench*, a registrare anche la decisione del *Five Knights' Case*, trasformandola, in questo modo, in una sentenza vera e propria, capace di sancire in forma di principio generale la facoltà del sovrano di imprigionare i propri sudditi senza rendere nota la causa della detenzione⁴⁴⁶. In questo quadro di crescente conflittualità civile, le esigenze finanziarie della Corona, costringevano Carlo I a convocare un nuovo Parlamento. La necessità di impedire il verificarsi di una nuova procedura di *impeachment* a carico del favorito e il coinvolgimento dello stesso Buckingham nei grandiosi preparativi per la creazione di una imponente flotta navale, costituivano le ragioni degli sforzi attuati dallo stesso duca sia per ottenere l'appoggio dei più influenti

⁴⁴⁶ Sulla disamina del *Five Knights' Case* e in particolare sui riflessi parlamentari delle posizioni teoriche espresse dall'accusa e dalla difesa durante la controversia, si veda: CHRISTIANSON PAUL, *John Selden, the Five Knights' and Discretionary Imprisonment in Early Stuart England*, in "Criminal Justice History", New York, Greenwood Press, 1985, vol. 6, pp. 65-87.

membri della grande nobiltà inglese⁴⁴⁷, sia per creare una solida base di consenso all'interno dei Comuni. L'utilizzo combinato dei diritti elettorali connessi alla carica di *Lord Warden*⁴⁴⁸ e delle proprie clientele in molte contee locali, permetteva al favorito di far eleggere in seno ai Comuni una trentina di sostenitori⁴⁴⁹. Tali manovre unitamente alla percezione, condivisa dalla maggior parte dei membri dell'assemblea parlamentare, che la politica finanziaria e la gestione dei preparativi militari costituissero una chiara e diretta violazione delle libertà tradizionali dei sudditi inglesi possono di per sé spiegare il perché, durante il Parlamento del 1628, non si verificò un nuovo *impeachment* ai danni del favorito. La gravità della situazione nazionale costringeva l'intera assemblea, dopo una serie di intensi dibattiti, a presentare al sovrano la nota *Petition of Right*, con la quale veniva sancita la totale estraneità dall'orizzonte teorico e legislativo della *common law* dei procedimenti posti in essere dalla Corona, in materia di accuartieramento coatto delle truppe, di estensione della legge marziale alla popolazione civile, di esazione di tasse extra-parlamentari e di detenzione illegale⁴⁵⁰. A distanza di appena due mesi dall'aggiornamento definitivo di

⁴⁴⁷A questo proposito, si vedano: RUSSEL CONRAD, *Parliaments*, *op. cit.*, p. 326 e MAYES CHARLES, *The sale*, *op. cit.*, pp. 32-34. Il conte di Pembroke ottiene la carica di *Lord Steward*, mentre il di lui fratello, il conte di Montgomery, diventa *Lord Chamberlain*. Dall'altro lato, il conte di Arundel, grazie alla stessa intermediazione di Buckingham, riesce ad appianare le proprie divergenze con Carlo I e a rientrare nel favore regio. L'articolo di Mayes presenta un resoconto delle creazioni di nobili avvenute a partire dalla primavera del 1628. L'autore sottolinea come la creazione di diciannove pari, avvenuta tra il marzo e il luglio del 1628, è motivata da considerazioni di natura prettamente politica. Nelle parole di Mayes, tali elevazioni sono decise: “[...] for the purpose of strengthening the court party in the house of lords during the heated debate on the Petition of Right”.

⁴⁴⁸Sulle capacità elettorali di Buckingham in qualità di *Lord Warden of Cinque Ports*, in relazione al Parlamento del 1628, si veda: GRUENFELDER JOHN, *The Lords Wardens*, *op. cit.*, pp. 20-23.

⁴⁴⁹Sulla clientela di Buckingham in seno all'assemblea dei Comuni del 1628, si veda: CHRISTIANSON PAUL, *Politics, Patronage, and Conceptions of Governance in Early Stuart England: The Duke of Buckingham and His Supporters in the Parliament of 1628*, in “Huntington Library Quarterly: a journal for the history and interpretation of English and American civilization”, Los Angeles, University of California Press, 1998, vol. 60, n. 3, pp. 289-302. L'articolo di Christianson oltre a enumerare tutte le personalità facenti parte del partito del favorito, sottolinea chiaramente come, a differenza della clientele del conte di Hertford, noto oppositore del duca, nonchè patrono di John Selden, uno dei principali fautori della *Petition of Right*, gli interventi degli uomini di Buckingham in seno ai Comuni manchinano di efficacia anche a causa della loro scarsa preparazione teorico-politica.

⁴⁵⁰Sulla *Petition of Right*, si vedano gli articoli di: FLEMION STODDART JESS, *The Struggle*, *op. cit.*, pp. 193-210 e REEVE JOHN, *The Legal Status of the Petition of Right*, in “The Historical Journal”, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, vol. 29, n. 2, pp. 257-277. Lo studioso Flemion sottolinea

entrambe le Camere, si compiva l'ultimo tragico atto della vita di Buckingham. Il 23 agosto 1628, mentre il duca era in visita a Plymouth al solo scopo di coordinare i preparativi della flotta navale all'ancora nel porto, veniva pugnalato a morte da John Felton, un ufficiale della Marina, che secondo le testimonianze avrebbe progettato l'assassinio per vendicarsi di una mancata promozione e dei continui ritardi nei pagamenti dello stipendio di ufficiale della Marina.

Appendice

*La figura del favorito negli “Essayes”
e nelle “Lettere di Consiglio” di Francis Bacon:
riflessi letterari dell’ “impeachment” del Lord Chancellor.*

Nel 1616 il filosofo Francesco Bacone (1561-1626), che all’epoca ricopriva la carica di *Attorney General*, ovvero di procuratore generale della monarchia inglese, compone, con tutta probabilità sulla scorta di una diretta e personale sollecitazione dello stesso destinatario⁴⁵¹, due differenti versioni di una vera e propria lettera di consiglio politico indirizzata a George Villiers, astro nascente della corte giacobita⁴⁵². La datazione del 1616, che segue le indicazioni fornite da James Spedding, curatore sia dell’intera produzione di Bacone, assieme a Robert Leslie Ellis e a Douglas Denon Heath⁴⁵³, sia, in completa autonomia, della raccolta della corrispondenza complessiva di Bacone, risulta, ad una prima valutazione, storicamente plausibile. È altrettanto vero che un’analisi comparativa delle due versioni pone in luce alcune sostanziali differenze, che in parte, come vedremo, sono inerenti all’interpretazione della figura del favorito e in parte sono relative a concetti quali la stessa definizione di *common law* o l’interazione costituzionale delle libertà dei sudditi inglesi e delle prerogative della Corona⁴⁵⁴.

⁴⁵¹ BACON FRANCIS, *The Works of Francis Bacon, The Letters and Life of Francis Bacon, including all his occasional works*, edited by JAMES SPEDDING, London, Longman e Co., 1872, vol. XIII (VI), p. 13 e p. 27.

⁴⁵² BACON FRANCIS, *The Works, op. cit.*, p. 13 e p. 27. Sia nella prima sia nella seconda versione, Bacone identifica George Villiers come il favorito di Giacomo, sottolineando la preminenza della sua posizione.

⁴⁵³ BACON FRANCIS, *The works of Francis Bacon*, collected and edited by JAMES SPEDDING, ROBERT LESLIE ELLIS and DOUGLAS DENON HEATH, London, Longman, 1857-1859, 7 vol..

⁴⁵⁴ Si veda: BACON FRANCIS, *The works, op. cit.*, pp. 18-19, p. 33 e p. 39. L’analisi comparativa delle due lettere pone in luce sostanziali differenze soprattutto nell’ambito della concezione della *common law*. Nella prima versione, Bacone si premura di sottolineare la centralità della *common law*, quale fattore di garanzia dei diritti certi ed imprescrittibili dei sudditi inglesi. Secondo una formula linguistica ben nota, infatti, Bacone definisce la *common law* come una vera e propria “Inheritance” o ancora un “Birth-right”, un diritto che i sudditi inglesi acquisivano al momento della nascita, e che sanciva regole certe, conosciute, non arbitrarie ed immutabili. La *common law*, nella prima versione della lettera di consiglio, avrebbe inoltre un ruolo costituzionale fondamentale stabilendo un equilibrio ed un’integrazione perfetti tra le prerogative del sovrano e le

Da un lato, infatti, molti elementi convergono nell'avvalorare la tesi dello Spedding: in primo luogo, perchè i contatti epistolari tra Bacone e Villiers ebbero inizio proprio nei primi mesi del 1616⁴⁵⁵, e in secondo luogo perché, nonostante la carriera cortigiana del futuro duca di Buckingham fosse iniziata nell'agosto del 1614 è solo a partire dal 1616 che George Villiers può essere unanimemente considerato il nuovo favorito di Giacomo I.

Dall'altro lato, le divergenze tra l'una e l'altra versione possono essere imputabili ad una sfasatura temporale tra la redazione della prima e della seconda stesura, ipotesi che contraddirebbe l'interpretazione dello Spedding, e che è avvalorata dall'inserimento, nella parte finale della seconda lettera di consiglio, di un'espressione in chiara contraddizione con quanto emerge dallo studio delle fonti coeve in relazione agli equilibri della corte giacobita del 1616.

La seconda stesura della lettera di consiglio politico di Bacone si chiude, infatti, con un esplicito monito al favorito, che “do not (you) so adore the sun rising, that (you) forget the father that raised you to this height [...]”⁴⁵⁶, in cui è evidente che il “sole nascente” sia il principe Carlo. Come abbiamo sottolineato in precedenza, in relazione alla carriera politica dei fratelli di George Villiers, a questa data, però, il rapporto tra il favorito e il principe ereditario non era amichevole e lo stesso Carlo aveva dimostrato in più di una occasione la propria aperta ostilità nei confronti del *privado* del padre. La valutazione complessiva degli elementi emersi, sia dall'analisi testuale sia dalla ricognizione storica, induce a ipotizzare che vi sia effettivamente una sfasatura temporale tra i due testi. E' plausibile infatti che la prima stesura della lettera, così come la sua ideazione, risalga al 1616, anno in cui lo stesso Bacone aveva iniziato ad orchestrare un'abile campagna di autopromozione, esercitando indubbe pressioni sullo stesso Villiers

libertà dei sudditi inglesi. Nella seconda versione il ruolo della diritto inglese viene ridimensionato: Bacone non solo non fa cenno alcuno al tema dell'ereditarietà dei diritti sanciti dalla *common law*, che pure rimane elemento centrale nella definizione degli ambiti competenti al sovrano e ai sudditi, ma contemporaneamente afferma il ruolo suppletivo del diritto romano in qualità di strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Al tempo stesso ritorna sul tema del bilanciamento tra i poteri della costituzione inglese quando descrive minuziosamente composizione, funzioni e ruolo costituzionale del Parlamento inglese, asserendo la necessità che le prerogative di tale assemblea non vengano ampliate poiché ciò coinciderebbe con un ingiusto ridimensionamento degli attributi tradizionalmente riconosciuti al sovrano.

⁴⁵⁵ Si veda: *DNB*, vol. 3, p. 136.

⁴⁵⁶ BACON FRANCIS, *The Works*, *op. cit.*, pp. 55-56.

al fine di ottenere una posizione consona alla sua preparazione e al crescente prestigio accordatogli dallo stesso Giacomo I. Dall'altro lato, è possibile ipotizzare che la seconda versione della lettera di consiglio risalga agli anni immediatamente successivi il soggiorno spagnolo, periodo durante il quale il rapporto tra il principe Carlo e il favorito era divenuto amicale, mentre più fonti sottolineavano la crescente distanza che caratterizzava il legame tra Giacomo e Buckingham. In tale ottica, troverebbero una spiegazione anche le profonde differenze di contenuto istituzionale, esistenti tra la prima e la seconda stesura. Mentre, infatti, la lettera del 1616 costituisce, per Bacone, un mezzo per promuovere la propria carriera, la successiva redazione, in cui emergono consonanze con le posizioni espresse da Giacomo I⁴⁵⁷, rappresenta un tentativo di appellarsi alla grazia del sovrano per vanificare gli effetti negativi dell'*impeachment*, a cui Bacone venne sottoposto durante la convocazione parlamentare del 1621 e per rientrare a far parte della vita pubblica inglese.

Indipendentemente dalle ipotesi relative alle problematiche inerenti la datazione delle due diverse stesure, le lettere di Bacone forniscono, da una prospettiva privilegiata di osservazione, interessanti spunti di riflessione per chi volesse indagare i meccanismi istituzionali che contraddistinsero l'emergere della figura del favorito seicentesco. Nonostante l'ignoranza che il filosofo sembra orgogliosamente ostentare in relazione all'universo cortigiano e alle sue dinamiche⁴⁵⁸, Bacone era per molti aspetti l'uomo più adatto per comporre queste lettere. Lo era in particolar modo per la lunga esperienza dei negozi politici, acquisita con l'apprendistato legale presso il *Grey's Inn*, uno dei quattro *Inns of Court* e con la partecipazione alle numerose sedute parlamentari, che avevano contraddistinto, con frequenza, la parte finale del regno della regina Tudor, ma lo

⁴⁵⁷ BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, p. 33 e pp. 38-39. In piena consonanza con le posizioni dello Stuart, Bacone, nella seconda versione della lettera di consiglio, non solo riconosce il valore integrativo e suppletivo della *civil law*, sottolineando l'importanza del momento esecutivo, che costituirebbe la stessa "life of the laws" e auspicando la fine dei conflitti giurisdizionali tra le varie corti della monarchia, ma riconduce il ruolo parlamentare ad una funzione consultiva, privando al contempo l'assemblea di qualunque autonomia giurisdizionale e legislativa.

⁴⁵⁸ Si veda: BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, p. 13, p. 18, p. 27 e p. 33. Sia nella prima sia nella seconda versione della lettera di consiglio a George Villiers, Bacone si premura di sottolineare la sua totale estraneità al mondo della corte, sottolineando all'opposto come egli fosse un giurista ed un esperto di legge.

era ancor di più per l'altrettanto lunga familiarità con alcuni dei principali favoriti del periodo elisabettiano, in particolar modo con Sir Robert Devereux, conte di Essex, a cui a partire dagli anni novanta del XVI secolo fu legato da un rapporto sia amicale sia clientelare⁴⁵⁹. Le lettere di consiglio politico indirizzate a George Villiers infatti si inseriscono nell'ambito di una vera e propria tradizione letterario-epistolare che Bacone aveva già coltivato negli anni finali del regno di Elisabetta I. Tra il 1595 e il 1596, infatti, il filosofo aveva indirizzato alcune lettere di consiglio politico sia al conte di Rutland sia allo stesso Devereux, allo scopo, in, quest'ultimo caso, di fornire al nobile alcuni utili consigli per una carriera politica di successo⁴⁶⁰.

Le due versioni della lettera a George Villiers, edite a breve distanza l'una dall'altra, la prima nel 1661, la seconda nel 1663, quando ormai tutti i principali attori della vicenda erano da tempo deceduti, si contraddistinguono per indubbie consonanze nella parte introduttiva, laddove l'autore dispiega una breve teoria della figura del favorito, mentre differiscono sensibilmente nella parte centrale: molto più dettagliata quella della seconda versione rispetto alla precedente.

Nella sezione introduttiva di entrambe le lettere, Bacone sottolinea alcune relazioni antinomiche che caratterizzano la figura del favorito: sia in rapporto ai meccanismi della sua stessa origine sia relativamente alla sua funzione. Bacone contempla due motivazioni principali che possono spiegare l'ascesa di un favorito, motivazioni l'una appartenente ad un ambito di relazioni puramente privato, l'altra ad un ambito semi-pubblico. Da un lato, la figura del favorito sarebbe la naturale evoluzione di un rapporto affettivo-amicale, favorito sarebbe in definitiva l'intimo amico del sovrano, un rapporto, di cui però, a mio avviso, il filosofo esplicita la natura ambivalente attraverso l'uso del sostantivo "affection", parola che indica sia una relazione di natura amicale sia una vera e propria affezione o malattia. Dall'altro lato, la figura del favorito viene ricondotta da Bacone nell'alveo della teoria cinquecentesca del consiglio politico al sovrano, attraverso una più rigida corrispondenza tra elezione e merito. Se nella prima

⁴⁵⁹ *DNB, op. cit.*, p. 126.

⁴⁶⁰ A questo proposito si veda: WOTTON DAVID, *Francis Bacon: vuestro flexible amigo* in ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la direccion de), "El mundo", *op. cit.*, p. 277.

ipotesi, Bacone accoglie alcune suggestioni continentali sulla figura del favorito, suggestioni che soprattutto in Spagna durante la *privanza* del duca di Lerma, avevano trovato una loro felice ragione di essere, riconnettendo il ruolo del favorito alla teoria ciceroniana dell'amicizia e giustificandone l'esistenza proprio in virtù del coesistere nel sovrano di due persone, quella istituzionale e quella privata⁴⁶¹, nel secondo caso, Bacone si attiene a motivi che caratterizzano la più tradizionale teoria politica del consiglio, e che sembrano assimilare il favorito ad un ministro regio. È forse da tale incapacità di fornire una definizione univoca del favorito, frutto del carattere polisemico di questa stessa figura, che nascono alcune imprecisioni proprie in particolar modo della prima versione. Si confrontano, infatti, due piani difficilmente compenetrabili, l'uno teso a giustificare il carattere extra-istituzionale della figura del favorito facendo ricorso all'intimità di un rapporto amicale, l'altro invece teso a sottolineare la responsabilità di colui che consiglia il principe, fornendo al tempo stesso un servizio all'intera nazione.

Sempre nella parte introduttiva della prima versione, Bacone mette in luce una seconda antinomia che caratterizza la figura del favorito: la determinazione funzionale di tale ruolo si muove infatti tra due poli linguistici alternativi e opposti, “to mediate” e “to interpose”, che contemporaneamente caratterizzano il suo rapporto con il sovrano, riverberando le condizioni storico-istituzionali che costituirebbero la naturale premessa storica, che spiegherebbe l'ascesa del favorito. Bacone impiega infatti il primo verbo per sottolineare come il compito ideale e precipuo del favorito sia quello di portare all'attenzione del proprio sovrano le richieste di tutti quei sudditi, che non avendo familiarità con il re non possono parlare liberamente in sua presenza, consigliandolo senza adularlo e cercando di aumentare la saggezza del suo giudizio: “[...] and because he cannot intend all things, and ordinary cannot have access unto him, or if they had, durst not speak with that freedom, you are bound to supply it[...]”⁴⁶².

⁴⁶¹ A questo proposito, si veda il saggio di: ANTONIO FEROS, *Twin Souls: Monarchs and Favourites in Early Seventeenth-Century Spain*, in “Spain, Europe and the Atlantic world: essays in honor of John H. Elliott”, edited by RICHARD L. KAGAN and GEOFFREY PARKER, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 27-47.

⁴⁶² BACON FRANCIS, *The Works*, *op.cit.*, p. 15.

All'opposto, la valenza semantica del verbo "to interpose" viene impiegata da Bacone in riferimento all'ipotesi in cui il favorito possa essere utilizzato dal sovrano come una sorta di filtro di interposizione tra sé e il popolo o tra sé ed una fazione di corte, fungendo se necessario da vero e proprio capro espiatorio. E' quindi evidente come Bacone riconnetta storicamente la figura del *valido* alla progressiva lontananza che caratterizza il rapporto tra sovrano e sudditi nella monarchia inglese a cavallo tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo e alla necessità di una figura di intermediazione che permetta di superare tale divario, garantendo al tempo stesso l'intimità del monarca. Dall'altro lato, è altresì evidente che l'ipotesi dell'impiego del *privado* in qualità di capro espiatorio adombri la nascita di una prima opinione pubblica, capace di porre in discussione alcuni aspetti dell'esercizio della sovranità.

Nella parte introduttiva della seconda versione, Bacone precisa e chiarifica ulteriormente il proprio pensiero, mettendo in luce un'ulteriore tensione che caratterizza il ruolo del favorito: se infatti tale figura dipende esclusivamente dal favore accordatogli dal sovrano, quello stesso favore non equivale ad una automatica garanzia di longevità politica. In questo caso, lo stesso Villiers sembra consapevole di come il favorito, scelto sulla base di criteri puramente soggettivi e discrezionali, dovrà, per mantenere ed accrescere il proprio ruolo, saper dimostrare di esserne meritevole⁴⁶³. Nella seconda versione, Bacone non solo distingue con maggiore lucidità il piano della giustificazione ideologica e quello delle motivazioni politico-istituzionali che costituirebbero la ragione d'essere del favorito in termini di consiglio politico, ma anche e soprattutto di delega di alcuni attributi della sovranità, ma riconosce il carattere straordinario del ruolo ricoperto da Buckingham, contemporaneamente cortigiano, membro della *bed-chamber* del sovrano e favorito del momento⁴⁶⁴. Come è già stato posto in luce, le due lettere

⁴⁶³ BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, p. 27. Così Bacone commenta il desiderio dello stesso Villiers di dimostrarsi all'altezza del favore riconosciutogli dallo Stuart: "It hath pleased the King to cast an extraordinary eye of favour upon you, and you express yourself very desirous to win upon the judgment of your master, and not upon his affections only. I do very much commend your noble ambition herein; *for favour so bottomed is like to be lasting; whereas if it be built but upon sandy foundation of personal respects only, it cannot be long lived*" (il corsivo è mio).

⁴⁶⁴ BACON FRANCIS, *ibidem*. Rispetto alla prima stesura, nella seconda versione Bacone sembra possedere una maggiore consapevolezza della particolare preminenza riconosciuta a Villiers: "You

differiscono maggiormente nella seconda parte: nella prima versione Bacone “circoscrive” il ruolo del favorito al disbrigo delle richieste e delle petizioni dei postulanti, dedicandosi con alacrità ad individuare una serie di regole generali che possano facilitarne il compito. In questo senso, Bacone consiglia il futuro duca di Buckingham di avvalersi di un segretario personale, che rediga per iscritto brevi sintesi di ciascuna richiesta. Tali canovacci dovranno poi essere suddivisi in base all’ambito di pertinenza della richiesta⁴⁶⁵ ed esaminati con l’aiuto di esperti in grado di consigliare ed indirizzare le scelte del favorito. In questa prima versione, Bacone accenna indirettamente alla possibilità che Buckingham possa intervenire nella scelta di funzionari e ufficiali solo in relazione ad alcune cariche giudiziarie, mentre considera il possibile interessamento del favorito in relazione alla nomina dei membri della Real Casa una occupazione di poco conto⁴⁶⁶. La seconda versione contiene in primo luogo una serie di consigli molto più dettagliati in relazione al disbrigo delle petizioni: il favorito, coadiuvato anche in questo caso da un segretario, non solo dovrà dedicare un’ora della propria giornata per le udienze, discernendo con abilità i casi più problematici, che richiederanno il supporto di esperti e quelli di più facile risoluzione, che potranno essere esposti dai richiedenti a voce, ma dovrà anche suddividere le richieste a seconda dell’ambito di appartenenza e fissare una data per il responso definitivo⁴⁶⁷. L’analisi di Bacone procede quindi fornendo per ciascuno degli ambiti di interesse, - dalla religione all’amministrazione della giustizia, dal *Privy Council*

are not only a courtier, but a bed-chamber man, and so are in the eye and ear of your master; but you are also a Favourite, the Favorite of the time, and so are in his bosom also”.

⁴⁶⁵ Gli ambiti individuati da Bacone nella prima stesura sono essenzialmente nove e coincidono perfettamente con quelli della seconda versione: la religione, l’ambito legislativo, la politica interna, la diplomazia, la politica internazionale, le colonie, il commercio e la corte.

⁴⁶⁶ Cfr., BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, pp. 24-25. Bacone riconosce alla corte una valenza più propriamente privata: è consuetudine infatti che il re abbia maggiore potere discrezionale nella scelta di coloro che rivestiranno un ruolo all’interno della Real Casa, soggiacendo maggiormente a fattori affettivi piuttosto che a considerazioni inerenti il bene pubblico. Coloro che fanno parte della Real Casa sono infatti considerati una sorta di famiglia privata e personale al servizio del sovrano.

⁴⁶⁷ Cfr., BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, p. 29: “When suitors come unto you, set apart a certain hour in a day to give them audience. If the business be light and easy, it may by word only be delivered, and in a word be answered; but if it be either of weight or of difficulty, direct the suitor to commit it to writing (if it be not so already) and then direct him to attend for his answer at a set time to be appointed. [...] and after you have ranked them into several files, according to the subject matter, make choice of two or three friends, whose judgment and fidelities you believe you may trust in a business of that nature[...].”

alla diplomazia, dalla politica internazionale al commercio, dalle colonie alla corte -, consigli in merito alla scelta dei principali funzionari della monarchia. Nello scritto di Bacone, quindi, il favorito è investito a pieno titolo del potere di coadiuvare il sovrano nella selezione del personale della monarchia, proponendo le candidature e fungendo da vero e proprio segretario, laddove il sovrano si occuperà di dare il proprio assenso per la nomina ufficiale⁴⁶⁸, un compito, quest'ultimo, che, nella prima versione, risultava molto più marginale. In realtà l'intera seconda versione della lettera di Bacone è soffusa dalla consapevolezza che nonostante l'esistenza di un divario legittimo ed inequivocabile tra il sovrano e il favorito, quest'ultimo, grazie al rapporto di intimità, condivisione e amicizia che lo lega al re, sia in grado di influenzare le decisioni del monarca in termini di *patronage*. Nel delineare il rapporto intercorrente tra sovrano e favorito, Bacone coglie la natura ambivalente di questa relazione. Da un lato, infatti, il filosofo sottolinea l'assoluta preminenza del monarca, una preminenza di natura pedagogico-culturale: il favorito è in tutto e per tutto una creatura del monarca e lo stesso Bacone preconizza che se Giacomo “[...] hath cast his eyes upon you, as finding you to be such as you should be, *or hoping to make you to be such as he would have you to be [...]*” (il corsivo è mio)⁴⁶⁹. Dall'altro lato, il favorito, grazie all'intimità affettiva della sua relazione con il monarca, sembrerebbe destinato ad esercitare una reale influenza sulle decisioni del sovrano: l'intera lettera di Bacone si pone quindi l'obiettivo di conformare tale influenza al perseguimento del *bonum commune*.

Nelle parole di Bacone, alla consapevolezza che la gestione delle “suits”, ovvero delle petizioni dei sudditi, comporterà per il favorito l'acquisizione di un potere in grado di generare una rete di clientele e di affiliazioni nel cuore stesso della monarchia⁴⁷⁰, si somma il monito di una scelta oculata dei candidati, che

⁴⁶⁸ Cfr., BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, p. 31 e p. 36.

⁴⁶⁹ Si veda: BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, p. 28.

⁴⁷⁰ Cfr., BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, pp. 28-29. Si leggano a questo proposito i seguenti passaggi: “[...] for no man almost who hath to do with the King will think himself safe, unless you be his good angel and guide him; or at least that you be not a *Malus Genius* against him [...]”. “But if they (i postulanti) obtain what they reasonably desired, they will be doubly bound to you for your favor”. In questo caso, Bacone sottolinea la centralità di Villiers nella gestione del *patronage regio*, assimilando la sua posizione a quella di un angelo che intercede presso il signore per ottenere quanto desiderato dal postulante: l'appoggio del favorito diventa quindi fattore

dovranno ricoprire le principali cariche della Corona. La seconda versione della lettera di Bacone pone infatti in luce il nesso indissolubile esistente tra la figura del favorito, la gestione del *patronage* regio e la conseguente creazione di un sistema clientelare, che, la delega del monarca, rende completamente dipendente dalla volontà del *privado*. L'efficienza politica di un tale sistema dipende quindi dalla coincidenza e dalla convergenza tra l'interesse del sovrano e l'interesse del favorito, naturalmente teso a creare, attraverso l'impiego delle risorse della Corona, una base di consensualità che possa legittimare, consolidare e rafforzare la propria posizione di assoluta preminenza a corte. L'insistenza di Bacone sia sul tema della veridicità delle informazioni date dal favorito al sovrano sia sulla necessità che il *privado* si attenga, nella scelta del personale della monarchia, a meccanismi tradizionali di selezione è forse riconducibile alla consapevolezza che una mancata coincidenza tra l'uno e l'altro ambito di interesse possa comportare un disquilibrio nelle forme tradizionali di gestione del *patronage* regio e di conseguenza alienare alla monarchia il supporto di quanti si vedevano ingiustamente preclusi dall'accesso alla *bounty* regia.

In tale senso, Bacone esplicita la necessità di una selezione che avvenga secondo parametri di trasparenza e imparzialità, una scelta che venga condotta sulla base di criteri di esperienza, professionalità e competenza, evitando favoritismi basati su legami parentali, rapporti amicali o di pura conoscenza personale e impedendo lo sviluppo di un sistema sempre più basato sulla venalità e sulla mercificazione delle cariche pubbliche, sistema che spesso veniva incentivato dalla stessa corte regia⁴⁷¹. La seconda versione della lettera di Bacone, oltre a contenere tutta una serie di indicazioni relative alla nomina del personale della monarchia, rappresenta contemporaneamente un vero e proprio manuale di introduzione alle

necessario per l'accoglimento da parte del sovrano delle richieste dei propri sudditi, creando un doppio sistema di lealtà, che affianca alla fedeltà al monarca un sentimento di devozione verso lo stesso *privado*. Alla consapevolezza, espressa in termini religiosi, della natura monopolistica della funzione di intermediazione svolta dal favorito nei confronti del sovrano si somma quindi la coscienza della creazione di un centro di potere potenzialmente alternativo nel cuore stesso della monarchia.

⁴⁷¹ Cfr, BACON FRANCIS, *The Works*, *op.cit.*, p. 36. In questo caso il riferimento è alla pratica sempre più diffusa presso la corte e in particolare presso il dipartimento presieduto dal Lord Ciambellano di vendere le cariche di sceriffo di contea a personalità non adatte, ma in grado di pagare in cambio dell'assegnazione della nomina.

istituzioni politiche inglesi: l'esperienza politica di Bacone viene in questo caso totalmente veicolata alla concretizzazione di un ideale di *paideia* politica, un ideale non privo di memoria storica, che vede nel regno elisabettiano l'epoca aurea della monarchia inglese. Per essere idoneo al proprio ruolo di favorito, George Villiers non solo non deve ignorare quale sia la composizione e la funzione del Parlamento inglese⁴⁷² o l'importanza dei "circuits" dei giudici, nell'ottica di una capacità di raccordo tra governo centrale e località⁴⁷³, ma deve anche acquisire una certa familiarità con i metodi di governo che, con Elisabetta I, hanno reso l'Inghilterra una potenza internazionale. L'esempio dell'ultima sovrana Tudor percorre come un *fil rouge*⁴⁷⁴ l'intera lettera ed è evocato con

⁴⁷²Si veda: BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, pp. 38-39. Bacone descrive con particolare attenzione il ruolo costituzionale e le funzioni del Parlamento inglese. Per il filosofo, l'assemblea parlamentare inglese, costituita da due Camere, e presieduta dal sovrano, è parte accessoria e non permanente dell'assetto costituzionale della monarchia inglese: essa infatti dipende completamente dalla volontà del monarca per quanto concerne convocazioni, aggiornamenti dei lavori parlamentari e dissolvimenti. Al Parlamento in qualità di alto consiglio del regno, Bacone riconosce una funzione consultiva, mentre limita fortemente sia il ruolo giudiziario dell'una e dell'altra Camera sia quello legislativo dell'intera assemblea. La Camera dei *Lords* può fungere, per Bacone, da corte di grado superiore per le sentenze emesse dal *King's Bench*, il massimo organo giudiziario della Corona, ma tale facoltà necessita dell'assenso formale dell'intero Parlamento: infatti, solo un *writ of error*, siglato dalle due Camere e dallo stesso re, può equivalere ad un disconoscimento formalmente effettivo di una sentenza del *King's Bench*. Dall'altro lato, la Camera dei Comuni gode di una completa autonomia giurisdizionale nei confronti dei propri membri, ma non può emettere alcun tipo di sentenza non avendo la facoltà di ascoltare testimoni sotto giuramento. Dal punto di vista legislativo, il Parlamento può redigere e discutere nuove proposte legislative, ma non può in alcun modo fare o abrogare nuove leggi, necessitando per questo dell'assenso regio.

⁴⁷³ Si veda: BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, pp. 32-37. Nel paragrafo dedicato all'amministrazione della giustizia, Bacone si sofferma a considerare le caratteristiche, la funzione e i metodi di reclutamento delle principali cariche deputate all'esecuzione della giustizia nelle varie contee, dai *Justice of Peace* agli sceriffi, dai *Lords Lieutenants* ai *Sergents at Law*. Egli riconosce, in particolar modo, la peculiare utilità dei "circuits", non solo per quanto concerne l'amministrazione della giustizia, ma anche e soprattutto come strumento di connessione tra il governo centrale e quello dei vari distretti locali. Secondo consuetudine, infatti, ciascun magistrato della Corona si recava due volte l'anno nel distretto assegnatogli per dirimere le controversie e amministrare la giustizia, potendo al tempo stesso farsi latore di specifiche direttive del governo centrale e raccogliere utili informazioni sullo stato della contea.

⁴⁷⁴Si veda: BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, pp. 41-42 e p. 44. "But in the quality of the persons, I conceive it will be most convenient to have some of every sort, as in the time of Queen Elizabeth was one Bishop at the least, in respect of questions touching religion or government of the Church; one or more skilled in the laws; some for martial affairs; some for foreign affairs...". L'ideale educativo che anima queste lettere di consiglio non è privo di una forte connotazione storica: la dimensione politica è infatti sorretta dal costante riferimento al regno di Elisabetta I quale esempio di buon governo. Il governo della sovrana Tudor assurge a modello politico di riferimento: Elisabetta viene citata come esempio di una sovrana capace di saper scegliere i propri ufficiali, privilegiando il merito e l'esperienza nella selezione del proprio personale, curandosi di formare una nuova generazione di uomini politici e consiglieri di valore e sapendo gestire con

particolare minuzia sia in riferimento al *Privy Council* sia in relazione alla conduzione di missioni di diplomazia internazionale. Nel primo caso Bacone elogia la capacità dimostrata dalla regina, che aveva reso il Consiglio Privato un organo sostanzialmente bilanciato nella sua composizione, costituito da veri e propri professionisti, scelti per capacità di discernimento e fedeltà, da giovani gentiluomini, a cui si offriva un'indubbia occasione di apprendistato politico e da alcuni dei membri più eminenti dell'alta aristocrazia⁴⁷⁵. Nel secondo caso, Bacone ricorda come fosse abitudine di Elisabetta distinguere tra ambasciate ordinarie e straordinarie. La regina affidava le missioni diplomatiche ordinarie ad uomini capaci e di esperienza, a cui affiancava uno stuolo di giovani attendenti e di uomini versati nelle lingue e nei costumi legislativi continentali, gli uni perché potessero integrare la loro preparazione diplomatica, gli altri al fine di facilitare il compito del primo ambasciatore. Nel caso si trattasse invece di ambasciate straordinarie, spesso connesse a celebrazioni particolari, quali matrimoni o nascite di eredi al trono, la regina si serviva di uomini di alto lignaggio, capaci con le loro sostanze di sopperire ai costi della stessa ambasciata⁴⁷⁶. La seconda versione della lettera di consiglio di Bacone costituisce, quindi, un documento di notevole interesse non solo per l'intento potentemente educativo ed esemplare che la anima, ma anche e soprattutto per la capacità con la quale analizza il fenomeno storico-istituzionale del favorito. Per Bacone, tale figura, infatti, si viene connotando attraverso la necessità da parte del sovrano di delegare parte dei propri compiti e dei propri attributi tradizionali. Il favorito sembra destinato a svolgere un ruolo di vera e propria intermediazione tra il sovrano e una multiforme realtà esterna, costituita da postulanti, da potenziali candidati per gli uffici della monarchia, ma anche dagli stessi alti ufficiali in carica. In definitiva Bacone riconosce al favorito un ruolo centrale nella gestione della *bounty* regia:

oculatezza le risorse della Corona. Bacone riconosce alla sovrana Tudor l'indubbia qualità di essersi saputa attorniare di uomini valenti, ciascuno dei quali versato in una particolare materia: varia era infatti la composizione del Consiglio Privato, così come lo era in generale la composizione dei maggiori ufficiali del regno. In definitiva per Bacone, la varietà del consiglio e la capacità di saper investire nelle nuove generazioni hanno reso la monarchia di Elisabetta un progetto politico di successo.

⁴⁷⁵ BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, pp. 39-42.

⁴⁷⁶ BACON FRANCIS, *The Works, op.cit.*, pp. 42-44.

egli è una sorta di *alter ego* del sovrano, a cui i sudditi si rivolgono per vedere esaudite le loro richieste ed è chiaramente il frutto di una sovranità sempre più distante, costretta, da condizioni socio-economiche avverse, a confrontarsi con un numero crescente di postulanti. La riflessione operata da Bacone sulla figura del favorito non si esaurisce con le due lettere di consiglio politico, ma trova un suo ulteriore approfondimento nell'ambito della redazione complessiva di una delle opere più conosciute dello stesso filosofo.

Nel 1625 Bacone, infatti, dava alle stampe la terza edizione degli *Essayes, or Counsels, civill and morall*⁴⁷⁷: un nuovo libro per stessa ammissione del suo autore⁴⁷⁸, costituito da cinquantotto saggi, che rappresentavano un discreto ampliamento non solo della versione originaria, edita nel 1595 e costituita da appena una decina di saggi⁴⁷⁹, ma anche della seconda edizione, pubblicata nel 1612 e composta da una quarantina di interventi⁴⁸⁰. La percezione che l'autore considerasse queste tre versioni opere a sé stanti è comprovata dal fatto che per ognuna di esse Bacone scelse un destinatario differente: egli dedicò la prima edizione al fratello Anthony Bacon, la seconda, originariamente destinata ad Enrico, figlio primogenito di Giacomo I, morto prematuramente proprio nel 1612⁴⁸¹, al cognato, John Constable, mentre l'edizione definitiva veniva dedicata al duca di Buckingham.

Nell'opera, che, pur traendo ispirazione da fonti classiche, quali Cicerone, Plutarco, Tacito e Seneca, si rifà per veste compositiva, intento di edificazione

⁴⁷⁷ Si veda: BACON FRANCIS, *The Essayes, or Counsels, civill and morall, of Francis Lo. Verulam, Viscount St. Alban. Newly written*, London, Iohn Haviland, 1625. In traduzione italiana è stata consultata la seguente edizione: BACONE FRANCESCO, *Saggi*, con una nota di ATTILIO BRILLI, traduzione di ANNA MARIA ANCARANI, Palermo, Sellerio editore, 1996.

⁴⁷⁸ Nella dedicatoria dell'opera, Bacone, sottolineando orgogliosamente come la versione del 1625 costituisca un duplice ampliamento della precedente edizione, non solo dal punto di vista del numero dei saggi, ma anche da quello del loro contenuto, ne rivendica la completa originalità.

⁴⁷⁹ BACON FRANCIS, *Essayes. Religious meditations. Places of Perswasion and Disswasion*, London, Humfrey Hooper, 1597. L'edizione del 1597 presenta una singola numerazione, posizionata sulla pagina sinistra, che costituisce in realtà l'indicazione di entrambe le pagine: per facilitare l'indicazione ho distinto le due pagine con l'ausilio delle lettere a e b, corrispondenti la prima alla pagina destra e la seconda alla pagina sinistra.

⁴⁸⁰ BACON FRANCIS, *The Essaies of ovr Sir Francis Bacon Knight, the Kings Solliciter Generall*, London, Iohn Beale, 1612.

⁴⁸¹ La dedica al principe di Galles venne modificata a causa della morte prematura del primogenito di Giacomo verificatasi in quello stesso 1612 per febbre tifoidea.

morale e stile di scrittura agli *Essaies* di Michel de Montaigne⁴⁸², è possibile rintracciare alcuni spunti, che contribuiscono a completare il ritratto del favorito, già in parte emerso dall'analisi delle due lettere di consiglio, che, nove anni addietro, lo stesso Bacone aveva indirizzato a Buckingham. Si tratterà, quindi, di identificare quali siano i saggi che possono fornire delucidazioni ed elementi in merito alla figura del *privado*⁴⁸³, conducendo, laddove emergano sostanziali incongruenze, un'interpretazione comparativa delle tre edizioni. Anche in questo caso, l'analisi testuale dovrà poi essere integrata da rilievi di duplice natura, pertinenti in parte alle vicende biografiche dell'autore e in parte ad una più ampia dimensione storica e culturale. Una più attenta analisi degli *Essayes* permette in primo luogo di cogliere la reale struttura dell'opera, che dietro un'apparente e disomogenea varietà di argomenti cela in realtà una composizione compiutamente orchestrata attraverso un intimo sistema di richiami e consonanze. E' inoltre evidente come nella versione definitiva dei *Saggi*, Bacone riprenda e sviluppi la nozione di amicizia, già presente nelle due lettere di avviso, proponendo una interpretazione del favorito inequivocabilmente fondata su modelli continentali.

In questa ottica, il tema del favorito trova riscontro in una decina di saggi, tra cui spiccano, in ordine di composizione, il saggio *Dei seguaci e degli amici*, il saggio *Dell'onore e della reputazione* e il saggio, dal titolo *Dell'amicizia*⁴⁸⁴. In *Of Followers and friends*, in italiano *Dei seguaci e degli amici*, un saggio, la cui composizione risale alla prima edizione e che confluirà nella versione definitiva degli *Essayes* senza subire cambiamenti di rilievo, Bacone affronta il tema dell'affiliazione clientelare, delineando brevemente le origini aristocratiche del fenomeno⁴⁸⁵ e distinguendo tra rapporti di affiliazione idonei al governo politico,

34 A questo proposito, si veda: MONTAIGNE MICHEL DE, *Essais*, texte établi et annoté par ROBERT BARRAL, en collaboration avec PIERRE MICHEL, Paris, France Loisirs, 1988.

⁴⁸³ Mentre la parola "favorito", di chiara ascendenza italiana dal participio del verbo "favorire", acquisisce la valenza semantica di colui che gode del favore di una persona eminente nel XIV secolo, i sostantivi "privado" e "privanza", dallo spagnolo "privar", ovvero godere della fiducia e della grazia di un alto personaggio, entrano in uso all'inizio del XVII secolo, diffondendosi rapidamente a livello europeo.

⁴⁸⁴ Ai tre saggi citati si devono aggiungere i saggi *Delle posizioni eminenti*, *Delle sedizioni e dei tumulti* e *Dell'ambizione*.

⁴⁸⁵ Si veda a questo proposito: BACON FRANCIS, *Essayes*, *op. cit.*, p. 5/b. Nel saggio in questione Bacone cita il seguito militare dei grandi signori come una tradizione "civile" compatibile con i principi costitutivi della monarchia, a patto che tali seguiti non siano né troppo fastosi né

ovvero quei rapporti in cui vi sia una comune provenienza sociale degli affiliati e in cui si verifichi un'eguale distribuzione di onori e ricompense, e, all'opposto, quelle relazioni clientelari fondate unicamente su un principio di favore discrezionale. Questo saggio costituisce inoltre per Bacone l'occasione per affrontare brevemente il tema dell'amicizia. L'autore loda, considerandola onorevole, la possibilità di ricevere consigli da un amico, ma al tempo stesso esprime il più completo scetticismo in relazione all'esistenza di rapporti amicali tra eguali. Il filosofo, infatti, riconduce la totalità dei rapporti umani a relazioni di dipendenza tra un superiore ed un inferiore, rapporti in cui il *traint d'union* equivale al perseguimento di un interesse comune⁴⁸⁶. Coevo di *Of Followers and friends*, è il saggio dal titolo *Of Honour and reputation*, l'unico saggio della prima edizione a presentare un esplicito rimando alla figura del favorito⁴⁸⁷. In questo saggio Bacone affronta in maniera originale il tema, tanto caro alla trattatistica politica barocca, dell'onore della monarchia, fornendo una vera e propria classifica tipologica di uomini che hanno contribuito ad incrementare la reputazione dello stato sia nelle vesti di sovrani sia in quelle di sudditi. Dal punto di vista dei monarchi, Bacone cita in ordine di importanza i *Conditores*, ovvero i padri fondatori, i *Legislatores*, ovvero coloro che hanno dotato lo Stato di un *corpus* legislativo permanente, i *Liberatores*, ossia coloro che hanno pacificato lo Stato, ponendo fine ad una guerra civile o al giogo di una potenza straniera e infine i *Propagatores*, anche detti *Propugnatores imperii*, ossia tutti coloro che si sono distinti nell'opera di ampliamento dei confini dello Stato. Il quadro viene ulteriormente completato dal riferimento a quelle specifiche categorie di sudditi che hanno fornito un prezioso contributo alla creazione e al consolidamento del potere dello Stato. Tra di essi Bacone annovera i *Participes curarum*, coloro che

eccessivamente popolari: "The following by certaine States answereable to that which a great person himself professeth, as of Souldiers to him that hath beene employed in the warres, and the like hath ever beene a thing civile, and well taken even in Monarchies, so it be without too much pomp or popularity".

⁴⁸⁶ BACON FRANCIS, *Essayes.*, *op. cit.*, p. 6. La definizione data da Bacone dell'amicizia nega risolutamente la possibilità di un rapporto paritario: "There is little friendship in the worlde, and least of all betweene equals, which was wont to bee magnified. That that is, is betweene superiour and inferiour, whose fortunes may comprehend the one the other".

⁴⁸⁷ Il saggio in questione verrà pubblicato nella terza edizione senza subire alcuna modifica di sorta.

ricevono in delega parte dei gravosi uffici spettanti al monarca, i *Duces belli*, capi e comandanti militari, i *Gratiosi*, parola, quest'ultima, impiegata nella veste di sinonimo di favoriti e infine i *Negotiis pares*, alti ufficiali della monarchia, che si sono distinti per la particolare devozione con la quale hanno servito lo Stato⁴⁸⁸. In *Of Honour and reputation*, quindi, la parola scelta da Bacone per indicare il favorito è quella di "gratioso", lessema di origine italiana, a sua volta derivante dall'aggettivo latino "gratiosus", particolarmente diffuso a livello europeo a partire dalla seconda metà del XV secolo, e connotato da una duplice valenza semantica, che rimanda, da un lato all'origine legittimante del potere del "gratioso", la grazia regia appunto, dall'altro lato, al suo ambito di pertinenza. Egli rappresenta un grazioso ornamento del sovrano, a cui sono preclusi gli alti affari dello Stato, o, citando le parole dello stesso Bacone, egli è favorito fino a quando: "[...] such as exceeds not this scantling to bee *sollace* to the Sovereigne and harmeslesse to the people" (il corsivo è mio)⁴⁸⁹. A questa epoca, quindi, la visione del favorito di Bacone esula da qualsiasi riferimento sia alla delega di poteri, tradizionalmente spettanti al sovrano, sia ad un suo inserimento nella struttura politico-istituzionale della monarchia.

Nella successiva versione del 1612 compare il saggio *Of Friendship*, ovvero *Dell'amicizia*, saggio, composto nel 1607, e che, nel passaggio dalla seconda alla terza edizione subisce i maggiori rimaneggiamenti, a tal punto da poter parlare obiettivamente di due testi completamente diversi. *Of Friendship* è il saggio con il quale Bacone prende parte al dibattito sul valore, lo *status* e i pericoli dell'amicizia, dibattito particolarmente in voga tra gli scrittori morali inglesi dell'inizio del XVII secolo, che, giudicando l'amicizia uno dei rapporti sociali più pericolosi, in considerazione di fattori di gerarchia sociale, di costume culturale e linguistico e del pericolo dell'adulazione, arrivavano a redigere veri e propri manuali, contenenti indicazioni e norme atte ad assicurare un'amicizia sicura⁴⁹⁰. Nella prima versione di *Of Friendship*, Bacone, all'opposto, considera la vera

⁴⁸⁸ Cfr., BACON FRANCIS, *Essayes.*, *op. cit.*, pp. 10/a-11/a.

⁴⁸⁹ Cfr., BACON FRANCIS, *Essayes.*, *op. cit.*, p. 11/a.

⁴⁹⁰ Si veda: WOTTON DAVID, *Francis Bacon*, in ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la direccion de), "El mundo", *op. cit.*, pp. 273-276.

amicizia elemento fondante della società⁴⁹¹, definendola in termini del tutto antitetici a quelli impiegati nel saggio *Of Followers and friends*: nel saggio di più recente composizione, il rapporto amicale è infatti una relazione basata sulla condivisione disinteressata di affetti, pensieri, gioie e preoccupazioni, un rapporto dal valore contemporaneamente catartico e auto-conoscitivo, in grado di alleviare il cuore degli uomini dal peso delle avverse fortune e di costituire un efficace strumento di conoscenza personale. L'esplicito elogio della vera amicizia si accompagna comunque, nel testo, alla consapevolezza delle difficoltà che spesso impediscono il compiuto realizzarsi di un rapporto amicale sincero. Per Bacone, l'amicizia è in primo luogo ostacolata dall'abitudine alla dissimulazione, infatti colui che dissimula raramente lascia agli altri la possibilità di percepire la vera natura del suo carattere, ma anche dalla ambizione smodata, che conduce gli uomini ad incrementare le loro fortune a tutto discapito della sincerità con la quale gli altri li tratteranno. Nell'edizione degli *Essays* del 1625, Bacone modifica sostanzialmente l'impianto complessivo del saggio sull'amicizia⁴⁹², decidendo di concentrare la propria attenzione speculativa su una particolare tipologia di amicizia, l'amicizia tra il sovrano e il proprio favorito, che contribuisce a dare al saggio un orientamento più politico e meno intimistico. In piena consonanza con le annotazioni contenute nelle lettere di avviso, il filosofo legittima la figura del favorito facendo ricorso al concetto di amicizia, ma un'analisi più approfondita del saggio permette di mettere in luce alcune incongruenze semantiche. Da un lato, Bacone spiega la preminenza del favorito facendo ricorso alla naturalezza dell'amicizia, e in particolare alla necessità, a cui, in virtù di questa stessa naturalezza, soggiacciono anche i monarchi, di voler condividere i propri sentimenti. Tale necessità, unitamente all'assoluta superiorità gerarchica del sovrano, spiega l'elevazione del favorito, che da semplice suddito ascende ad una posizioni semi-paritaria rispetto a quella del sovrano, in virtù della condivisione che caratterizza il rapporto amicale e che quindi impone uguaglianza. Nell'*incipit* Bacone fornisce inoltre un'esplicazione etimologica del termine favorito o

⁴⁹¹ Si veda: BACON FRANCIS, *The Essaies, op. cit.*, p. 80. Con uno stile di scrittura essenziale, così Bacone definisce il valore sociale dell'amicizia: "For without friendship, society is but meeting".

⁴⁹² Cfr., BACON FRANCIS, *The Essayes, op. cit.*, pp. 149-163.

privado, sottolineando, come già si diceva, come entrambe le parole siano da riconnettersi al concetto di grazia e a quello di conversazione: il favorito è infatti una creatura della grazia regia, che assurge a tale posizione in virtù della vicinanza non mediata con il proprio sovrano⁴⁹³. Ancora più interessante è il successivo rilievo, che risulta essere in completa antitesi con quanto affermato dal filosofo nel saggio *Of Honour and reputation*: la prossimità spaziale e la conseguente possibilità di instaurare un dialogo diretto con il sovrano costituirebbero insieme la *conditio sine qua non* per l'elevazione del favorito, che in virtù dello speciale rapporto di condivisione viene definito nei termini di *Participes curarum*, ovvero colui al quale il monarca affida parte dei propri gravosi uffici. E' evidente, quindi, che il saggio *Of Friendship* presenti una serie di incongruenze non solo nei confronti delle affermazioni contenute in altri passaggi degli *Essayes*, ma, come vedremo, anche al proprio interno: in primo luogo, per quanto riguarda lo *status* e le funzioni del favorito, che, da un lato, sembra essere assimilato ad un semplice elemento ornamentale della corte del sovrano, e, dall'altro, giunge a ricoprire il primo tra i ruoli, con cui un suddito può incrementare l'onore della monarchia; in secondo luogo in relazione allo stesso concetto di amicizia, concetto, che Bacone connette strettamente alla figura del favorito.

Il disconoscimento della possibilità di un rapporto amicale tra eguali, che caratterizza il saggio *Of followers and friends*, anche nella terza versione degli *Essayes*, si confronta in questo caso con un concetto completamente antitetico: nella versione definitiva di *Of friendship* infatti è proprio la condivisione su cui si fonda l'amicizia, che rende uguale lo *status* degli amici.

Nel saggio sull'amicizia, inoltre, Bacone prosegue la propria analisi riportando alcuni esempi storici pertinenti al proprio argomentare, ma paradossalmente i favoriti citati o sono dei traditori, come Pompeo e Bruto o sono dominati da una pericolosa brama di potere, come Agrippa o sono unanimemente noti per la loro

⁴⁹³ Cfr., BACON FRANCIS, *The Essayes, op. cit.*, p. 152. "The Moderne Languages give unto such Persons, the Name of *Favorites* or *Privadoes*; As if it were Matter of Grace, or Conversation".

crudeltà, come Seiano⁴⁹⁴. All'*incipit* esplicativo sull'amicizia, a cui anche in questa seconda versione vengono riconosciute funzioni catartiche, auto-conoscitive, ma anche di vero e proprio supporto pratico e di eternazione dopo la morte⁴⁹⁵, Bacone sceglie di contrapporre le accuse, che sempre con maggiore frequenza venivano mosse ai grandi favoriti europei della prima metà del seicento, il cui tono critico viene però dissimulato grazie al ricorso retorico agli *exempla* storici, che contemporaneamente contribuiscono ad accrescere la veridicità della esposizione baconiana.

L'ambivalenza che sembra caratterizzare il modo con cui Bacone tratteggia la figura del favorito in *Of Friendship*, in *Of Honour and reputation* e in *Of Followers and friends* rappresenta in realtà un *leit motive* implicito dell'intera opera. Nel saggio dal titolo *Delle posizioni eminenti*, in cui Bacone redige un vero e proprio *vademecum* per coloro che ricoprono cariche politiche di prima importanza⁴⁹⁶, l'autore considera il favorito, diventato tale senza particolari

⁴⁹⁴ Il personaggio di Seiano, crudele ed ambizioso favorito dell'imperatore Tiberio, era divenuto particolarmente noto nell'Europa dell'inizio del XVII secolo grazie al successo dell'opera omonima dello storiografo francese Pierre Matthieu, che venne tradotta in castigliano, italiano e inglese. In Italia, per esempio, dove l'opera dovette essere particolarmente apprezzata, si annoverano, tra il 1619 e il 1641, otto distinte edizioni, quattro delle quali editate nella città di Venezia. Con tutta probabilità Bacone, che conosceva il francese, lesse l'opera in lingua originale, poiché alla data del 1625, la traduzione in inglese non era stata ancora approntata, ma è altrettanto plausibile che il filosofo trasse ispirazione dalla tragedia di Ben Jonson, dal titolo *Sejanus his fall*, che il famoso tragediografo inglese dedicò al personaggio, facendone un'allegoria della corte di Giacomo I. La tragedia, pubblicata in un'edizione in quarto nel 1605, venne rappresentata al *Globe Theatre* dalla compagnia dei *King's Men* nell'anno dell'ascesa dello Stuart al trono inglese. A questo proposito, si vedano: MATTHIEU PIERRE, *Histoire d'Aelius Sejanus*, Paris, P. Breuneval, 1617; *Elio Seiano di Pietro Mattei historiografo del re cristianissimo*, tradotto dal francese, in lingua italiana, dal Gelato Accademico Humorista, Ferrara, Stamperia degli eredi di Vittorio Baldini, 1619; *Vida de Elio Seyano*, compuesta en frances por PEDRO MATTEO, traduzida en castellano por VINCENCIO SQUARGAFIGO, Barcelona, Sebastian de Cormella, 1621; *The Powerfull Favourite, or The life of Aelius Sejanus, by Pierre Matthieu, translated from his work entitled, Aelius Sejanus, histoire romaine, and published as a satire on the Duke of Buckingham*, Paris, 1628. Per la tragedia di Ben Jonson, si vedano: JONSON BEN, *Sejanus: his fall*, London, Nick Hern Books, 2005 e la traduzione italiana, dal titolo *Seiano, la sua caduta*, introduzione, traduzione e note di ANNA MARIA PIGLIONICA, Galatina, M. Congedo, 2004.

⁴⁹⁵ Cfr., BACON FRANCIS, *The Essayes*, *op. cit.*, p. 151, pp. 156-157 e pp. 161-163.

Nella versione del 1625 del saggio *Of Friendship* Bacone indica tra i frutti dell'amicizia la capacità di purificare l'animo dai dolori e dalle passioni, quella di produrre una chiara visione di sé attraverso un procedimento di rispecchiamento, e infine l'aiuto e il sostegno in qualsiasi circostanza perfino oltre la morte.

⁴⁹⁶ Cfr., BACONE FRANCESCO, *Saggi*, *op. cit.*, pp. 44-45. Bacone riconosce particolare valore agli esempi forniti dalla storia, che essi siano positivi e quindi costituiscano un precedente esemplare o, all'opposto, negativi fornendo utili indicazioni relative a quei comportamenti che dovrebbero essere evitati. Al tempo stesso però il passato non costituisce un valore positivo in assoluto e anche

qualità e meriti politici, il primo strumento della corruzione pubblica⁴⁹⁷; nel saggio *Delle sedizioni e dei tumulti*, tra le principali cause di malcontento il filosofo annovera l'abitudine dei sovrani di promuovere personalità non meritevoli⁴⁹⁸; e infine nel saggio dedicato al tema dell'ambizione, l'impiego di un favorito, fautore di una gestione monopolistica della *bounty* regia, viene considerato un deterrente nei confronti delle mire degli ambiziosi⁴⁹⁹. L'analisi degli *Essayes* di Bacone ha quindi posto in luce l'esistenza di alcune discrasie e la possibilità che l'autore dissimuli attraverso l'ausilio di strumenti retorici un giudizio non certo favorevole della figura del favorito. Le incongruenze rilevate sono, a mio avviso, riconducibili, in gran parte, alla genesi stessa dell'opera, che, nonostante le affermazioni di Bacone, vide la luce nel corso di più di una ventina di anni, riflettendo il passaggio dalla concezione di governo di Elisabetta I a quella, di segno diametralmente opposto, propria del primo Stuart. Nel primo caso, i saggi *Of Followers and Friends* e *Of Faction*, in italiano *Delle fazioni*, entrambi risalenti alla prima edizione, contengono indicazioni rilevanti sia sui meccanismi e sugli stilemi cortigiani in voga alla corte di Elisabetta I sia sulla stessa concezione di governo politico della regina Tudor.

Nel primo saggio citato, Bacone, traendo ispirazione dal rapporto esistente tra Elisabetta e il conte di Essex, delinea una tipologia di affiliazione caratterizzata dall'assoluta preminenza gerarchica del patrono e priva di qualunque connotazione democratica, mentre nel saggio sulle fazioni l'autore riprende la metafora cosmologica, di ascendenza aristotelica e scolastica, del *primum mobile* per sottolineare la necessità di imparziale neutralità che deve connotare l'agire

l'epoca contemporanea può fornire adeguati strumenti di soluzione delle situazioni. Colui che ricopre una posizione eminente deve inoltre impedire conflitti giurisdizionali tra cariche, tutelando i diritti di ciascun ufficiale e al tempo stesso non deve essere particolarmente refrattario nell'accogliere consigli e informazioni che possano facilitare l'esercizio delle proprie funzioni.

⁴⁹⁷ Cfr., BACONE FRANCESCO, *Saggi, op. cit.*, p. 46.

⁴⁹⁸ Si veda: BACONE FRANCESCO, *Saggi, op. cit.*, p. 60.

⁴⁹⁹ Si veda: BACONE FRANCESCO, *Saggi, op. cit.*, p. 146. In realtà anche questo riferimento è ambiguo: da un lato infatti, Bacone sostiene che l'impiego di un ambizioso costituisca il migliore modo per neutralizzare coloro che si sono elevati troppo e cita l'esempio dell'imperatore Tiberio che per liberarsi di Seiano impiegò Macro, dall'altro lato considera l'utilizzo di favoriti il mezzo migliore per impedire l'ascesa degli ambiziosi.

politico del sovrano in riferimento alle fazioni di corte⁵⁰⁰. E' noto, infatti, non solo che Elisabetta imponesse ai propri ufficiali e ai propri favoriti un obbligo assoluto ed esclusivo di lealtà, modellato secondo i dettami dell'eloquenza cortese⁵⁰¹, ma anche che la regina abbia governato la propria corte, imponendosi sulla grande nobiltà inglese, attraverso un uso sapiente delle fazioni ed una ancora più sapiente distribuzione del proprio favore, che non privilegiava un'unica personalità, ma faceva della varietà il proprio principio cardine⁵⁰².

Tale scelta era dipesa dalla consapevolezza della stessa Elisabetta dell'instabilità della propria posizione politica ed era finalizzata, negli anni iniziali del suo governo, a guadagnare alla propria causa il maggiore numero di sostenitori tra gli esponenti più eminenti delle nobiltà di corte e, successivamente, ad impedire che si verificasse una situazione di dipendenza politica da un unico favorito⁵⁰³. La successiva comparsa, negli *Essayes*, di un concetto di amicizia, connotato da una forte valenza affettiva e caratterizzato dal costituirsi di un rapporto paritario è indice della ricezione da parte di Bacone di tematiche proprie del *milieu* culturale della corte giacobita, in cui l'ideologia dell'amicizia, era andata a sostituire l'ideale dell'amor cortese, proprio della corte elisabettiana, diventando strumento di legittimazione della politica di Giacomo e in particolare della sua abitudine ad affidarsi a singoli favoriti, delegando loro parte delle proprie prerogative. In definitiva, mentre Elisabetta aveva saputo mantenere una posizione di preminenza all'interno della corte inglese sia attraverso una sapiente distribuzione del proprio favore, che le aveva permesso di conservare il pieno controllo del momento politico-decisionale, sia grazie all'ideazione di una vera e propria "ideologia" di corte, fondata, da un lato, sulla identificazione tra sè e la beata vergine Maria, e

⁵⁰⁰ La metafora del *primum mobile* compare non solo nel saggio *Delle fazioni*, ma anche in quelli dal titolo, *Delle sedizioni e dei tumulti*, costituendo con tutta probabilità uno degli assiomi portanti del pensiero politico di Bacone. A questo proposito si veda: BACONE FRANCESCO, *Saggi, op. cit.*, pp. 193-194 e p. 59.

⁵⁰¹ Si veda: WOTTON DAVID, *Francis Bacon*, in ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la direccion de), "El mundo", *op. cit.*, pp. 276-280.

⁵⁰² Cfr., BACONE FRANCESCO, *Saggi, op. cit.*, p. 186.

⁵⁰³ Si veda: HAMMER PAUL E. J., "Duena absoluta y soberana de Su Gracia?" *La reina Isabel y sus favoritos, 1581-1592*, in ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la direccion de), "El mundo", *op. cit.*, pp. 62-63.

dall'altro, sul richiamo costante alla cultura cortese⁵⁰⁴; Giacomo, dal canto suo, aveva preferito, fin dal suo esordio sul trono di Scozia, farsi affiancare, di volta in volta, da un unico favorito, a cui delegare parte dei propri uffici, e in particolare la complicata e onerosa gestione del *patronage* regio. L'impiego del tema dell'amicizia, tema particolarmente diffuso presso la corte giacobita, che, come è già stato detto, si rintraccia per la prima volta proprio nell'opera dal titolo *Tratado del Perfecto Privado*, il cui autore, padre Pedro Maldonado, aveva dedicato nel 1609 al duca di Lerma⁵⁰⁵, potentissimo favorito di Filippo III, a cui l'Asburgo nel 1598 aveva concesso la completa delega dei propri poteri⁵⁰⁶, era finalizzato non tanto a legittimare la figura del favorito, quanto a giustificare una nuova tipologia di favorito, connotata da un'estensione di prerogative e facoltà inusitata. Il breve trattato di Maldonado, infatti, presenta il favorito nei termini dell'amico ideale del sovrano, colui che attraverso un rapporto di "amor y perfecta amistad" arriva a ricoprire un ruolo semi-paritario nei confronti del monarca, avendo il compito precipuo di informare il sovrano sullo stato della propria nazione⁵⁰⁷. In realtà il testo di Maldonado, da un lato, e gli *Essayes* di Bacone, dall'altro, sono accomunati non solo dall'impiego della nozione di amicizia, ma anche da una visione "chiaroscurale" del favorito: se, da un lato, l'autore spagnolo infatti

⁵⁰⁴ Si veda: HAMMER PAUL E. J., *idem.*, p.59, p. 61 e p. 64.

⁵⁰⁵ Si veda a questo proposito: ANTONIO FEROS, *Twin Souls*, in RICHARD L. KAGAN and GEOFFREY PARKER (edited by), "Spain", *op. cit.*, p. 32.. E' lo studioso Antonio Feros a mettere per primo in luce le trasformazioni che contraddistinguono la definizione della figura del favorito nel pensiero politico spagnolo tra la fine del XVI e l'inizio del secolo successivo e a sottolineare come lo stesso Bacone partecipi ampiamente a questo tipo di *milieu* culturale, a mio avviso anche frutto della decisa inclinazione pro-spagnola dello stesso Giacomo. Feros infatti riconnette la progressiva identificazione del *privado* con l'amico ideale del sovrano alla necessità di spiegare la crescente delega di poteri effettuata da Filippo III nei confronti del Duca di Lerma senza intaccare l'autonomia decisionale del sovrano.

⁵⁰⁶ FEROS ANTONIO, *Kingship*, *op. cit.*, pp. 214-217.

⁵⁰⁷ MALDONADO PEDRO, *Tratado del Perfecto Privado*, in "Anuario Juridico Escorialense", director P. Bonifacio Difernan, Madrid, Real Colegio Universitario de Estudios Superiores Universidad Maria Cristina, 1963, n. IV, pp. 757-803.

Il trattato di Pedro Maldonado, è, a mio giudizio, caratterizzato da profonde influenze stoiche e da una ricezione conflittuale del machiavellismo, che portano l'autore, da un lato, a lodare nel favorito virtù quali la *magnanimidad* e la *templanza*, intese, la prima nel senso della capacità di sopportare con grandezza di animo eventi dolorosi e ardui, e la seconda, come virtù che modera e guida gli appetiti mondani e dall'altro, a legittimare in più passaggi dell'opera il valore politico della dissimulazione e contemporaneamente a rigettare inequivocabilmente il concetto di ragion di stato. Se infatti il favorito, per l'autore spagnolo, deve essere in grado di insegnare al monarca le circostanze in cui sia più idoneo prestarsi ad una dissimulazione politica, deve al contempo indurre il sovrano "[...] a no hacer, reducido de necesidad, cosa que, dunque sea util y provechosa, no sea onesta y santa [...]".

sembra mettere in discussione la possibilità di una amicizia sincera tra il monarca e il favorito, le cui intenzioni sarebbero con frequenza inficiate dal perseguimento di un interesse personale⁵⁰⁸, dall'altro lato, è verosimile che alcune delle incongruenze che caratterizzano l'opera di Bacone siano da imputare a quella che potremmo definire una percezione incompleta o parziale della novità che Buckingham rappresentò da un punto di vista politico. A differenza delle due versioni della lettera di avviso, che, come abbiamo avuto modo di dimostrare, forniscono una serie di spunti essenziali per capire gli attributi e le facoltà del favorito, la redazione definitiva degli *Essays* manca di una chiara definizione dello *status* del favorito e sembra non percepire grandi differenze tra i favoriti di fine cinquecento, come il conte di Leicester, e i *privados* di nuova generazione, come lo stesso Buckingham. Dall'altro lato, per quanto riguarda la possibilità che l'edizione complessiva degli *Essays* contenga velatamente un giudizio politico negativo della figura del favorito e in ultima analisi di Buckingham, destinatario dell'opera, è necessario compiere uno sforzo ricognitivo teso a delineare il contesto storico-biografico, in cui tale edizione prese forma. Nel gennaio del 1621 si apriva ufficialmente l'ottavo parlamento del regno di Giacomo I: i suoi membri giunsero a Londra con il duplice intento di affrontare e risolvere i problemi economici della monarchia inglese e di ottenere chiarimenti in merito alla posizione politica dell'Inghilterra in riferimento ai recenti accadimenti della Boemia e del Palatinato, che coinvolgevano direttamente la dinastia regnante inglese, a causa del matrimonio, celebrato nel 1613, tra Elisabetta, figlia di Giacomo e Anna di Danimarca, e Federico, conte del Palatinato nonché sovrano di Boemia.

⁵⁰⁸ Cfr., MALDONADO PEDRO, *idem*, p. 772 e p. 774. Due sono gli aspetti del testo di Maldonado che troveranno un felice riscontro nelle opere di Bacone: nel trattato dell'autore spagnolo, la figura del favorito è giustificata facendo ricorso alla nozione ideale di amicizia, e alla naturalezza della persona del sovrano che come ogni altro uomo necessita del conforto e della guida che gli possono derivare dalla vicinanza di un amico sincero. Ma se il rapporto amicale produce una relazione semi-paritaria tra il re e il suo favorito e altrettanto vero, per Maldonado, che l'indiscutibile superiorità gerarchica del monarca si stempera alla luce della consapevolezza che il sovrano è di sovente la parte più debole poichè: “ [...] ellos (ovvero i sovrani) aman mas por amistad que por interes, porquè no halla el rico en el pobre, ni el grande en el pequeno razon de interes para si, y asi le aman por el. Pero el privado halla tanto de bien proprio en el principe que corre peligro de amarle mas para si que para el; y quitada esta razon de desinteresada amistad es imposible ser perfecto privado”.

Bacone, all'epoca *Lord Chancellor*, aveva caldeggiato con particolare perseveranza la convocazione dell'assemblea parlamentare fino al punto di arrivare a stilare alcuni promemoria, destinati sia al sovrano sia allo stesso Buckingham, e finalizzati a consigliare una serie di interventi preventivi, atti a facilitare la cooperazione tra monarchia e parlamento. Nella missiva indirizzata a Giacomo I⁵⁰⁹ e datata 29 novembre 1620, Bacone suggeriva alcune misure tese a prevenire il malcontento dei Comuni, misure connesse in larga parte con le patenti e i monopoli, di cui il Cancelliere auspicava la cancellazione. Bacone esprimeva particolare preoccupazione nei confronti di tre tipi di patenti: le patenti relative alla cessione di vecchi debiti, o "Patents of Old Debts", con cui la Corona cedeva vecchi crediti, investendo i beneficiari del compito di recuperare la somma dovuta sulla base di un accordo che prevedeva, nella maggior parte dei casi, la spartizione al 50% del denaro così ottenuto⁵¹⁰, le "Patents of Concealments"⁵¹¹, le patenti di monopolio, che traevano legittimità dalla prerogativa del sovrano inglese di regolare il commercio e lo sviluppo industriale dell'Inghilterra, e che riconoscevano il diritto di esenzione dalle misure restrittive imposte in materia commerciale attraverso proclami regi e statuti parlamentari, e dal punto di vista industriale, la garanzia, per un certo numero di anni, dello sfruttamento economico dei diritti di invenzione, e infine le patenti che prevedevano l'esenzione dall'esecuzione di leggi penali, patenti, queste ultime anch'esse riconnesse con il potere di controllo amministrativo, che la Corona inglese aveva acquisito sulle attività economiche a partire dalla prima metà del XVI secolo⁵¹². Per le prime due tipologie di patenti, Bacone suggeriva che venissero cancellate da un atto parlamentare, in modo tale che il monarca non fosse ritenuto direttamente responsabile e non venisse sottoposto alla pressione di tutti coloro

⁵⁰⁹ A questo proposito, si veda: BACON FRANCIS, *The Works of Francis Bacon, The Letters and Life of Francis Bacon, including all his occasional works*, edited by JAMES SPEDDING, London, Longman e Co., 1874, vol. XIV, p.145.

La lettera è in realtà intestata al marchese di Buckingham, anche se in essa Bacone si rivolge direttamente al sovrano. La duplice intestazione è riprova del fatto che Buckingham svolgesse una funzione di intermediazione tra il sovrano e gli alti ufficiali della monarchia.

⁵¹⁰ Si veda: STONE LAWRENCE, *La crisi dell'aristocrazia, op. cit.*, pp. 451-452.

⁵¹¹ Per questo tipo di patenti si intende quelle concessioni che demandavano ai beneficiari pieni poteri nel rintracciare terre e beni fondiari appartenenti al demanio regio.

⁵¹² Si veda: STONE LAWRENCE, *La crisi dell'aristocrazia, op. cit.*, pp. 470-473.

che, perduta una fonte certa di appannaggio, cercassero di ottenere una ricompensa⁵¹³. In questo stesso passaggio del promemoria Bacone fa riferimento a quella che doveva essere una prassi politica particolarmente diffusa qualora la Corona volesse influenzare i lavori dell'assemblea parlamentare: si trattava infatti di prendere accordi con un qualche "grave and discreet gentleman of the country", un esponente della *gentry* inglese, membro dei Comuni, ma in possesso di solide relazioni con la corte giacobita, che fosse in grado di sollevare al momento più opportuno la questione delle patenti⁵¹⁴. In relazione alle patenti di monopolio e a quelle connesse all'esenzione penale, Bacone suggeriva, all'opposto, di portarle all'attenzione del Consiglio Privato, che si sarebbe occupato di dichiararne l'illegalità, in primo luogo in considerazione della loro incompatibilità con le norme previste dal *Book of Bounty* e con il benessere della nazione inglese, e, in secondo luogo, della diffusione sempre maggiore di casi di malversazione nella loro gestione⁵¹⁵.

Nella lettera indirizzata al marchese di Buckingham, Bacone si premurava di rammentare al favorito come tra le patenti, che potevano essere contestate dalla Camera dei Comuni, ve ne fossero almeno tre, in cui fossero implicati parenti e affiliati dello stesso marchese: l'"iniquo" Sir Giles Mompesson, cugino e alleato di Buckingham, uno dei beneficiari della patente sulle locande, Cristopher Villiers, fratello del favorito, uno dei titolari della patente sulla gestione delle birrerie e infine il Luogotenente della Torre di Londra, beneficiario della patente sulla fabbricazione delle botti per la conservazione di bevande alcoliche⁵¹⁶.

Gli accadimenti della prima sessione del Parlamento del 1621 non poterono non dare piena ragione ai rilievi mossi dal Lord Cancelliere, accusato, egli stesso, di corruzione nell'ambito dell'inchiesta parlamentare sulle patenti. Tra il marzo e il

⁵¹³ BACON FRANCIS, *The Works, op. cit.*, p. 146. "But that that moves us chiefly to avoid questioning them at the Council-Table, is because if they shall be taken away by the King's act, it may let in upon him a flood of suitors for recompence; [...] whereas if they be taken away at the suit of the Parliament, and a law thereupon made, it frees the King, and leaves him to give recompence only where he shall be pleased to extend grace" (i corsivi sono miei).

⁵¹⁴ BACON FRANCIS, *ibidem*.

⁵¹⁵ BACON FRANCIS, *The Works of Francis Bacon, The Letters and Life of Francis Bacon, including all his occasional works, op. cit.*, pp. 146-147.

⁵¹⁶ BACON FRANCIS, *The Works of Francis Bacon, The Letters and Life of Francis Bacon, including all his occasional works, op. cit.*, pp. 148-149.

maggio del 1621, quando si era appena concluso il procedimento a carico di Sir Giles Mompesson, con una sentenza di colpevolezza emessa in contumacia⁵¹⁷, venivano portate all'attenzione della Camera dei Comuni alcune prove di corruzione a carico di Bacone. Il 15 marzo, Sir Robert Phelps, presidente del comitato della Camera Bassa, incaricato di investigare su casi di abusi verificatisi all'interno di alcune corti di giustizia inglese, in particolar modo della *Chancery* e della *Star Chamber*, riportava ai Comuni il contenuto delle petizioni di due gentiluomini, Awbrey e Sir Edward Egerton, che asserivano di aver omaggiato Bacone, in qualità di *Lord Keeper* della monarchia inglese, di alcune somme di denaro in cambio dell'ottenimento di sentenze a loro favorevoli. Il quadro delineato dalle testimonianze era estremamente grave implicando un alto ufficiale della Corona, che per il ruolo ricoperto era considerato la coscienza giuridica del sovrano⁵¹⁸.

Nel primo caso, attraverso l'intermediazione di Sir George Hastings e Mr. Jenkins, che verranno poi impiegati come testimoni a carico⁵¹⁹, le affermazioni dell'uomo accusavano Bacone di aver accettato una somma di denaro per rendere più veloce la procedura giudiziaria in corso: denaro, che, secondo la testimonianza, non era stato comunque sufficiente allo scopo. Nel secondo caso, relativo ad una causa per l'assegnazione di alcuni possedimenti fondiari, che da tempo Edward e Rowland Egerton si contendevano, le testimonianze delineano un sistema di corruzione caratterizzato da un articolato intreccio di interessi, in cui fondamentale appare essere il ruolo degli intermediari. Le indagini evidenziano in primo luogo le responsabilità di Bacone colpevole, mentre la causa era in corso, di

⁵¹⁷ TANNER J. R., (ed.), *Constitutional, op.cit.*, pp. 322-324.

⁵¹⁸ COBBETT WILLIAM (ed.), *Cobbett's Complete Collection of state trials and proceedings for high treason and other crimes and misdemeanours from the earliest periods to the present time*, published by R. Bagshaw, London, Longman e Co., 1809, vol. II, p. 1092. L'intervento di Neville, membro della Camera dei Comuni così descrive il ruolo di Bacone: "Justice is the fountain, the king the head thereof, clear as the water of Siloah, pure as the river of Damascus: but there is a derivative justice brought unto us by channels, those are often muddy and more bitter than the waters of Marah: such waters flew abundantly in chancery. I will not touch upon the person of him that sits in court, for *he is the dispenser of the king's conscience*" (il corsivo è mio).

⁵¹⁹ COBBETT WILLIAM, *ibidem*. Sull'evidente contraddizione che uomini, che per loro stessa ammissione erano implicati negli atti di corruzione, venissero impiegati come testimoni a carico, si vedano le obiezioni del parlamentare Sir Edward Sackville che si dichiara contrario all'impiego di tali testimonianze in virtù di due considerazioni: "1. Because they speak to discharge themselves. 2. Because if he be guilty, they were those that tempted him".

aver accettato alcuni donativi da entrambi i contendenti e in secondo luogo l'esistenza di un vero e proprio sistema di intermediazione, teso a influenzare il normale corso della giustizia, piegando le strutture istituzionali esistenti a logiche di affiliazione e profitto personale. Il caso di Sir Egerton, infatti, dimostrava in maniera inequivocabile la natura dinamica di tale tipo di intermediazione, in cui potevano essere coinvolti non solo gli abituali *clientes* di Bacone, ma anche tutti coloro che usufruivano di legami con l'ambito cortigiano.

Dopo che Bacone, in qualità di *Lord Keeper*, aveva riconosciuto a Rowland Egerton un indennizzo di seimila marchi, Edward Egerton, che nel frattempo si era rifiutato di riconoscere la validità dell'accordo di indennizzo, da lui stesso precedentemente sottoscritto, si era rivolto al vescovo di Landaff, Theophilus Field⁵²⁰, nella speranza di ottenere "a stay of the decree of that award, and procure a new hearing". Nell'ambito di una seconda causa intentata da Rowland Egerton, presso il tribunale della *Chancery*, per ottenere il conferimento dell'indennizzo, il vescovo aveva a sua volta richiesto a Sir Edward Egerton, in cambio del suo appoggio e qualora la causa terminasse in suo favore, una somma pari a quegli stessi seimila marchi, somma che sarebbe stata detratta da un nuovo premio di indennizzo siglato dallo stesso Egerton e pari, questa volta, a diecimila marchi. Secondo quanto emerso da alcune lettere dello stesso vescovo, acquisite agli atti quale materiale probatorio dell'inchiesta, il denaro sarebbe poi stato distribuito tra quanti avevano fattivamente sostenuto la causa di Edward Egerton.

Ma i casi di Awbrey e Egerton non erano episodi isolati: le indagini condotte dalla Camera dei *Lords* fecero infatti emergere più di una decina di casi in cui Bacone aveva accettato emulenti in denaro o doni da persone e persino da corporazioni che erano contemporaneamente parti in causa di procedimenti giudiziari

⁵²⁰ COBBETT WILLIAM, *idem*, p.1091. E' molto probabile che la capacità di Theophilus Field di influenzare il procedimento giudiziario in corso dipendesse dal fatto che egli potesse avvalersi di influenti appoggi a corte in grado di esercitare una pressione decisiva sull'operato del Lord Cancelliere. In questo senso, gli atti riportano il nome del marchese di Buckingham che era stato interpellato in proposito da uno dei clienti del futuro Arcivescovo di Landaff: il cliente, tale Dampport, aveva infatti scritto direttamente al favorito chiedendo che intervenisse per bloccare la sentenza di Bacone. Secondo il documento la risposta di Buckingham fu adamantina: "[...] But the duke said he would not write, because the matter was already decreed, and he would not receive it".

presieduti dal *Lord Keeper*⁵²¹. Al termine di aprile, Bacone schiacciato dal peso delle prove emerse contro di lui e consapevole che né Giacomo, che aveva dato il proprio assenso formale all'avvio della procedura di *impeachment*⁵²² contro di lui⁵²³, né il marchese di Buckingham lo avrebbero sostenuto, rendeva la propria "humble confession and submission"⁵²⁴ alla presenza della alta corte del Parlamento inglese. Il documento, che presenta, su diretta sollecitazione dei membri della Camera Alta⁵²⁵, chiari e puntuali riferimenti per ciascuno dei capi di accusa individuati nella procedura di *impeachment* acquisisce i connotati di un tentativo estremo di difesa del proprio operato e della propria integrità

⁵²¹ COBETT WILLIAM, *idem.*, pp. 1101-1102. Dagli atti risulta che per i suoi servigi Bacone riceveva abitualmente somme di denaro, ma anche oggetti preziosi, spie indicative della cultura materiale del principio del XVII secolo. Gli esempi riportati sono numerosi: nella causa tra Hodie e Hodie, egli venne omaggiato di una dozzina di bottoni, nella causa tra Kenday e Valore, di un mobiletto, e ancora in quella tra la corporazione dei fornai e quella dei farmacisti, questi ultimi fecero dono al *Lord Keeper* di un monile di ambragrigia.

⁵²² Sulle specifiche implicanze del Parlamento del 1621, si veda: HORSTMAN ALLEN, *The Parliament of 1621 Revisited: The Beginning of Impeachment*, in "Law and Authority in Early Modern England. Essayes presented to Thomas Garden Barnes", edited by BUCHANAN SHARP and MARK CHARLES FISSEL, Delaware, University of Delaware Press, 2007, pp. 77-106. Sull'informale assenso dato da Giacomo all'avvio della procedura giudiziaria contro Bacone, si veda: ZALLER ROBERT, *The Parliament of 1621: a study in constitutional conflict*, Berkeley-London, California University Press, 1971, pp. 68-69. In questo caso la posizione di Giacomo era, per Zaller, particolarmente problematica. Da un lato, essendo il sovrano il principale responsabile della concessione dei monopoli, per salvare la propria reputazione, egli avrebbe dovuto permettere la messa sotto accusa dei propri ministri, procedura che avrebbe costituito una limitazione della prerogativa regia. Dall'altro lato, per proteggere il Lord Cancelliere e il Lord Tesoriere, lo Stuart avrebbe dovuto sacrificare Buckingham, e ciò sarebbe equivalso a rafforzare i sentimenti anti-spagnoli dell'assemblea parlamentare, poiché a questa data il favorito era tra i principali sostenitori dell'alleanza anglo-spagnola. Il discorso tenuto dal sovrano alla Camera dei *Lords* nel marzo del 1621 rappresentava una delucidazione della posizione di Giacomo in riferimento a tutti questi interrogativi: "As for the thinges objected against the Chancelor and the Treasurer [...] I leave them to answer for themselves and to stand or falla s they acquitt them selves, for if they cannot justifie themselves, they are not worthie to hould and enjoy those places they have under me".

⁵²³ Il 19 marzo il Segretario di Stato, Calvert, riportava ai Comuni un messaggio di Giacomo. Nel messaggio appariva evidente come la prima preoccupazione del sovrano fosse costituita dall'approvazione dei sussidi richiesti dalla Corona. In relazione alle accuse mosse contro il suo ministro, Giacomo sollecitava una pronta indagine, proponendo che venisse condotta da una commissione mista, costituita da sei membri della Camera dei *Lords* e da dodici della Camera bassa, in grado in tal modo di poter ascoltare testimonianze sotto giuramento. Giacomo I concludeva il proprio discorso con la certezza che qualora, al termine dell'indagine, la colpevolezza del Cancelliere venisse provata, il giudizio dei *Lords* sarebbe stato equo. Cobett William, *op. cit.*, p. 1094.

⁵²⁴ Si veda anche: BACON FRANCIS, *The Works, op. cit.*, pp. 252-262.

⁵²⁵ COBETT WILLIAM, *op. cit.*, pp. 1102-1103. Bacone aveva originariamente redatto una diversa versione della propria confessione, che venne rifiutata dai *Lords* in considerazione del fatto che essa non presentava specifici riferimenti ai capi d'accusa dell'*impeachment*. In essa Bacone si dichiarava colpevole e pronto ad accettare qualunque sentenza i *Lords* decidessero di emettere nei suoi confronti, facendo contemporaneamente appello alla facoltà di perdono propria della Camera Alta.

deontologica, facendo riferimento ai principi fondanti della cultura del *gift-giving*⁵²⁶, principi che erano ampiamente condivisi dalla società aristocratica e cortigiana inglese dell'inizio del XVII secolo. Come ha chiaramente delineato lo storico John Hill Bancroft nel capitolo introduttivo del suo studio, dal titolo *Buckingham and the Central Administration, 1616-1628*, nella società inglese del primo seicento, il confine tra un tentativo di corruzione e l'elargizione del tutto disinteressata di un donativo era estremamente labile e difficilmente definibile. Lo studioso sottolinea come gli unici elementi discriminanti, riconosciuti in sede sociale, fossero rappresentati da un lato dall'antiorità del servizio reso rispetto alla elargizione del dono e dall'altro dalla maggiore o minore consapevolezza dell'esistenza di una correlazione consequenziale tra l'uno e l'altro da parte di chi riceveva il donativo⁵²⁷.

In questa ottica, Bacone, nella confessione resa di fronte alla Camera dei *Lords*, si premurava di sottolineare come nella maggior parte delle circostanze contestategli non vi fosse una lite pendente in corso quando egli aveva ricevuto i donativi. Solo in relazione ad un numero ininfluenza di casi, per la precisione otto su di un totale di ventotto capi di imputazione, il Lord Cancelliere ammetteva di aver ricevuto alcuni donativi mentre era in essere la causa giudiziaria: ma anche in questi casi, Bacone tentava di circoscrivere le proprie responsabilità facendo riferimento, ora alla abitudine di accettare "New Year's Gift", uno degli elementi caratterizzanti la cultura del *gift-giving*, ora ad aspetti squisitamente procedurali, ora infine richiamandosi alla stessa volontà politica di Giacomo I.

Nel caso di Sir Rowland e Edward Egerton, Bacone affermava infatti di aver accettato una considerevole somma di denaro da entrambi i contendenti mentre era in corso la causa, specificando però che solo nel caso di Rowland Egerton, egli era consapevole che vi fosse un nesso diretto tra il donativo e la causa giudiziaria, mentre nel caso di Edward Egerton, la somma gli veniva consegnata da alcuni intermediari con l'esplicita precisazione che fosse: "[...] for favours past, and not

⁵²⁶ Sulla cultura del *gift-giving* in riferimento all'Inghilterra del primo XVII secolo, si veda: LEVY PECK LINDA, *Court patronage*, *op. cit.*, pp. 18-19.

⁵²⁷ Si veda: BARCROFT JOHN HILL, *Buckingham*, *op. cit.*, pp. 19-20.

in respects of favours to come”⁵²⁸. In maniera analoga, anche nella causa tra lady Wharton e i co-eredi di Sir Francis Willoughby, il Lord Cancelliere ammetteva di aver ricevuto da parte della signora una somma di denaro mentre la causa era ancora in essere, anche se ventilava l’ipotesi che si fosse verificato un qualche non meglio specificato equivoco tra il suo servitore Shute, colui che dagli atti appare essere il principale intermediario impiegato da Bacone⁵²⁹, e il *Register* della Cancelleria⁵³⁰. Nella causa tra Sir John Trevor e Ascue, la somma di denaro ricevuta era stata accettata da Bacone in considerazione del fatto che fosse un regalo per festeggiare il nuovo anno, così pure l’anello di diamanti, dal valore stimato tra le cinquecento e le seicento sterline, che il Lord Cancelliere aveva ricevuto in relazione alla causa tra Reynell e Peacock⁵³¹. Nel caso tra la corporazione dei farmacisti e quella dei fornai, Bacone giustificava il proprio operato, sottolineando il fatto che non si trattava di una vera e propria causa giudiziaria, bensì di una composizione amichevole tra le parti, mentre nella lite tra i mercanti francesi e alcuni commercianti londinesi di vino, il *Lord Chancellor* faceva diretto riferimento alla volontà politica di Giacomo I. Secondo Bacone, egli aveva tentato di dirimere la controversia prima che degenerasse in una vera e propria causa giudiziaria, senza abusare dei poteri conferitigli dalla carica ricoperta, ma cercando di persuadere i vinai ad accettare un accordo, i cui termini egli considerava estremamente favorevoli al commercio inglese del vino. Solo dopo che il sovrano, interpellato dagli stessi mercanti francesi, aveva espresso la necessità che le richieste dei francesi fossero pienamente accolte in considerazione dell’importanza che l’affare ricopriva per il commercio internazionale inglese, Bacone aveva deciso di incarcerare alcuni tra i commercianti inglesi più riottosi⁵³². Nonostante emerga con evidente chiarezza che l’intero impianto della confessione di Bacone sia sorretto dall’intenzione di

⁵²⁸ Si veda: COBETT WILLIAM, *op. cit.*, p. 1106.

⁵²⁹ *Idem*, pp. 1107-1108. Tra gli intermediari, accanto al nome di Shute, definito negli atti “servant”, compare anche il nome di un Tobey Matthew, che era intimo amico di Bacone e destinatario della prima versione del saggio *Of friendship*. A questo proposito, si veda: WOTTON DAVID, *Francis Bacon*, in ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la direccion), “El mundo”, *op. cit.*, pp. 285-287.

⁵³⁰ COBETT WILLIAM, *op. cit.*, p. 1106.

⁵³¹ *Idem*, pp. 1106-1107 e p. 1109.

⁵³² *Idem*, pp. 1110-1111.

negare l'esistenza di un collaudato sistema di corruzione, e di riportare i casi contestatigli, emersi dalle indagini svolte dai Comuni, nell'ambito di singoli, isolati episodi, giustificabili facendo riferimento a consuetudini socio-culturali condivise, i *Lords*, nella loro facoltà di giuria giudicante, considerarono l'impianto probatorio attendibile e il 3 maggio 1621, a conclusione della procedura di *impeachment*, diedero lettura della sentenza, che coincise con la fine della carriera politica del Cancelliere. Bacone, riconosciuto colpevole di corruzione, era condannato a pagare una multa equivalente a quarantamila sterline, all'incarcerazione presso la Torre di Londra per il tempo che il sovrano avesse ritenuto adeguato, all'interdizione perpetua dagli uffici pubblici, incluso la possibilità di sedere nella Camera dei *Lords* e all'impossibilità di avvicinarsi alla corte oltre dodici miglia⁵³³.

L'*impeachment* contro Bacone fu senza dubbio un atto politico, la cui genesi e il cui significato devono essere rintracciati all'interno del più ampio ambito delle dinamiche parlamentari della prima sessione del Parlamento del 1621, ambito, a sua volta, strettamente connesso con l'assetto delle fazioni della corte giacobita. In questo senso, due sono le ipotesi interpretative più plausibili: le accuse contro Bacone potevano infatti essere il frutto di una precisa strategia politica ideata all'interno della stessa cerchia di Buckingham o all'opposto potevano essere state formulate con l'obiettivo di colpire il monopolio politico del marchese e quindi provenire da una fazione avversa al favorito. L'interpretazione degli eventi parlamentari di quel periodo fornita dallo storico parlamentare Conrad Russell risulta attendibile e particolarmente pertinente.

Dalla sua analisi, infatti, emerge con chiarezza come l'*impeachment* di Bacone si collochi in un momento specifico delle attività dell'assemblea parlamentare: le accuse contro il Cancelliere della Corona, emersero, in seno al comitato per le *grievances* della Camera dei Comuni, in concomitanza non solo con le fasi finali dell'*impeachment* di Sir Giles Mompesson, frutto della concorde volontà del Parlamento inglese di punire gli abusi sistemici verificatisi nell'esercizio di alcune

⁵³³ *Idem*, pp. 1111-1112. La multa non verrà mai concretamente richiesta, mentre il carcere presso la Torre durerà solo tre giorni. All'opposto Giacomo riconoscerà a Bacone una pensione annua di milleduecento sterline, che però verrà bloccata da un provvedimento del nuovo Tesoriere della monarchia, Lionel Cranfield.

delle più gravose patenti regie⁵³⁴, ma anche con la possibilità sempre più concreta che l'attacco ai monopoli e alle patenti regie fornisse gli strumenti procedurali per arrivare a mettere in discussione coloro che consigliavano il sovrano in tali materie⁵³⁵. Era infatti risaputo negli ambienti della corte che la patente sulle locande, era stata ottenuta da Sir Giles Mompesson nel 1617, nonostante l'esplicita opposizione del Cancelliere Ellesmere e dietro diretto interessamento di Buckingham⁵³⁶.

E' plausibile, quindi sulla scorta delle indicazioni fornite dal Russell, che, l'*impeachment* di Sir Giles Mompesson e la questione dei consiglieri di Giacomo siano frutto di un tentativo politico teso a circoscrivere la crescente e, per alcuni dei maggiori esponenti della nobiltà inglese⁵³⁷, inaccettabile influenza di Buckingham, e che contemporaneamente il caso di Bacone sia stato abilmente portato all'attenzione dei Comuni per sviare il crescente interesse del Parlamento nei confronti del tentativo di accertare le responsabilità di coloro che consigliavano Giacomo in relazione alla gestione della *bounty* regia. La possibilità che l'*impeachment* di Bacone sia infatti il frutto di una precisa strategia formulata all'interno della cerchia di alleanze del favorito è comprovata da alcune considerazioni: in primo luogo, l'appartenenza di alcuni dei membri dei Comuni che maggiormente caldeggiarono l'azione giudiziaria contro il Lord Cancelliere

⁵³⁴ Cfr., RUSSELL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, pp. 100-101. Si trattava in particolare di quelle patenti che prevedevano una ampia delega di poteri esecutivi a privati cittadini e che nell'interpretazione di Russell costituivano una minaccia al sistema dei *justice of peace*. Si veda a questo proposito:

⁵³⁵ RUSSELL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, p. 109. Secondo la ricostruzione di Russell, i tentativi di sollevare la questione di coloro che consigliano Giacomo sulla maggiore o minore legalità delle patenti e dei monopoli, tentativi abilmente orchestrati da un gruppo di membri dei Comuni, tra cui spicca il futuro Lord Tesoriere, Lionel Cranfield e uno dei clienti del Duca di Lennox, Sir Francis Seymour, iniziano nel febbraio del 1621.

⁵³⁶ *C.S.P.D.*, 1611-1618, p. 441-442, n. 105, (vol. XCV), lettera di Chamberlain a Carleton.

⁵³⁷ La mancanza di riscontri certi non permette di formulare una ipotesi definitiva sull'identità di coloro che orchestrarono l'*impeachment* di Sir Giles Mompesson, nella speranza che esso potesse costituire il primo passo verso una investigazione delle responsabilità di coloro che consigliavano il sovrano in termini di liberalità. L'analisi dei documenti coevi permette però di ipotizzare uno scenario di collaborazione tra alcuni dei maggiori esponenti della grande nobiltà cortigiana, con particolare riferimento al conte di Southampton. Lo storico Russell suggerisce inoltre i nomi del duca di Richmond e Lennox e del conte di Pembroke, sottolineando però l'impossibilità di addivenire ad una completa e definitiva chiarificazione dello scenario politico di questi accadimenti. Sul conte di Southampton, si veda: *C.S.P.D.*, 1619-23, p. 237, n. 136, (vol. CXXI). Sull'interpretazione di Russell, si veda: RUSSELL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, p. 107 e p. 109.

alle clientele di Buckingham⁵³⁸, in secondo luogo la mancanza di appoggio politico da parte di Giacomo⁵³⁹ e dello stesso favorito, e in terzo luogo l'inspiegabile durezza di trattamento riservata al Lord Cancelliere e all'opposto la mitezza che i parlamentari riservarono all'altro imputato, il dottore in teologia Theophilus Field, le cui possibilità di carriera non subirono alcun tracollo nonostante fosse anche lui tra i principali imputati di corruzione⁵⁴⁰.

⁵³⁸ Si veda a questo proposito: RUSSELL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, p. 112. E' per esempio il caso di Robert Phelps, uno dei maggiori affiliati del marchese di Buckingham, e principale sostenitore nei Comuni della necessità di perseguire penalmente le responsabilità di Bacone.

⁵³⁹ Sulla posizione di Giacomo in relazione alla questione delle patenti e sulla possibilità di sollevare la questione dei consiglieri del monarca, si veda il discorso tenuto dallo Stuart presso la Camera Alta in data 26 marzo 1621 in: NEIL RHODES, JENNIFER RICHARDS e JOSEPH MARSHALL (ed.), *King James, op.cit.*, , pp. 349-353.

⁵⁴⁰ Si veda: COBETT WILLIAM, *op. cit.*, p. 1089. Theophilus Field, vescovo di Landaff nel 1619, verrà trasferito alla diocesi di St. David nel 1627, per essere infine assegnato alla sede vescovile ben più prestigiosa di Hereford nel 1635, un anno prima della morte.

Conclusioni

Al termine della ricerca, il confronto critico e l'analisi accurata delle fonti, prese in esame, ha posto in luce un quadro complessivo che, in parte, ricalca, e, in parte, si allontana dal modello storiografico, che autori, quali J. Elliott, I.A.A. Thompson e A. Feros, hanno delineato in riferimento alla figura del *valido* seicentesco.

Lo studio delle condizioni politiche, filosofiche e istituzionali, che caratterizzano l'Inghilterra nei primissimi anni del regno di Giacomo I, ha, infatti, dimostrato come l'emergere della figura del favorito in questo preciso ambito sia largamente riconducibile allo squilibrio esistente tra una rinnovata concezione semi-sacrale della sovranità e gli obblighi tradizionali inerenti all'esercizio di questo stesso potere, con particolare riferimento alla prerogativa della *bounty*, che costituisce uno degli attributi fondanti l'esercizio della giustizia regia nella sua accezione meramente distributiva. Dalla necessità di coordinare ed integrare questi due aspetti dicotomici nasce l'esigenza di interporre un filtro di intermediazione, a cui vengano implicitamente delegate parte delle funzioni essenziali della sovranità e che possa far fronte alle richieste di una sempre più nutrita schiera di *suitors*.

Pur nelle indubbie differenze istituzionali, che caratterizzano Spagna ed Inghilterra nella prima parte del XVII secolo, differenze concernenti, in particolar modo, l'esistenza, in ambito spagnolo, di una struttura consultiva "polisinodale", che non trova equivalenti all'interno della monarchia inglese, lo studio della biografia politica del primo duca di Buckingham ha, inoltre, posto in luce il carattere strumentale della sua carriera in relazione a specifiche esigenze di rafforzamento e di coordinamento dei principali settori di intervento della compagine statale inglese.

L'ascesa di Buckingham coincide, in primo luogo, con un rafforzamento della prerogativa regia del "making policy", rafforzamento determinato dalla progressiva riduzione del ruolo consultivo del *Privy Council* inglese. In questa ottica, l'analisi dei dibattiti parlamentari del 1625 ha evidenziato con chiarezza

come il favorito fosse ritenuto, dalla maggior parte dei membri dei Comuni, il principale responsabile del monopolio del consiglio regio, e come tale situazione avesse provocato la crescente riduzione dell'autorità consultiva del Consiglio Privato e del Consiglio di Guerra, organi tradizionalmente deputati a coadiuvare il sovrano nella gestione della politica interna e militare della monarchia.

Anche l'acquisizione delle cariche di *Lord Admiral* e di *Lord Warden of Cinque Ports*, che Buckingham ottenne nel 1618 e nel 1624, si presta ad una interpretazione che ne sottolinea il carattere funzionale in riferimento ad un processo di rafforzamento dell'autorità regia e di maggiore capacità di direzione e di coordinamento delle strutture della monarchia. A riprova di ciò, si considerino, non solo, l'impegno profuso dal favorito nel grandioso progetto di riorganizzazione della Marina, inaugurato con la creazione di una commissione ad *hoc*, ma anche gli stessi rilievi contenuti nel testo ufficiale della sua difesa parlamentare alla procedura di *impeachment* del 1626. In questa ottica, basti considerare la testimonianza di Sir Robert Mansell, riportata da Buckingham all'interno della propria requisitoria, testimonianza, che, oltre a costituire una chiarificazione dei motivi che determinarono la scelta del favorito in qualità di nuovo Ammiraglio della Marina inglese, fornisce, al tempo stesso, una chiave di lettura in grado di delineare le radici istituzionali del *valimient* di Buckingham. Per Mansell, all'epoca Vice-Ammiraglio, il rapporto non mediato che caratterizzava la relazione intercorrente tra Giacomo e il favorito, e, la facilità con la quale quest'ultimo poteva accedere alla persona del sovrano, rendevano più agevole l'opera di riorganizzazione complessiva della Marina, costituendo un canale preferenziale di comunicazione, capace di connettere più strettamente l'espressione delle esigenze economiche e logistiche proprie del settore navale e il momento decisionale, rappresentato dalla figura del monarca. Nel testo della difesa parlamentare di Buckingham emerge, infine, anche il significato politico ed istituzionale dell'accorpamento delle cariche di *Lord Admiral* e di *Lord Warden*: unificando i due maggiori uffici, con competenze navali, della monarchia inglese, si tentava, infatti, di superare secoli di conflitti e controversie giurisdizionali, per dotare la Marina di una più efficiente direzione.

L'attenta ricostruzione dei passaggi salienti della carriera politica di George Villiers ha dimostrato, inoltre, la centralità della gestione della prerogativa della *bounty* regia, la cui importanza è riconducibile, in primo luogo, alla situazione finanziaria, largamente deficitaria, in cui versava la monarchia inglese e ai tentativi posti in essere dallo stesso Giacomo, all'indomani del fallimento dell'*Addled Parliament* del 1614, per ottenere forme alternative, ovvero extra-parlamentari, di finanziamento. In questa ottica, è emerso, con particolare chiarezza, come la gestione della *bounty* regia, da parte del favorito inglese, fosse caratterizzata dal sistematico controllo di alcune delle principali cariche della monarchia, con particolare riferimento agli uffici di primo e di secondo Segretario di Stato, cariche attraverso cui il favorito era in grado di controllare lo stesso *iter* procedurale, che presiedeva alla formalizzazione delle concessioni.

Il controllo delle numerose risorse della monarchia, di cui, durante la trattazione si è tentato di sottolineare la grande varietà, corrispondeva contemporaneamente a precise esigenze di potere e di preminenza connaturate allo stesso profilo extra-istituzionale del *valido*. Come aveva ben evidenziato lo stesso Bacone, nelle due lettere di consiglio politico, indirizzate a Villiers, la totale dipendenza del potere del *privado* dal favore del sovrano rendeva necessaria la costruzione di una vasta rete di clientele e di affiliazioni che ne potesse garantire e rafforzare la posizione di preminenza nell'ambito delle dinamiche e degli equilibri cortigiani.

Lo studio della corrispondenza tra Buckingham e alcuni dei suoi principali clienti ha sottolineato, infatti, il carattere personale ed esclusivo della fedeltà che il favorito richiedeva ai propri clienti, come *conditio sine qua non* della loro affiliazione. In questa ottica, la gestione semi-monopolistica della *bounty* regia attuata da Buckingham e le caratteristiche di esclusiva fedeltà che ne connotavano i legami di *patronage* modificarono profondamente l'ambito delle lotte di potere della corte giacobita e carolina, determinando una vera e propria *reductio ad unum* delle fazioni cortigiane. Negli anni finali del regno di Giacomo I, man mano che i rapporti tra lo Stuart e il favorito si venivano deteriorando, anche e soprattutto in considerazione dell'esistenza di divergenze di natura politica, è possibile pensare che l'obbligo di fedeltà personale richiesto da Buckingham ai propri affiliati venisse percepito dalla maggior parte della nobiltà cortigiana

inglese come in diretta antitesi ai principi di lealtà e obbedienza dovuti tradizionalmente da ciascun suddito al proprio legittimo sovrano.

Il carattere non inclusivo della gestione della *bounty* regia da parte di Buckingham, che determina una polarizzazione della corte inglese, divisa tra coloro che beneficiano dell'apoggio del favorito e coloro che, all'opposto, ne sono esclusi, e la creazione di legami di affiliazioni, in cui l'elemento di devozione personale sembra trascendere la stessa fedeltà dovuta al sovrano, costituiscono, a mio avviso, la prima ed essenziale ragione che soggiace alla critica parlamentare, che caratterizza i dibattiti dell'assemblea cetuale inglese negli anni tra il 1625 e il 1626, determinando la stessa originalità che contraddistingue la carriera politica del primo duca di Buckingham.

L'esclusione dei principali magnati inglesi dal consiglio regio e dalla possibilità di accedere e usufruire delle risorse della Corona indusse alcune delle più influenti personalità dell'epoca, tra cui si annoverano il conte di Pembroke, il conte di Arundel, il visconte di Saye and Sele e il conte di Herbert, a impiegare, il Parlamento, una delle più antiche istituzioni del regno inglese, come strumento delle loro rivendicazioni. Se è storicamente plausibile affermare, condividendo, in questo senso, l'opinione dello storico Conrad Russell, che il Parlamento, negli anni '20 del XVII secolo, non fu quasi mai il centro nevralgico delle più importanti decisioni politiche⁵⁴¹, è altrettanto credibile sostenere come esso divenne lo spazio istituzionale in cui i maggiori esponenti della nobiltà, coadiuvati dalle loro clientele presenti in seno all'assemblea dei Comuni, tentarono di porre fine alle "anomalie" istituzionali introdotte dall'ascesa di Buckingham.

L'accurata disamina del materiale documentale concernente le prime due assemblee del regno di Carlo I ha evidenziato come si assista ad una vera e propria definizione di tematiche, procedure e stilemi atti a porre sotto accusa l'operato del favorito inglese. Nel 1625, nell'ambito della richiesta di ulteriori finanziamenti avanzate da parte del portavoce della Corona, si assiste per la prima volta ad una vera e propria decostruzione dialettica del tema della necessità di stato. Per i Comuni, infatti, la reale causa dello stato di decadenza e di corruzione

⁵⁴¹ Per il giudizio di Russell, si veda: RUSSEL CONRAD, *Parliaments, op. cit.*, p. 1.

in cui versavano monarchia e nazione inglesi era costituita dalle scelte politiche attuate e perseguite dal duca di Buckingham. In questa ottica, due sono le motivazioni che sostanziano tale critica: il monopolio del consiglio regio, come si è detto, e la gestione esclusiva della *bounty* regia, da parte di un uomo privo della dovuta esperienza nei negozi politici. Queste stesse argomentazioni costituiranno la struttura portante del tentativo di *impeachment* dello stesso favorito posto in essere durante la successiva convocazione parlamentare del 1626, avvalorando l'ipotesi della natura "corporativa" e "tradizionale" della procedura giudiziaria nei confronti dello stesso Buckingham⁵⁴². Al tempo stesso, l'*impeachment* del favorito costituisce uno strumento di elaborazione di tematiche e procedure che verranno impiegate di lì a breve sia durante la trattazione giudiziaria del caso dei Cinque Cavalieri sia durante la convocazione del Parlamento del 1628, e che risulteranno centrali nella ridefinizione del rapporto intercorrente tra gli attributi di prerogativa regia, da un lato, e i diritti inalienabili dei sudditi inglesi nel quadro di una riesame complessivo della *common law* inglese⁵⁴³. Da un punto di vista procedurale, il Parlamento del 1626, attraverso una più netta definizione degli ambiti di competenza spettanti alla Camera dei Comuni e alla Camera dei *Lords* nel contesto della procedura di *impeachment*, rappresenta un'occasione di perfezionamento della capacità di armonica ed effettiva collaborazione delle due Camere, grazie a cui si arriverà, nel 1628, ad una redazione condivisa della *Petition of Right*⁵⁴⁴. Inoltre, da un punto di vista tematico, si assiste alla chiara definizione in termini antitetici e oppositivi del rapporto intercorrente tra il principio della intangibilità della figura del sovrano e quello che riafferma la superiorità del bene collettivo della nazione inglese, posizioni, che risulteranno centrali nei successivi accadimenti politici inglesi.

⁵⁴² Parlando del carattere tradizionale del significato politico dell'*impeachment* di Buckingham, mi riferisco al fatto che, a mio avviso, tale procedura non costituisse per il Parlamento il mezzo per istituire un nuovo assetto costituzionale. Le critiche mosse dai Comuni e dai *Lords* all'operato del favorito avevano, infatti, l'unico scopo di ristabilire gli antichi dettami previsti dalla tradizione legislativa e consuetudinaria inglese in materia di consiglio regio e di gestione della *bounty*.

⁵⁴³ Si veda a questo proposito: CHRISTIANSON PAUL, *John Selden, op. cit.*, pp. 68-72 e pp. 77-82.

⁵⁴⁴ Sulla continuità procedurale esistente tra il Parlamento del 1626 e quello del 1628, si veda: FLEMION STODDART JESS, *The Struggle, op. cit.*, p. 195.

Significative in questo senso appaiono essere le parole di Sir Dudley Digges, membro dei Comuni nonché uno dei relatori all'udienza di presentazione dei capi di accusa contro il favorito in seno ai *Lords*. Per Digges, che verrà incarcerato a causa del contenuto di questo stesso intervento, giudicato oltraggioso da Carlo I, il benessere della nazione risulta superiore alla considerazione su cui si fondava l'intera struttura dell'*ancient constitution* inglese, ovvero l'assoluta giustezza delle azioni del sovrano. Dall'altro lato, nella propria difesa, Buckingham fa ampiamente ricorso alla teoria degli *arcana imperii*, giustificando le proprie azioni, in materia di *patronage*, politica commerciale e diplomazia internazionale, come dirette conseguenze delle insiducabili istruzioni del sovrano. In questa ottica, la natura argomentativa della difesa del favorito e l'epilogo fallimentare del tentativo di *impeachment* a suo carico non fecero che acuire la percezione, sempre più diffusa tra i membri della assemblea parlamentare, dell'inadeguatezza della *common law* come fonte di garanzia dei diritti tradizionali dei sudditi inglesi. La critica al sovvertimento operato da Buckingham in materia di consiglio regio e di gestione di una delle più antiche e tradizionali prerogative della monarchia faceva, infatti, parte di un più ampio quadro di eventi e di accadimenti, tra cui si annoverano lo stesso arresto del conte di Arundel, il prestito forzoso e le vicende giudiziarie ad esso inerenti e le misure connesse ai preparativi bellici, che avvaloravano la percezione diffusa di un attacco senza precedenti ai principi costitutivi del tradizionale assetto costituzionale inglese.

Infine, il modello esegetico elaborato da J. Elliott, I.A.A Thompson e A. Feros, sottolinea la centralità, tra gli attributi che configurano il profilo del *valido* seicentesco, della gestione di una vasta rete di clientele tesa a connettere le esigenze della corte con le necessità delle *élites* amministrative locali. Da questo punto di vista, lo studio della carriera politica di Buckingham ha posto in luce il carattere scarsamente operativo del *patronage* elettorale gestito dal favorito inglese. L'incapacità dimostrata dal duca di Buckingham nel gestire tale tipologia di affiliazione, è, a mio avviso, riconducibile alla natura stessa della sua carriera. La matrice regia dell'ascesa di Buckingham determinava, infatti, la totale mancanza di reti di affiliazione che unissero il duca alle *élites* delle contee, in cui erano situati i possedimenti donatigli dal sovrano, inficiandone la stessa capacità

di condizionare le elezioni politiche locali. E' anche vero che, per l'indubbio coinvolgimento di Buckingham nel sostenere la politica della Corona inglese, il fallimento del favorito nel gestire un vasto sistema di affiliazioni equivaleva al fallimento della stessa Corona inglese nell'ottenere il necessario supporto politico ed economico in seno al Parlamento inglese.

Bibliografia

Archivio

BL, ADDITIONAL MSS.

BL, HARLEIAN MSS.

BL, SLOANE MSS.

BL, STOWE MSS.

Fonti dirette edite

BACON FRANCIS, *Essayes. Religious Meditations. Places of Perswasion and Disswasion*, London, printed by Iohn Windet for Humfrey Hooper, **1597**.

BACON FRANCIS, *Essaies. Religious Meditations. Places of Perswasion and Disswasion*, London, printed by Iohn Iaggard, **1606**.

BACON FRANCIS, *The Essayes or counsels, civill and morall of Francis Lord Verulam Viscount St. Alban*, London, printed by Iohn Haviland for Hanna Barret, **1625**.

BACONE FRANCESCO, *Saggi*, con una nota di ATTILIO BRILLI, traduzione di ANNA MARIA ANCARANI, Palermo, Sellerio, **1996**.

BIDWELL WILLIAM, JANSSON MAIJA, (edited by), *Proceeding in Parliament, 1626*, New Haven, London, Yale University Press, **1991-1995**, (4 vol.).

BODIN JEAN, *I Sei Libri dello Stato*, a cura di MARGHERITA ISNARDI PARENTE, Torino, U.T.E.T, **1964**, (3 vol.).

BUCHANAN GEORGE, *A dialogue on the law of kingship among the Scots: a critical edition and translation of George Buchanan's De jure regni apud Scotos Dialogus*, edited by ROGER A. MANSON and MARTIN S. SMITH, Aldershot, Ashgate, **2004**.

Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1611-1618, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by ROBERT LEMON, London, Longman, **1858**.

Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1619-1623, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by MARY ANN EVERETT GREEN, London, Longman, **1858**.

Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1623-1625, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by MARY ANN EVERETT GREEN, London, Longman, **1859**.

Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1625-1626, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by JOHN MURRAY, London, Longman, **1859**.

Calendar of State Papers, Domestic Series, of the Reign of James I, 1627-1628, preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Record Office, edited by JOHN MURRAY, London, Longman, **1859**.

CHAMBERLAIN JOHN, *The Letters of John Chamberlain*, edited with an introduction by NORMAN EGBERT MCCLURE, Philadelphia, American Philosophy Society, **1939**, (2 vol.).

COBETT WILLIAM, *Cobett's Complete Collection of State Trials and Proceedings for High Treason and Other Crimes and Misdemeanors from the Earliest Period to the Present Time*, London, printed by T. C. Hansard, 1809, vol. II, pp. 1087-1114 e pp. 1422-38.

DIGGES DUDLEY, *A speech delivered in Parliament. Concerning the evill consequences, that doe attend this State, by commiting places of trust, into the hands of Court-Favorites*, London, printed by Ioseph Doe, **1643**.

GARDINER SAMUEL, (edited by), *Debates in the House of Commons in 1625*, London, Camden Society, **1873**.

GARDINER SAMUEL, (edited by), *Documents illustrating the impeachment of the Duke of Buckingham*, London, Camden Society, **1889**.

HOWELL THOMAS BAYLY, HOWELL THOMAS JONES, *General Index to the Collection of State Trials*, edited by DAVID JARDINE, London, Longman, **1828**.

JAMES I, *By the King A Declaration of His Majesty's Royal Pleasure in what sort he thinketh fit to enlarge, or reserve himselfe in matter of Bountie*, Imprinted at London by Robert Barker, Printer to the Kings most Excellent Maiestie, London, **1610**.

JAMES I, *The Political Works of James I, reprinted from the edition of 1616*, with an introduction by CHARLES HOWARD MCLLWAIN, Cambridge-London, Harvard University Press-Oxford University Press, **1918**.

JAMES I, *The Basilikon Doron of King James VI*, edited by JAMES CRAIGIE, Edinburgh, The Scottish Text Society, **1944-50**, (2 vol.).

JAMES I, *Letters of King James VI and I*, edited by G. P. V. AKRIGG, Berkeley, University of California Press, **1984**, pp. 179-443.

JAMES I, *The True Law of Free Monarchies and Basilikon Doron. A modernized edition*, edited by DANIEL FISCHLIN and MARK FORTIER, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, **1996**.

JAMES I, *King James VI and I. Selected Writings*, edited by NEIL RHODES, JENNIFER RICHARDS and JOSEPH MARSHALL, Aldershot, Ashgate, **2003**.

KENYON JOHN PHILIPPS, *The Stuart Constitution 1603-1688, Documents and Commentary*, Cambridge, Cambridge University Press, **1966**.

SPEDDING JAMES, (edited by) *The life and Letters of Francis Bacon*, vol. VIII(I)-XIV(VII), London, Longman, 1861-1874, in "The Works of Francis Bacon", edited by JAMES SPEDDING, R.L. ELLIS and D.D. HEATH, London, Longman, **1857-1874**, (14 vol.).

Statutes of Realm, edited by A. LUDERS, SIR EDLYN TOMLINS, J. FRANCE, W. E. TAUNTON and J. RAITHBY, London, **1810-1828**, vol. III e vol. IV.

TANNER JOSEPH, *English Constitutional Documents of the Reign of James I, with an historical commentary*, Cambridge, Cambridge University Press, **1930**.

WHITELOCKE JAMES, *Liber Famelicus*, edited by J. BRUCE, London, Camden Society Publications, **1858**.

WOTTON HENRY, *Reliquiae Wottonianae: or A Collection of Lives, Letters, Poems; with characters of Sundry Personages: And other Incomparable Pieces of Language and Art. Also Additional Letters to Several Persons, not before Printed, by the Curious Pencil of the Ever Memorable Sir Hennry Wotton Knight Late Provost of Eaton College*, edited by IZAAC WALTON, printed by R. Marriott and F. Tyton, London, **1672**.

Monografie

ALTHOFF GERD, *Family, Friends and Followers. Political and social bounds in Early Medieval Europe*, translated by CHRISTOPHER CARROLL, Cambridge, Cambridge University Press, **2004**.

ASCH RONALD, BIRKE ADOLF, (edited by), *Princes, Patronage and the Nobility, The court at the beginning of the Modern Age c.1450-1650*, Oxford, Oxford University Press, **1991**.

AYLMER, G. E., *The King's Servants: the Civil Service of Charles I, 1625-1642*, London, Routledge & Kegan, **1974**.

BARCROFT HILL JOHN, *Buckingham and the Central Administration, 1616-1628*, University of Minnesota, Ph. D. Thesis, **1963**.

BELLER E. A., *La guerra dei trent'anni*, in "Storia del mondo moderno, La decadenza della Spagna e la guerra dei Trent'anni 1610-1648", a cura di J.P. COOPER, Milano, Garzanti, **1971**, vol. IV, pp. 355-417.

BENIGNO FRANCESCO, *L'ombra del re: ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento*, Venezia, Marsilio, **1992**.

BENIGNO FRANCESCO, *Specchi della Rivoluzione: conflitto e identità politica nell'Europa moderna*, Roma, Donzelli, **1999**.

BITOSSI CARLO, *Il governo dei magnifici: patriziato e politica a Genova tra Cinque e Seicento*, Genova, ECIG, **1990**.

BURGESS GLENN, *Absolute Monarchy and the Stuart Constitution*, New Haven-Londra, Yale University Press, **1996**.

COOPER J. P., *La caduta della monarchia Stuart*, in “Storia del mondo moderno, La decadenza della Spagna e la guerra dei Trent’anni 1610-1648”, a cura di J.P. COOPER, Milano, Garzanti, **1971**, vol. IV, pp. 619-685.

COOPER JOHN, *National Portrait Gallery A visitor’s guide*, London, National Portrait Gallery Publications, **2006**.

D’AVACK LORENZO, *La ragione dei re: il pensiero politico di Giacomo I*, Milano, Giuffrè, **1974**.

D’AVACK LORENZO, *Dal “Regno” alla “Repubblica”: studi sullo sviluppo della coscienza costituzionale in Inghilterra*, Milano, Giuffrè, **1984**.

DE BENEDICTIS ANGELA, *Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, **2000**.

ELLIOTT JOHN, *Richelieu e Olivares*, traduzione di GIANLUIGI MAINARDI, Torino, Einaudi, **1990**.

ELLIOTT JOHN, *El Conde-Duque de Olivares: el politico en una epoca de decadencia*, traducción castellana de TEOFILO DE LOZOYA; revisión de ANTONIO FEROS y el autor, Barcelona, Editorial critica, **1991**.

ELLIOTT JOHN, BROCKLISS LAWRENCE, (bajo la dirección de), *El mundo de los validos*, Madrid, Tauros, **1999**.

ELLIOTT JOHN, *La Spagna imperiale 1469-1716*, Bologna, Il Mulino, **2002**.

FAIRHOLT FREDERICK WILLIAM, *Poems and Songs relating to George Villiers, Duke of Buckingham, and his assassination by John Felton*, with an introduction and notes by FREDERICK WILLIAM FAIRHOLT, in “Early English Poetry, Ballads, and Popular Literature of the Middle Ages”, London, Percy Society, **1850**, (vol. 29).

FEROS ANTONIO, *Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621*, Cambridge, Cambridge University Press, **2000**.

FISCHLIN DANIEL, FORTIER MARK, (edited by), *Royal Subjects: essays on the writings of James VI and I*, with a foreword by KEVIN SHARPE, Detroit, Wayne State University, **2002**.

GIARRIZZO GIUSEPPE, *Il pensiero inglese nell’età degli Stuart e della rivoluzione*, in “Storia delle idee politiche, economiche e sociali”, collana diretta da LUIGI FIRPO, Torino, Einaudi, **1980**, parte V, tomo I, pp. 164-274.

- GILBERT FELIX**, *Niccolò Machiavelli e la vita culturale del suo tempo*, traduzione di ALDA DE CAPRARIIS, Bologna, Il mulino, **1969**.
- HEXTER JACK**, (edited by), *Parliament and Liberty from the Reign of Elizabeth to the English Civil War*, Stanford, Stanford University Press, **1992**.
- HIRST DEREK**, *England in conflict, 1603-1660: kingdom, community, commonwealth*, London, Arnold, **1999**.
- KERTZER DAVID**, *Riti e Simboli del potere*, Roma, Laterza, **1989**.
- KENYON JOHN PHILIPPS**, *Stuart England*, London, Allen Lane, **1978**.
- KENT FRANCIS, SIMONS PATRICIA** with **JOHN EADE**, (edited by), *Patronage, Art, and Society in Renaissance Italy*, Canberra, Oxford, Humanities Research Centre, Clarendon Press, **1987**.
- LOCKYER ROGER**, *Buckingham: the Life and Political Career of George Villiers, First Duke of Buckingham 1592-1628*, London, Longman, **1981**.
- LOOMIE ALBERT**, *Spain and the Early Stuarts, 1585-1655*, Aldershot, Ashgate, **1996**.
- MARAVALL JOSÈ ANTONIO**, *La cultura del barocco*, Bologna, Il Mulino, **1985**.
- MARTÍNEZ MILLÁN JOSÉ**, (ed.), *Istituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispana durante el Siglo XVI*, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, **1992**.
- MASON ROGER**, *Kingship and the Commonweal. Political Thought in Renaissance and Reformation Scotland*, East Linton, Tuckwell Press, **1998**.
- PAGDEN ANTONY**, *Signori del mondo, ideologie dell'Impero in Spagna, Gran Bretagna e Francia: 1500-1800*, Bologna, Il Mulino, **2005**.
- PECK LEVY LINDA**, *Court Patronage and Corruption in Early Stuart England*, Boston, Unyman, **1990**.
- QUAGLIONI DIEGO**, *Il Modello del Principe Cristiano. Gli «specula principum» fra Medio Evo ed prima Età Moderna*, in “Modelli nella Storia del pensiero politico”, a cura di VITTOR IVO COMPARATO, Firenze, Leo S. Olschki, **1987**, vol. 1, pp. 103-122.
- POUND ROSCOE**, *Lo spirito della Common Law*, a cura di GIUSEPPE BUTTA, presentazione a cura di ENRICO PARESCE, Bologna, Il Mulino, **1970**.

RUSSEL CONRAD, *Parliaments and English Politics 1621-1629*, Oxford, Clarendon Press, **1979**.

STARKEY DAVID, (edited by), *The English Court from the Wars of the Roses to the Civil War*, London, Longman, **1987**.

STEWART ALAN, *The Cradle King. The Life of James VI and I, the First Monarch of a United Great Britain*, New York, St. Martin's Press, **2003**.

STONE LAWRENCE, *La crisi dell'aristocrazia: l'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, con un'introduzione di ALDO SERAFINI, Torino, Einaudi, **1972**.

SMUTS MALCOLM, *Public Ceremony and Royal Charisma: the English Royal Entry in London, 1485-1642*, in A. L. BEIER, DAVID CAMMADINE and JAMES M. ROSENHEIM, (eds), "The First Modern Society. Essay in English History in Honour of Lawrence Stone", Cambridge, Cambridge University Press, **1989**, pp. 65-93.

TITE COLIN G. C., *Impeachment and Parliamentary Judicature in Early Stuart England*, London, University of London, Athlone Press, **1974**.

TREADWELL VICTOR, *Buckingham and Ireland 1616-1628. A study in Anglo-Irish Politics*, Dublin, Four Courts, **1998**.

ZALLER ROBERT, *The Parliament of 1621: a study in constitutional conflict*, Berkeley-London, California University Press, **1971**.

Contributi

AYLMER G. E., *Buckingham as an Administrative Reformer?*, in "English Historical Review", Oxford, Oxford University Press, **1990**, vol. 105, n. 415, pp. 355-362.

CHRISTIANSON PAUL, *The Peers, the People, and Parliamentary Management in the First Six Months of the Long Parliament*, in "Journal of Modern History", Chicago, Chicago University Press, **1977**, vol. 49, n. 4, pp. 575-599.

CHRISTIANSON PAUL, *John Selden, the Five Knights' and Discretionary Imprisonment in Early Stuart England*, in "Criminal Justice History", New York, Greenwood Press, **1985**, vol. 6, pp. 65-87.

CHRISTIANSON PAUL, *Politics, Patronage, and Conceptions of Governance in Early Stuart England: The Duke of Buckingham and His Supporters in the Parliament of 1628*, in "Huntington Library Quarterly: a journal for the history and interpretation of English and American civilization", Los Angeles, University of California Press, **1998**, vol. 60, n. 3, pp. 289-302.

COGSWELL THOMAS, *Prelude to Ré: The Anglo-French Struggle Over La Rochelle, 1624-1627*, in "History", London, Blackwell Publishing, **1986**, vol. 71, n. 231, pp. 1-21.

COGSWELL THOMAS, *A low road to extinction? Supply and Redress of Grievances in the Parliaments of the 1260s*, in "The Historical Journal", Cambridge, Cambridge University Press, **1990**, vol. 33, n. 2, pp. 283-303.

COPE ESTHER, *Groups in the House of Lords, May 1626*, in "Parliamentary History", Sutton, Edinburgh University Press, Blackwell Publishers, **1993**, vol. 12, n. 2, pp. 164-170.

ELLIOTT JOHN, *Unas reflexiones acerca de la privanza española en el contexto europeo*, in "Anuario de la Historia del Derecho Español" (AHDE), Madrid, Instituto Nacional de Estudios Juridicos, **1997**, vol. 67, n. 2, pp. 885-899.

FLEMION STODDART JESS, *The Struggle for the Petition of Right in the House of Lords: The Study of an Opposition Party Victory*, in "Journal of Modern History", Chicago, Chicago University Press, **1973**, vol. 45, n. 2, pp. 193-210.

FOSTER READ ELIZABETH, *Procedure and the House of Lords in the Seventeenth Century*, in "Proceedings of the American Philosophical Society", Philadelphia, **1982**, vol. 126, n. 3, pp. 183-187.

GRUENFELDER JOHN, *The Lords Wardens and Elections, 1604-1628*, in "Journal of British Studies", Chicago, Chicago University Press, **1976**, vol. 16, n. 1, pp. 1-23.

GRUENFELDER JOHN, *Electoral Patronage of Sir Thomas Wentworth, Earl of Strafford, 1614-1640*, in "Journal of Modern History", Chicago, University of Chicago, **1977**, vol. 49, n. 4, pp. 567-574.

HARRISON G. A., *Innovation and Precedent: A procedural Reappraisal of the 1625 Parliament*, in "English Historical Review", Oxford, Oxford University Press, **1987**, vol. 102, n. 402, pp. 31-62.

HARRISON G. A., *Abuses of Power and Power Itself: Adjournments, Forbearances, and the Petition of Right, 1628*, in “Parliamentary History”, Sutton, Edinburgh University Press, Blackwell Publishers, **1988**, vol. 7, n. 1, pp. 1-23.

HEXTER JACK, *Power Struggle, Parliament, and Liberty in Early Stuart England*, in “Journal of Modern History”, Chicago, Chicago University Press, **1978**, vol. 50, n. 1, pp. 1-50.

HIRST DEREK, *Elections and the Privileges of the House of Commons in the Early Seventeenth Century: Confrontation or Compromise?*, in “The Historical Journal”, Cambridge, Cambridge University Press, **1975**, vol. 18, n. 4, pp. 851-862.

HIRST DEREK, *The Place of Principle*, in “Past and Present”, Oxford, Oxford University Press, **1981**, vol. 92, n. 1, pp. 79-99.

HORSTMAN ALLEN, *A New Curia Regis: the judicature of the House of Lords in the 1620's*, in “Historical Journal”, Cambridge, Cambridge University Press, **1982**, vol. XXV, n. 2, pp. 411-422.

KEELER FREAR MARY, *The Committees of Privileges of the House of Commons 1604-1610 and 1614*, in “Parliamentary History”, Sutton, Edinburgh University Press, Blackwell Publishers, **1994**, vol. 13, n. 2, pp. 147-169.

KLEIN WILLIAM, *Parliament, Liberty and the Continent in the Early Seventeenth Century: The Perception*, in “Parliamentary History”, Sutton, Edinburgh University Press, Blackwell Publishers, **1987**, vol. 6, n. 2, pp. 209-220.

LAMBERT SHEILA, *Committees, Religion, and Parliamentary Encroachment on Royal Authority in Early Stuart England*, in “English Historical Review”, Oxford, Oxford University Press, **1990**, vol. 105, n. 414, pp. 60-95.

MAYES CHARLES, *The sale of Peerages in Early Stuart England*, in “Journal of Modern History”, Chicago, Chicago University Press, **1957**, vol. 29, n. 1, pp. 21-37.

MAYES CHARLES, *The Early Stuarts and the Irish Peerage*, in “English Historical Review”, Oxford, Oxford University Press, **1958**, vol. 73, n. 287, pp. 227-51.

MUNDEN R. C., *“All the Privy Council Being Members of this House”: A Note on the Constitutional Significance of Procedure in the House of Commons, 1589-*

1614, in "Parliamentary History", Sutton, Edinburgh University Press, Blackwell Publishers, **1993**, vol. 12, n. 2, pp. 115-125.

ORR ALAN, *Sovereignty, Supremacy and the Origins of the English Civil War*, in "History", London, Blackwell Publishing, **2002**, vol. 87, n. 288, pp. 474-491.

OSBORNE TOBY, *Abbot Scaglia, the Duke of Buckingham and Anglo-Savoyard Relations During the 1620s*, in "European History Quarterly", London, Sage Publications, **2000**, vol. 30, n. 1, pp. 5-32.

PATTERSON CATHERINE, *Conflict Resolution and Patronage in Provincial Towns, 1590-1640*, in "Journal of British Studies", Chicago, Chicago University Press, **1998**, vol. 37, n. 1, pp. 1-25.

PECK LEVY LINDA, *"For a King Not to be bountiful were a Fault": Perspectives on Court Patronage in Early Stuart England*, in "Journal of British Studies", Chicago, Chicago University Press, **1986**, vol. 25, n. 1, pp. 31-61.

PURSELL BRENNAN, *The End of the Spanish Match*, in "The Historical Journal", Cambridge, Cambridge University Press, **2002**, vol. 45, n. 4, pp. 629-726.

REEVE JOHN, *The Arguments in King's Bench in 1629 concerning the Imprisonment of John Selden and Others Members of the House of Commons*, in "Journal of British Studies", Chicago, Chicago University Press, **1986**, vol. 25, n. 3, pp. 264-287.

REEVE JOHN, *The Legal Status of the Petition of Right*, in "The Historical Journal", Cambridge, Cambridge University Press, **1986**, vol. 29, n. 2, pp. 257-277.

RICHARDS JUDITH, *The English Accession of James VI: "National" Identity, Gender and the Personal Monarchy of England*, in "English Historical Review", Oxford, Oxford University Press, **2002**, v. 117, n. 472, pp. 513-535.

ROWE VIOLET, *The influence of the Earls of Pembroke on Parliamentary Elections 1625-1641*, in "English Historical Review", Oxford, Oxford University Press, **1935**, vol. 50, n. 118, pp. 242-256.

RUSSEL CONRAD, *The Foreign Policy Debate in the House of Commons in 1621*, in "The Historical Journal", Cambridge, Cambridge University Press, **1977**, vol. 20, n. 2, pp. 289-309.

RUSSEL CONRAD, *Monarchies, Wars, and Estates in England, France, and Spain, c.1580-c.1640*, in “Legislative Studies Quarterly”, Comparative Legislative Center of Research- University of IOWA, **1982**, vol. 7, n. 2, pp. 205-220.

SCHWARTZ HILLEL, *Arminianism and the English Parliament 1624-1629*, in “Journal of British Studies”, Chicago, Chicago University Press, vol. 12, n. 2, **1973**, pp. 41-68.

SHARPE KEVIN, *Faction at the Early Stuart Court*, in “History Today”, London, Longman, **1983**, vol. 33, n.10, pp. 39-46.

SHARPE KEVIN, *Crown, Parliament and Locality: Government and Communication in Early Stuart England*, in “English Historical Review”, Oxford, Oxford University Press, **1986**, vol. 101, n. 399, pp. 321-350.

STACY WILLIAM, *Impeachment, Attainder, and the “Revival” of Parliamentary Judicature under the Early Stuarts*, in “Parliamentary History”, Sutton, Edinburgh University Press, Blackwell Publishers, **1992**, vol. 11, n. 1, pp. 40-56.

STARKEY DAVID, *From Feud to Faction: English Politics 1450-1550 ca*, in “History Today”, London, Longman, **1982**, vol. 32, n. 11, pp. 16-23.

THOMPSON CHRISTOPHER, *The Reaction of the House of Commons in November and December 1621 to the Confinement of Sir Edwin Sandys*, in “The Historical Journal”, Cambridge, Cambridge University Press, **1997**, vol. 40, n. 3, pp. 779-786.

YOUNG MICHAEL, *Buckingham, War and Parliament: Revisionism gone too far*, in “Parliamentary History”, Sutton, Edinburgh University Press, Blackwell Publishers, **1985**, vol. 4, n., pp. 45-69.

ZALLER ROBERT, *The Figure of the Tyrant in English Revolutionary Thought*, in “Journal of the History of Ideas”, University of Pennsylvania Press, **1993**, vol. 54, n. 4, pp. 585-610.